Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 ottobre 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 162

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 settembre 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 settembre 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 settembre 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione - pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2003.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 settembre 2003 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 dicembre 2003.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 MARZO-15 SETTEMBRE 2003 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
21. 21 marzo 2003, Milano Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana, IFAD e IADB.	21 marzo 2003	9
22. 21 marzo 2003, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e IADB per il finanziamento di un Trust Fund per favorire lo sviluppo equo e sostenibile tramite la Communication and Information Technology.	21 marzo 2003	21
23. 6 febbraio 1996, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 6 febbraio 1996 e relativo scambio di lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 e 26 aprile 1999.	14 luglio 2003	35
24. 13 maggio 1997, Conakry Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea (Club di Parigi del 25 gennaio 1995), con allegato SACE.	3 aprile 2002	53
25. 6 maggio 1998, Mascate Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultano dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per evitare le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.	22 ottobre 2002	67
26. 8 marzo 1999, Algeri Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero della sanità della Repubblica algerina democratica e popolare in materia di sanità.	7 aprile 2003	97
27. 11 febbraio 2000, Jakarta Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sul consolidamento del debito indonesiano (Club di Parigi del 23 settembre 1998) con allegate schede SACE.	3 giugno 2003	103

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
28.		
23 maggio 2000, Roma		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura a Sofia e di un Istituto bulgaro di cultura a Roma.	13 febbraio 2003	113
29.		
28 settembre 2000, Roma		
MOU tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica popolare di Corea sull'apertura di un ufficio di cooperazione a Pyongyan.	16 giugno 2003	121
30.		
17 ottobre 2000, Roma		
Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria in materia di salute e scienze mediche.	18 luglio 2002	137
31.		
11 dicembre 2000, Roma		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia per lo stabilimento di un comune sistema VTS nel mare Adriatico, con Annesso.	20 aprile 2003	143
32.		
21 agosto 2001, Dar-Es-Salaam		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania sulla promozione e protezione degli investimenti.	25 aprile 2003	151
33.		
8 dicembre 2001, La Valletta		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla riammissione delle persone non in regola con le norme concernenti l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.	29 novembre 2002	165
34.		
3 aprile 2002, Mosca		
Protocollo d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 2002-2004.	5 marzo 2003	219

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
35.		
28 giugno 2002, Nicosia		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla riammissione delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio dei due Paesi.	22 maggio 2003	225
36.		
7 ottobre 2002, Mosca		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla installazione di una linea di comunicazione telefonica protetta tra Palazzo Chigi a Roma ed il Cremlino a Mosca.	3 febbraio 2003	265
37.		
8 ottobre 2002, Roma		
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele nel campo della sanità e delle scienze mediche.	6 agosto 2003	271
38.		
12 novembre 2002, Riga		
Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione in materia di piccole e medie imprese.	30 aprile 2003	277
39.		
25 novembre 2002, Il Cairo		
Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul programma di formazione professionale per il restauro e l'archeologia.	25 novembre 2002	287
40.		
20 dicembre 2002, Roma		
Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta per la sorveglianza aereo-marittima nel Mediterraneo per la lotta contro i traffici illeciti in mare, con particolare riferimento a quelle attività che causano un danno alle dogane e al fisco.	31 luglio 2003	329
41.		
18 novembre 2002-15 gennaio 2003, Lubiana		
Scambio di note costituente un Accordo tra l'Italia e la Slovenia relativo al riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida.	6 luglio 2003	335

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
42.		
26-27 febbraio 2003, Roma		
Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegati, integrativo dell'annesso allo Scambio di note del 28 gennaio 1999.	1º aprile 2003	361
43.		
22 marzo 2003, Milano		
Accordo di conversione del debito per lo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con allegate liste SACE.	24 luglio 2003	383
44.		
25 giugno 2002-25 marzo 2003, Roma		
Scambio di lettere sulla proroga della concessione gratuita degli impianti del valico di Brogeda (art. 3 dello scambio di lettere in data 13 ottobre 1967).	1º gennaio 2002	403
45.		
10 aprile 2003, Conakry		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea per la conversione del debito.	10 aprile 2003	407
46.		
30 aprile 2003, Praia		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde per l'esecuzione dell'iniziativa «Creazione di un sistema permanente di statistiche agricole».	30 aprile 2003	427

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Croazia, Germania e Italia sul centro regionale di assistenza al controllo armamenti (RACVIAC) costituito in ambito Patto di stabilità (Zagabria, 8 marzo 2001).	20 settembre 2002
Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa, concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con allegati (Roma, 11 gennaio 2001). *(Vedi legge 15 gennaio 2003, n. 12, pubblicata nella* G.U. *n. 29, del 5 febbraio 2003).*	1º giugno 2003
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996) *(Vedi legge 20 marzo 2003, n. 77, pubblicata nella* G.U. *n. 91, supplemento ordinario del 18 aprile 2003).*	4 luglio 2003
Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato (Farnborough, 27 luglio 2000). *(Vedi legge 17 giugno 2003, n. 148 pubblicata nella* G.U. *n. 146, del 26 giugno 2003).*	20 settembre 2003

21.

Milano, 21 marzo 2003

Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana IFAD e IADB

(Entrata in vigore: 21 marzo 2003)

Ministero degli Affari Esteri

Inter-American Development Bank

IFAD

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

among the

ITALIAN REPUBLIC,

the

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

and the

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is entered into among the Italian Republic ("Italy"), the Inter-American Development Bank (the "IDB") and the International Fund for Agricultural Development (a United Nations specialized agency, "IFAD") (the "Parties") on March 21, 2003 (the "Memorandum").

WHEREAS, Italy, the IDB, and IFAD share common goals to eradicate rural poverty and hunger, enhance the capacities of the rural poor, promote business sector partnerships in development-related aspects and support good governance;

WHEREAS, the Parties aim to contribute to the achievement of the Millennium Development Goals to reduce the proportion of those living in extreme poverty;

WHEREAS, the IDB and IFAD have increasingly been working together in the framework of the Inter-Agency Working Group on Rural Development, the main institutional co-operation framework for Latin America's rural development, created by means of an agreement dated March 24, 2000, which is now made up of the United States Agency for International Development, the World Bank, the Inter-American Institute for Agricultural Cooperation, the United Nations Food and Agriculture Organization, the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, the German Technical Cooperation Agency, IFAD and the IDB;

WHEREAS, new technical and financial partnerships between the private and public sectors are required to reinforce the existing co-ordination platform for rural development, by ensuring a more comprehensive institutional framework and strengthening the catalytic role of IDB-IFAD joint initiatives;

WHEREAS, Italy is interested in supporting this partnership-building process with the IDB and IFAD for the benefit of the Latin American and Caribbean member countries of the IDB, which still face serious problems of poverty, inequality and instability, with rural poverty remaining one of the major problems assailing them;

WHEREAS, the Inter-Agency Working Group on Rural Development has and will continue to be greatly benefited from partnerships between multilateral organizations as such partnerships promote inter-agency synergies and learning, avoid duplication, facilitate a greater focus and impact on rural poverty reduction and encourage the development of initiatives at a regional level, with greater catalytic effects on the reduction of rural poverty;

WHEREAS, IFAD and the IDB have converging views on a rural development and rural poverty alleviation agenda for the Latin American and Caribbean member countries of the IDB, and would like to strengthen cooperation between them and foster a common pipeline of projects to avoid duplication and to achieve greater impact in reducing rural poverty (the "Agenda");

WHEREAS, on the basis of these considerations, Italy is willing to engage itself to pledge a financial contribution to foster the Agenda for an amount to be determined soon hereafter; and

WHEREAS, this Memorandum could lead to the establishment of a multi-donor trust fund, in which case Italy, IFAD and the IDB shall agree on the required amendments to this Memorandum to include, among others, the transfer of the contribution to such trust fund.

NOW THEREFORE, the parties hereto agree as follows:

ARTICLE I
The Agenda

Section 1.01. *Programs*. IFAD and the IDB shall endeavor to pursue the Agenda for rural poverty programs targeted at rural areas in Latin America and the Caribbean. Programs or projects to be included in the Agenda may be contemplated through a preliminary memorandum among recipient countries, IFAD and the IDB.

Section 1.02. *Topics*. The Agenda will include, among others, the following topics:

a) poverty reduction in rural areas in Latin America and the Caribbean through an integrated, comprehensive approach;
b) promotion of innovative public and private policies to facilitate access to productive assets and basic services for the rural poor, such as land, technology, infrastructure and basic social services, ensuring the sustainable management of natural resources;
c) improvement of institutional and regulatory frameworks, decentralization policies and strengthening the capacity of the rural poor and their organizations;
d) support for native and ethnic minority communities living in the targeted rural areas, to achieve legal recognition of the territories where they live and work and equitable access to private and public services;
e) promotion of rural micro-enterprises and market access for small rural producers, fostering their participation in joint ventures with the private sector, NGOs and other development initiatives; and
f) development of micro-finance schemes in rural areas as a tool for poverty reduction, including the promotion and testing of new products and services in rural finance.

Section 1.03. *Information*. Italy, the IDB and IFAD shall inform each other regarding potential future donors, recipient countries and projects that may benefit from work undertaken pursuant to the Agenda.

ARTICLE II
Objectives

Section 2.01. *Objectives*. The Agenda has five strategic objectives:

a) to foster donor and inter-agency co-ordination and maximize the development impact on the poor of public and private investments for rural development and rural poverty alleviation;
b) to join efforts and use the financial contribution in the design and implementation of the Agenda;
c) to promote innovative approaches to tackle rural poverty and promote the transfer and adoption of appropriate methodologies and technologies;
d) to maximize a catalytic effect for other resources from the public and private sector; and
e) to monitor and assess impact.

ARTICLE III
Co-operation and management

Section 3.01. *Joint Management*. In order to foster co-operation and joint management efforts, Italy, the IDB and IFAD shall, subject to their respective policies and procedures:

a) consult each other on all matters arising out of this Agreement;
b) explore the possibilities for secondment of staff among the Parties, on a reimbursable basis, and always in compliance with each Party's secondment rules and procedures;

c) establish any other appropriate administrative arrangements to promote efficient and effective design and implementation of the Agenda, including the establishment of a potentially-multi-donor trust fund in line with the objectives of the Agenda which would benefit from the financial contribution of Italy, such financial contribution from Italy to be used to finance the following topics of the Agenda: (i) projects or activities in the form of innovative grant financings or co-financings aimed at implementing capacity-building, and technical assistance activities in favor of beneficiary communities and public or private institutions involved in the programming, management and monitoring activities related to poverty reduction in Latin America and/or the Caribbean; and (ii) short-, medium- and long-term technical assistance and professional services in respect of participatory assessment, formulation, implementation, monitoring and evaluation of poverty reduction investment programs targeted at rural areas in Latin America or the Caribbean.

Section 3.02. *Annual Consultative Meetings.* The Parties shall endeavor to hold consultative meetings not less than once a year in order to:

a) decide on the overall strategic guidance of the Agenda, and ensure its conformity with the provisions of this Agreement;
b) elaborate and approve the annual work plan and its projects, taking into account the development priorities of recipient countries; and
c) promote regular exchanges of information among the Parties, subject to the policies and procedures of the respective Parties.

Section 3.03. *Inter-Agency Group on Rural Development in Latin America and the Caribbean.* Italy, the IDB and IFAD shall endeavor to enlarge participation in the annual consultative meetings to the members of the Inter-Agency Group on Rural Development in Latin America and the Caribbean.

Section 3.04. *Joint Missions.* Italy, the IDB and IFAD, as well as recipient countries, may carry out joint missions relating to projects/activities contemplated hereunder as they may deem appropriate.

ARTICLE IV
Duration and termination

Section 4.01. *Duration.* This Memorandum shall remain in force for a period of three (3) years from the date of its signature, except as Italy, the IDB and IFAD may otherwise agree in writing.

Section 4.02. *Termination.* Three months prior to the third anniversary of this Memorandum, Italy, the IDB and IFAD shall consult with each other in order to determine whether this Memorandum should be terminated or extended.

ARTICLE V
Effectiveness

Section 5.01. *Date of effectiveness.* This Memorandum shall enter into force on the date of its signature by Italy, the IDB and IFAD.

ARTICLE VI
Miscellaneous

Section 6.01. *Addresses.* The following addresses are specified for all notices, requests, reports and other communications given or made under this Memorandum:

For Italy:

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
Italy
Telephone: 3906 369 16288
Facsimile: 3906 369 16253

For the IDB:

Inter American Development Bank
1300 New York Avenue, NW
Washington, D.C. 20577
United States of America
Telephone : 202 623 1888
Facsimile: 202 623 4025

For IFAD:

International Fund for Agricultural Development
External Affairs Department
Resources Mobilisation Unit
Via del Serafico 107, 00142 Roma
Italy
Telephone: 3906 545 92609
Facsimile: 3906 504 3463

Section 6.02. *Amendment.* The Parties may amend this Memorandum only in writing.
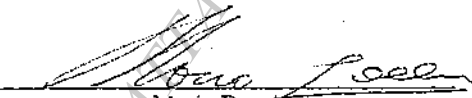
Section 6.03. *Languages of Communications.* All notices, requests, reports, documents and other information and communications relating to this Memorandum shall be in English or Spanish.
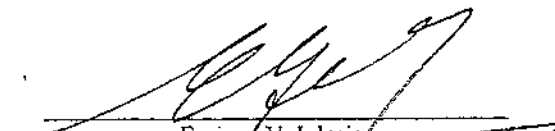
[The remainder of this page is intentionally left blank.]

IN WITNESS WHEREOF, the Parties, acting through their duly authorized representatives, have signed this Memorandum in Milan, Italy, as of the date first above written.
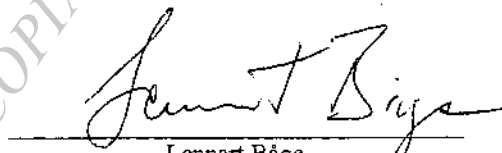
GOVERNMENT OF ITALY

Mario Baccini
Undersecretary of State for Latin America

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Enrique V. Iglesias
President

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Lennart Båge
President

MEMORANDUM D'INTESA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA BANCA DI SVILUPPO INTER-AMERICANA ED IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO

Il presente Memorandum d'Intesa è stipulato fra la Repubblica Italiana ("Italia") , la Banca di Sviluppo Inter-americana (IDB) ed il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite, "IFAD") ("le Parti") il 21 marzo 2003 (il "Memorandum").

CONSIDERANDO che l'Italia, l'IDB e l'IFAD condividono scopi comuni in vista di sradicare la povertà rurale e la fame , rafforzare le capacità delle categorie rurali povere, promuovere il partenariato nei settori dell'industria e degli affari per quanto riguarda gli aspetti connessi allo sviluppo, e dare sostegno ad una buona governanza;

CONSIDERANDO che le Parti mirano a contribuire al conseguimento degli scopi di sviluppo del Millennio in modo da ridurre la proporzione di persone che vivono in estrema povertà;

CONSIDERANDO che l'IDB e l'IFAD hanno sempre più operato insieme nel quadro del Gruppo di Lavoro inter-Agenzie per lo Sviluppo Rurale , creato per mezzo di un accordo in data 24 marzo 200, attualmente composto dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, dalla Banca Mondiale, dall'Istituto inter-americano per la Cooperazione agricola , dall'Organizzazione della FAO , dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina ed i Caraibi, dall'Agenzia di cooperazione tecnica tedesca, dall' IFAD e dall'IDB;

CONSIDERANDO la necessità di nuovi partenariati tecnici e finanziari fra i settori pubblici e privati , in vista di rafforzare l'attuale piattaforma di coordinamento per lo sviluppo rurale, assicurando un quadro istituzionale più ampio e rafforzando il ruolo catalizzatore delle iniziative congiunte dell' IDB-IFAD;

CONSIDERANDO che l'Italia è interessata a fornire sostegno al processo di creazione di nuovi partenariati con l' IDB e l'IFAD a vantaggio dei paesi membri dell'IDB in America Latina e nei Caraibi, che sono ancora confrontati con gravi problemi di povertà, di discriminazione e d'instabilità, con una povertà rurale che permane uno dei maggiori problemi che loro incombono;

CONSIDERANDO che il Gruppo di Lavoro Inter-Agenzie per lo Sviluppo Rurale è stato in misura considerevole e continua ad essere favorito dai partenariati fra le organizzazioni multilaterali, poiché tali partenariati suscitano sinergie fra le Agenzie ed un nuovo sapere, permettendo di evitare la ripetizione delle attività, e facilitano un maggiore focus nonché un impatto sulla riduzione della povertà rurale ed incoraggiano lo sviluppo di iniziative a livello ragionale, con notevoli effetti catalizzatori sulla riduzione della povertà rurale;

CONSIDERANDO che l'IFAD e l'IDB hanno vedute convergenti per quanto riguarda lo sviluppo rurale e l'alleviamento della povertà rurale che sono all'ordine del giorno per i paesi membri dell'IDB in America Latina e nei Caraibi e che vorrebbero accrescere la cooperazione fra di loro e favorire il collegamento fra vari progetti comuni in modo da evitare inutili duplicazioni ed ottenere un maggiore impatto per quanto riguarda la riduzione della povertà rurale ("*Agenda*) ;

CONSIDERANDO che sulla base di quanto sopra, l'Italia desidera impegnarsi in una contribuzione finanziaria al fine di fornire la sua partecipazione a detta *Agenda* per un ammontare da determinarsi; e

CONSIDERANDO che il presente Memorandum potrebbe dar luogo all'istituzione di un Fondo di gestione multi-donatori nel qual caso l'Italia, l'IFAD e l'IDB concorderanno sugli emendamenti richiesti per il presente Memorandum, in modo da includere il trasferimento di detta contribuzione a tale Fondo di gestione.

PERTANTO , LE Parti hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Agenda

Sezione 1.01 *Programmi.*L'IFAD e l'IDB faranno ogni sforzo al fine di implementare l'<<*Agenda*>> per i programmi in materia di povertà rurale destinati alle zone rurali in America Latina e nei Caraibi . I programmi o i progetti da includere nell'<<*Agenda*>> >> possono essere contemplati in un memorandum preliminare fra i paesi destinatari, l'IFAD e l'IDB.

Sezione 1.02. *Argomenti* L' <<*Agenda*>> includerà , fra gli altri, i seguenti argomenti :

a) riduzione della povertà nelle zone rurali in America Latina e nei Caraibi per mezzo di un approccio integrato e globale;

b) promozione di politiche innovative pubbliche e private per agevolare l'accesso ai beni produttivi ed ai servizi di base per i poveri rurali come la terra, la tecnologia , l'infrastruttura ed i servizi sociali di base, assicurando una gestione duratura delle risorse naturali ;

c) miglioramento dei quadri istituzionali e regolamentari, politiche di decentramento e rafforzamento della capacità dei poveri rurali e delle loro organizzazioni;

d) supporto alle comunità di minoranze autoctone ed etniche, che vivono nelle zone rurali-bersaglio, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico dei territori in cui vivono e lavorano, nonché un equo accesso ai servizi privati e pubblici;

e) promozione di micro-imprese rurali ed accesso ai mercati per i piccoli produttori rurali, favorendo la loro partecipazione a *joint ventures* con il settore privato, le ONG (organizzazioni non governative) ed altre iniziative di sviluppo; e

f) sviluppo di micro-schemi finanziari nelle aree rurali in quanto strumenti per la riduzione della povertà, ivi compresa la promozione ed il collaudo di nuovi prodotti e servizi nelle finanze rurali.

Sezione 1.03. *Informazione* L'Italia, , l'IDB e l'IFAD si informeranno a vicenda riguardo ai futuri potenziali donatori, ai paesi destinatari ed ai progetti suscettibili di beneficiare del lavoro intrapreso conformemente all <<*Agenda*>>.

ARTICOLO II

Obiettivi

Sezione 2.01. *Obiettivi*. L' <<*Agenda*>> include cinque obiettivi strategici: ,

a) favorire il coordinamento fra i donatori e le agenzie e ottimizzare l'impatto di sviluppo sui poveri prodotto dagli investimenti pubblici e privati per lo sviluppo rurale e l'alleviamento della povertà rurale ;

b) unire gli sforzi ed utilizzare i contributi finanziari per la progettazione e la realizzazione dell' '<<*Agenda*>>

c) promuovere approcci innovativi per far fronte alla povertà rurale e promuovere il trasferimento e l'adozione di metodi e di tecnologie appropriate;

d) ottimizzare l'effetto catalizzatore per altre risorse del settore pubblico e privato; e

e) monitorare e valutare l'impatto.

ARTICOLO III

Cooperazione e gestione

Sezione 3.01. *Gestione congiunta* Al fine di favorire la cooperazione e gli sforzi per una gestione congiunta, l'Italia, l'IDB e l'IFAD, fatte salve le loro rispettive politiche e procedure:

a) si consulteranno a vicenda su tutte le questioni derivanti dal presente Accordo;

b) esploreranno le possibilità di fornire un appoggio al personale delle Parti , su base rimborsabile e sempre nel rispetto delle regole e procedure di assistenza e di aiuto di ciascuna Parte.

c) istituiranno ogni altro apposito arrangiamento amministrativo al fine di promuovere una efficiente ed effettiva progettazione e messa in opera dell'<<*Agenda*>> , ivi compresa l'istituzione di un potenziale Fondo di Gestione multi-donatori , allineato agli obiettivi dell' '<<*Agenda*>> che trarrebbe vantaggio della contribuzione finanziaria dell'Italia , tale contributo dell'Italia dovendo essere utilizzato per finanziare i seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'<<*Agenda*>> : (i) progetti o attività sotto forma di finanziamenti innovativi a titolo di dono o di co-finanziamenti destinati a realizzare il dispositivo di costruzione delle capacità istituzionali, nonché attività di assistenza tecnica a favore delle comunità di beneficiari e delle istituzioni pubbliche o private coinvolte in attività di programmazione, di gestione e di monitoraggio attinenti alla riduzione della povertà in America Latina e/o nei Caraibi; e (ii) assistenza a breve, medio e lungo termine e servizi professionali per quanto riguarda l'apprezzamento del livello di partecipazione , la formulazione, la messa in opera , il monitoraggio e la valutazione dei programmi d'investimento per la riduzione della povertà, destinati a zone rurali in America Latina o nei Caraibi;

Sezione 3.02. *Riunioni per le consultazioni annuali* . Le Parti si adopereranno per organizzare riunioni di consultazione annuali non meno di una volta l'anno al fine di:

a) decidere sulla vigilanza globale strategica dell'Agenda, e assicurare la sua conformità alle disposizioni del presente Accordo ;

b) elaborare ed approvare il piano di lavoro annuale ed i suoi progetti, in considerazione delle priorità di sviluppo dei paesi destinatari;

c) promuovere regolari scambi d'informazione fra le Parti , fatte salve le politiche e le procedure delle rispettive Parti

Sezione 3.03. *Gruppo Inter-Agenzie sullo sviluppo rurale in America Latina e nei Caraibi* . L'Italia, l'IDB e l'IFAD si adopereranno per allargare ai membri del Gruppo Inter-Agenzie sullo Sviluppo Rurale in America Latina e nei Caraibi la partecipazione alle riunioni annuali di consultazione.:

Sezione 3.04. *Missioni congiunte*. L'Italia, l'IDB e l'IFAD , come pure i paesi destinatari, possono effettuare missioni congiunte relative ai progetti/attività contemplati nel presente Memorandum se lo riterranno opportuno. :

ARTICOLO IV

Durata e cessazione

Sezione 4.01. *Durata.* Il presente Memorandum rimarrà in vigore per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data della sua firma salvo se l'Italia, l'IBD e l'IFAD dispongono diversamente per iscritto.

Sezione 4.02. *Cessazione.* Tre mesi prima della terza ricorrenza del presente Memorandum, l'Italia, l'IDB e l'IFAD si consulteranno vicendevolmente al fine di determinare se occorra porre fine al presente Memorandum o prorogarlo.

ARTICOLO V

Entrata in vigore

Sezione 5.01. *Data di entrata in vigore.* Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data in cui l'Italia , l'IDB e l'IFAD vi avranno apposto la loro firma.

ARTICOLO VI

Varie

Sezione 6.01. *Indirizzi* . Sono di seguito specificati i seguenti indirizzi per tutte le notifiche, richieste, rapporti ed altre comunicazioni date o fatte ai sensi del presente Memorandum :

Gli indirizzi in tal modo specificati sono i seguenti :

Per l'Italia:

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Piazzale della Farnesina,1
00194 Roma, Italia
Telefono: + 39-06-369-16288
Fax: + 39-06-369- 16253

Per l' IDB

Banca di Sviluppo Inter-americana
1300 New York Avenue, NW.
Washington , D.C. 20577
Stati Uniti d'America
Telefono: 202 623 1888
Fax: 202 623 4025

Per l'IFAD Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo
Dipartimento per gli Affari Esteri
Unità di Mobilitazione delle Risorse
Via del Serafico, 107, 00142 Roma
Italia
Telefono: 3906 545 92609
Fax: 3906 504 3463

Sezione 6.02. *Emendamento.* Le Parti possono emendare il presente emendamento solamente per iscritto.

Sezione 6.03. *Lingue di comunicazione.* Tutte le notifiche, richieste, rapporti , documenti ed altre informazioni e comunicazioni attinenti al presente Memorandum saranno formulate in lingua inglese o spagnola.

[La rimanente parte di questa pagina è intenzionalmente lasciata in bianco]

IN FEDE DI CHE, le Parti, agenti per il tramite dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum a Milano, Italia, a decorrere dalla prima data di cui sopra.

GOVERNO ITALIANO

Mario Baccini

Sottosegretario di Stato

Per l'America Latina

BANCA DI SVILUPPO INTERAMERICANA

Enrique V. Iglesias- Presidente

FONDO INTERNAZIONALE PER

LO SVILUPPO AGRICOLO

Lennart Bäge- Presidente

22.

Roma, 21 marzo 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e IADB per il finanziamento di un Trust Fund per favorire lo sviluppo equo e sostenibile tramite la Communication and Information Technology

(Entrata in vigore: 21 marzo 2003)

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE

ITALIAN TRUST FUND

FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR

DEVELOPMENT

WHEREAS the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "Italy") wishes, with the collaboration of the Inter-American Development Bank (hereinafter referred to as the "Bank" or "IDB"), to strengthen its cooperation with the Latin American and Caribbean region in the field of information and communication technology for development and electronic governance ("ICTEG");

WHEREAS it would be mutually beneficial to establish an instrument which would permit future Italian support to IDB technical-cooperation projects that promote the use of ICTEG for social development and poverty reduction and that seek to enhance transparency, efficiency and accountability in the public and private sector of the Bank's borrowing member countries;

WHEREAS Italy and the Bank are prepared to enter into an agreement for the funding by Italy of technical assistance, the preparation of studies, and the implementation of projects in the field of ICTEG, and the Bank has expressed its willingness to administer donor resources on behalf of Italy through the management of a trust fund established for this purpose;

WHEREAS, Italy and the Bank share a common perspective regarding the importance of good governance, and of promoting efficient, equitable and sustainable development through the design and application of ICTEG; and

WHEREAS the purpose of this Agreement is to set out the terms and conditions of the Italian Trust Fund for Information and Communication Technology for Development;

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I
Establishment of the Fund

1. This Agreement establishes the Italian Trust Fund for Information and Communication Technology for Development (hereinafter referred to as the "Trust Fund" or the "Fund"). Italy shall, upon entry into effect of this Agreement, contribute an amount of three million Euros (EUR 3,000,000). This contribution may be converted by the IDB into U.S. dollars and credited to the account designated by the Bank for the benefit of the Fund.

2. The Fund shall be denominated in U.S. dollars, and the financial reporting currency of the Fund shall be U.S. dollars. The Bank may, at its discretion: (i) invest and reinvest the resources of the Fund pending their disbursement; and (ii) exchange any resources of the Fund into other currencies to facilitate their administration.

3. The resources provided by Italy to the Fund shall be administered by the Bank with the same degree of care and diligence in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs.

ARTICLE II
Use of the Fund

1. The Fund shall be used to finance, on a grant basis, technical assistance, the preparation of studies, and the implementation of projects in the field of ICTEG for social and economic development and poverty reduction in the Bank's borrowing member countries of the Latin American and Caribbean region, as well as all costs and expenses contemplated in this Agreement. Priorities among beneficiary countries shall be agreed upon between the parties.

   Italy may, in the future, make additional contributions to the Fund to finance these or other technical cooperation activities. In that case, special additional consultation procedures may be agreed upon by the parties as required to implement specific technical assistance activities.

2. The technical assistance activities to be financed by the Fund shall include, without limitation, short- and medium-term consulting and professional services for diagnostic analysis, pre-investment and other technical studies; and project identification, appraisal and preparation, which shall include consulting services to render technical assistance on the programming of the activities of the Fund.

3. Funds provided shall be made available in the form of grants and shall be used in accordance with applicable IDB policies and procedures.

   At least seventy (70) percent of the resources of the Fund approved for each operation shall be used to finance consulting services provided by individual consultants of Italian nationality or consulting firms and goods and services providers established and having their main place of business in Italy.

   Up to thirty (30) percent of the resources of the Fund approved for each operation may be used to finance consulting services provided by individual consultants or consulting firms and goods and services providers (i) established and having their main place of business in any borrowing member country of the IDB or (ii) established and having their main place of business in other donor countries that have or establish similar trust funds for information, technology and communication for development with the IDB and offer an equal percentage of reciprocity to Italian consultants.

   Italy hereby authorizes the Bank to rely, without further investigation, on the following evidence of Italian nationality produced by prospective consultants for the purposes of this Article II.3: for individuals, a passport, and for juridical persons, a "*Certificato Camerale*".

   All consulting-service expenses eligible for payment under the Fund include consultant fees, overhead of firms, travel cost and per diem for consultants, and other costs usually reimbursed by IDB to its consultants. Consultants may perform their duties in Washington, D.C., in the Bank's borrower member countries or in Italy.

   Resources of the Fund shall be used only as contemplated herein.

ARTICLE III
Cooperation and Consultation

1. Selection of projects or activities eligible for financing with Trust Fund resources shall be determined through consultations between the IDB and representatives of Italy. The Bank shall request approval from Italy in writing concerning each project to be financed by the Fund, in accordance with Article IX of this Agreement.

2. The IDB shall prepare and appraise the projects financed by the Fund in accordance with the Bank's policies and procedures. The IDB shall keep Italy informed about the progress of the execution of this Agreement and each project financed hereunder through annual reports and the delivery of any information reasonably requested by Italy. The parties may meet at each other's request to share information about the projects to be prepared, indicate priorities for programming, inform each other about the results obtained through this Agreement and evaluate constraints.

3. The Financial Support Services Sub-department of the IDB shall be the administrator of this Agreement on behalf of the Bank. As such, it shall provide Italy with periodic information about the implementation of the Agreement, arrange consultation meetings and chair these meetings.

ARTICLE IV
Consultants and Firms

The selection of consultants and firms shall be carried out by the IDB in accordance with the IDB's policies and procedures.

ARTICLE V
Administrative Costs

To assist in the defrayment of the costs of administration and other expenses incurred by the Bank under this Agreement, the Bank shall charge 2% of the contribution to the Fund upon disbursement plus, at the end of each fiscal year, 0.2% of the average balance of the Fund's cash and investment accounts. The average balance shall be calculated by adding the accounts balances at the beginning of the year and at the end of the corresponding year and dividing by two. A proportional amount will be calculated for those periods that are less than one year.

ARTICLE VI
Reporting Requirements and Audit

1. The Bank shall send to Italy a copy of the version approved by the Bank of the final report produced by each consultant or firm under assignments financed by the Fund.

2. The Bank shall also furnish to Italy by April 15 of each year:

   (a) a report on the use of the Fund's resources, including: (i) the number of projects approved for financing by the Fund; (ii) the amounts committed and disbursed for each project; (iii) the total amount contributed by Italy to the Trust Fund; (iv) the total amount of Trust Fund resources disbursed; and (v) an executive summary of the relevant results of each project; and

   (b) an audited financial statement for the Trust Fund. The cost of such audits shall be covered from the resources of the Fund.

   The Bank will, upon request, provide Italy with any other reasonable information concerning the Fund.

3. The Bank shall prepare a final report and a financial statement audited and certified by the Bank's external auditors upon the termination of this Agreement. The cost of this audit shall be covered from the resources of the Fund.

ARTICLE VII
Effectiveness and Termination

This Agreement shall become effective as of the date of the signature by both parties and shall remain in force for a period of three (3) years, unless terminated earlier by either party by giving six (6) months prior written notice to that effect to the other. Such termination shall not, however, affect existing commitments of the Fund. Upon termination of this Agreement, except as Italy and the Bank may otherwise agree, and upon payment of all costs and expenses contemplated herein, the Bank shall promptly return any uncommitted funds remaining from the Fund to Italy.

ARTICLE VIII
Amendment

This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

ARTICLE IX
Notification

Any notice or request made under this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly made if delivered by hand or registered mail to each party's address hereinafter specified or to such other address as each party may designate in writing from time to time.

The addresses so specified are:

For Italy:

Ministry of Foreign Affairs of Italy
Attention: Sebastiano Salvatori
Counselor
Directorate General for Development Cooperation
Office No. VIII
Piazzale della Farnesina, 1
00184 Rome, Italy
Telephone: +39-06-3691-5344
Facsimile: +39-06-323-5922

For the IDB:

Inter-American Development Bank
Attention: Mr. Arnoldo M. da Fonseca
Chief, Technical Cooperation Coordination Unit
Financial Support Services Sub-Department
1300 New York Ave, N.W.
Washington, D.C. 20577
United States of America
Telephone: 1-202-623-2528
Facsimile: 1-202-623-3171

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto, sign this Agreement in two original copies, one for Italy and the other for the Bank, on March 21, 2003.

FOR THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
[illegible]e V. Iglesias	Lucio Stanca
[illegible]dent	Minister for Innovation and Technology

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA INTER-AMERICANA DI SVILUPPO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL FONDO DI GESTIONE ITALIANO PER LA TECNOLOGIA IN MATERIA DI SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato <<Italia >>) desidera rafforzare, con la collaborazione della Banca Inter-Americana per lo Sviluppo (di seguito denominato <<Banca>> o <<IDB>> la sua cooperazione con la regione dell'America Latina e dei Caraibi, nel settore della tecnologia per lo sviluppo e la governanza elettronica (<< ICTEG>>);

Considerando che sarebbe reciprocamente vantaggioso elaborare uno strumento che consentirebbe un futuro supporto italiano ai progetti di cooperazione tecnica dell'IDB che promuovono l'uso dell'ICTEG per lo sviluppo sociale e la riduzione della povertà, volti a migliorare la trasparenza, l'efficienza e l'attendibilità nel settore pubblico e privato dei paesi membri mutuatari della Banca;

CONSIDERANDO che l'Italia e la Banca sono disposti a stipulare un accordo per il finanziamento da parte italiana dell' assistenza tecnica, della preparazione di studi e della realizzazione di progetti nel campo dell'ICTEG, e che la Banca ha manifestato la sua disponibilità ad amministrare le risorse del donatore per conto dell'Italia, tramite la gestione di un Fondo di gestione istituito per questo scopo;

CONSIDERANDO che l'Italia e la Banca condividono una prospettiva comune per quanto concerne l'importanza di una corretta governanza e la promozione di uno sviluppo efficiente, equo e duraturo per mezzo della progettazione e dell'applicazione dell'ICTEG;

CONSIDERANDO che lo scopo del presente Accordo è di stabilire i termini e le condizioni di un Fondo di Gestione italiano per la tecnologia dello sviluppo in materia di informazione e delle comunicazioni;

PERTANTO, le Parti al presente Accordo convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Istituzione del Fondo

1. Il presente Accordo istituisce il Fondo di Gestione Italiano per la tecnologia in materia di sviluppo dell'informazione e di comunicazioni (di seguito denominato "Fondo di Gestione " o "Fondo"). L'Italia, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, verserà a titolo di contribuzione un ammontare di tre milioni di Euro (EURO 3,000,000). Questo contributo potrà essere convertito dall' IDB in dollari USA e accreditato sul conto designato dalla Banca a beneficio del Fondo.

2. Il Fondo sarà denominato in dollari USA e la valuta finanziaria del Fondo utilizzata per la rendicontazione saranno i dollari USA. La Banca, a sua discrezione può : (i) investire e ri-rinvestire le risorse del Fondo non ancora sborsate ; e, medio tempore, (ii) cambiare qualsiasi risorsa del Fondo in altre valute per facilitare la loro gestione.

3. La risorse fornite dall'Italia al Fondo di Gestione saranno gestite dalla Banca con il medesimo livello di cura e di diligenza, per quanto riguarda l'espletamento delle sue funzioni in

base al presente Accordo, di quello che essa applica riguardo alla gestione ed all'amministrazione dei suoi affari.

ARTICOLO II

Utilizzazione del Fondo di Gestione

1. Il Fondo sarà utilizzato per finanziare, a titolo di dono, l'assistenza tecnica, la preparazione di studi e la realizzazione di progetti nel settore dell'ICTEG per lo sviluppo sociale ed economico e la riduzione della povertà nei paesi membri mutuatari della Banca in America Latina e nella regione dei Caraibi, nonché i costi e le spese previste nel presente Accordo. Le priorità fra i paesi beneficiari saranno stabilite di comune accordo fra le Parti.

   In futuro, l'Italia potrà fornire contribuzioni addizionali al Fondo per finanziare le attività di cui sopra o altre attività di cooperazione tecnica . In questo caso potranno essere convenute tra le parti apposite procedure di consultazione fra le Parti nella misura necessaria per realizzare specifiche attività di assistenza tecnica.

2. Le attività di assistenza tecnica che il Fondo finanzierà includono, senza limiti, una consulenza a breve e medio termine e servizi professionali per un'analisi diagnostica, nonché gli studi relativi alle fasi preliminari dell'investimento ed altri studi tecnici; l'identificazione, la valutazione e la preparazione dei progetti, ivi compresi i servizi di consulenza, in vista di fornire un' assistenza tecnica alla programmazione delle attività del Fondo.

3. I fondi stanziati saranno resi disponibili sotto forma di crediti a fondo perduto e saranno utilizzati in conformità alle politiche ed alle procedure applicabili dell IDB.

   Almeno il settanta (70) per cento delle risorse del Fondo approvate per ciascuna operazione sarà utilizzato per finanziare i servizi di consulenza forniti da singoli cittadini di nazionalità italiana o da società di consulenza, nonché da fornitori di beni e servizi la cui sede e principale luogo di affari si trovano in Italia.

Circa il trenta (30) per cento delle risorse del Fondo approvate per ciascuna operazione potrà essere utilizzato per finanziare servizi di consulenza forniti da singoli consulenti o da società di consulenza, nonché da fornitori di merci e servizi (i) la cui sede ed il principale luogo di affari si trovano in qualsiasi paese membro mutuatario dell'IDB o (ii) o che si sono stabiliti ed hanno la loro principale sede di affari in altri paesi donatori e che hanno o che istituiscono analoghi fondi di gestione per la tecnologia dello sviluppo in materia d'informazione, di tecnologia e di comunicazioni presso l'IBD e che offrono una pari percentuale di reciprocità ai consulenti italiani .

Di conseguenza, l'Italia autorizza la Banca a ritenere valide, senza ulteriori indagini i seguenti attestati della nazionalità italiana forniti dai potenziali consulenti ai fini del presente Articolo II.3: per i singoli individui, un passaporto, e, per le persone giuridiche un " *Certificato Camerale*>>.

Nelle spese per i servizi di consulenza, che sono idonee ad essere pagate dal Fondo, sono annoverati gli emolumenti, le spese generali delle ditte, le spese di viaggio, le diarie per i consulenti, e gli altri costi solitamente rimborsati dall'IBD ai suoi consulenti. I consulenti possono evadere le loro pratiche, a Washington, D.C. presso i paesi membri mutuatari della Banca o in Italia.

Le Risorse del Fondo possono essere utilizzate solo come sopra disposto.

ARTICOLO III

Cooperazione e Consultazione

1. La selezione dei progetti o delle attività idonee ad essere finanziate con le risorse del Fondo di Gestione sarà determinata per mezzo di consultazioni fra l'IDB ed i rappresentanti italiani. La Banca chiederà l'approvazione per iscritto dell'Italia per quanto riguarda ciascun progetto che potrà essere finanziato dal Fondo di Gestione, conformemente all'Articolo IX del presente Accordo.

2. L'IDB predisporrà e valuterà i progetti finanziati dal Fondo, conformemente alle politiche ed alle procedure della Banca. L'IDB informerà regolarmente l'Italia sull'avanzamento dell'esecuzione del presente Accordo e su ciascun progetto finanziato in tal senso per mezzo di rapporti annuali rilasciando qualsiasi informazione ragionevolmente richiesta dall'Italia. Le Parti possono riunirsi , su domanda dell'una o dell'altra, al fine di spartire fra di loro le informazioni sui progetti da predisporre, indicare le priorità per la programmazione, informarsi vicendevolmente sui risultati ottenuti per mezzo del presente Accordo e valutarne le limitazioni.

3. Il Sub-Dipartimento di Supporto ai Servizi finanziari dell'IDP amministrerà il presente Accordo per conto della Banca. In quanto tale, esso fornirà all'Italia informazioni periodiche sulla messa in opera dell' Accordo, organizzerà riunioni per le consultazioni e presiederà queste riunioni.

ARTICOLO IV

Consulenti e Società

La selezione dei consulenti e delle società dovrà essere effettuata dall'IDB in conformità alle politiche ed alle procedure dell'IDB.

ARTICOLO V

Costi amministrativi

A titolo di contribuzione al pagamento dei costi amministrativi e delle altre spese sostenute dalla Banca ai sensi del presente Accordo, la Banca addebiterà il 2% del contributo al Fondo di Gestione al momento dell'esborso, ed inoltre, alla fine di ogni anno fiscale , lo 0.2% del saldo medio del conto depositato in contanti e per gli investimenti . Il saldo medio sarà calcolato addizionando i saldi dei conti all'inizio dell'anno ed alla fine dell'anno corrispondente e dividendo la somma per due. Un ammontare proporzionale sarà calcolato per i periodi inferiori ad un anno.

ARTICOLO VI

Resoconti e Revisione dei conti

1- La Banca farà pervenire all'Italia una copia della versione approvata dalla Banca del rapporto finale prodotto da ciascun consulente o società , in considerazione dei trasferimenti finanziati dal Fondo.

2. La Banca inoltre fornirà all'Italia entro il 15 aprile di ciascun anno:

(a) Un rapporto sull'uso delle risorse del Fondo, ivi compreso: (i) il numero di progetti approvati il cui finanziamento da parte del Fondo è stato approvato; (ii) gli importi stanziati e versati per ciascun progetto; (iii) l'ammontare totale versato dall'Italia al Fondo di gestione; e (v) un rendiconto esecutivo dei risultati pertinenti di ciascun progetto; e

(b) un rendiconto finanziario del Fondo di gestione, revisionato e verificato Il costo di tali verifiche sarà coperto con le risorse del Fondo.

La Banca, su richiesta, fornirà all'Italia ogni altra informazione ragionevole relativa al Fondo.

3. La Banca predisporrà un rapporto finale ed un rendiconto finanziario revisionato e verificato da revisori dei conti esterni della Banca, al momento della cessazione del presente Accordo. Il costo di tale revisione sarà coperto con le risorse del Fondo.

ARTICOLO VII

Entrata in vigore e Cessazione

L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà firmato da entrambe le Parti e rimarrà in vigore per un periodo di tre (3) anni, salvo se una delle Parti vi pone fine in anticipo notificandone l'altra Parte con un preavviso di sei (6) mesi. Questa cessazione, tuttavia, non pregiudicherà gli impegni esistenti del Fondo. Al momento della cessazione del presente Accordo, salvo se l'Italia e la Banca decidono diversamente, ed al momento del pagamento di tutti i costi e di tutte le spese previste nel presente Accordo, la Banca restituirà sollecitamente all'Italia il residuo di tutti gli importi non versati del Fondo di gestione..

ARTICOLO VIII

Emendamento

Il presente Accordo può essere emendato solo mediante un accordo scritto delle Parti che lo costituiscono.

ARTICOLO IX

Notifica

Qualsiasi notifica o richiesta effettuata in base al presente Accordo dovrà essere formulata per iscritto. Tale notifica o richiesta sarà ritenuta debitamente effettuata se consegnata a mano, o inviata per posta raccomandata all'indirizzo di ciascuna Parte, come specificato o ad ogni altro indirizzo che ciascuna delle Parti potrà periodicamente designare per iscritto.

Gli indirizzi in tal modo specificati sono i seguenti :

Per l'Italia:

Ministero degli Affari Esteri Italiano
Att. Sebastiano Salvatori
Consigliere
Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo
Ufficio n. VIII
Piazzale della Farnesina,1
00184 Roma, Italia
Telefono: + 39-06-3691-5344
Fax: + 39-06-323-5922

Per l' IDB

Banca di Sviluppo Inter-americana
Att. Sig. Arnoldo da Fonseca
Capo dell'Unità di Cooperazione Tecnica
Sub-Dipartimento di Supporto ai Servizi Finanziari
Washington, D.C. 20577
Stati Uniti d'America
Telef. 1-202-623-2528
Fax; 1-202-623- 3171

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due esemplari originali, uno per l'Italia e l'altro per la Banca, il 21 marzo,2003.

PER LA BANCA DI SVILUPPO
INTERAMERICANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
LUCIO STANCA

23.

Roma, 6 febbraio 1996

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti con Protocollo, firmato a Roma il 6 febbraio 1996 e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 e 26 aprile 1999

(Entrata in vigore: 14 luglio 2003)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DELLO STATO DI ERITREA

IN MATERIA DI PROMOZIONE E

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Eritrea, di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi secondo condizioni di imparzialità e con vantaggi reciproci;

volendo creare condizioni favorevoli alla cooperazione economica e volendo accrescere quest'ultima promuovendo gli investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche appartenenti ad una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte;

convenendo che per creare e mantenere condizioni che assicurino stabilità agli investimenti e che consentano uno sfruttamento efficace delle risorse economiche occorre trattare gli investimenti in modo giusto ed equo;

riconoscendo che l'adozione di misure promozionali siano di stimolo agli investimenti e incrementino la prosperità delle Parti Contraenti;

Pertanto, le Parti Contraenti stabiliscono quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, ai termini di seguito riportati viene attribuito il significato rispettivamente indicato:

1. Il termine "Investimento" si riferisce ad ogni specie di bene patrimoniale investito da un investitore di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte

Contraente, in conformità alla legislazione di tale Parte Contraente, sotto ogni veste legale. Questo termine comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili e diritti di proprietà in rem, inclusi i diritti reali di garanzia su beni di Terzi, nella misura in cui tali beni possono essere oggetto di investimenti in conformità alle leggi e norme previste dalle Parti Contraenti;

b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o altri titoli di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti relativi a somme di denaro o altri diritti a cui si riconosca un valore economico in relazione a un investimento , nonché reinvestimento di redditi e di plusvalenze;

d) copyright, marchi commerciali registrati, brevetti, progetti industriali e altri diritti su opere dell'ingegno e su opere industriali, know-how, segreti commerciali, nomi depositati e avviamento commerciale;

e) diritti economici spettanti per legge o per contratto e licenze e concessioni esclusive ottenute in virtù delle disposizioni previste e attualmente in vigore per le attività economiche, ivi incluso il diritto di esplorare, estrarre e sfruttare le risorse naturali;

f) gli incrementi di valore degli investimenti originari.

Eventuali modifiche introdotte nella forma degli investimenti non ne alterano la natura.

2. "Investitore" è qualunque persona fisica o giuridica appartenente ad una Parte contraente che effettui degli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Sono comprese le consociate all'estero, le società affiliate e le filiali su cui le suddette persone fisiche o giuridiche esercitano una qualche forma di controllo.

3. Il termine "persona fisica", con riferimento alle due Parti Contraenti, si riferisce alle persone fisiche che abbiano la nazionalità dell'uno o dell'altro Paese in conformità alle leggi vigenti.

4. Con riferimento alle due Parti Contraenti con il termine "persona giuridica" si intende qualunque entità formalmente riconosciuta con sede legale nell'uno o nell'altro Paese. Sono comprese le istituzioni pubbliche, gli enti giuridici, i partenariati, le fondazioni e le associazioni, qualunque sia la veste legale - società a responsabilità limitata, o altra.

5."Reddito" si definiscono i ritorni sugli investimenti, in particolare i profitti, gli interessi, redditi da interessi, plusvalenze, dividendi, royalty o somme corrisposte per servizi di assistenza, servizi tecnici nonché pagamenti in natura in conformità con la legislazione che ne regola le modalità di svolgimento della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

6. Il termine "territorio" si riferisce al territorio (e al mare territoriale) su cui le Parti Contraenti esercitano sovranità, diritti sovrani o giurisdizionali applicati in conformità alle leggi esistenti nel diritto internazionale e alle consuetudini internazionalmente riconosciute.

7."Accordo di investimento" è un accordo tra una Parte - o tra i propri organismi governativi o Enti parastatali - e un investitore dell'altra Parte Contraente stipulato con il fine di realizzare un investimento, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE

1. Le Parti Contraenti adotteranno, ognuna nel proprio territorio, misure atte a incoraggiare e promuovere, quanto più possibile, gli investimenti da parte dei rispettivi investitori e provvederanno a permettere tali investimenti conformemente alle proprie leggi e normative vigenti.

2. Quando una Parte Contraente avrà permesso un investimento nell'ambito del proprio territorio, concederà anche le agevolazioni relative a detto investimento.

ARTICOLO 3

PROTEZIONE

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà all'interno del proprio territorio un trattamento equo ed imparziale nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. In tutti i casi, ciascuna Parte Contraente concederà all'investitore dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole rispetto a

quello concesso all'investimento effettuato dai residenti nel proprio territorio o da investitori di un terzo stato secondo la legislazione e le normative in vigore.

2. Ciascuna Parte Contraente proteggerà, all'interno del proprio territorio, gli investimenti effettuati da parte di investitori dell'altra Parte Contraente secondo il diritto e le normative vigenti e non ostacolerà, tramite misure irragionevoli o discriminatorie, la gestione di tali investimenti, la loro manutenzione, utilizzo, godimento, ampliamento, vendita e, nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, la liquidazione degli stessi.

3. Qualunque siano le circostanze in cui potranno verificarsi tali investimenti, per quanto attiene ai posti di lavoro, verrà data la precedenza, nella misura del possibile, ai residenti nello Stato della Parte in cui viene effettuato l'investimento secondo le leggi e le normative in vigore.

4. Le disposizioni di cui al punto 1), 2) e 3) di questo Articolo non si riferiscono a vantaggi e privilegi che una Parte Contraente può accordare ad un investitore di uno Stato terzo in virtù della propria appartenenza ad una Unione Economica, ad una Area di Libero Scambio, ad una Unione Doganale, ad un Mercato Comune o in virtù di un Accordo volto a facilitare il commercio transfrontaliero, OVVERO IN BASE AD ACCORDI CONCLUSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI.

ARTICOLO 4

RIMESSA DI VALUTA ESTERA

1. Ciascuna Parte Contraente, in conformità al diritto e alle normative vigenti, dovrà garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente, la possibilità di trasferire, senza ritardi ingiustificati, somme di denaro (in particolare ma non esclusivamente quelle elencate qui appresso) in qualunque valuta convertibile al tasso prevalente o corrente applicabile alla data in cui l'investitore richieda tale trasferimento, una volta adempiuti gli obblighi fiscali previsti dalle norme e regolamenti del Paese in cui l'investimento viene effettuato:

a) capitale iniziale e aggiuntivo, incluso il reddito reinvestito;

b) qualunque utile maturato dall'investimento;

c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dell'investimento;

d) i pagamenti relativi al servizio del debito per prestiti esteri contratti tramite fonti esterne se già notificati alla Parte Contraente, in conformità con la legislazione e le normative del Paese in cui viene effettuato l'investimento;

e) remunerazioni e indennità versate ai residenti nello stato dell'altra Parte Contraente per opere e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 5

GARANZIA

1. Agli investimenti dovrà sempre essere garantito un trattamento equo e imparziale. Essi dovranno anche godere di protezione e sicurezza complete e non dovranno essere soggetti a nazionalizzazione, esproprio, confisca o a qualunque altra misura avente effetto equivalente nel territorio dell'altra Parte Contraente, eccezion fatta per scopi di interesse pubblico o nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere corrisposta immediatamente una somma di denaro a compensazione totale e reale dell'investimento, e la misura decisa dovrà essere presa secondo criteri di imparzialità e in piena conformità con la legge. Occorrerà accertare infine che siano prese le misure necessarie per una compensazione adeguata e reale.
L'ammontare del compenso dovrà essere versato nella valuta del paese di origine dell'investimento e dovrà essere corrisposto senza ritardi alla persona autorizzata a tale scopo, indipendentemente dalla sua residenza o domicilio. La valutazione di tale compenso verrà calcolata sulla base di equi valori di mercato prevalenti nel luogo dove è stato effettuato l'investimento. L'ammontare di tale compenso dovrà essere calcolato secondo i parametri in vigore alla data immediatamente precedente l'annuncio o notifica della nazionalizzazione, esproprio o sequestro.

2. La compensazione verrà considerata come effettuata nel caso in cui venga corrisposta nella stessa valuta in cui è stato effettuato l'investimento da parte dell'investitore estero, nella misura in cui tale valuta sia, o resti, convertibile o, altrimenti , in qualunque altra valuta accettata dall'investitore.

3. La compensazione si considererà effettuata nei tempi dovuti qualora venga corrisposta senza ritardi ingiustificati e comunque entro nove mesi, nella valuta in cui è stato versato il capitale di investimento, o in una valuta liberamente convertibile; essa comprenderà altresì gli interessi maturati nel periodo di tempo intercorrente tra la data della nazionalizzazione o dell'esproprio e la data di pagamento. Tali interessi saranno calcolati al corrente tasso di interesse ufficiale praticato per prestiti commerciali.

4. Il tasso di cambio applicabile a tale compensazione sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui sia stato annunciato o reso noto l'esproprio o nazionalizzazione.

5. Un investitore di una delle Parti che affermi che il proprio investimento è stato oggetto di esproprio in tutto o in parte avrà diritto ad una immediata verifica da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie competenti della Parte in cui è stato effettuato l'investimento, in modo tale da determinare se tale esproprio si sia effettivamente verificato e, in caso affermativo, se tale esproprio, o la sua eventuale compensazione, sia conforme ai principi delle normative e dei regolamenti internazionali; tale Autorità dovrà inoltre deliberare su tutte le questioni attinenti.

6. Nel caso in cui gli investitori di una delle Parti Contraenti dovessero sostenere perdite o danni nel loro investimento sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o eventi simili, la Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento offrirà una compensazione adeguata relativa a tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto se tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti relativi alla compensazione dovranno essere liberamente trasferibili senza ingiustificato ritardo. Gli investitori in questione riceveranno lo stesso trattamento dei residenti dell'altra Parte Contraente e comunque un trattamento non meno favorevole rispetto agli investitori di uno stato terzo.

ARTICOLO 6

SURROGAZIONE

1. Nel caso in cui un Parte Contraente abbia concesso una garanzia finanziaria contro rischi non-commerciali relativi ad un investimento da parte di uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima

riconoscerà i diritti della prima Parte Contraente in forza del principio di surrogazione ai diritti dell'investitore, una volta che la prima parte Contraente abbia effettuato il pagamento secondo la presente garanzia.

2. Relativamente al trasferimento dei pagamenti di cui al Comma 1 di questa disposizione si applicherà quanto stabilito nell'Articolo 4 e, relativamente al diritto ed al valore della compensazione, si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 5.

ARTICOLO 7

SOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Nel caso di controversie insorte tra una delle Parti Contraenti e un investitore dell'altra Parte sugli investimenti, ivi comprese eventuali dispute relative all'ammontare della compensazione, queste verranno risolte per quanto possibile in via amichevole.

2. Nel caso in cui un investitore ed una entità di una delle Parti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in tale accordo di investimento.

3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in via amichevole entro sei mesi dalla data di richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà ricorrere a propria scelta a:

a) il Tribunale della Parte Contraente con giurisdizione territoriale;

b) un Tribunale Arbitrale ad hoc, conforme con le normative arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il ricorso a tale arbitrato.

4. Secondo il disposto dell'articolo 7 comma 3, punto b), un eventuale arbitrato verrà condotto conformemente alle misure arbitrali previste dalla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL) e alle disposizioni indicate qui di seguito:

A) Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri i quali, se non sono cittadini di una o dell'altra Parte Contraente saranno cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La nomina degli arbitri, se necessario secondo quanto previsto dalle Norme UNCITRAL, viene fatta dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di Autorità a cui si è riconosciuto questo compito. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma a meno che le due Parti non abbiano deciso altrimenti.

B) Nell'emettere la propria decisione, il Collegio Arbitrale terrà conto anche delle disposizioni contenute nel presente Accordo, nonchè dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. L'accoglimento e l'attuazione della decisione arbitrale nei territori delle Parti Contraenti saranno soggetti alle rispettive legislazioni nazionali, nonchè alle Convenzioni internazionali di cui sono firmatarie.

ARTICOLO 8

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che possano insorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno, nella misura del possibile, trovare soluzione in via amichevole tramite canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia inviato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, su richiesta di una delle Parti la controversia sarà presentata ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, secondo quanto previsto nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito come di seguito descritto: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri sceglieranno quindi un cittadino di un terzo stato che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente articolo le nomine non siano state effettuate, in mancanza di ulteriori accordi, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare tali nomine. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino dello stato di appartenenza di una delle Parti Contraenti o qualora egli non possa effettuare la nomina per qualunque ragione, verrà presentata richiesta al Vicepresidente della Corte. Nel caso in cui il Vicepresidente della Corte sia cittadino dello stato di appartenenza di una delle Parti Contraenti o qualora egli non possa effettuare la nomina per qualunque ragione, il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino dello stato di appartenenza di una delle Parti Contraenti verrà invitato ad effettuare la nomina.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio arbitrato e le spese di partecipazione del loro rappresentante alle udienze. I costi relativi al Presidente e ogni altro costo verrà suddiviso in parti uguali tra le Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure operative.

ARTICOLO 9

RAPPORTI TRA I GOVERNI

Il presente Accordo avrà valore a prescindere dall'esistenza di rapporti diplomatici o consolari tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 10

APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nel caso in cui una questione è regolata sia dal presente Accordo che da altro accordo internazionale di cui entrambi le Parti Contraenti sono firmatarie, o se si tratta di materia regolata da disposizioni di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte

Contraente, in ottemperanza alla propria legislazione e normative o in ragione di altre disposizioni o di disposti di contratti specifici o permessi di investimento o di altri contratti di investimento, è più favorevole rispetto a quanto previsto dal presente Accordo, avrà valore il trattamento più favorevole.

3. Il presente accordo non consente deroghe da obblighi assunti dalle Parti Contraenti, ivi inclusi gli obblighi previsti in contratti di investimento, o permessi di investimento, che riconoscano agli investimenti e attività ad essi associate un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo in situazioni analoghe.

4. Senza pregiudizio dell'Articolo 5 di questo Accordo, qualora dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, intervenga una modifica nella legislazione esistente in ciascuna delle Parti Contraenti, nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato, che sia incompatibile con le disposizioni del presente Accordo, il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni ed i diritti acquisiti da un investitore in forza della precedente legislazione non subiranno pregiudizi.

ARTICOLO 11

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Le disposizioni di questo Accordo verranno applicate a tutti gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata in vigore del Proclama degli Investimenti No. 18/1991 del 31 dicembre 1991 dello Stato di Eritrea.

ARTICOLO 12

VALIDITA'

Il presente Accordo avrà valore dalla data in cui le Parti Contraenti si notificano reciprocamente che sono state adempiute tutte le procedure interne o costituzionali previste per la stipula e entrata in vigore dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 13

SCADENZA

1. Il presente Accordo avrà validità per la durata di 10 (dieci) anni. Se non viene notificata la cessazione dell'Accordo 6 (sei) mesi prima della data di scadenza prevista, l'Accordo stesso si intenderà automaticamente prorogato, alle stesse condizioni, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, e così successivamente.
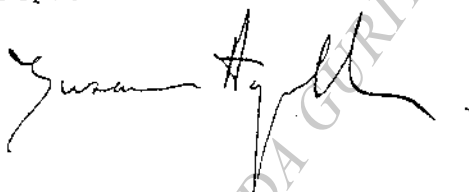
2. Nel caso di notifica ufficiale della cessazione del presente Accordo, saranno valide le leggi sugli investimenti della Parte Contraente e gli accordi sugli investimenti a cui avranno aderito le Parti interessate.

3. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le disposizione contenute negli articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dopo la suddetta data.
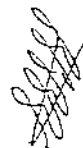
A testimonianza di quanto sopra i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma (Italia), il 6 febbraio 1996, in due originali, in lingua italiana e inglese, entrambi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dello Stato di Eritrea

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Eritrea sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì convenuto sulle clausole seguenti, le quali costituiscono parte integrante dell'Accordo medesimo.

1. Clausola Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute che si riferiscono agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente dove è stato effettuato l'investimento stesso, si applicheranno anche alle seguenti attività ad esso associate:

organizzazione, controllo, gestione, manutenzione e possibilità di disporre di aziende, filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altri impianti necessari allo svolgimento delle attività; la stipula ed esecuzione di contratti; l'acquisto, uso, protezione e possibilità di disporre di beni di ogni tipo ivi incluse le opere dell'ingegno, l'acquisizione di finanziamenti; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e di altri titoli; e l'acquisto di valuta per le importazioni.
Le "attività associate" includono, tra l'altro:

I. la concessione di franchise o diritti su licenza

II. accoglimento di domande di registrazione, licenze, permessi e altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività commerciali, che verranno rilasciati prontamente secondo le modalità previste dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III. accesso ai servizi finanziari in qualunque valuta nonché al credito e al mercato valutario;

IV. accesso ai finanziamenti messi a disposizione dagli istituti finanziari;

V. importazione e installazione delle attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività commerciali, ivi inclusi, ma non soltanto, gli arredi per gli uffici e mezzi di trasporto, e la riesportazione degli arredi e mezzi di trasporto così importati;

VI. circolazione di informazioni commerciali;

VII. svolgimento di analisi di mercato;

VIII. nomina di rappresentanti commerciali, inclusi gli agenti, consulenti e distributori e loro partecipazione nelle fiere commerciali e in altri eventi promozionali;

IX. commercializzazione dei beni e servizi prodotti dall'investitore, avendo accesso alla rete distributiva interna e ai sistemi di marketing nonché accesso alla pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;

X. pagamento per i beni e servizi in valuta locale;

XI. servizi di leasing;

2. Altre Clausole

a) Una Parte Contraente (o i propri enti statali o parastatali) ha facoltà di stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che svolgono investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, accordi di investimento che regoleranno tutti i rapporti legali associati all'investimento in questione.

b) Le Parti Contraenti si asterranno dall'imporre condizioni volte a creare, accrescere o protrarre gli investimenti che prevedano l'assunzione del controllo o l'imposizione di limiti alla vendita di prodotti e servizi sui mercati nazionali e internazionali, o che vincolino l'investitore ad acquistare i prodotti da aziende locali, o altre condizioni analoghe in conformità alle leggi e normative vigenti nelle Parti Contraenti.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per far valere le proprie pretese e per esercitare i propri diritti relativamente agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di una Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente ai fini della realizzazione di un investimento secondo quanto previsto dal presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, conformemente alla legislazione e alla normativa vigente nella Parte Contraente di cui sono ospiti.

e) Conformemente alla propria legislazione e normative ciascuna Parte Contraente vorrà trattare nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, nonché dei loro

familiari, impegnati nell'esecuzione di attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

f) Le persone giuridiche istituite conformemente alla legislazione e normativa in vigore in una Parte Contraente che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, avranno il permesso di assumere personale dirigente di propria scelta, a prescindere dalla nazionalità degli stessi, in conformità alla legislazione e normative vigenti nel paese che li ospita.

g) A tutte le attività relative all'acquisizione, vendita e trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonché a qualunque tipo di operazione legata a tali attività e connessa in qualche modo alle attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, verrà riservato, nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, un trattamento non meno favorevole rispetto a quello accordato ad attività e iniziative analoghe intraprese da investitori della Parte Contraente di cui si è ospiti o da investitori di Paesi terzi.

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 6 febbraio millenovecentonovantasei, in due originali, in lingua italiana e inglese. Entrambi i testi hanno valore di autenticità. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dello Stato di Eritrea

L'Ambasciatore d'Italia

Asmara, 2 ? APR. 1999

Prot.n. 1177

Dear Mister Minister,

I wish to draw your kind attention on the Agreement on the "Reciprocal Promotion and Protection of Investments" signed by our two Governments in Rome in February 1996.

During the current process of ratification of the Agreement, the Italian Government has expressed the wish that the Article 3 Par.4 be rephrased as follows:

"If a Contracting Party accords special advantages to investors of any third State by virtue of an agreement including establishing an economic union, free trade area, customs union or a common market or by virtue of an agreement on the avoidance of double taxation and to facilitate transborder trade, it shall not be obliged to accord such advantages to the investors of the other Contracting Party."

I would be very greatful if the Eritrean Government could formally express its agreement on the proposed amendment, which would become integral part of the Agreement.

Thanking you in advance for your cooperation please accept, Mister Minister, the senses of my highest consideration.

Ambassador of Italy

H.E. Ghebresellassie Yosief
Minister of Finance
Asmara

ሃገረ ኤርትራ
ሚኒስትሪ ፋይናንስ

دولة إرتريا
وزارة المالية

The State of Eritrea
Ministry of Finance

H.E. Ambassador Antonio Bandini,
Embassy of Italy
Asmara

Dear Mister Ambassador,

I acknowledge receipt of your letter dated 20 April 1999 Prot.n. 1177 pertaining to the Italian Government proposed amendment of the Agreement on the "Reciprocal Promotion and Protection of Investments" signed by our two Governments in February 1996.

This is to inform you that Eritrea concurs with the amendment of Article 3 par. 4 of the above stated Agreement to read as follows:

"If a Contracting Party accords special advantages to investors of any third State by Virtue of an agreement including establishing an economic Union, free trade area, customs Union or a common market or by virtue of an agreement on the avoidance of double taxation and to facilitate transborder trade, it shall not be obliged to accord such advantages to the investors of the other Contracting Party."

Please accept, Mister Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Gebreselassie Yosief
Minister

MINISTRY OF FINANCE

24.

Conakry, 13 maggio 1997

Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea (Club di Parigi del 25 gennaio 1995) con allegato SACE

(Entrata in vigore: 3 aprile 2002)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé à Paris le 25 Janvier 1995 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la Guinée, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Janvier 1995 et le 31 Décembre 1995 et non réglées, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée conclu le 4 Juin 1988 en application du Procès-Verbal de Paris du 18 Avril 1986;

b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts,échues et non réglées au 31 Décembre 1994;

c) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées par le Gouvernement de la République de Guinée (ci-après dénommé **"Gouvernement"**) et transférées par l'entremise de la Banque Centrale de la République de Guinée (ci-après dénommée **"Banque"**) à la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (ci-après dénommée **"SACE"**), dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

1.7.1997	3.66%
1.1.1998	1.02%
1.7.1998	1.07%
1.1.1999	1.11%
1.7.1999	1.16%
1.1.2000	1.21%
1.7.2000	1.26%
1.1.2001	1.31%
1.7.2001	1.36%
1.1.2002	1.41%
1.7.2002	1.47%
1.1.2003	1.52%
1.7.2003	1.58%
1.1.2004	1.64%
1.7.2004	1.70%
1.1.2005	1.76%
1.7.2005	1.82%
1.1.2006	1.88%
1.7.2006	1.95%
1.1.2007	2.01%
1.7.2007	2.08%
1.1.2008	2.15%
1.7.2008	2.22%
1.1.2009	2.29%
1.7.2009	2.36%
1.1.2010	2.44%
1.7.2010	2.51%
1.1.2011	2.59%
1.7.2011	2.67%
1.1.2012	2.75%
1.7.2012	2.84%
1.1.2013	2.92%
1.7.2013	3.00%
1.1.2014	3.10%
1.7.2014	3.19%
1.1.2015	3.28%
1.7.2015	3.37%
1.1.2016	3.47%
1.7.2016	3.57%
1.1.2017	3.67%
1.7.2017	3.77%
1.1.2018	3.87%
1.7.2018	3.99%

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes du précedent Article II, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer à la **"SACE"** par l'entremise de la **"Banque"**, les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **a)**, et à partir du 1er Janvier 1995 pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **b)** et **c)** jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'interet de 1,64 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 1,23 % p.a. pour les dettes en Dollars USA.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (1 Janvier - 1 Juillet) dont le premier échéant le 1er Juillet 1997.

ARTICLE IV

Le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer au **MEDIOCREDITO CENTRALE**, par l'entremise de la **"Banque"**, dans le délai de trente jours à partir de la date de la signature du présent Accord, les dettes non couvertes par le présent Accord dues au **"MEDIOCREDITO CENTRALE"** à la date du 25 Janvier 1995 et non encore reglées.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE V

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents Articles II et III du présent Accord, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer promptement à la **"SACE"**, par l'entremise de la **"Banque"**, intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux **"Libor"** à six mois rélevés pour les respectives devises à la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE VI

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent Article I.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à CONAKRY....... en deux exemplaires, en langue française le 13.05.1996

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

L'AMBASCIATORE
Ranieri Fornari

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

GUINEA CONAKRY 6

Consolidamento delle scadenze arretrate al 31.12.94 derivanti dal III Accordo

Accordo Multilaterale del 25.1.95 - Val. $ USA

	SCADENZA	IMPORTO RATA	IMPORTO CONSOLIDATO
Acc. Bil. 4.6.88	31.12.93	816.690,49	161.589,85
Acc. Bil. 4.6.88	30.06.94	782.261,12	782.261,12
Acc. Bil. 4.6.88	31.12.94	751.042,78	751.042,78
	TOT. GEN.	2.349.994,39	1.694.893,75

Bon Pour Accord

GUINEA CONAKRY 6

Consolidamento delle scadenze arretrate al 31.12.94 derivanti dal III Accordo

Accordo Multilaterale del 25.1.95 - Val. Lit.

	SCADENZA	IMPORTO RATA	IMPORTO CONSOLIDATO
Acc. Bil. 4.6.88	31.06.93	3.984.778.624	3.984.778.624
Acc. Bil. 4.6.88	31.12.93	3.814.146.634	3.814.146.634
Acc. Bil. 4.6.88	30.06.94	3.619.282.882	3.619.282.882
Acc. Bil. 4.6.88	31.12.94	3.442.592.951	3.442.592.951
	TOT. GEN.	14.860.801.091	14.860.801.091

Bon Pour Accord

GUINEA CONAKRY 6

Consolidamento delle scadenze 1.1.95 - 31.12.95

Accordo Multilaterale del 25.1.95 - Val. Lit.

	SCADENZA	IMPORTO RATA	IMPORTO CONSOLIDATO
Acc. Bil. 4.6.88	30.06.95	3.253.787.140	3.253.787.140

GUINEA CONAKRY 6

Consolidamento delle scadenze 1.1.95 - 31.12.95

Accordo Multilaterale del 25.1.95 - Val. $ USA

	SCADENZA	IMPORTO RATA	IMPORTO CONSOLIDATO
Acc. Bil. 4.6.88	30.06.95	717.683,76	717.683,76

Bon Pour Accord

Traduzione non ufficiale

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea , nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-Verbale firmato a Parigi il 25 gennaio 1995 fra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi ", concernente il consolidamento del debito della Guinea , hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento :

a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995 e non saldati, risultanti dall' Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea concluso il 4 giugno 1988 in applicazione del Processo-Verbale di Parigi del 19 aprile 1986;

b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non saldati in data 31 dicembre 1994;

c) degli interessi per ritardato pagamento, accumulati al 31 dicembre 1994 sui debiti indicati al paragrafo b) del presente Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994, ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Allegati al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati dal Governo della Repubblica di Guinea) di seguito denominata "Governo ") e trasferiti tramite la Banca Centrale della Repubblica di Guinea (di seguito denominata "Banca" alla sezione Speciale per

l'assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE") nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue :

1.7.1997	3.66%
1.1 1998	1.02%
1.7.1998	1.07%
1.1.1999	1.11%
1.7.1999	1.16%
1.1.2000	1.21%
1.7.2000	1.26%
1.1.2001	1.31%
1.7.2001	1.36%
1.1.2002	1.41%
1.7.2002	1.47%
1.1.2003	1.52%
1.7.2003	1.58%
1.1.2004	1.64%
1.7.2004	1.70%
1.1.2005	1.76%
1.7.2005	1.82%
1.1.2006	1.88%
1.7.2006	1.95%
1.1.2007	2.01%
1.7.2007	2.08%
1.1.2008	2.15%
1.7.2008	2.22%
1.1.2009	2.29%
1.7.2009	2.36%
1.12010	2.44%
1.7.2010	2.51%
1.1.2011	2.67%
1.7.2011	2.67%
1.1.2012	2.75%
1.7.2012	2.84%
1.1.2013	2.92%
1.7.2013	3.00%
1.1.2014	3.10%
1.7.2014	3.19%
1.1.2015	3.28%
1.7.2015	3.37%
1.1.2016	3.47%
1.7.2016	3.57%
1.1.2017	3.67%
1.7.20.17	3.77%
1.1.2018	3.87%
1.7.2018	3.99%

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, **il Governo** s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla **SACE** , tramite la **Banca,** gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi **a)** ed a decorrere dal 1° gennaio 1995 per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi b) e c) fino al saldo totale degli stessi debiti al tasso d'interesse dell'1, 64 % annuo per i debiti in lire italiane, e dell' 1,.23% annuo per i debiti in dollari USA.

Gli interessi saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 gennaio-1 luglio) la prima delle quali a scadere il 1 luglio 1997.

ARTICOLO IV

Il Governo s'impegna a rimborsare ed a trasferire a **MEDIOCREDITO CENTRALE** , tramite la Banca, entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data della firma del presente Accordo, i debiti non coperti dal presente Accordo, dovuti a **Mediocredito Centrale** alla data del 25 gennaio 1995 e non ancora saldati.

Su questi importi saranno percepiti interessi per il ritardato pagamento.

Articolo V

In caso di ritardo, di oltre trenta giorni, di qualsiasi pagamento previsto ai precedenti Articoli II del presente Accordo, **il Governo** s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla SACE, tramite la **Banca,** gli interessi di ritardato pagamento calcolati ai tassi d'interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi, rilevati per le rispettive valute alla data di scadenza, ed incrementati di 1 punto di percentuale .

Articolo VI

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest' ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle parti per operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nel precedente Articolo I.

ARTICOLO VII

IL l presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica della conclusione delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Conakry il 13.05.1997 in due esemplari.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

25

Mascate, 6 maggio 1998

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultano dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per evitare le evasioni fiscali con Protocollo aggiuntivo

(Entrata in vigore: 22 ottobre 2002)

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL SULTANATO DELL'OMAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne il Sultanato dell'Oman:

(i) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche emanata con Regio Decreto n. 47/81 e successive modifiche;
(ii) l'imposta sugli utili delle imprese commerciali ed industriali applicata ai sensi della Legge sull'imposta sugli utili delle imprese commerciali ed industriali emanata con Regio Decreto n. 77/89

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta omanita")

(b) per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Sultanato dell'Oman" designa il territorio del Sultanato dell'Oman e le isole che ne fanno parte, incluse le acque territoriali e le zone al di fuori del mare territoriale sulle quali il Sultanato dell'Oman può, conformemente al diritto internazionale ed alle leggi del Sultanato dell'Oman, esercitare diritti sovrani ai fini della ricerca e dello sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonchè le acque sovrastanti.

(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale che sia considerata come zona all'interno della quale l'Italia, conformemente alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani ai fini della ricerca e dello sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonchè le acque sovrastanti;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, .il Sultanato dell'Oman o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) nel Sultanato dell'Oman, il Ministro dell'Economia Nazionale e il Supervisore del Ministero delle Finanze od un suo rappresentante autorizzato;

(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione da parte di uno Stato contraente in qualsiasi momento, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione; il significato che ad esse è attribuito dalle leggi applicabili di detto Stato è prevalente rispetto al significato dell'espressione ai sensi delle altre leggi di tale Stato.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente esclusivamente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, si considera che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" nel primo Stato rispetto a tutte le attività che detta persona intraprende per conto dell'impresa, se tale persona:

(a) dispone in detto Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle di cui al paragrafo 3 le quali, se esercitate attraverso una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo; o

(b) non dispone di detti poteri, ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci o beni dal quale effettua consegne di beni o merci per conto dell'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole (ivi comprese l'allevamento e la coltura di pesci) e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

4. Dal momento che la Gulf Air è posseduta in parte dal Governo del Sultanato dell'Oman, le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente Articolo e del paragrafo 3 dell'Articolo 13 si applicano agli utili ed ai ricavi della Gulf Air derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili al Governo del Sultanato dell'Oman in base all'atto costitutivo.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorchè

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione e al paragrafo 8 del Protocollo Aggiuntivo.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè, i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

Articolo 12

CANONI E COMPENSI PER SERVIZI TECNICI

1. I canoni ed i compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni e compensi per servizi tecnici sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni o i compensi per servizi tecnici ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei compensi per servizi tecnici.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, o le pellicole o i nastri magnetici per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Ai fini del presente Articolo l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura, diversi dai pagamenti effettuati a favore di un proprio lavoratore dipendente, corrisposti a una persona in relazione a qualsiasi servizio di natura gestionale, tecnica o di consulenza svolto nello Stato contraente di cui è residente il soggetto che corrisponde il compenso.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni o i compensi per servizi tecnici, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni o dei compensi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni o i compensi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. I canoni e i compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo dei pagamenti, e tali pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni o i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo svolte nel quadro di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel detto primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

   (i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
   (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale svolta da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel detto primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ricavano i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede quello che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

a) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Sultanato dell'Oman, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Sultanato dell'Oman, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne il Sultanato dell'Oman:

Se un residente del Sultanato dell'Oman ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Sultanato dell'Oman ammetterà in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia, direttamente o per deduzione. Tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito (calcolata prima che venga concessa deduzione) che è attribuibile al reddito imponibile in Italia.

Capitolo V

Disposizioni particolari

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro Stato l'avvenuto completamento delle procedure legali interne per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1996;
(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1996;
(iii) con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1998;
(iv) con riferimento alle imposte relative al trasporto aereo, al reddito ed agli utili imponibili relativi agli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1993.

(b) nel Sultanato dell'Oman:

(i)) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1996;
(ii) con riferimento alle altre imposte, al reddito ed agli utili imponibili relativi agli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1996.
(iii) con riferimento alle imposte relative al trasporto aereo, al reddito ed agli utili imponibili relativi agli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1993.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.

Articolo 30

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

(a) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
(iii) con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
(iv) con riferimento alle imposte relative al trasporto aereo, sui redditi e sugli utili imponibili relativi agli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
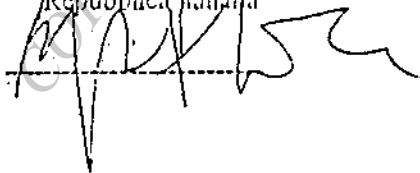
(b) nel Sultanato dell'Oman:

(i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
(ii) con riferimento alle altre imposte, sul reddito o sugli utili imponibili relativi agli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
(iii) con riferimento alle imposte relative al trasporto aereo, sui redditi e sugli utili imponibili relativi agli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
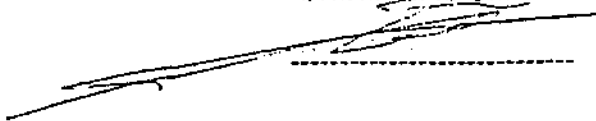
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Mascate, il sesto giorno di maggio 1998, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Sultanato dell'Oman

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Per quanto concerne il paragrafo 1, lett. d) dell'Articolo 3, nel caso del Sultanato dell'Oman, il termine "persona" comprende anche qualsiasi altro ente che è considerato soggetto passivo di imposta in base alla legislazione fiscale in vigore nel Sultanato dell'Oman.
Anche lo *State General Reserve Fund* (Fondo Generale di Riserva dello Stato) del Sultanato dell'Oman, che è effettivamente posseduto e controllato dal Sultanato dell'Oman, è considerato residente del Sultanato dell'Oman ai fini della presente Convenzione.

2. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 4, una persona fisica che è membro di una missione diplomatica o permanente o di un ufficio consolare di uno Stato contraente o di uno Stato terzo, situati nell'altro Stato contraente, o che è funzionario di un'organizzazione internazionale, oltre a tutti i componenti del suo nucleo familiare, non si considera residente dell'altro Stato ai fini della presente Convenzione nel caso in cui sia assoggettato a tassazione sul reddito o sugli utili di capitale in detto altro Stato solamente se ritrae reddito o utili di capitale da fonti ivi situate.

3. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

4. Per quanto concerne l'Articolo 8, gli interessi su fondi direttamente connessi con l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono considerati reddito o utili derivanti dall'esercizio di dette navi o aeromobili.
L'espressione "esercizio di navi o aeromobili" designa qualsiasi attività di trasporto aereo o marittimo di passeggeri, posta, scorte vive o beni, svolta dai proprietari, locatari o noleggiatori di navi o aeromobili, ivi compresi la vendita di biglietti relativi a tale trasporto per conto di altre imprese, il noleggio occasionale di navi o aeromobili e qualsiasi altra attività direttamente connessa con detto trasporto.

5. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 10 della presente Convenzione, lo *State General Reserve Fund*, interamente posseduto e controllato dal Governo del Sultanato dell'Oman, è esente da ogni imposta sul reddito o sugli utili derivanti dagli investimenti in Italia del Fondo stesso. Nonostate le disposizioni dell'Articolo 13 della presente Convenzione, lo *State General Reserve Fund* è anche esente da ogni imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di azioni.

6. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'Articolo 10, il paragrafo 5 dell'Articolo 11, il paragrafo 5 dell'articolo 12 ed il paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
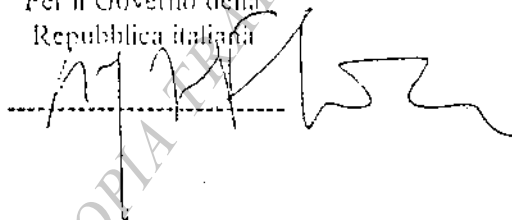
7. Le disposizioni dell'Articolo 24 (Non-discriminazione) non saranno interamente attuate dal Sultanato dell'Oman fino a quando il Sultanato dell'Oman non armonizzerà le aliquote d'imposta applicabili alle imprese che svolgono attività nel Sultanato stesso.

8. Per quanto concerne l'Articolo 25 (Procedura amichevole), variazioni di imposte in conformità a detto Articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta altresì inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.
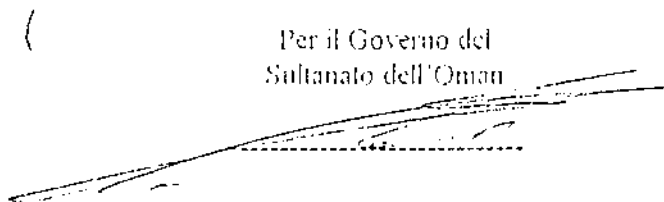
9. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.

FATTA a Mascate, il sesto giorno di maggio 1998, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Sultanato dell'Oman

26.

Algeri, 8 marzo 1999

Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero della sanità della Repubblica algerina democratica e popolare in materia di sanità

(Entrata in vigore: 7 aprile 2003)

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE IN MATERIA DI SANITA'.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, che saranno chiamate "le Parti Contraenti":

- animati dalla volontà di promuovere relazioni bilaterali nel settore della sanità e delle scienze mediche; e

- riconoscendo che questa cooperazione contribuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche e si sforzeranno di promuovere scambi di esperienze e programmi reciproci di collaborazione per le attività considerate prioritarie.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti, su temi considerati prioritari, proposti da una delle Parti Contraenti e approvati di comune accordo, allo scopo di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi sanitari dei due Paesi e del loro

funzionamento e di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.

Una qualunque delle Parti che prenderà l'iniziativa, dovrà informare l'altra Parte, 30 giorni prima della data congiuntamente concordata, sui nominativi, titoli, specialità e temi proposti per lo scambio di esperienze. La data di arrivo e l'itinerario verranno comunicati almeno 15 giorni prima, dalla Parte invitante.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni sanitarie dei due Paesi.

A tale scopo, tali istituzioni comunicheranno un calendario di incontri scientifici che saranno organizzati entro il 5 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le strutture sanitarie, e gli istituti di ricerca e formazione, sulla base di accordi conclusi tra tali istituzioni, e ciò dopo l'approvazione da parte degli Organismi competenti dei due Paesi, e in conformità con la legislazione in vigore in questi ultimi.

La cooperazione tra tali istituzioni e strutture sanitarie avverrà tramite scambi di materiale scientifico, documentazione tecnica e attraverso la realizzazione di programmi di ricerca congiunti su temi di interesse comune.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti si impegneranno a promuovere gli scambi reciproci di riviste mediche, di materiali e poster riguardanti l'educazione sanitaria.

Ogni Parte Contraente comunicherà all'altra le statistiche sanitarie e i rapporti epidemiologici.

Le Parti Contraenti scambieranno, su richiesta, le informazioni sulle rispettive legislazioni sanitarie.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al presente Memorandum si attueranno in funzione delle disponibilità di bilancio dei Ministeri della Sanità, nonché degli istituti e delle strutture sanitarie interessate.

Trattandosi degli esperti che viaggeranno secondo quanto previsto all'art. 2, e dei membri del gruppo di monitoraggio e di coordinamento previsto all'art. 7 del presente Memorandum, la Parte che ha preso l'iniziativa coprirà le spese di viaggio di andata e ritorno tra le due capitali.

La Parte ospitante coprirà le spese di trasporto all'interno del Paese durante la visita, le spese alberghiere e una indennità giornaliera il cui ammontare verrà fissato di comune accordo.

ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento che soprintenderà alla realizzazione delle azioni concordate nel quadro della cooperazione.

Ogni Parte Contraente sarà rappresentata in seno al gruppo da quattro (04) alti funzionari. Questo gruppo si riunirà ogni anno alternativamente a Algeri ed a Roma.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum avrà validità di cinque (05) anni. Sarà rinnovabile tacitamente per un uguale periodo, a condizione che nessuna delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto, e per via diplomatica, sei (06) mesi prima della data di scadenza. Se, al momento della denuncia, un'azione di cooperazione compresa nel quadro di questo Memorandum è in corso, essa resterà in vigore fino al suo completamento.

In fede di che, i rappresentanti delle due Parti Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno approvato e firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto ad Algeri l'8 marzo 1999, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e araba, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Ministro della Sanità
On. Rosy Bindi

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Il Ministro della Sanità e della Popolazione
Prof. Yahia Guidoum

27.

Jakarta, 11 febbraio 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sul consolidamento del debito indonesiano (Club di Parigi del 23 settembre 1998) con allegate schede SACE

(Entrata in vigore: 3 giugno 2003)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE CONSOLIDATION OF THE INDONESIAN DEBT

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Memorandum of Understanding signed in Paris on September 23, 1998 by the countries taking part in the Group of Participating Creditor Countries, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) Debts, for contractual principal due, within the period August 6, 1998 up to March 31, 2000 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Indonesia or from Bank Indonesia or covered by their guarantees, having an original maturity of more than one year pursuant to an agreement or other financial arrangement concluded before July 1, 1997 covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from the " **ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO** " (hereinafter referred to as "**SACE**").

b) Debts, for principal due, within the period August 6, 1998 up to March 31, 2000 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Indonesia or from Bank Indonesia or covered by their guarantees, having an original maturity of more than one year, pursuant to an agreement or other financial arrangement concluded before July 1, 1997, to the "**MEDIOCREDITO CENTRALE**".

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that debt service due as a result of the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia dated respectively December 9, 1971 and October 13, 1980 is not affected by the present reorganisation.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article 1 a) will be transferred, in the currencies established in the contracts or the financial conventions, by the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Government") to "**SACE**" as follows:

4,00 % December 1, 2002 - 4,30 % June 1, 2003
4,60 % December 1, 2003 - 4,90 % June 1, 2004
5,20 % December 1, 2004 - 5,50 % June 1, 2005
5,80 % December 1, 2005 - 6,10 % June 1, 2006
6,40 % December 1, 2006 - 6,70 % June 1, 2007
7,00 % December 1, 2007 - 7,30 % June 1, 2008
7,60 % December 1, 2008 - 7,90 % June 1, 2009
8,20 % December 1, 2009 - 8,50 % June 1, 2010

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I, b) will be transferred, in the currency established in the financial conventions, by the "**Government**" to "**MEDIOCREDITO CENTRALE**" in 30 equal and successive semi annual payments, the first payment to be made on December 1, 2004 and the final payment to be made on June 1, 2019.

ARTICLE IV

1 - The "**GOVERNMENT**" undertakes to pay and to transfer to "**SACE**" and "**MEDIOCREDITO CENTRALE** ", respectively, interest that will accrue from the original maturity date until the full settlement of debts.

2 - Such interest shall be calculated as follows:

i) as regards debts referred to in previous article I, a) at the respective six month LIBOR (for US$) and EURIBOR (for Lit. now EURO) quoted on Reuters screen page the first day of the relevant period plus a margin of 0,50% p.a.. The first interest period shall run from August 6, 1998 to December 1. 1998; the second period from December 2, 1998 to June 1, 1999; the third period from June 2, 1999 to December 1, 1999, the fourth period from December 2, 1999 to June 1, 2000. Thereafter, interest period shall run for the six month periods beginning June 2 and December 2 of each year commencing with June 2, 2000;

ii) as regards debts referred to in previous article I, b) at the rate of 1,50% p.a..

3 - The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial conventions in semi annual payments (June 1 - December 1) starting June 1, 2000.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment exceeding 30 days of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "**GOVERNMENT**" shall pay and transfer to "**SACE**" and to " **MEDIOCREDITO CENTRALE**", respectively, interest calculated as follows:

- for debts due to "**SACE**" at the rate envisaged in previous Article IV par.2 i) increased by 1 percentage point;
- for debts due to " **MEDIOCREDITO CENTRALE**" at the rate of 3% p.a..

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 1999 up to March 31, 2000 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3 b) of the Memorandum of Understanding signed in Paris on September 23, 1998, have been fulfilled.

ARTICLE VII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.
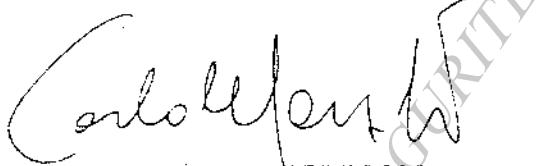
ARTICLE VIII

This present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in ..Jakarta....... on Feb 11th, 2000 in two originals in the English language

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Carlo Marsili
Ambassador of Italy

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A. Anshari Ritonga
Director General of Budget
Ministry of Finance

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA
SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO INDONESIANO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Memorandum d'Intesa firmato a Parigi il 23 settembre 1998 dai paesi che fanno parte del Gruppo di Paesi Creditori Partecipanti, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda la ristrutturazione:

(a) dei debiti per il capitale contrattuale dovuti dalla Repubblica di Indonesia o dalla Banca di Indonesia, ovvero coperti da loro garanzie, nel periodo dal 6 agosto 1998 al 31 marzo 2000 compreso, e non regolati, con scadenza originaria superiore ad un anno, in base ad un accordo o ad altre disposizioni finanziarie concluse prima del 1 luglio 1997, coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana tramite l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (qui di seguito denominata SACE);

(b) dei debiti per il capitale dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Repubblica di Indonesia o dalla Banca di Indonesia, ovvero coperti da loro garanzie, nel periodo dal 6 agosto 1998 al 31 marzo 2000 compreso, e non regolati, con scadenza originaria superiore ad un anno, in base ad un accordo o ad altre disposizioni finanziarie concluse prima del 1 luglio 1997.

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

Resta inteso che il servizio del debito dovuto in conseguenza agli Accordi di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia, rispettivamente in data 9 dicembre 1971 e 31 ottobre 1980 non viene alterato dalla presente riorganizzazione.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I a) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica di Indonesia (qui di seguito denominato il "Governo") alla SACE come segue:

4,00 % December 1, 2002	-	4,30 % June 1, 2003
4,60 % December 1, 2003	-	4,90 % June 1, 2004
5,20 % December 1, 2004	-	5,50 % June 1, 2005
5,80 % December 1, 2005	-	6,10 % June 1, 2006
6,40 % December 1, 2006	-	6,70 % June 1, 2007
7,00 % December 1, 2007	-	7,30 % June 1, 2008
7,60 % December 1, 2008	-	7,90 % June 1, 2009
8,20 % December 1, 2009	-	8,50 % June 1, 2010

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I b) saranno versati, nella valuta stabilita nelle convenzioni finanziarie, dal `Governo' al MEDIOCREDITO CENTRALE in 30 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà versata il 1 dicembre 2004 e l'ultima il 1 giugno 2019.

ARTICOLO IV

1) Il Governo' si impegna a corrispondere ed a versare alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, rispettivamente, gli interessi che matureranno dalla data di scadenza originaria fino a completa estinzione dei debiti.
2) Detti interessi saranno calcolati come segue:

   i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente articolo I a), al rispettivo LIBOR (per i dollari USA) ed EURIBOR (per le lire, ora EURO) citati alla pagina Reuters il primo giorno del periodo in questione, incrementato di un margine dello 0,50% annuo. Il primo periodo di interesse decorrerà a partire dal 6 agosto 1998 al 1 dicembre 1998; il secondo periodo dal 2 dicembre 1998 al 1 giugno 1999; il terzo periodo dal 2 giugno 1999 al 1 dicembre 1999; il quarto periodo dal 2 dicembre 1999 al 1 giugno 2000. Successivamente, il periodo di interesse decorrerà per periodi semestrali ad iniziare dal 2 giugno e dal 2 dicembre di ogni anno, a partire dal 2 giugno 2000;

   ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente articolo I b), al tasso dell'1,50% annuo.

3) Detti interessi saranno corrisposti nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 giugno-1 dicembre), ad iniziare dal 1 giugno 2000.

ARTICOLO V

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV il `Governo' corrisponderà e verserà alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, rispettivamente, gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla SACE al tasso previsto al precedente Articolo IV, par. 2 i), incrementato di 1 punto percentuale;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE al tasso del 3% annuo.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 aprile 1999 al 31 marzo 2000, a condizioni che siano state soddisfatte le condizioni previste alla Sezione IV, 3 b) del Memorandum d'Intesa firmato a Parigi il 23 settembre 1998.

ARTICOLO VII

Tranne che per quanto da esso specificatamente disciplinato, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Giacarta l'11 febbraio 2000 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Carlo Marsili)
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

(F.to A. Anshari Ritonga)
Direttore Gen. del Bilancio
Ministero delle Finanze

28.

Roma, 23 maggio 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura a Sofia e di un Istituto bulgaro di cultura a Roma

(Entrata in vigore: 13 febbraio 2003)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVITA'
DI UN ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A SOFIA
E DI UN ISTITUTO BULGARO DI CULTURA A ROMA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominate "le Parti"

considerando le profonde radici storiche dei rapporti culturali italo-bulgari e l'interesse tradizionale dei popoli dei due Paesi per la conoscenza dei reciproci valori culturali, scientifici e umanitari,

agendo in conformità con l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, firmato a Sofia il 28 aprile 1970,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti esprimono il proprio assenso sull'istituzione, su base di reciprocità, dell'Istituto Italiano di Cultura a Sofia e dell'Istituto Bulgaro di Cultura a Roma, più oltre denominati Istituti di Cultura.

In base ad intese fra le Parti, potranno essere aperte sezioni degli Istituti in altre città italiane e bulgare. Dette intese saranno formalizzate fra le Parti mediante Scambi di Note che avranno la loro base giuridica nel presente Accordo.

Articolo 2

Gli Istituti di Cultura favoriranno lo sviluppo delle relazioni tra l'Italia e la Bulgaria nel campo della cultura, dell'istruzione, della scienza e forniranno informazioni sull'attività del proprio Paese in tali settori.

Articolo 3

L'attività degli Istituti di Cultura si svolgerà in conformità alla legislazione dello Stato ospitante, se diversamente non è previsto dalle disposizioni del presente Accordo o di altri accordi internazionali di cui i due Paesi siano parti.

Articolo 4

Le Parti garantiranno libero accesso ai locali degli Istituti di Cultura e alle manifestazioni da essi organizzate al pubblico italiano e bulgaro.

Le denominazioni ufficiali dei due Istituti potranno essere inserite su manifesti, carte intestate, nonché essere utilizzate nella corrispondenza, su materiali di informazione e comunicazione.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure necessarie per garantire il normale funzionamento degli Istituti di Cultura dell'altra Parte, in base al presente Accordo.

Articolo 5

Rientrerà nella sfera di attività degli Istituti di Cultura:

- la realizzazione di iniziative legate ad avvenimenti di carattere culturale e informativo, quali mostre, spettacoli, concerti, nonché di attività in occasione di conferenze, simposi e festival nazionali ed internazionali, manifestazioni cinematografiche, programmi in videocassette e programmi televisivi;

- l'organizzazione di "tavole rotonde", seminari e discussioni su temi attinenti alla cultura, all'informazione e ad altri problemi di interesse per entrambi i Paesi;

- lo svolgimento di incontri e di conferenze stampa con la partecipazione di rappresentanti dell'opinione pubblica e di personalità di entrambi i Paesi;

- l'organizzazione di corsi di lingua;

- la promozione di scambi di esperienze tra esperti che operano nel settore della tutela del patrimonio culturale;

- la diffusione di libri, pubblicazioni periodiche, giornali, e altro materiale stampato e audiovisivo, compresa la documentazione sul sistema di istruzione e insegnamento del Paese inviante e la tutela e valorizzazione dei beni culturali;

- lo svolgimento di un servizio di informazione per i cittadini interessati dei due Paesi e per i cittadini di Paesi terzi;

- la costituzione di un sistema informativo sulle questioni attinenti alla cultura, alla scienza e ad altri scambi effettuati fra i due Paesi, anche con l'ausilio delle moderne tecnologie di comunicazione;

- lo svolgimento di manifestazioni culturali e informative destinate all'infanzia e alla gioventù;

- la pubblicazione e la diffusione di un notiziario allo scopo di informare costantemente l'opinione pubblica sull'attività degli Istituti di Cultura e sugli avvenimenti di interesse per entrambi i Paesi.

Gli Istituti di Cultura potranno realizzare e prendere parte ad altre manifestazioni e attività, rispondenti agli obiettivi del presente Accordo.

Gli Istituti di Cultura potranno svolgere la propria attività al di fuori dei propri locali.

Articolo 6

Gli Istituti di Cultura non avranno fine di lucro. L'Istituto Italiano di Cultura a Sofia verrà amministrato organizzativamente e finanziariamente dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

L'Istituto Bulgaro di Cultura a Roma verrà amministrato organizzativamente e finanziariamente dal Ministero della Cultura della Repubblica di Bulgaria.

A parziale copertura delle spese gli Istituti di Cultura potranno esigere una tassa di iscrizione per i corsi di lingua, gli esami e i servizi connessi, nonché il pagamento di un ingresso per gli spettacoli e per altre iniziative.

Gli oggetti esposti alle mostre, organizzate dagli Istituti di Cultura nei propri locali o in altri posti, potranno essere messi in vendita solo a condizione del pagamento delle tasse doganali previste dalla legislazione dello Stato ricevente.

Articolo 7

Le Parti offriranno, a condizioni di reciprocità, assistenza per la ricerca di locali, edifici o appezzamenti di terreno adeguati per gli Istituti di Cultura. Le condizioni concrete per l'affitto o l'acquisto di tali locali, edifici o appezzamenti saranno concordate in conformità con la legislazione dello Stato ricevente.

Gli Istituti di Cultura potranno essere attrezzati di opportuni mezzi audiovisivi, strumenti di informazione, di telecomunicazione o altri, necessari alla realizzazione della loro attività, in conformità con il presente Accordo.

Le Parti concederanno, su base di reciprocità e nel rispetto della legislazione vigente nel Paese ospitante, la franchigia per l'importazione dei materiali e dell'attrezzatura, necessari per la costituzione e l'allestimento degli Istituti di Cultura.

Le Parti, su base di reciprocità e nel rispetto della legislazione vigente nel Paese ospitante, esenteranno gli Istituti di Cultura dal pagamento delle imposte doganali (esclusi i diritti per le formalità doganali effettuate al di fuori degli uffici appositi oppure oltre il tempo di lavoro degli organi doganali, i diritti di magazzinaggio e i servizi similari) per i seguenti beni importati e non destinati alla vendita:

- cataloghi, manifesti, avvisi, programmi, libri, quadri, dischi, materiali audiovisivi e didattici, necessari al normale funzionamento degli Istituti di Cultura;

- beni importati temporaneamente: attrezzature, mobili e materiali (inclusi i mezzi di trasporto), necessari al funzionamento degli Istituti di Cultura;

- film, che saranno mostrati nei locali degli Istituti di Cultura oppure all'esterno, nel quadro delle manifestazioni organizzate dagli Istituti di Cultura;

- qualsiasi altro materiale a carattere educativo, scientifico e culturale, necessario al funzionamento degli Istituti di Cultura.

Articolo 8

La tassazione delle entrate degli Istituti di Cultura sarà regolata dalla legislazione impositiva dello Stato ricevente, nonché dalle disposizioni degli accordi internazionali esistenti, fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria.

Articolo 9

L'Istituto Italiano di Cultura sarà diretto da cittadini italiani e l'Istituto Bulgaro di Cultura da cittadini bulgari, la cui nomina verrà notificata vicendevolmente dalle Parti per i canali diplomatici.

I Direttori degli Istituti di Cultura e gli Addetti che hanno funzioni vicarie sono membri della missione diplomatica, su base di reciprocità.

Le Parti si informeranno reciprocamente sul completamento dell'organico del personale degli Istituti di Cultura, anche con riguardo all'assunzione e cessazione dal servizio del personale stesso.

Gli Istituti di Cultura potranno assumere cittadini dello Stato ospitante in conformità alle leggi di quest'ultimo.

Articolo 10

Il personale dell'Istituto di Cultura, cittadini dello Stato inviante, sarà sottoposto alla legislazione del lavoro e alle norme di previdenza sociale dello Stato inviante.

Il personale dell'Istituto di Cultura, cittadini dello Stato ricevente o in esso legalmente residenti, sarà sottoposto alla legislazione di tale Stato in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Articolo 11

La tassazione dei redditi dei collaboratori impiegati negli Istituti di Cultura che derivano da tale rapporto di impiego sarà regolata dalla legislazione impositiva dello Stato ricevente, nonché dalle disposizioni degli accordi internazionali esistenti in materia fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria.

Articolo 12

Ciascuna Parte, su base di reciprocità, concederà alle persone rientranti nel numero del personale dell'altra Parte, come anche ai coniugi e ai figli conviventi, tutte le facilitazioni compatibili con le leggi vigenti, riguardanti il tempestivo rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno nel Paese ospitante.

Analoghe facilitazioni potranno essere concesse ai partecipanti alle manifestazioni culturali organizzate dagli Istituti di Cultura dei due Paesi.

Articolo 13

Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in materia di interpretazione ed applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante consultazioni tra i due Paesi, anche per le vie diplomatiche.

Articolo 14
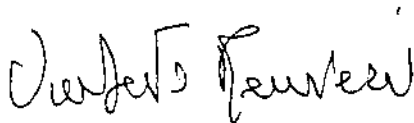
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Il presente Accordo sarà concluso per un periodo di cinque anni e sarà prorogato automaticamente per successivi cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo quinquennale in corso, in forma scritta l'altra Parte circa la propria intenzione di farne cessare la validità.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ROMA, il 23-5-00 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA

29.

Roma, 28 settembre 2000

MOU tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica popolare di Corea sull'apertura di un ufficio di cooperazione a Pyongyan

(Entrata in vigore: 16 giugno 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
And
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic People's Republic of Korea,

Taking into consideration:

- The recent establishment of diplomatic relationships between the Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic People's Republic of Korea and the wish to strengthen friendship relations;
- That the Government of the Italian Republic actively responded to the international appeal for assistance issued by the Government of the Democratic People's Republic of Korea in November 1996, after severe consecutive natural disasters, and that, since that year, several food aid programmes have been implemented;
- That the Government of the Italian Republic wishes to pursue new engagements in development programmes, particularly related to rural development, health and training, through the work of Italian NGOs, public and private Institutions, and international Agencies and Organisations;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

The Government of the Italian Republic will open in Pyongyang a Development Co-operation Office of the Italian Ministry of Foreign Affairs, General Directorate for Development Co-operation, under the authority of the Italian Embassy in Beijing, for the purpose of further promoting the development and humanitarian aid and it will send its Resident Co-ordinator to the Democratic People's Republic of Korea.

The Resident Co-ordinator of the Development Co-operation Office will monitor the implementation and the results of humanitarian and development aid provided by the Government of Italy to the Democratic People's Republic of Korea.

Article II

The Government of the Democratic People's Republic of Korea will guarantee the safety of the Resident Co-ordinator and ensure the Resident Co-ordinator, who will possess a diplomatic passport, his proper privileges and immunities according to rights according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations issued on the 18th April 1961.

Article III

The Government of the Democratic People's Republic of Korea will arrange permission for a 12-month stay and multiple entry visa for the Resident Co-ordinator and assist with issuing visas for the Italian Ministry of Foreign Affairs missions to the Democratic People's Republic of Korea.

Article IV

For the identification of needs, assessment of proposals, monitoring of development programmes, evaluation of results, the Government of the Democratic People's Republic of Korea will allow the Resident Co-ordinator to visit the project locations, to gather information and to speak to the various authorities and institutions, as well as to the final beneficiaries, and provide relevant statistical information to the Resident Co-ordinator.

Regarding the emergency and humanitarian assistance programmes, the Government of the Democratic People's Republic of Korea will exert all its efforts to distribute donated goods from the Government of the Italian Republic to the proper areas, and hand over the necessary distribution lists to the Development Co-operation Office, before the distribution of the goods.

The Government of the Democratic People's Republic of Korea will allow the Resident Co-ordinator to visit the locations and institutions where the assistance is being provided, before, during and after the project completion (for ex post evaluation).

Monitoring will include visits to ports where aid is being unloaded, warehouses where material donations are stored, agricultural, health and any other relevant institutions, distribution points and beneficiary households.

These visits will take place according to a schedule provided the previous week, by the Italian side, to the Flood Damage Rehabilitation Committee (FDRC) of the Democratic People's Republic of Korea. They will be authorised without delay and, in any case, not later than the week following the date the schedule was submitted.

Article V

The Government of the Democratic People's Republic of Korea will guarantee the exemption from all taxes for the office equipment and goods brought into the Democratic People's Republic of Korea or brought out of the country, provided that such equipment and goods are used solely for the official purpose of the Development Co-operation Office.

All the materials, office supplies, vehicles of the Development Co-operation Office will remain property of the Government of the Italian Republic.

Article VI

The Resident Co-ordinator will respect the laws and regulations, culture and customs of the Democratic People's Republic of Korea.

The Resident Co-ordinator will discuss and implement all technical matters concerning the implementation of humanitarian and development aid with the Flood Damage Rehabilitation Committee of the Democratic People's Republic of Korea.

The Resident Co-ordinator will provide the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic People's Republic of Korea with regular updates on the performance of the projects and will co-operate closely with it.

Article VII

The Government of the Democratic People's Republic of Korea will provide Korean staff for the Development Co-operation Office

(secretary/interpreter, driver, cleaner) with the consent of the Resident Co-ordinator.

The Development Co-operation Office will pay the salary of 250 US$/month for the secretary/interpreter, 210 US$/month for the driver, 165 US$/month for the cleaner. In addition to the salary, it will pay a lunch allowance (5 Won/working day) and trip allowance (30 Won for each staff, in case of board and lodgings in the field).

Article VIII

The Government of the Democratic People's Republic of Korea will assist the Resident Co-ordinator in finding suitable accommodation, supplied with all the necessary facilities and services (including heating, telephone connection, etc.). The cost will be consistent with the price paid by other international staff.

Article IX

The Government of the Democratic People's Republic of Korea will provide access to petrol and diesel fuel to the Development Co-operation Office at the same prices paid by the international Agencies / Organisations working in the Democratic People's Republic of Korea.

Article X

With regard to the Italian funded NGO programmes, and acknowledging that this Memorandum does not substitute but complements the Agreement on each specific project which will be signed between the Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic People's Republic of Korea (when the Italian financing covers the entire cost of the project) or by the NGO and the FDRC of the Democratic People's Republic of Korea (when the Italian Government's contribution covers up to 70 % of the total cost of the project), the two Parties have agreed as follows:

- The Government of the Democratic People's Republic of Korea will allow NGO staff members to sojourn and work in the Democratic People's Republic of Korea in compliance with the co-operation programmes agreed upon by the Government of the Democratic People's Republic of Korea.

The Democratic People's Republic of Korea competent authorities will arrange for visas, visa extensions, and stay permits for the NGO staff and their family members, for the duration of the implementation of the approved programmes.

- The NGO programmes will be implemented in close co-operation with the FDRC of the Democratic People's Republic of Korea, the central, provincial and county authorities, as well as the relevant technical counterparts as required by the project.
- The Government of the Democratic People's Republic of Korea will assure that the NGO staff is granted the necessary local conditions to implement the programmes.
- For the identification of needs, the formulation, the monitoring and the evaluation of both emergency and development programmes, the Government of the Democratic People's Republic of Korea will allow the NGO staff to visit the project locations, to gather information and to speak to the various authorities and institutions, as well as to the final beneficiaries. The Government of the Democratic People's Republic of Korea will grant the necessary permission for such visits to take place.
- Regarding the emergency and humanitarian assistance programmes, the competent authority and the NGO will jointly prepare a distribution list, indicating the final beneficiaries for food, agricultural, medical and other material donations. The NGO should also receive written confirmation of the proper arrival of the purchased or donated materials. Distribution of relief items will be carried out only in areas where access and monitoring by NGO staff is permitted. Monitoring will also include visits to ports where aid is being unloaded, warehouses where material donations are stored, institutions, distribution points and beneficiary households.
- The Government of the Democratic People's Republic of Korea will guarantee to the Italian staff involved in the projects and their family members, a treatment no less favourable than that offered to any expert from Third Countries or sent by International Organisations.
- The Government of the Democratic People's Republic of Korea will exempt from taxes and customs duties the goods and equipment brought into or locally purchased for the NGO project implementation. It will also facilitate custom clearance and registration of the imported vehicles, which will be free of imports and custom duties.

- Any extension or modification of the ongoing programmes has to be agreed upon by the NGO and the FDRC of the Democratic People's Republic of Korea, and approved by the Italian Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Co-operation.

Article XI

Both parties undertake to settle any possible divergence of opinions on the implementation of the present Memorandum through good will and by diplomatic means.

Article XII
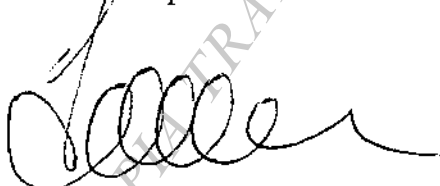
This Memorandum of Understanding shall enter into operation at the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed, and it shall remain in force for an indefinite period unless denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice.

The present Memorandum may be amended in writing by mutual consent at any time through an Exchange of Letters.
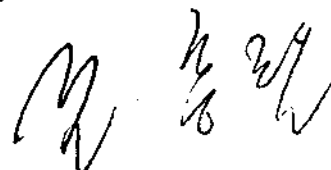
In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in Rome on September 28 (Juche 89).2000, in two copies of one authentic original in English language.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Democratic People's Republic of Korea

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea e il Governo della Repubblica Italiana,

Tenendo conto:

- della recente instaurazione di relazioni diplomatiche fra il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea e il Governo della Repubblica Italiana, nonché del desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia;
- del fatto che il Governo della Repubblica Italiana ha risposto attivamente all'appello internazionale di assistenza emanato dal Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea nel novembre del 1996 a seguito di una serie di gravi catastrofi naturali e che, da tale anno, è stata data esecuzione a numerosi programmi di aiuto alimentare;
- del fatto che il Governo della Repubblica Italiana desidera impegnarsi in nuovi programmi di sviluppo, relativi, in particolare, allo sviluppo rurale, alla sanità ed alla formazione, tramite l'opera di ONG, di Istituzioni pubbliche e private e di Agenzie ed Organizzazioni internazionali;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Il Governo della Repubblica Italiana aprirà a Pyongyang un Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, sotto l'autorità dell'Ambasciata Italiana a Pechino, allo scopo di promuovere ulteriormente gli aiuti umanitari e allo sviluppo, ed invierà un suo Coordinatore Permanente nella Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Il Coordinatore Permanente dell'Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo terrà sotto costante controllo l'attuazione ed i risultati degli aiuti umanitari e allo sviluppo prestati dal Governo Italiano alla Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Articolo II

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea garantirà la sicurezza del Coordinatore Permanente, che sarà in possesso di passaporto diplomatico, assicurandogli i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

Articolo III

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea predisporrà il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di 12 mesi ed un visto valido per più ingressi per il Coordinatore Permanente ed aiuterà il rilascio di visti per le missioni del Ministero Affari Esteri Italiano nella Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Articolo IV

Ai fini dell'identificazione delle necessità, della valutazione delle proposte, del controllo dei programmi di sviluppo e della valutazione dei risultati, il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea consentirà al Coordinatore Permanente di visitare le località dei progetti, raccogliere informazioni e parlare alle varie autorità ed istituzioni, nonché ai beneficiari finali, e fornirà al Coordinatore Permanente le informazioni statistiche pertinenti.

Per quanto riguarda i programmi di assistenza umanitaria e di emergenza, il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea si adopererà al massimo per distribuire i beni donati dal Governo della Repubblica Italiana nelle aree colpite e per consegnare all'Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo la necessaria lista di distribuzione prima che i beni vengano distribuiti.

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea consentirà al Coordinatore Permanente di visitare le località e le istituzioni in cui si presta assistenza prima, durante e dopo il completamento del progetto (per una valutazione *ex post*).

I controlli comprenderanno le visite ai porti di scarico degli aiuti, ai depositi in cui vengono immagazzinate le donazioni materiali ed agli istituti agricoli, sanitari e di altro genere interessati, ai punti di distribuzione ed alle famiglie beneficiarie.

Le visite avranno luogo in conformità con un calendario consegnato con una settimana di anticipo dalla parte italiana al Comitato per la Riparazione dei Danni causati dalle alluvioni (FDRC) della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Le visite saranno autorizzate senza ritardo e, in ogni caso, entro la settimana successiva alla data in cui è stato presentato il calendario.

Articolo V

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea assicurerà l'esenzione da tutte le imposte sui materiali ed i beni in arrivo nella Repubblica Popolare Democratica di Corea o in uscita dal paese, a condizione che tali materiali e beni vengano usati esclusivamente agli scopi ufficiali dell'Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo.

Tutti i materiali, l'occorrente per l'ufficio ed i veicoli dell'Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo resteranno di proprietà del Governo della Repubblica Italiana.

Articolo VI

Il Coordinatore Permanente rispetterà le leggi ed i regolamenti, la cultura ed i costumi della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Il Coordinatore Permanente discuterà ed eseguirà tutte le questioni tecniche relative all'attuazione degli aiuti umanitari e allo sviluppo con il Comitato per la Riparazione dei Danni causati dalle alluvioni (FDRC) della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Il Coordinatore Permanente fornirà al Ministero Affari Esteri della Repubblica Popolare Democratica di Corea aggiornamenti regolari dell'andamento dei progetti e collaborerà strettamente con esso.

Articolo VII

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea fornirà all'Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo del personale coreano (segretario/interprete, autista, personale addetto alle pulizie) con il consenso del Coordinatore Permanente.

L'Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo pagherà uno stipendio pari a 250 dollari USA al mese per il segretario/interprete, a 210 dollari USA al mese per l'autista e di 165 dollari USA al mese per l'addetto alle pulizie. Oltre allo stipendio, pagherà una diaria (5 Won per ogni giornata lavorativa) ed un'indennità di viaggio (30 Won per ciascun membro del personale, in caso di vitto e alloggio sul campo).

Articolo VIII

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea aiuterà il Coordinatore Permanente a trovare un alloggio adeguato, completo di tutte le strutture e i servizi necessari (compresi riscaldamento, linea telefonica ecc.), il cui costo sarà proporzionato a quello pagato dall'altro personale internazionale.

Articolo IX

Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea farà sì che l'Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo abbia accesso a benzina e carburante diesel agli stessi prezzi pagati dalle Agenzie/Organizzazioni internazionali che lavorano nella Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Articolo X

Per quanto riguarda i programmi delle ONG finanziati dall'Italia, e riconoscendo che il presente Memorandum non sostituisce, ma integra l'Accordo su ogni singolo progetto che sarà firmato dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea (nei casi in cui il finanziamento italiano copra l'intero costo del progetto) o dalle ONG e dal FDRC della Repubblica Popolare Democratica di Corea (nei casi in cui il contributo del Governo Italiano copra fino al 70% del costo totale del progetto), le due Parti hanno concordato quanto segue:

- il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea consentirà ai membri del personale delle ONG di soggiornare e lavorare nella Repubblica Popolare Democratica di Corea in conformità con i programmi di cooperazione concordati dal Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Le autorità competenti della Repubblica Popolare Democratica di Corea provvederanno ai visti, alle proroghe dei visti ed ai permessi di soggiorno per il personale delle ONG e per i loro familiari, per la durata dell'attuazione dei programmi approvati;
- i programmi delle NGO saranno attuati in stretta collaborazione con il FDRC della Repubblica Popolare Democratica di Corea, con le autorità centrali, provinciali e distrettuali, nonché con le controparti tecniche interessate, in base alle esigenze del progetto;
- il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea garantirà che al personale delle ONG vengano concesse le condizioni locali necessarie ad attuare i programmi;
- per l'individuazione delle necessità, la formulazione, il controllo e la valutazione dei programmi di emergenza e di sviluppo, il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea consentirà al personale delle ONG di visitare le località del progetto, raccogliere informazioni e parlare alle varie autorità ed istituzioni, nonché ai beneficiari finali. Il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea concederà i permessi necessari per effettuare tali visite;
- per quanto riguarda i programmi di assistenza umanitaria e di emergenza, l'autorità competente e le ONG prepareranno insieme una lista di distribuzione in cui sono indicati i beneficiari finali dei doni alimentari, agricoli, medici e di altre donazioni materiali. Le ONG dovrebbero altresì ricevere conferma scritta dell'avvenuto arrivo dei materiali acquistati o donati. La distribuzione dei

generi di soccorso avrà luogo solo nelle aree in cui è consentito l'accesso ed il controllo da parte delle ONG. Il controllo consisterà anche in visite ai porti di scarico degli aiuti, ai depositi in cui vengono immagazzinati i doni materiali, alle istituzioni, ai punti di distribuzione ed alle famiglie beneficiarie;

- il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea garantirà al personale italiano coinvolto nei progetti ed ai membri delle loro famiglie un trattamento non meno favorevole di quello offerto agli esperti dei Paesi terzi o inviati dalle Organizzazioni Internazionali;
- il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea esenterà da imposte e dazi doganali i beni e i materiali in arrivo o acquistati localmente per l'attuazione di progetti delle ONG e faciliterà lo sdoganamento e la registrazione dei veicoli importati, che saranno esenti da dazi doganali e sulle importazioni;
- eventuali proroghe o modifiche ai programmi in corso dovranno essere concordate dalle ONG e dal FDRC della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ed approvati dal Ministero Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Articolo XI

Le due Parti s'impegnano a comporre eventuali divergenze di opinione sull'attuazione del presente Memorandum con buona volontà e con mezzi diplomatici.

Articolo XII

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne, e resterà in vigore per un periodo indefinito, a meno che non verrà denunciato da una delle due Parti con almeno 60 giorni di preavviso scritto.

Il presente Memorandum d'Intesa può essere emendato per iscritto con il consenso delle due Parti in qualunque momento tramite uno Scambio di Lettere.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Roma il 28 settembre (Juche 89).2000 in due esemplari di un originale autentico in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Attilio Massimo Iannucci)

Per il Governo
della Repubblica Popolare Democratica di Corea

(F.to: firma illeggibile)

30.

Roma, 17 ottobre 2000

Memorandum d'Intesa
tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Bulgaria
in materia di salute e scienze mediche

(Entrata in vigore: 18 luglio 2002)

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA IN MATERIA DI SALUTE E DI SCIENZE MEDICHE.

Il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica di Bulgaria, che vengono denominati da ora in poi "Le Parti",

desiderose di promuovere le relazioni bilaterali nel campo della salute e delle scienze mediche,

consapevoli che questa collaborazione contribuirà al miglioramento dello stato di salute dei loro popoli;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le Parti svilupperanno la collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche, promuovendo reciproci scambi d'infomazioni e di esperienze e di programmi di collaborazione su argomenti prioritari.

ARTICOLO 2

Le Parti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi prioritari, per raggiungere una migliore conoscenza dei sistemi sanitari nei due Paesi, così come dei loro modi di funzionamento, e per migliorare la formazione del loro proprio personale sanitario e di ricerca.

Entro trenta giorni dalla data concordata consensulamente, entrambe le Parti, informeranno l'altra Parte del nome, titolo e specializzazione dei loro esperti, così come delle tematiche proposte per tali visite di studio.

La data di arrivo così come il loro programma di viaggio sarà comunicato almeno quindici giorni prima dalla Parte inviante alla Parte ospitante.

ARTICOLO 3

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra le loro rispettive istituzioni mediche.

A tale scopo, ogni anno le Parti forniranno i programmi degli incontri scientifici che verranno organizzati dalle istituzioni mediche.

ARTICOLO 4

Le due Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli ospedali, gli istituti di medicina specialistica e di ricerca e formazione medica, basata su accordi diretti tra tali strutture e su approvazione preventiva delle Autorità competenti dei rispettivi Paesi.

La cooperazione diretta tra gli Istituti e le strutture sarà ottenuta per mezzo dello scambio di materiale scientifico e di documentazione tecnica, così come per mezzo di programmi di ricerca congiunti su tematiche di reciproco interesse.

ARTICOLO 5

Le Parti promuoveranno lo scambio di riviste mediche, materiali e poster di educazione sanitaria.

Le Parti si invieranno statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici.

Le Parti scambieranno, su richiesta, informazioni sulla loro legislazione sanitaria

ARTICOLO 6

Le Parti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento incaricato sia di definire le priorità nel quadro della cooperazione sia di realizzarle.

Tale gruppo si riunirà alternativamente a Roma e a Sofia, così come concordato dalle Parti, non più di una volta all'anno.

Per l'applicazione del presente Memorandum, il gruppo di monitoraggio e coordinamento preparerà piani d'azione della durata di due anni.

ARTICOLO 7

Per l'applicazione del presente Memorandum le Autorità designate dalle Parti sono il Ministero della Sanità della Repubblica d'Italia e il Ministero della Sanità della Repubblica di Bulgaria.

Per gli esperti che viaggiano secondo gli articoli 2 e 6 di questo Memorandum, la Parte inviante coprirà le spese di viaggio tra le due Capitali. La Parte ospitante coprirà i costi o, comunque, assicurerà la sussistenza, l'alloggio e la copertura delle spese di viaggio interne, per la durata della visita.

Le attività previste dal seguente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente ai fondi disponibili e ai regolamneti interni in vigore in entrambe le Parti.

Per gli esperti che viaggiano all'estero nel quadro della cooperazione diretta tra Ospedali, Istituti di medicina specialistica e di ricerca e formazione medica, le spese delle visite saranno assicurate dalle rispettive istituzioni o strutture.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica per mezzo della quale le Parti si informeranno sul completamento delle procedure legali interne necessarie all'efficacia del presente Memorandum.

Il presente Memorandum d'intesa sarà valido per un periodo di cinque anni.

Esso è automaticamente esteso per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto attraverso il canale diplomatico almeno sei mesi prima la sua data di scadenza.

In caso di denuncia del presente Memorandum d'intesa in accordo a quanto previsto dal presente articolo, qualunque programma di cooperazione avviato e non ancora completato rimarrà in vigore fino al suo completamento.

In base a quanto precede i sottoscritti Rappresentanti delegati dai loro Governi, hanno firmato questo Memorandum d'Intesa.

Firmato a Roma il 17 ott. 2000 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, bulgara e inglese, ognuno avente lo stesso valore. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica d'ITALIA

Per il Governo della
Repubblica di BULGARIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
IN THE FIELD OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as "Parties",
desirous to promote bilateral relationships in the field of health and medical science,
recognising that this co-operation will contribute to the improvement of the health status of their populations,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING:

ARTICLE 1

The Parties will develop the co-operation in the field of health and medical sciences by promoting mutual exchanges of information and experience and collaboration programs on subjects, identified as priorities.

ARTICLE 2

The Parties will organise study visits of expert delegations on themes judged as priorities, in order to achieve a better mutual knowledge of the health systems in the two Countries as well as of their ways of functioning, and in order to improve training of their own health and research staff.

Within 30 days before the date agreed upon by mutual consent, each Party will inform the other Party on the name, title, speciality of their experts, as well as on the themes proposed for such study visits.

The date of arrival as well as their travel schedule will be communicated at least 15 days before, by the sending party to the hosting Party.

ARTICLE 3

The two Parties shall encourage collaboration between their respective medical institutions. For this purpose, each year the Parties will provide the schedule of the scientific meetings to be organised by the medical institutions.

ARTICLE 4

The two Parties will encourage co-operation between hospitals, institutes of specialist medicine and of medical research and training, based on direct agreements between such structures and previous approval from the competent Authorities of each Country.

Direct co-operation between relevant institutes and structures will be achieved through exchange of scientific material and technical documentation, as well as with joint research programmes on themes of mutual interest.

ARTICLE 5

The Parties will promote the exchange of medical journals, health education materials and posters.
The Parties will send each other health statistics and epidemiological reports.
The Parties will exchange, on request, information on their health legislation.

ARTICLE 6

The Parties will set up a monitoring and co-ordination group that will be in charge both for defining priorities in the co-operation framework and for achieving them. Such group will gather alternatively in Roma and in Sofia, as agreed upon by the Parties, not more than once a year. For the implementation of the present Memorandum of Understanding, the monitoring and co-ordination group will prepare two-years-lasting Action Plans.

ARTICLE 7

For the implementation of this Agreement the Authorities designed by the Contracting Parties are the Ministry of Health of the Republic of Italy and the Ministry of Health of the Republic of Bulgaria.

For the experts travelling under the provisions of Art 2 and 6 of this Memorandum, the sending Party will cover roundtrip fare between the two capitals. The hosting Party will cover the costs, or in other way ensure board, lodging and internal travel expenses, for the duration of the visit.

The activities as provided for by the present Memorandum will be implemented according to funds available and the internal regulations in force in each Party.

For the experts travelling abroad within the framework of direct co-operation between hospitals, institutes of specialist medicine and of medical research and training, the expenses of visits will be covered by the respective institutions or structures.

ARTICLE 8

The present Memorandum of Understanding shall enter into force at the date of receipt of last notification by which the Parties will inform each other on the completion of the internal legal procedures necessary for this Memorandum of Understanding to become effective.

This Memorandum of Understanding will remain valid for a period of 5 years.
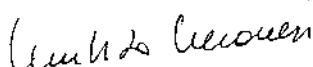
It is automatically extended for further periods of 5 years, unless either Party denounces it by written notice through diplomatic channels, at least six months before its expiring date.

In case of denunciation of the present Memorandum of Understanding according to the provisions of this article, any programme of co-operation undertaken and not yet completed, will remain valid until completion.

In witness whereof the undersigned Representatives, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in Rome on the 17th Oct. 2000, in two original copies, each in Italian, Bulgarian and in English, each texts being equally authoritative. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.

For the Government of
the Republic of ITALY

For the Government of
the Republic of BULGARIA

31.

Roma, 11 dicembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia per lo stabilimento di un comune sistema VTS nel mare Adriatico, con Annesso

(Entrata in vigore: 20 aprile 2003)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI YUGOSLAVIA PER LO STABILIMENTO DI UN COMUNE SISTEMA VTS NEL MARE ADRIATICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

CONSIDERANDO che l'adozione di un comune sistema VTS nel Mare Adriatico, insieme con altri Accordi di cooperazione nel settore marittimo, accrescerebbe la sicurezza di navigazione attraverso una diminuzione dei rischi di incidente in mare, contribuendo a ridurre i pericoli alla vita umana;

CONSIDERANDO anche che l'adozione di un comune sistema VTS può migliorare l'efficienza dei porti e la gestione delle rotte per le navi che sono dirette o lasciano i porti adriatici, contribuendo così allo sviluppo economico dell'intero bacino ed entroterra adriatici;

NOTANDO che le Parti Contraenti hanno già rappresentato l'intenzione di concludere accordi di cooperazione nel settore marittimo, allo scopo di ottimizzare le rispettive risorse e capacità;

NOTANDO che le competenti Autorità per la realizzazione di quanto sopra sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e, per la Repubblica Federale di Yugoslavia, il Ministero Federale dei Trasporti;

NOTANDO inoltre che le Autorità operative cui è affidata la responsabilità della gestione operativa del servizio VTS che dovrà essere sviluppato sono, per la Repubblica Italiana, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e, per la Repubblica Federale di Yugoslavia, i Servizi della Capitaneria di Porto;

CONSIDERANDO che il Ministero Italiano dei Trasporti e della Navigazione sta adottando un sistema nazionale Vessel Traffic Service ed è pronto a mettere a disposizione della Parte Yugoslava la necessaria tecnologia, il richiesto know-how, così come suggerimenti tecnici ed operativi allo scopo di sviluppare un sistema similare e compatibile ad uso della corrispondente Amministrazione Yugoslava,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti intraprenderanno ogni azione necessaria ad eseguire analisi, studi e progetti finalizzati all'adozione di un sistema Vessel Traffic Service nel Mare Adriatico su base bilaterale.

Articolo 2

Allo scopo di dare esecuzione all'Articolo 1 del presente Accordo, verrà costituito un Gruppo di Lavoro misto - composto da personale competente designato dalle rispettive Amministrazioni - con il compito di adempiere alle funzioni indicate.
Il Gruppo di Lavoro misto ricercherà come concordato che il sistema da sviluppare sia in linea con gli elementi minimali quali specificati nell'Annesso che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3

L'Autorità operativa italiana si impegnerà a fornire alla Parte Yugoslava ogni rilevante know – how e supporto necessari per la realizzazione di questo sistema. Tale Autorità provvederà anche - se richiesta - all'addestramento del personale e, nelle fasi operative iniziali, all'assistenza nella gestione del sistema.

Articolo 4

Mirando ad una ottimale gestione dei due sistemi, le Autorità operative yugoslave ed italiane svilupperanno congiuntamente le procedure operative; tali procedure saranno comuni ad entrambe le Parti nella misura in cui ciò venga giudicato necessario.

Articolo 5

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che ciascuna Parte Contraente ha soddisfatto le condizioni sancite dalla propria rispettiva legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo illimitato. Qualora una Parte Contraente desiderasse denunziare l'Accordo, esso terminerà i suoi effetti sei mesi dopo che la denunzia sia stata notificata, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte Contraente.
Il presente Accordo può essere modificato o emendato su richiesta di ciascuna delle Parti Contraenti.
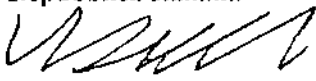
Gli emendamenti al presente Accordo entreranno in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti Contraenti li avranno accettati e conseguentemente notificati all'altra Parte Contraente attraverso canali diplomatici.
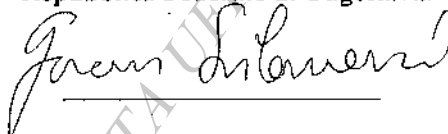
Fatto a ROMA il 11.12.2000 in due originali, ciascuno in lingua Italiana, Serba ed Inglese, tutti i testi facendo egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevarrà il testo Inglese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia

---

ANNESSO

All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia per la realizzazione di un Vessel Traffic Service comune nel Mare Adriatico

REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA DA REALIZZARE:

- Uso di tecnologia a prova di errore;
- ridondanza di tutti i componenti interni, quali processori, memoria, sottosistema I/0, gruppo di alimentazione di emergenza, sistemi di raffreddamento, dischi;
- servizio continuo H24 per 365 giorni l'anno;
- integrità e protezione dei dati;
- gruppo di continuità;
- sistema operativo UNIX, conforme agli standards XPG/4, POSIX 1003.1b,FIPS 151-2 SVID4;
- prodotti SW in C: che si integrano in ambienti, NFS, X/Windows, TCP/IP Veritas Volume Manager, OSF/Motif, Veritas File System.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA FOR THE ESTABLISHMENT OF A COMMON VESSEL TRAFFIC SERVICE IN THE ADRIATIC SEA

The Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter referred to as Contracting Parties),

CONSIDERING that the implementation of a common Vessel Traffic Service in the Adriatic Sea, together with other co-operation agreements in the maritime sector, would improve the safety of navigation by reducing the risk of accidents at sea, contributing to reduce hazards to human life;

CONSIDERING also that the implementation of a common Vessel Traffic Service may improve the efficiency of ports and routes management for vessels bound for/or leaving Adriatic ports, thus contributing to the economic development of the whole Adriatic basin and inland;

NOTING that the Contracting Parties have already expressed their intention to conclude co-operation agreements in the maritime sector, with the purpose of optimizing respective resources and capabilities;

NOTING that the competent Authorities for the realization of the above are, for the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation and, for the Federal Republic of Yugoslavia, the Federal Ministry of Transport;

NOTING further that the operational Authorities entrusted with the responsability for the operational management of the VTS service to be developed are, for the Italian Republic, the General Headquarters of Harbour Masters Corps – Italian Coast Guard and, for the Federal Republic of Yugoslavia, Harbour Master's Offices;

CONSIDERING that the Italian Ministry of Transport and Navigation is implementing a national Vessel Traffic Service, and is ready to put at the Yugoslav side's disposal the necessary technology, required know-how as well as technical and operational advice in order to develop a similar and compatible system for use by the correspondent Yugoslav Administration,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties will undertake any necessary action to carry out analyses, studies and projects aimed at the implementation of a Vessel Traffic Service in the Adriatic Sea on a bilateral basis.

Article 2

In order to put Article 1 of this Agreement into effect, a joint Working Group – composed of competent persons designated by respective Administrations – will be set up, with the purpose of accomplishing the indicated tasks.
The joint Working Group will keep as stated that the system to be developed will meet the minimal requirements specified in the Annex which is an integral part of this Agreement.

Article 3

The Italian operational Authority will undertake to provide the Yugoslav side with all relevant know-how and support necessary for the implementation of this system. The former will also provide – whether required – for personnel training and, in the earliest operational period, for assisting in running the system.

Article 4

Aiming at an optimal management of the two systems, the Yugoslav and Italian operational Authorities will jointly develop the operating procedures; such procedures will be common to both Parties to such an extent as it is deemed necessary.

Article 5

This Agreement shall come into force thirty days after the date of receipt of the last of the two notifications, received through diplomatic channels, stating that each Contracting Party has fulfilled the conditions laid down by its respective legislation for the entry into force of this Agreement.
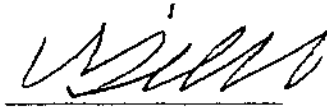
This Agreement is concluded for an unlimited period of time. If one Contracting Party should wish to denounce this Agreement, it will expiry six months after the denouncement was notificated, through diplomatic channels, to the other Contracting Party.

This Agreement can be altered or amended upon demand by any Contracting Party. Amendments to this Agreement shall become effective thirty days following the date upon which Contracting Parties have accepted them and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

Done at ROME ....on 11.12.2000 in two originals, each in the Italian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

In witness thereof, the undersigned Representatives have signed the present Agreement.

For the Government of the Italian Republic

For the Federal Government of the Federal Republic of Jugoslavia

---

ANNEX

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia for the establishment of a Common Vessel Traffic Service in the Adriatic sea.

MINIMAL REQUIREMENTS FOR THE SYSTEM TO BE DEVELOPED

- use of fault-tolerant technology;
- duplication of all of inner components, such as processors, memory, I/O subsystem, power supply, cooling devices, disks;
- H24 continuous service 365 days a year;
- integrity and protection of data;
- back-up power supply;
- operating system UNIX, complying with standards XPG/4, POSIX 1003.1b, FIPS 151-2 and SVID4;
- SW products: C developing environment, NFS, X/Windows, TCP/IP, Veritas Volume Manager, OSF/Motif, Veritas File System.

32.

Dar-Es-Salaam, 21 agosto 2001

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania sulla promozione e protezione degli investimenti

(Entrata in vigore: 25 aprile 2003)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, (da qui appresso denominati “le Parti Contraenti”);

- Desiderando creare condizioni favorevoli agli investimenti realizzati da cittadini e società di uno Stato nel territorio dell’altro Stato;

- Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di detti investimenti, in base ad un accordo internazionale, contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali individuali, e favoriscono la prosperità in entrambi gli Stati,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, s’intende per:

1. “Investimento”, ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti Contraenti nel territorio dell’altra, in conformità con le leggi ed i regolamenti di quest’ultima, indipendentemente dalla forma prescelta o dal contesto giuridico. Fatte salve le disposizioni generali di cui sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
   a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale di proprietà, inclusi i diritti reali di garanzia di un terzo, purché possano essere investiti;
   b) azioni ed obbligazioni, quote sociali, ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
   c) crediti finanziari ed ogni altro diritto per il servizio, avente valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti relativi alla proprietà intellettuale ed industriale, al know-how, ai segreti commerciali, alla denominazione ed all'avviamento commerciali;

e) ogni diritto di natura economica concesso per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ai fini dell'esercizio di attività economiche, incluse quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche della forma giuridica in cui sono stati investiti i beni non incide sulla loro qualifica d'investimento.

2. "Investitore", ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché società straniere consociate, affiliate o succursali controllate in qualche modo dalle predette persone fisiche o giuridiche.

3. "Persona fisica", con riferimento ad una della Parti Contraenti, ogni persona fisica avente la nazionalità di quello Stato in ottemperanza alle sue leggi.

4. "Persona giuridica", con riferimento ad entrambe le Parti, ogni entità avente la sua sede sociale principale ubicata nel territorio di una delle Parti Contraenti, e come tale da essa riconosciuta, sia essa istituzione pubblica, società di persone o di capitali, fondazione o associazione, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. "Redditi", le somme derivanti da un investimento, incluso, segnatamente, i profitti e gli interessi, i redditi da interesse, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties, le retribuzioni per l'assistenza o per servizi tecnici ed emolumenti diversi, nonché ogni altro pagamento in natura come, inter alia, le materie prime, i prodotti agricoli, altri prodotti o il bestiame.

6. "Territorio", oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime. Queste includono le zone marine e sottomarine sotto la sovranità delle Parti Contraenti o sulle quali esse esercitano diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità con il diritto internazionale.

7. "Accordo d'investimento", un accordo tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente volto a regolare le relazioni legali specifiche riguardanti l'investimento.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli affinché i cittadini o le società dell'altra Parte Contraente investano capitali nel proprio territorio, e, fatto salvo il proprio diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla propria legislazione, autorizza l'ingresso di detti capitali.

2. Ogni Parte Contraente crea e mantiene nel rispettivo territorio un sistema giuridico atto ad assicurare che gli investimenti di cittadini o società dell'altra Parte Contraente ottengano in ogni momento un trattamento equo e giusto e godano della stessa piena protezione e sicurezza accordate ai residenti del proprio territorio. Nessuna delle Parti Contraenti deve ostacolare in alcun modo tramite provvedimenti irragionevoli o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'impiego, la trasformazione, il godimento o la liquidazione di investimenti ed attività connesse al loro operare nel proprio territorio di cittadini o società dell'altra Parte Contraente. Ogni Parte Contraente assolverà ogni obbligo da essa assunto nei confronti degli investimenti di cittadini o società dell'altra Parte Contraente.

3. Fatti salvi le leggi ed i regolamenti in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, gli investitori di una Parte Contraente o i loro dipendenti, nonché i membri delle loro famiglie, saranno autorizzati ad entrare, lavorare, soggiornare o lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere le attività connesse agli investimenti effettuati nel territorio di quest'ultima Parte Contraente.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Nessuna delle Parti Contraenti potrà applicare nel suo territorio agli investimenti realizzati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ed ai redditi da essi derivanti, un trattamento meno favorevole di quello ch'essa concede agli investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati dai propri cittadini o società o ad investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati da cittadini o società di un Paese terzo.

2. Nessuna delle Parti Contraenti potrà sottoporre, nel proprio territorio, cittadini o società dell'altra Parte Contraente, in quanto a gestione, mantenimento, impiego, trasformazione, godimento o liquidazione di investimenti ed attività connesse al loro operare, a un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o alle proprie società o a cittadini e società di un Paese terzo.

3. In deroga al principio di trattamento nazionale di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, nel caso della Repubblica Unita di Tanzania, gli incentivi limitati concessi soltanto ai propri cittadini ed alle proprie società volti a stimolare la creazione di industrie locali, sono da considerarsi compatibili con il presente articolo, nel caso in cui non incidano in modo significativo sugli investimenti e sulle attività ad essi connesse di cittadini e società dell'altra Parte Contraente. Fatto salvo il rafforzamento della capacità delle industrie locali, la Repubblica Unita di Tanzania eliminerà in maniera progressiva detti incentivi speciali.

ARTICOLO 4

Risarcimento di perdite

1. I cittadini e le società di una delle Parti Contraenti, che abbiano subito perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza nazionale, sommosse, insurrezioni o rivolte nel territorio di quest'ultima Parte Contraente dovranno ottenere da tale Parte Contraente un trattamento, in quanto a restituzione, risarcimento, compensazione o altro regolamento, non meno favorevole di quello concesso da questa Parte Contraente ai propri cittadini o alle proprie società o a cittadini e società di un Paese terzo. I pagamenti risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero nel rispetto delle disposizioni di legge delle Parti Contraenti.

2. Fatto salvo il paragrafo (1) del presente Articolo, ai cittadini ed alle società di una delle Parti Contraenti, che abbiano subito perdite in una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo sopra citato, nel territorio dell'altra Parte Contraente, derivanti da:
   a) requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorità di detta Parte, o
   b) distruzione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorità di detta Parte, sempre che ciò non sia avvenuto durante un combattimento o non sia stato

necessario data la situazione, secondo le definizioni di dette condizioni previste dal diritto internazionale,

deve essere concessa la restituzione o una compensazione adeguata. Le somme risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, per una durata determinata o indeterminata, i diritti di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, fatte salve le disposizioni specificatamente previste dalle legislazioni ed i regolamentari vigenti, nazionali o locali, nonché dalle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni competenti.
2. Gli investimenti di cittadini e società delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (in seguito denominate esproprio) nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per motivi di utilità pubblica connessa a necessità interne di detta Parte, su base non discriminatoria, e contro un risarcimento immediato, totale ed effettivo. Tale risarcimento è equivalente al valore reale di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima dell'esecuzione dell'esproprio o dell'annuncio pubblico della relativa decisione di esproprio, a seconda di quale dei due momenti è cronologicamente precedente, è calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile il giorno in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio è annunciata o resa pubblica, deve includere gli interessi calcolati al tasso "LIBOR" (London Interbanking Offered Rate), dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, e deve essere versato senza ritardi e, comunque, essere effettuabile e trasferibile entro sei mesi. Qualora ci fossero difficoltà nello stabilire il valore reale di mercato, esso sarà determinato secondo le norme di valutazione internazionalmente riconosciute. Il cittadino o la società in causa ha diritto, in conformità con la legislazione della Parte Contraente espropriante, ad un riesame immediato del proprio caso o della stima del proprio investimento da parte delle autorità giudiziarie o di altra Autorità indipendente di detta Parte, in conformità con i principi disposti nel presente paragrafo.

3. Qualora una Parte Contraente esproprî i beni di una società registrata o costituita ai sensi della legislazione in vigore in una qualsiasi parte del proprio territorio, di cui sono azionisti cittadini o società dell'altra Parte Contraente, essa deve garantire che le

disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo siano applicate in modo da assicurare un risarcimento immediato, totale ed effettivo a detti cittadini o società dell'altra Parte Contraente, considerando la loro partecipazione in detta società, come specificato nei documenti costitutivi di quest'ultima.

4. Qualora, a seguito di un esproprio, il bene in questione non sia stato, in parte o in toto, utilizzato ai fini previsti, esso può essere riacquistato dal proprietario, o dagli aventi diritto, a prezzo di mercato.

ARTICOLO 6

Rimpatrio degli investimenti e dei redditi
da essi derivanti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce, in quanto agli investimenti, ai cittadini ed alle società dell'altra Parte Contraente, previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento senza restrizioni dei loro investimenti e dei redditi da essi derivanti, dei fondi destinati al rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento dei relativi interessi, e dei redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totali o parziali di un investimento. I trasferimenti devono essere effettuati senza ritardi nella valuta convertibile in cui il capitale è stato in origine investito, o in qualsiasi altra valuta convertibile convenuta tra l'investitore e la Parte Contraente interessata. Salvo altrimenti convenuto dall'investitore, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio corrente applicabile il giorno in cui l'investitore presenta domanda per il relativo trasferimento, fatto salvo il disposto al paragrafo (2) dell'Articolo (5) riguardante il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.

   Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente s'intendono assolti quando l'investitore avrà completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.
2. Ognuna delle Parti Contraenti assicura che i cittadini dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, remunerazioni ed indennità versate loro per lavoro e servizi autorizzati svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 7

Deroghe

Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle società di ognuna delle Parti Contraenti o di uno Stato terzo, non devono essere interpretate in modo tale da obbligare una delle Parti Contraenti ad estendere ai cittadini o alle società dell'altra, il beneficio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio derivanti da:

a) un'unione doganale od economica, un mercato comune, una zona di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale, esistenti o futuri, di cui fa parte, o potrebbe far parte, una delle Parti Contraenti, oppure

b) accordi o intese internazionali riguardanti, in parte o in toto, l'imposizione fiscale, o legislazione interna in materia di scambi transfrontalieri o riguardante, in parte o in toto, l'imposizione fiscale.

ARTICOLO 8

Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che possono insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti, sono, per quanto possibile, composte tramite consultazioni e trattative.

2. Qualora tali controversie non possano essere composte come disposto nel paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data della domanda scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
   a) al foro competente della Parte Contraente;
   b) a un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).
   c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (CIRDI) in conformità con le regole del Centro.

3. (a) Nel caso di arbitrato di cui all'Articolo 8.2.b, Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità con l'Articolo 7 del regolamento della CNUDCI.

   (b) La sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, in Svezia, o qualsiasi altra sede convenuta dagli Arbitri, con l'accordo delle parti.

4. La decisione del tribunale arbitrale dovrà comunque applicare le disposizioni del presente Accordo ed i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno soggetti ai rispettivi ordinamenti nazionali, in conformità con le convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte contraente.

5. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.

6. Nel caso in cui l'investitore ed un organismo di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo.

7. Le Parti Contraenti s'asterranno dal trattare per via diplomatica controversie deferite al Centro (CIRDI) o a un tribunale arbitrale salvo che:

a) il segretario generale del Centro o un tribunale arbitrale decida che la controversia non rientri nella propria giurisdizione, oppure

b) l'altra Parte Contraente non abbia osservato o eseguito il lodo emesso da un tribunale arbitrale.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione ed applicazione del presente Accordo, dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite i canali diplomatici.

2. Qualora una controversia tra le Parti Contraenti non possa essere composta entro 6 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti notifica, per iscritto, l'altra Parte Contraente, essa sarà sottoposta, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, a un tribunale arbitrale.

3. Il tribunale arbitrale è costituito per ogni singolo caso nel modo seguente: ognuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del collegio entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di arbitrato. Tali membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo che, previa approvazione delle due Parti Contraenti, sarà nominato Presidente del tribunale arbitrale. Il Presidente sarà nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora le nomine non fossero effettuate nei termini previsti nel paragrafo (3) del presente Articolo, ognuna delle Parti Contraenti può, in assenza di ogni altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o se, per qualsiasi altro motivo, gli sia impossibile svolgere tale funzione, sarà invitato a procedere alle necessarie nomine il Vicepresidente. Qualora il Vicepresidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o gli sia parimenti impossibile svolgere tale funzione, sarà invitato a procedere alle necessarie nomine il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio membro del tribunale e i costi per i propri rappresentanti nella procedura arbitrale. Le spese riguardanti il Presidente e quelle restanti sono da dividersi in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il tribunale, può, tuttavia, nel suo lodo, ordinare che una delle Parti Contraenti si faccia carico di una percentuale maggiore dei costi, e tale decisione è vincolante per entrambe le Parti. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali.

ARTICOLO 10

Surrogazione

1. Qualora una delle Parti Contraenti o un suo organismo preposto abbia versato un risarcimento per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscerà la cessione, per legge o per transazione legale, di tutti i diritti e di tutte le pretese della Parte risarcita alla Parte Contraente o all'organismo preposto in questione e riconoscerà che la Parte Contraente o l'organismo preposto hanno facoltà di esercitare tali diritti o di rivendicare tali pretese per surrogazione, negli stessi termini della Parte risarcita.

2. La Parte Contraente o il suo organismo preposto, di cui sopra, ha diritto in ogni circostanza allo stesso trattamento in quanto a diritti e pretese acquisiti per cessione e ad ogni importo versato per effetto di tali diritti e pretese, come ne aveva diritto la Parte risarcita, in virtù del presente Accordo, nei confronti dell'investimento in questione e dei redditi da esso derivanti.
3. Qualsiasi importo ricevuto in valuta non convertibile dalla Parte Contraente o dal suo organismo preposto per effetto dei diritti o delle pretese acquisiti, sarà liberamente a disposizione di detta Parte Contraente ai fini di coprire eventuali costi sostenuti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 11

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora la legislazione di entrambe le Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, attualmente vigenti o stabiliti successivamente tra le Parti Contraenti, oltre al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano diritto ad un trattamento più favorevole agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente di quanto disposto dal presente Accordo, saranno tali norme a prevalere sul presente Accordo.
2. Qualora, per effetto di legge, regolamenti, o altre disposizioni o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente conceda a un investitore dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello disposto nel presente Accordo, sarà il trattamento più favorevole ad essere applicato.
3. Qualora, dopo la data in cui è stato effettuato l'investimento, si effettui una modifica alle leggi, regolamenti, atti o disposizioni di politica economica che governano direttamente o indirettamente l'investimento, si applicherà lo stesso trattamento applicabile ad esso al momento in cui detto investimento è stato effettuato, previa richiesta dell'investitore.

ARTICOLO 12

Esecuzione dell'Accordo

Il presente Accordo vale anche per gli investimenti effettuati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con i regolamenti in esso vigenti. Il presente Accordo non è di applicazione nel caso di controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 13

Relazioni tra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo sono d'applicazione indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.

ARTICOLO 15
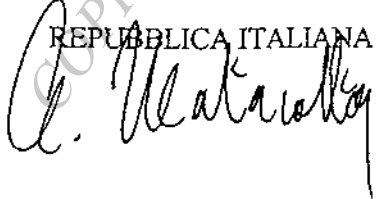
Durata e scadenza

Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente esso rimarrà in vigore fino alla scadenza di 12 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia. Le disposizioni del presente Accordo restano in vigore per gli investimenti effettuati durante la sua vigenza per un periodo di venti anni a partire dalla data di scadenza dell'Accordo, fatta salva la successiva applicazione delle norme del diritto internazionale generale.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Dar es Salaam il 21-8-2001, in due (2) esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

33.

La Valletta, 8 dicembre 2001

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla riammissione delle persone non in regola con le norme concernenti l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori

(Entrata in vigore: 29 novembre 2002)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta sulla riammissione di persone non in regola con le norme concernenti l'ingresso ed il soggiorno nei rispettivi territori

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta

Animati dal desiderio di promuovere la cooperazione tra le due parti contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente;

Al fine di facilitare la riammissione delle persone non in regola con le norme concernenti l'ingresso ed il soggiorno nei rispettivi territori, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base del principio di reciprocità;

Tenendo presente la Dichiarazione di Barcellona, adottata il 28 novembre 1995 dagli Stati Membri dell'Unione Europea e dai Dodici Stati del Mediterraneo;

Con l'intento di combattere l'immigrazione illegale;

Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I
Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti

Articolo 1

1. Ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza ulteriori formalità, riammetterà nel territorio del proprio Stato qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso o non soddisfi più i requisiti per il soggiorno sul territorio della Parte Contraente richiedente, se viene stabilito che la persona è cittadino della Parte Contraente richiesta.

2. La Parte Contraente richiedente consentirà il reingresso della persona in questione, alle medesime condizioni, se in seguito ad ulteriori accertamenti risulti che tale persona non era cittadino dell'altra Parte Contraente nel momento in cui è uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

Articolo 2

1. La nazionalità della persona che è soggetta a riammissione sarà accertata sulla base di uno dei seguenti documenti in corso di validità:

a) Per i cittadini italiani:

I) Carta d'identità attestante la cittadinanza italiana;
II) Passaporto o qualunque altro documento di viaggio equipollente;
III)Certificato o altro documento ufficiale attestante la cittadinanza italiana;
IV)Certificato consolare di identità;
V) Dichiarazione relativa al servizio militare o qualunque altro documento rilasciato dalle autorità militari.

b) Per i cittadini maltesi:

I) Passaporto;
II) Carta d'identità attestante la cittadinanza maltese;
III)Certificato consolare autorizzato d'identità;
IV)Certificato o altro documento ufficiale attestante la cittadinanza maltese.

2. Nel caso in cui la cittadinanza non venga determinata ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, potrà essere accertata mediante l'intervento delle autorità consolari della Parte Contraente richiesta. Esse dovranno incontrare la persona interessata, entro tre giorni dalla data della richiesta, ovunque la persona si trovi o, qualora questo non sia possibile, effettuare

l'audizione presso la più vicina rappresentanza diplomatico-consolare della Parte Contraente richiesta. L'audizione sarà organizzata dalla Parte Contraente richiedente, in accordo con le autorità consolari competenti, il più presto possibile.
Se l'Ambasciata della Parte Contraente richiesta è certa che, quale risultato dell'audizione, sia stato stabilito che la persona in questione ha la cittadinanza della Parte richiesta, le competenti autorità rilasceranno immediatamente un documento valido per il rimpatrio.

Titolo II
Riammissione dei Cittadini di Stati Terzi

Articolo 3

1.a Ciascuna Parte contraente consentirà la riammissione nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente, dei cittadini di Stati terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, nella misura in cui viene comprovato che tali cittadini sono entrati illegalmente nel territorio della Parte richiedente direttamente dal territorio della Parte richiesta dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio e/o nelle acque interne della Parte Contraente richiesta.
1.b Ai sensi del presente articolo le acque interne italiane e maltesi sono quelle stabilite dalle parti contraenti in conformità delle Leggi Internazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo si applicheranno solo se tali cittadini sono stati rintracciati dalle autorità della Parte Contraente richiedente entro 40 giorni dal momento in cui è definitivamente accertato, in conformità con le disposizioni dell'Intesa amministrativa di cui all'art.8 del presente Accordo, che tali cittadini si trovavano nel territorio della Parte Contraente richiesta ed anche a condizione che sia definitivamente accertato, attraverso le disposizioni della predetta intesa amministrativa, che tali cittadini avevano fatto ingresso direttamente ed in modo illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente dal territorio della Parte Contraente richiesta e che non erano nel frattempo transitate nel territorio di un paese terzo.

3. I mezzi di prova ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo verranno stabiliti nell'Intesa amministrativa indicata all'articolo 8

4. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente, i cittadini di Stati terzi che non soddisfano i requisiti per l'ingresso vigenti nel territorio della Parte contraente richiedente, qualora tali cittadini siano in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno validi, rilasciati dalla Parte Contraente richiesta.

5. La Parte Contraente richiedente riammetterà nel proprio territorio le persone interessate qualora, a seguito di ulteriori indagini esperite dall'altra Parte Contraente dopo la riammissione, le condizioni previste dal presente articolo non risultino soddisfatte.

6. Si intende inoltre che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo si applicano solo nei confronti delle persone che non abbiano lasciato il territorio della Parte Contraente richiedente dal momento dell'ingresso fino alla data della richiesta di riammissione.

Titolo III
Procedure di riammissione

Articolo 4

1. Le domande di riammissione presentate ai sensi dell'articolo 3 saranno valutate dai Ministeri dell'Interno delle due Parti Contraenti in conformità con l'Intesa amministrativa menzionata all'articolo 8 del presente Accordo.

2. La domanda di riammissione di cui all'articolo 3 sarà trasmessa alla Parte Contraente richiesta entro 48 ore dal momento del primo rintraccio della persona da parte delle autorità competenti.

3. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali in possesso del cittadino straniero, al suo ingresso o soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte Contraente richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti da soddisfare le richieste della Parte Contraente richiesta.

4. Le decisioni di autorizzare la riammissione dovranno essere adottate nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni prorogabili fino ad un massimo di cinque giorni.

5. L'autorizzazione di riammissione ha una validità di tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione delle Autorità della Parte Contraente richiedente, i Ministeri dell'Interno estenderanno di comune accordo il suddetto periodo di validità.

Titolo IV
Ammissione in transito

Articolo 5

1. Ciascuna delle Parti Contraenti consentirà, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il transito sul proprio territorio delle persone che non sono cittadini delle Parti Contraenti del presente Accordo, quando siano assicurati il proseguimento del loro viaggio e la loro ammissione nello Stato di destinazione.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti consentirà altresì il transito, nell'area internazionale dei propri aeroporti, di persone che non siano cittadini delle Parti Contraenti del presente Accordo, qualora siano assicurati il proseguimento del loro viaggio e la loro ammissione nello Stato di destinazione.

3. Tuttavia la Parte Contraente richiesta può rifiutare il transito:

a) se, nel Paese di destinazione, la persona va incontro a rischi di persecuzione a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche o al rischio di esecuzioni capitali;

b) se, nel Paese di destinazione, la persona è soggetta a procedimenti penali o debba scontare una pena per reati commessi prima del transito;

c) se la persona ha presentato una domanda d'asilo alla Parte Contraente richiedente, salvo che tale richiesta non sia stata respinta.

4. Le persone ammesse in transito possono essere rinviate nel territorio della Parte Contraente richiedente se si verificano successivamente eventi o vengono scoperte circostanze o insorgono situazioni che impediscono il transito ovvero se il Paese di destinazione rifiuta di ammettere o di riprendere dette persone.

5. Le domande di transito saranno valutate dai Ministeri dell'Interno delle due Parti Contraenti. Nella domanda occorre precisare che sussistono le condizioni richieste per il transito e che la Parte Contraente richiedente non è a conoscenza di alcun motivo di rifiuto ai sensi del presente articolo.

6. In conformità con le disposizioni del presente articolo, la Parte Contraente richiedente che dispone l'allontanamento informerà la parte Contraente richiesta se prevede che possa essere necessario scortare la persona da allontanare. La Parte Contraente richiesta, per concedere il transito, decide:
- o di assicurare la scorta necessaria con personale proprio;
- o di assicurare la scorta necessaria in collaborazione con la Parte Contraente richiedente.

Titolo V
Spese

Articolo 6

1. Le spese relative alle riammissioni di cui ai Titoli I, II e IV sono a carico della Parte Contraente originariamente richiedente.
2. Le modalità di rimborso saranno disciplinate o regolate dall'Intesa amministrativa di cui all'articolo 8 del presente Accordo.

Titolo VI
Disposizioni generali

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti relativi all'ingresso o riammissione di cittadini stranieri derivanti dall'esecuzione di altri accordi internazionali.
2. Analogamente, esse non pregiudicano l'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi e nelle convenzioni internazionali sui diritti umani di cui una delle due Parti sia contraente.

Articolo 8

Le disposizioni amministrative necessarie per l'esecuzione del presente Accordo saranno adottate mediante uno specifico accordo tra i rispettivi Ministeri dell'Interno, in particolare per quanto riguarda:

a) le modalità di comunicazione e gli organi competenti;
b) le modalità e i luoghi della riammissione;
c) i mezzi di prova e gli altri elementi necessari per la riammissione;
d) la definizione delle circostanze in presenza delle quali deve ritenersi sussistere un ingresso illegale;
e) le modalità del transito;
f) il rimborso delle spese;
g) gli incontri tra esperti.

Articolo 9

Le due Parti Contraenti si riconosceranno reciprocamente le condizioni più favorevoli che ognuna delle Parti Contraenti abbia concesso o concederà ad altri Paesi in materia di riammissione di cittadini di Paesi Terzi.

Articolo 10

Le controversie che potranno sorgere dall'attuazione o dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 11

Eventuali emendamenti al presente Accordo saranno adottati di comune accordo tra le Parti Contraenti.

Articolo 12
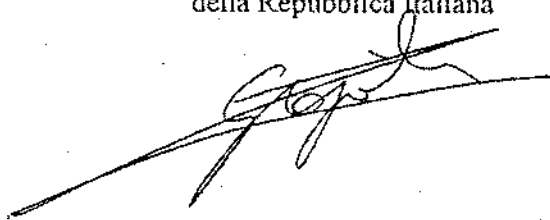
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima notifica delle Parti Contraenti concernente l'avvenuto espletamento delle procedure legali interne e resterà in vigore per un periodo di due anni prorogabili con l'accordo delle Parti Contraenti.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato, per via diplomatica, con preavviso scritto di novanta giorni.
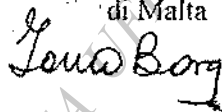
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a La Valletta il giorno 8 dicembre 2001 in due originali in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo di Malta

Tonio Borg

INTESA

Sull'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta sulla riammissione delle persone non in regola con le norme concernenti l'ingresso ed il soggiorno nei rispettivi territori

In base al Titolo VI – Articolo 8 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Malta sulla riammissione delle persone non in regola con le norme concernenti l'ingresso ed il soggiorno nei rispettivi territori, di seguito denominato Accordo, firmato a La Valletta il giorno 8 dicembre 2001, le competenti Autorità hanno convenuto quanto segue.

CAPITOLO I

AUTORITA' COMPETENTI, PROCEDURE E MODALITA' DI COMUNICAZIONE PER LA RIAMMSISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI E PER LA RIAMMISSIONE E L'AMMISSIONE IN TRANSITO DEI CITTADINI DI STATI TERZI

Articolo 1

Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti

1. La riammissione delle persone di cui viene stabilita, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo, la cittadinanza della Parte Contraente richiesta avviene, senza alcuna formalità, previa richiesta scritta diretta alle competenti autorità nazionali, che sono:

   a) per la parte Italiana:

   Ministero dell'Interno
   Dipartimento della Pubblica Sicurezza
   Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
   Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

   Via Cavour n. 6, 00184 ROMA
   Numeri di telefono: 0039/06/46539500-46539661-46539416
   Numeri di fax: 0039/06/46539979

Via Cavour n.6, 00184 ROMA
Numeri di telefono: 0039/06/46539500-46539661-46539416
Numeri di telefax: 0039/06/46539979

b) per la parte Maltese:
Police Headquarters
Special Branch
Immigration Section
Floriana

Numero di telefono: 00356 224001 – 00356 247800
Numero di fax: 00356 235467 - 00356247922

2. La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n.2 alla presente Intesa, da compilarsi in ogni sua parte. Tale richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui al paragrafo 1, tramite fax o posta elettronica, entro il temine fissato dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo.

3. La richiesta di riammissione deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

   - dati relativi all'identità e alla nazionalità della persona interessata;
   - estremi dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo e all'articolo 6, paragrafo 1 della presente Intesa;
   - indicazione circostanziata degli elementi di prova di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della presente Intesa.

4. La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio nel rispetto di termini temporali stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo.

5. La riammissione dei cittadini aventi la cittadinanza di Stati terzi può avvenire presso i valichi di frontiera indicati all'articolo 4 della presente Intesa.

b) per la Parte Maltese:

Police Headquarters
Special Branch
Immigration Section
Floriana

Numero telefono: 00356 224001 – 00356 247800
Numero Fax: 00356 235467 - 00356247922

2. La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n.1 alla presente Intesa, da compilarsi in ogni sua parte. Tale richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui al paragrafo 1 tramite fax o posta elettronica.

3. La richiesta di riammissione deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

- dati relativi all'identità della persona interessata;
- estremi dei documenti di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

4. La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro 48 ore dal ricevimento della richiesta scritta.

5. La riammissione della persone di cui viene stabilita la cittadinanza delle Parti Contraenti può avvenire presso i valichi di frontiera indicati all'articolo 4 della presente Intesa.

Articolo 2

Riammissione dei cittadini di Stati terzi

1. La riammissione delle persone aventi la cittadinanza di Stati terzi, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, avviene, senza alcuna formalità, previa richiesta scritta diretta alle competenti autorità nazionali, che sono:

a) per la Parte Italiana:

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

Articolo 3

Ammissione in transito

1. Le autorità nazionali competenti a ricevere le richieste di ammissione in transito, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo, sono :

   a) per la Parte Italiana:

   Ministero dell'Interno
   Dipartimento della Pubblica Sicurezza
   Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
   Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

   Via Cavour n.6, 00184 ROMA
   Numeri di telefono: 0039/06/46539500-46539661-46539416
   Numeri di fax: 0039/06/46539979

   b) per la parte Maltese:

   Police Headquarters
   Special Branch
   Immigration Section
   Floriana
   Numero di telefono: 00356 224001 – 00356 247800
   Numero di fax: 00356 235467 - 00356247922

2. La richiesta di ammissione in transito deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n.3 alla presente Intesa, da compilarsi in ogni sua parte. Tale richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui al paragrafo 1, tramite fax o posta elettronica.

3. La richiesta di ammissione in transito deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

   - dati relativi all'identità e alla nazionalità della persona interessata;

   - documento di viaggio di cui è munita la persona interessata;

   - natura del provvedimento di cui la persona è destinataria;

estremi identificativi del mezzo di trasporto, data, orario e luogo di arrivo nel territorio della Parte Contraente richiesta, orario di partenza dal territorio di quest'ultima, Paese e luogo di destinazione finale;

- dati relativi al personale di scorta, qualora previsto.

4. La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta.

5. L'ammissione in transito dei cittadini aventi la cittadinanza di Stati terzi può avvenire presso uno dei valichi di frontiera indicati all'articolo 4 della presente Intesa.

CAPITOLO II

VALICHI DI FRONTIERA PER LA RIAMMISSIONE E LE AMMISSIONI IN TRANSITO

Articolo 4

1. La riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti e dei cittadini di Stati terzi hanno luogo presso i seguenti valichi di frontiera:

   a) per la Parte Italiana:

      Roma – Fiumicino – Aeroporto " Leonardo da Vinci"
      Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea
      Numero di telefono: 0039/06/656101
      Numero di fax: 0039/06/6529116

      Milano – Aeroporto Internazionale "Malpensa"
      Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea
      Numero di telefono: 0039/02/58584511
      Numero di fax: 0039/02/58584524/553

      Catania – porto
      Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo ed Aereo
      Numero di telefono: 0039/095/7230411
      Numero di fax: 0039/095/7230417

b) per la Parte Maltese:

The Police Immigration Office
Malta International Airport
Limits of Gudja
Numero di telefono/fax 00356 222941

The Police Immigration Office
Sea Passenger Terminal
Pinto Wharf
Valletta
Numero di telefono/fax: 00356 232469

CAPITOLO III

DEFINIZIONE DI INGRESSO ILLEGALE

Articolo 5

1. L'ingresso nel territorio delle Parti Contraenti è considerato illegale, ai sensi dell'Accordo, quando la persona, di cui viene richiesta la riammissione, si è sottratta o ha tentato di sottrarsi ai controlli di frontiera.

2. L'ingresso nel territorio delle Parti Contraenti è considerato in ogni caso illegale quanto avviene in violazione delle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti nazionali.

CAPITOLO IV

ELEMENTI PROBATORI IN ORDINE ALL'INGRESSO O AL SOGGIORNO DEL CITTADINO DI UNO STATO TERZO NEL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE RICHIESTA

Articolo 6

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo, l'ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'Accordo, è comprovato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi di prova:

- timbro di ingresso o di uscita o altre indicazioni ufficiali apposte dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta sul passaporto o su altri documenti di viaggio o identità, ancorchè falsificati o contraffatti;

- titolo di soggiorno scaduto da meno di due mesi, rilasciato dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta;

- visto di ingresso o transito scaduto da meno di due mesi, rilasciato dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta;

- titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l'ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dalla Parte Contraente richiesta;

2. L'ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta può altresì essere comprovato sulla base di ulteriori elementi, da sottoporre, caso per caso, alla valutazione della parte contraente richiesta, e possono includere:

- documento rilasciato dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l'identità della persona interessata, quale ad esempio patente di guida, porto d'armi, tessera postale, etc.

- documento di stato civile emesso dalle autorità competenti della parte Contraente richiesta;

- titolo di soggiorno o permesso di soggiorno, scaduto da oltre due mesi, rilasciato dalle Autorità competenti della Parte Contraente richiesta;

- visto d'ingresso o di transito, scaduto da oltre due mesi, rilasciato dalle Autorità competenti dalla Parte Contraente richiesta;

- cartellino dattiloscopico, relativo alla persona interessata e riconducibile all'ingresso o al soggiorno di tale persona nel territorio della Parte Contraente richiesta;

- fotocopia di uno dei documenti sopra menzionati che possa essere confrontata con il documento originale;

- titolo di trasporto;

- carta d'imbarco;

- conti di albergo;

- mezzo di trasporto, immatricolato nel territorio della Parte Contraente Richiesta, utilizzato dalla persona in questione.

- carte per l'accesso ad Uffici pubblici o privati recanti indicazioni sull'identità della persona;

- biglietti di appuntamento per visite mediche, o relativi a studi professionali in genere;

- documentazione sanitaria;

- ricevute relative ad operazioni di cambio o bancarie effettuate dalla persona interessata

- carte telefoniche;

- dichiarazioni rese da Pubblici Ufficiali;

- dichiarazioni non contraddittorie e sufficientemente dettagliate rese dalla persona interessata indicanti fatti oggettivamente verificabili;

- dichiarazioni testimoniali comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della parte Contraente richiesta, verbalizzate dalle autorità competenti della parte Contraente richiedente;

- informazioni verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di una agenzia di viaggi.

3. L'ingresso o soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta può essere altresì essere comprovato sulla base di elementi indiziari diversi da quelli elencati nel paragrafo 2

CAPITOLO V

COPERTURA DELLE SPESE

Articolo 7

1. La Parte Contraente richiedente rimborserà alla Parte Contraente richiesta le spese sostenute da quest'ultima in applicazione degli articoli 1,2,3 e 5 dell'Accordo entro 60 giorni dalla ricezione delle relative fatture, nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili stabilite dai rispettivi ordinamenti nazionali.

CAPITOLO VI

MODULISTICA

Articolo 8

1. I moduli da utilizzare per la richiesta di riammissione e di ammissione in transito devono essere conformi ai modelli tipo che costituiscono gli allegati n.1, n.2 e n.3 alla presente Intesa.

2. Ciascuno dei modelli di cui al paragrafo 1 reca la dicitura sia in lingua italiana che in lingua inglese e può essere compilato utilizzando indifferentemente una delle suddette lingue.

CAPITOLO VII

INCONTRO TRA ESPERTI

Articolo 9

1. Gli esperti designati dalle Parti Contraenti si incontreranno ogni qualvolta una delle Parti Contraenti lo ritenga necessario.

CAPITOLO VIII

DISOSIZIONI FINALI

Articolo 10
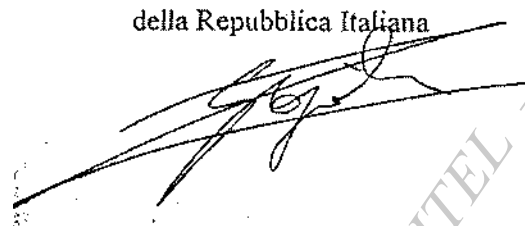
Le parti contraenti potranno, di comune accordo, integrare o modificare per iscritto la presente Intesa, per via diplomatica.

Articolo 11
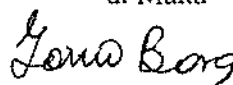
La presente Intesa entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo e perderà la sua validità al venir meno di quest'ultimo.

Fatto a La Valletta, il giorno.....8.........del mese di ..dicembre.........del 2001, in due copie originali, ciascuna in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo di Malta

Joe Borg

Allegato 1/*Annex 1*

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA SULLA RIAMMISSIONE DI PERSONE NON IN REGOLA CON LE NORME CONCERNENTI L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEI RISPETTIVI TERRITORI.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS NOT CONFORMING WITH THE NORMS REGULATING THE ENTRY AND STAY IN THE RESPECTIVE TERRITORIES

Richiesta di riammissione di cittadini delle Parti Contraenti
Request for Re-admission of citizens of the Contracting Parties

Prot. n./*File number* .... Data/*Date* ....

Autorita' della Parte richiedente:
Authority of the requesting Party:

....

Tel./*Tel.:* .... Fax/*Fax:* ....

Autorita' della Parte richiesta:
Authority of the requested Party:

....

Tel./*Tel.:* .... Fax/*Fax:* ....

A – Generalità della persona di cui si richiede la riammissione:
Details of the person whose re-admission is requested:

Cognome/*Surname*..
Nome/*Name*..
Figlio di/*Father's name*..
Luogo di nascita/*Place of birth*..
Data di nascita/*Date of birth*..
Ultimo domicilio nel territorio della Parte richiedente/*Last residence in the territory of the requesting Party*..
Eventuali alias/ *Possible alias*..

B – Elementi che consentono di stabilire o di presumere la cittadinanza:
Elements which allow to establish or presume citizenship:

....
....
....
....
....

C – Allegati (oltre a 2 fotografie della persona nel caso in cui viene richesto un documento di viaggio) n.:
Annexes (in addition to 2 photographs of the person in case a travel document is requested) no.:

....

Specificare/*Specify:*...
....
....

D – Luogo e data proposti per l'eventuale audizione consolare:
Place and date for the consular interview (if necessary):

....
....

E – Decisione dell'Autorita' della Parte richiesta
Decision of the Authority of the requested Party:

- Si/*Yes* ☐
- Il lasciapassare sarà rilasciato in data
- *The travel document will be issued on:*

....

- Richiesta di audizione consolare/*Request for consular interview* ☐
  Luogo, data e ora/*Place, date and time* :...

- No/*No* ☐
  Motivi/*Reasons*..
  ....
  ....
  ....

Nome e qualifica del funzionario
Name and rank of the official

....

Firma/*Signature*

<u>Allegato 2/*Annex 2*</u>

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA SULLA RIAMMISSIONE DI PERSONE NON IN REGOLA CON LE NORME CONCERNENTI L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEI RISPETTIVI TERRITORI.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS NOT CONFORMING WITH THE NORMS REGULATING THE ENTRY AND STAY IN THE RESPECTIVE TERRITORIES

<u>Richiesta di riammissione di cittadini Stati terzi</u>
<u>*Request for Re-admission of third Country citizens*</u>

Prot. n./*File number* .... Data/*Date* ....

Autorita' della Parte richiedente
Authority of the requesting Party:

....

Tel./*Tel.:* .... Fax/*Fax:*..............................

Autorita' della Parte richiesta
Authority of the requested Party:

....

Tel./*Tel.:* .... Fax/*Fax:* ....

A - **Generalità della persona di cui si richiede la riammissione**
Details of the person whose re-admission is requested:

Cognome/*Surname*..............................
Nome/*Name*..............................
Figlio di/*Father's name*..............................
Luogo di nascita/*Place of birth*..............................
Data di nascita/*Date of birth*..............................
Nazionalità/*Nationality*..............................
No. del Passaporto(o altro documento di viaggio)/*Passport Number (or other travel document)*..............................
Rilasciato il/*issued on*..............................
Da/*by*..............................
Ultimo domicilio nel territorio della Parte richiedente/*Last residence in the territory of the requesting Party*..............................
Eventuali alias/ *Possible alias*..............................

B – Luogo e data del primo ritraccio della persona da parte delle autorità della Parte richiedente:

Place and date where the person has been found by the authorities of the requesting Party : ....
....

C – **Circostanze del suo ingresso illegale nel territorio della parte richiedente:**

Circumstances regarding his illegal entry into the territory of the requesting party: ....
....
....

D- Documenti e/o elementi che comprovano o consentono di stabilire l'ingresso o il soggiorno della persona nel territorio della Parte richiesta:

Documents and/or elements which prove or allow to establish the entry or stay of the person in the territory of the requested Party: ....
....
....

E – Allegati n./Annexes :..................................

Specificare/*Specify:* ....
....
....

F – Modalità (luogo, data, ora, volo o nave) proposte per la riammissione (se concessa):

Details (place, date, time, flight or ship) proposed for the re-admission (if allowed):..
....
....

G – Decisione dell' Autorita' della Parte richiesta:
Decision of the Authority of the requested Party:

- Si/*Yes*☐
- No/*No*☐

Motivi/*Reasons*..
....
....

Nome e qualifica del funzionario
Name and rank of the official
....

Firma/*Signature*

Allegato 3/*Annex 3*

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA SULLA RIAMMISSIONE DI PERSONE NON IN REGOLA CON LE NORME CONCERNENTI L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEI RISPETTIVI TERRITORI.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS NOT CONFORMING WITH THE NORMS REGULATING THE ENTRY AND STAY IN THE RESPECTIVE TERRITORIES

Richiesta di ammissione in transito
Request for admission in transit

Prot. n./*File number* .... Data/*Date* ....

Autorita' della Parte richiedente:
Authority of the requesting Party:

....

Tel./*Tel.*: .... Fax/*Fax*: ....

Autorita' della Parte richiesta:
Authority of the requested Party:

....

Tel./*Tel.*: .... Fax/*Fax*: ....

A - Generalità della persona di cui si richiede l'ammissione in transito:
Details of the person whose admission in transit is requested:

Cognome/*Surname*..
Nome/*Name*..
Figlio di/*Father's name*..
Luogo di nascita/*Place of birth*..
Data di nascita/*Date of birth*...
Nazionalità/*Nationality*..
Ultimo domicilio nel territorio della Parte richiedente/*Last residence in the territory of the requesting Party*..
Eventuali alias/ *Possible alias*..

No. del passaporto (o altro documento di viaggio)/*No. of passport (or other travel document)* :..
rilasciato il/*issued on*....................da/*by*...

B – **Modalità di transito:**
Details of transit :

Data, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte richiedente/*Date, time and place of departure from the territory of the requesting Party* :...
....

- Volo o nave/*Flight or ship*..
- Compagnia aerea o marittima/*Airline or shipping company*..................................
....
- Data, ora e luogo di arrivo nel territorio della parte richiesta/*Date, time and place of arrival in the territory of the requested Party*...
....

- Data, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte richiesta/*Date, time and place of departure from the territory of the requested Party* :..................................
....

- Volo o nave/*Flight or ship*..
- Compagnia aerea o marittima/*Airline or shipping company*..................................
....
- Paese e luogo di destinazione finale/*Country and place of final destination*..............
....

C – **Impiego di personale di scorta:**
Use of escorting officers:

- No/*No* ☐ - Sì/*Yes* ☐

N. di operatori di scorta/*No. of officers performing escort duties* :...

Nominativi e qualifica/*Name and rank*
....
....
....
....

D. - Decisione dell'Ufficio della Parte richiesta:
Decision of the Authority of the requested Party :

- Sì/*Yes* ☐

- No/*No* ☐

Motivi/*Reasons* :..
....
....
....

Si assicura che sussistono le condizioni richieste per il transito e che non si conosce alcun motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo.

It is certified that all conditions required for transit exist and that we are unaware of any reason for refusal according to article 5 of the Agreement.

Nome e qualifica del funzionario
Name and rank of official

....

Firma/*Signature*

AGREEMENT

between the Government of the Italian Republic and the Government of Malta on the re-admission of persons not conforming with the norms regulating the entry and stay in the respective territories

The Government of the Italian Republic and the Government of Malta

Animated by the desire to foster co-operation between the two Contracting Parties and to ensure a better application of the norms regarding the movement of persons, in respect for the rights and guarantees provided under current legislation;

With a view of facilitating the re-admission of persons not conforming with the norms regulating the entry and stay in the respective territories, operating in a spirit of co-operation and on the basis of the principle of reciprocity;

Keeping in view the Barcelona Declaration, signed on the 28 November, 1995, by the Member States of the European Union and the Twelve States of the Mediterranean;

Endeavouring to fight illegal immigration;

Have agreed as follows:

Section I

Re-admission of Citizens of the Contracting Parties

Article 1

1. Each Contracting Party, upon the request of the other Contracting Party and without further formalities, will re-admit in the territory of its own State any person who does not satisfy entry requirements or who no longer meets residence requirements in the territory of the requesting Contracting Party, if it is established that that person is a citizen of the requested Contracting Party.

2. The requesting Contracting Party will allow re-entry, on the same conditions, to the person in question, if following further investigations it results that such a person was not a citizen of the other Contracting Party at the time he left the territory of the requesting Contracting Party.

Article 2

1. The nationality of the person who is subject to re-admission shall be ascertained on the basis of any of the following valid documents:

a) For Italian citizens:
   (i) An identity card attesting Italian citizenship;
   (ii) A passport or any other equivalent travel document;
   (iii) A certificate or other official document testifying Italian citizenship;
   (iv) A consular certificate of identity;
   (v) A statement of military status or any other document released by the military authorities.

b) For Maltese citizens:
   (i) A passport;
   (ii) An Identity Card attesting Maltese citizenship;
   (iii) An authorised consular certificate of identity;
   (iv) A certificate or official document testifying Maltese citizenship.

2. In the case where the citizenship is not established in terms of paragraph 1 of this article, it may be ascertained through the intervention of the consular authorities of the requested Contracting Party. They will have to interview the person concerned, within three days from the date of the request, wherever that person may be or, if this is not possible, carry out such interview at the nearest

diplomatic/consular office of the requested Contracting Party. The interview will be arranged by the requesting Contracting Party, in agreement with the pertinent consular authorities, as soon as possible.

Once the Embassy of the requested Contracting Party is satisfied that, as a result of the interview, it has been established that the person in question is a citizen of the requested Party, the competent authorities shall immediately issue a document valid for repatriation.

Section II

Re-admission of Citizens of Third States

Article 3

1. (a) Each Contracting Party will allow the re-admission on its own territory, at the request of the other Contracting Party, of citizens of third states who do not satisfy the conditions for entry as in force in the territory of the requesting Contracting Party, provided that it is proven that such citizens have illegally entered the territory of the requesting Contracting Party directly from the territory of the requested Contracting Party after having stayed or passed through the land territory and/or internal waters of the requested Contracting Party.

(b) In this article the Maltese and Italian internal waters are those waters which have been established by both Contracting Parties in accordance with International Law.

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall only apply if such citizens have been detained by the authorities of the requesting Contracting party within forty days from the time it is definitely established in accordance with the provisions of the Administrative Agreement, referred to in article 8 of this Agreement, that such citizens were in the territory of the requested Contracting Part, and provided that it is definitely established through the said Administrative Agreement, that such citizens had entered directly and illegally into the territory of the requesting Contracting Party from the territory of the requested Contracting Party and had not, in the meantime, passed through the territory of a third country.

3. The means of proof for the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article shall be established in the Administrative Agreement referred to in article 8.

4. Each Contracting Party will allow the re-admission on its own territory, at the request of the other Contracting Party, of citizens of third States who do not satisfy the conditions for entry, in force in the territory of the requesting Contracting Party, when these citizens are provided with a currently valid visa or residence permit issued by the requested Contracting Party.

5. The requesting Contracting Party will re-admit on its own territory the persons who, following subsequent investigations carried out by the other Contracting Party after the re-admission, fail to satisfy the conditions set out in this article.

6. Provided further that the provisions of paragraphs 1 and 4 of this article shall only apply in respect of those persons who would not have left the territory of the requesting Contracting Party from the time of entry and the date of request for re-admission.

Section III

Re-admission Procedure

Article 4

1. The applications for re-admission submitted in terms of article 3 shall be defined by the Ministries responsible for the Interior of the two Contracting Parties according to the Administrative Agreement referred to in article 8 of this Agreement.

2. The application for re-admission in terms of article 3 shall be transmitted to the requested Contracting Party within 48 hours from the first time when the person is found by the competent authorities.

3. The application for re-admission shall specify the details relating to the identity, to the personal documents in possession of the foreign national, to his entry or stay in the territory of the requested Contracting Party and to the circumstances regarding his illegal entry into the territory of the requesting Contracting Party. This information shall be sufficiently comprehensive to meet the requirements of the requested Contracting Party.

4. The decisions to grant re-admission shall be taken as soon as possible and at all events within two days which may be extended up to maximum of five days.

5. The authorisation for re-admission shall be valid for three months from the date of notification. If the person concerned is required to remain at the disposal of the authorities of the requesting Contracting Party, the Ministries responsible for internal affairs shall extend the said validity period by joint agreement.

Section IV

Admission in Transit

Article 5

1. Each of the Contracting Parties will allow, at the request of the other Contracting Party, the transit on their respective territory of persons who are not citizens of the Contracting Parties to this Agreement, when the continuation of their journey and their admission to the country of destination are assured.

2. Each of the Contracting Parties will also allow, in the international area of their respective airport, the transit of persons who are not citizens of the Contracting Parties to this Agreement, whenever the continuation of their journey and their admission to the country of destination are assured.

3. Nevertheless, the requested Contracting Party may refuse transit:

   a. if, in the country of destination, the person runs the risk of persecution on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social class, or political opinion or the risk of capital punishment;
   b. if, in the country of destination, the person is subject to criminal proceedings or to serve a sentence for offences committed before the transit;
   c. if the person has submitted a request for asylum to the requesting Contracting Party, unless such a request has been rejected.

4. The persons allowed transit may be sent back to the territory of the requesting Contracting Party if subsequently events take place, facts are

discovered or situations arise which prevent the transit or if the country of destination refuses to accept or to re-admit these persons.

5. Requests for transit shall be regulated by the Ministries responsible for the Interior of the two Contracting Parties. The request must specify that there exist the required conditions for transit and that the requesting Contracting Party is not aware of any reason for refusal according to this article.

6. Subject to the provisions of this article, the requesting Contracting Party adopting the measure of removal shall inform the requested Contracting Party whether it anticipates that it would be necessary to escort the person being removed. The requested Contracting Party shall, for the purpose of allowing transit, decide:

- either to provide the required escort with its own personnel;

- or provide the required escort in collaboration with the requesting Contracting Party.

Section V

Costs

Article 6

1. The costs incurred for re-admission pursuant to Sections I, II and IV will be borne by the original requesting Contracting Party.

2. The method of reimbursement will be governed or regulated by the Administrative Agreement referred to in article 8 of this Agreement.

Section VI

General Provisions

Article 7

1. The provisions of this Agreement shall not affect any obligations of the Contracting Parties relating to the entry or re-admission of foreign citizens deriving from the implementation of other international agreements.

1. Likewise, they will not affect the implementation of the provisions in international agreements or conventions on human rights to which either Party is signatory.

Article 8

The necessary administrative arrangements for the implementation of this Agreement shall be made through a specific agreement between the respective Ministries responsible for the Interior particularly with regard to:

a. the method of communication and the competent authorities;
b. the method and places for re-admission;
c. the means of proof and other factors necessary for re-admission;
d. the defining of circumstances in which illegal entry is considered to exist;
e. the method of transit;
f. the reimbursement of costs;
g. the meetings between experts.

Article 9

In matters relating to the re-admission of citizens of third countries, the Contracting Parties will grant to one another the most favourable conditions which either of the two Contracting Parties has given or will give to any other country.

Article 10

Any disputes that may arise in relation to the implementation or interpretation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 11

Any amendments to this Agreement shall be adopted by common accord between the Contracting Parties.

Article 12

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the last notification by the Contracting Parties informing that the internal legal procedures for the said purpose have been fulfilled and shall be valid for two years which may be extended thereafter by agreement between the Contracting Parties.

2. This Agreement may be denounced by means of a ninety days' notice in writing served through diplomatic channels.
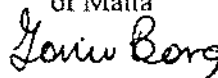
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in La Valletta on the 8th of December 2001 in two originals in the Italian and English languages, each being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of Malta

Joriu Borg

ADMINISTRATIVE AGREEMENT

on the implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Malta on the re-admission of persons not conforming with the norms regulating the entry and stay in the respective territories

In terms of Section VI – Article 8 of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Malta on the re-admission of persons not conforming with the norms regulating the entry and stay in the respective territories, hereinafter referred to as 'the Agreement', signed in La Valletta on the 8 of December 2001 the competent authorities have agreed as follows:

SECTION I

COMPETENT AUTHORITIES, PROCEDURES AND MEANS OF COMMUNICATION FOR THE RE-ADMISSION OF CITIZENS OF THE CONTRACTING PARTIES AND FOR THE RE-ADMISSION AND ADMISSION IN TRANSIT OF THIRD COUNTRY CITIZENS

Article 1

Re-admission of citizens of the Contracting Parties

1. The re-admission of the persons whose citizenship is established, in terms of the provisions of article 1 of the Agreement, as being that of the requested Contracting Party shall take place without any formalities, following a request in writing to the competent national authorities, which are:

a) for the Italian side:

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
Via Cavour n.6 00184 ROMA

Telephone numbers: 0039/06/46539500 –46539661-46539416

Fax number: 0039/06/46539979

b) for the Maltese side:

Police Headquarters
Special Branch
Immigration Section
Floriana

Telephone Number: 00356 224001 - 247800

Fax number: 00356 235467 - 247922

2. The request for re-admission shall be drawn up on a form in conformity with the specimen at annex 1 attached to the present Agreement, which shall be completed in full. Such a request shall be transmitted by fax or E-Mail directly to the authorities referred to in paragraph 1.

3. The request for re-admission shall in any case include the following information:

- particulars relating to the identity of the person in question;
- data from the documents referred to in article 2 of the Agreement.

4. The requested Contracting Party shall reply without delay and in any case within 48 hours from receipt of the request in writing.

5. The re-admission of the persons whose citizenship is established as being that of one of the Contracting Parties may take place at the frontier points indicated in article 4 of the present Agreement.

Article 2

Re-admission of third country citizens

1. The re-admission of third country citizens, in accordance with the provisions of article 3 of the Agreement, shall take place, without any formalities, following a request in writing to the competent national authorities, which are:

for the Italian side:

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
Via Cavour n.6 00184 ROMA

Telephone numbers: 0039/06/46539500 –46539661-46539416

Fax number: 0039/06/46539979

for the Maltese side:

Police Headquarters
Special Branch
Immigration Section
Floriana

Telephone Number: 00356 224001 - 247800

Fax number: 00356 235467 - 247922

2. The request for re-admission shall be drawn up on a form in conformity with the specimen at annex 2 attached to this Agreement, which shall be completed in full. Such a request shall be transmitted by fax or E-Mail directly to the authorities referred

to in paragraph 1 within the established time according to paragraph 2 of article 4 of the Agreement.

3. The request for re-admission shall in any case include the following information:

   - particulars relating to the identity and the nationality of the person concerned;
   - data from the documents referred to in paragraph 4 of article 3 of the Agreement and paragraph 1 of article 6 of the present Agreement;
   - circumstantial indications of the elements of proof referred to in paragraphs 2 and 3 of article 6 of the present Agreement.

4. The requested Contracting Party shall reply without delay within the time-frames established in paragraph 4 of article 4 of the Agreement.

5. The re-admission of third country citizens may take place at the frontier points indicated in article 4 of the present Agreement.

Article 3

Admission in transit

1. The national authorities competent to receive the requests for admission in transit in terms of article 5 of the Agreement are:

   a) for the Italian side:

   Ministero dell'Interno
   Dipartimento della Pubblica Sicurezza
   Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
   Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
   Via Cavour n.6 00184 ROMA

   Telephone numbers: 0039/06/46539500 –46539661-46539416

   Fax number: 0039/06/46539979

b) for the Maltese side:

Police Headquarters
Special Branch
Immigration Section
Floriana

Telephone Number: 00356 224001 - 247800

Fax number: 00356 235467 - 247922

2. The request for admission in transit shall be drawn up on a form in conformity with the specimen at annex 3 attached to the present Agreement, which shall be completed in full. Such a request shall be transmitted directly to the authorities referred to in paragraph 1 through a fax or E-Mail.

3. The request for admission in transit shall in any case contain the following information:

- particulars relating to the identity and nationality of the person concerned;
- travel document which the person concerned is in possession;
- reason for the removal order to which the person is being subjected;
- particulars regarding the means of transport, date, time and place of arrival in the territory of the requested Contracting Party, time of departure from the latter territory, country and place of final destination;
- particulars relating to personnel performing escort duties, if escort is anticipated.

4. The requested Contracting Party shall reply without delay and in any case within 24 hours from the receipt of the written request.

5. The admission in transit of third country nationals may take place at the frontier points indicated in article 4 of the present Agreement.

SECTION II

FRONTIER POINTS FOR RE-ADMISSION AND ADMISSION IN TRANSIT

Article 4

1. The re-admission of citizens of the Contracting Parties and of third country nationals and admission in transit shall take place at the following frontier points:

   a) for the Italian side:

      Roma –Fiumicino –"Leonardo da Vinci" Airport
      Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea
      Telephone number: 0039/06/656101
      Fax number: 0039/06/6529116

      Milano – "Malpensa" International Airport
      Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea
      Telephone number: 0039/02/58584511
      Fax number: 0039/02/58584524/553

      Catania – Harbour
      Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo ed Aereo
      Telephone number: 0039/095/7230411
      Fax number: 0039/095/7230417

b) for the Maltese side:

The Police Immigration Office
Malta International Airport
Limits of Gudja

Telephone/Fax Number 00356 222941

The Police Immigration Office
Sea Passenger Terminal
Pinto Wharf
Valletta

Telephone/Fax Number 00356 232469

SECTION III

DEFINITION OF ILLEGAL ENTRY

Article 5

1. For the purposes of the Agreement, the entry in the territory of the Contracting Parties is considered illegal when the person, in respect of whom re-admission is requested, has evaded or attempted to evade frontier controls.

2. The entry in the territory of the Contracting Parties is, in any case, considered illegal when it is in violation of the rules in place in the respective national ordinances.

SECTION IV

PROBATIVE ELEMENTS REGARDING THE ENTRY OR STAY OF THIRD COUNTRY CITIZENS IN THE TERRITORY OF THE REQUESTED CONTRACTING PARTY

Article 6

1. In terms of paragraph 1 of article 3 of the Agreement, and in addition to the provisions of paragraph 4 of article 3 of the Agreement, the entry or stay of a citizen of a third country in the territory of the requested Contracting Party is considered as proven on the basis of at least one of the following elements of proof:

   - entry or exit stamp or other official indications affixed by the competent authorities of the requested Contracting Party on the passport or on other travel or identity documents, even forged or counterfeited;

   - residence permit which is expired by less than two months released by the competent authorities of the requested Contracting Party;

   - entry or transit visa expired by less than two months released by the competent authorities of the requested Contracting Party;

   - travel ticket issued in the name of the person in question which enables the establishing of the entry of that person in the territory of the requested Contracting Party or in the territory of the requesting Contracting Party coming from the requested Contracting Party.

2. The entry or stay of a third country citizen in the territory of the requested Contracting Party may be also established on the basis of further elements, which are to be evaluated, on a case by case basis, by the requested Contracting Party and could include:

   - a document released by the competent authorities of the requested Contracting Party, indicating the identity of the

person in question, such as, for example a driving licence, permit to carry firearms, *tessera postale*, etc.;

- a civil status certificate issued by the competent authorities of the requested Contracting Party;

- a residence permit expired by over two months released by the competent authorities of the requested Contracting Party;

- an entry or transit visa expired by over two months released by the competent authorities of the requested Contracting Party;

- an identification document including fingerprints of the person concerned attesting to entry or stay of that person in the territory of the requested Contracting Party;

- a photocopy of one of the above-mentioned documents which could be verified with original documents;

- travel tickets;

- boarding cards;

- hotel bills;

- means of transport, used by the person in question, licensed in the territory of the requested Contracting Party;

- cards used for the access to public or private offices indicating the identity of the person;

- appointment cards for medical visits or visits to offices of professional persons in general;

- documentation regarding health;

- receipts related to currency exchange or banking operations made by the person in question;

- telephone cards;

- statements made by public officers;

- sufficiently detailed and not contradictory statements made by the person in question referring to objectively verifiable facts;

- statements by witnesses proving the entry or stay in the territory of the requested Contracting Party recorded by the competent authorities of the requesting Contracting Party;

- verifiable information proving that the person concerned has made use of a travel agency.

3. The effective entry or stay of a third country citizen in the territory of the requested Contracting Party may be also proven on the basis of other circumstantial elements of proof different from those listed in paragraph 2.

SECTION V

COVERING OF EXPENSES

Article 7

The requesting Contacting Party will refund to the requested Contracting Party the costs incurred by the latter in the implementation of articles 1,2,3, and 5 of the Agreement within 60 days from the receipt of the relative invoice, in terms of the financial-administrative procedures established by the respective national regulations.

SECTION VI

FORMULARY

Article 8

1. The forms to be used for the request for re-admission and for the admission in transit must be in conformity with the specimens attached to the present Agreement at annex 1, 2 and 3.

2. The wording on each specimen referred to at paragraph 1 shall be in the Italian and English language and may be filled in using either of the said languages.

SECTION VII

MEETINGS OF EXPERTS

Article 9

The experts nominated by the Contracting Parties shall meet at the request of either of the Contracting Parties.

SECTION VIII

FINAL PROVISIONS

Article 10
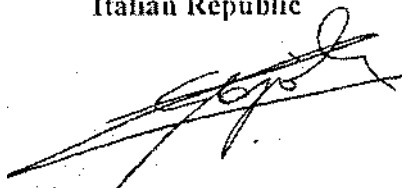
The Contracting Parties may, by common accord, amend or modify the present Agreement through diplomatic channels.

Article 11

The present Agreement shall come into force concurrently with the Agreement and shall no longer be valid on the termination of the validity of the latter.

Done in La Valletta on the 8th day of the month of December of 2001, in two originals, in the Italian and English languages, each being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of Malta

Tonio Borg

Allegato I/*Annex I*

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA SULLA RIAMMISSIONE DI PERSONE NON IN REGOLA CON LE NORME CONCERNENTI L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEI RISPETTIVI TERRITORI.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS NOT CONFORMING WITH THE NORMS REGULATING THE ENTRY AND STAY IN THE RESPECTIVE TERRITORIES

Richiesta di riammissione di cittadini delle Parti Contraenti
Request for Re-admission of citizens of the Contracting Parties

Prot. n./*File number* .... Data/*Date* ....

Autorita' della Parte richiedente:
Authority of the requesting Party:

....

Tel./*Tel.*: .... Fax/*Fax*: ....

Autorita' della Parte richiesta:
Authority of the requested Party:

....

Tel./*Tel.*: .... Fax/*Fax*: ....

A – Generalità della persona di cui si richiede la riammissione:
Details of the person whose re-admission is requested:

Cognome/*Surname*..
Nome/*Name*..
Figlio di/*Father's name*...
Luogo di nascita/*Place of birth*...
Data di nascita/*Date of birth*..
Ultimo domicilio nel territorio della Parte richiedente/*Last residence in the territory of the requesting Party*...
Eventuali alias/ *Possible alias*..

B - Elementi che consentono di stabilire o di presumere la cittadinanza:
Elements which allow to establish or presume citizenship:

....
....
....
....
....

C – Allegati (oltre a 2 fotografie della persona nel caso in cui viene richiesto un documento di viaggio) n.:
Annexes (in addition to 2 photographs of the person in case a travel document is requested) no.:

....

Specificare/*Specify:* ....
....
....

D – Luogo e data proposti per l'eventuale audizione consolare:
Place and date for the consular interview (if necessary):

....
....

E – Decisione dell'Autorita' della Parte richiesta
Decision of the Authority of the requested Party:

- Si/*Yes* ☐
- Il lasciapassare sarà rilasciato in data
- *The travel document will be issued on:*

....

- Richiesta di audizione consolare/*Request for consular interview* ☐
Luogo, data e ora/*Place, date and time* : ....

- No/*No* ☐
Motivi/*Reasons* ....
....
....
....

Nome e qualifica del funzionario
Name and rank of the official

....

Firma/*Signature*

Allegato 2/Annex 2

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA SULLA RIAMMISSIONE DI PERSONE NON IN REGOLA CON LE NORME CONCERNENTI L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEI RISPETTIVI TERRITORI.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS NOT CONFORMING WITH THE NORMS REGULATING THE ENTRY AND STAY IN THE RESPECTIVE TERRITORIES

Richiesta di riammissione di cittadini Stati terzi
Request for Re-admission of third Country citizens

Prot. n./*File number* .... Data/*Date* ....

Autorita' della Parte richiedente
Authority of the requesting Party:

....

Tel./*Tel.:* .... Fax/*Fax:* ....

Autorita' della Parte richiesta
Authority of the requested Party:

....

Tel./*Tel.:* .... Fax/*Fax:* ....

A – Generalità della persona di cui si richiede la riammissione
Details of the person whose re-admission is requested:

Cognome/*Surname*..............................
Nome/*Name*..............................
Figlio di/*Father's name*..............................
Luogo di nascita/*Place of birth*..............................
Data di nascita/*Date of birth*..............................
Nazionalità/*Nationality*..............................
No. del Passaporto(o altro documento di viaggio)/*Passport Number (or other travel document)*..............................
Rilasciato il/*issued on*..............................
Da/*by*..............................
Ultimo domicilio nel territorio della Parte richiedente/*Last residence in the territory of the requesting Party*..............................
Eventuali alias/ *Possible alias*..............................

B – Luogo e data del primo rintraccio della persona da parte delle autorità della Parte richiedente:

Place and date where the person has been found by the authorities of the requesting Party : ....

....

C – Circostanze del suo ingresso illegale nel territorio della parte richiedente:

Circumstances regarding his illegal entry into the territory of the requesting party:...

....

....

D- Documenti e/o elementi che comprovano o consentono di stabilire l'ingresso o il soggiorno della persona nel territorio della Parte richiesta:

Documents and/or elements which prove or allow to establish the entry or stay of the person in the territory of the requested Party:...

....

....

E – Allegati n./Annexes :....................................

Specificare/*Specify*:...

....

....

F – Modalità (luogo, data, ora, volo o nave) proposte per la riammissione (se concessa):

Details (place, date, time, flight or ship) proposed for the re-admission (if allowed):..

....

....

G – Decisione dell' Autorita' della Parte richiesta:

Decision of the Authority of the requested Party:

Sì/*Yes*☐

No/*No*☐

Motivi/*Reasons*...

....

....

Nome e qualifica del funzionario

Name and rank of the official

....

Firma/*Signature*

Allegato 3/*Annex 3*

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA SULLA RIAMMISSIONE DI PERSONE NON IN REGOLA CON LE NORME CONCERNENTI L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEI RISPETTIVI TERRITORI.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MALTA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS NOT CONFORMING WITH THE NORMS REGULATING THE ENTRY AND STAY IN THE RESPECTIVE TERRITORIES

Richiesta di ammissione in transito
Request for admission in transit

Prot. n./*File number* .... Data/*Date* ....

Autorita' della Parte richiedente:
Authority of the requesting Party:

....

Tel./*Tel.*: .... Fax/*Fax*: ....

Autorita' della Parte richiesta:
Authority of the requested Party:

....

Tel./*Tel.*: .... Fax/*Fax*: ....

A - Generalità della persona di cui si richiede l'ammissione in transito:
Details of the person whose admission in transit is requested:

Cognome/*Surname*..............................
Nome/*Name*..............................
Figlio di/*Father's name*..............................
Luogo di nascita/*Place of birth*..............................
Data di nascita/*Date of birth*..............................
Nazionalità/*Nationality*..............................
Ultimo domicilio nel territorio della Parte richiedente/*Last residence in the territory of the requesting Party*..............................
Eventuali alias/ *Possible alias*..............................

No. del passaporto (o altro documento di viaggio)/*No. of passport (or other travel document)* :..
rilasciato il/*issued on*.....................da/*by*...

B – Modalità di transito:
Details of transit :

- Data, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte richiedente/*Date, time and place of departure from the territory of the requesting Party* :..
....

- Volo o nave/*Flight or ship*..
- Compagnia aerea o marittima/*Airline or shipping company*..
....
- Data, ora e luogo di arrivo nel territorio della parte richiesta/*Date, time and place of arrival in the territory of the requested Party*..
....

- Data, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte richiesta/*Date, time and place of departure from the territory of the requested Party* :..
....

- Volo o nave/*Flight or ship*..
- Compagnia aerea o marittima/*Airline or shipping company*..
....
- Paese e luogo di destinazione finale/*Country and place of final destination*...............
....

C – Impiego di personale di scorta:
Use of escorting officers:

- No/*No* ☐ - Sì/*Yes* ☐

N. di operatori di scorta/*No. of officers performing escort duties* :..

Nominativi e qualifica/*Name and rank*
....
....
....
....

D – Decisione dell'Ufficio della Parte richiesta:
Decision of the Authority of the requested Party :

- Sì/*Yes* ☐

- No/*No* ☐

Motivi/*Reasons* :...
....
....
....

Si assicura che sussistono le condizioni richieste per il transito e che non si conosce alcun motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo.

It is certified that all conditions required for transit exist and that we are unaware of any reason for refusal according to article 5 of the Agreement.

Nome e qualifica del funzionario
Name and rank of official

....

Firma/*Signature*

34.

Mosca, 3 aprile 2002

Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 2002-2004

(Entrata in vigore: 5 marzo 2003)

PROTOCOLLO D'INTESA

**fra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Federazione Russa
per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 2002-2004**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati le Parti,

al fine di sviluppare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa hanno raggiunto una reciproca intesa su quanto segue:

Articolo 1

La Parte Italiana sosterrà i progetti di cooperazione tecnica concordati fra Organizzazioni senza fini di lucro italiane e russe attraverso la concessione di un congruo contributo sul costo complessivo dei progetti stessi.

Articolo 2

I progetti di cui all'articolo 1 del presente Protocollo si rivolgeranno alle attività di formazione professionale in campo manageriale e dell'Amministrazione pubblica, all'assistenza tecnica e agli studi di fattibilità in diversi settori ed in particolare nei seguenti:

1. privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione;
2. "management" d'impresa nel settore della produzione, del commercio estero e della finanza
3. formazione e addestramento dei quadri manageriali, con particolare attenzione alle imprese miste e alle piccole e medie imprese;
4. promozione delle piccole e medie imprese;
5. agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti;
6. edilizia e infrastrutture urbane;
7. sanità, protezione dell'ambiente, produzione d'energia;
8. telecomunicazioni e trasporti;
9. cultura, informazione, educazione e ricerca;
10. scienza e tecnologia.

Articolo 3

La Parte Russa sottoporrà alla Parte Italiana tramite l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa o, qualora più agevole, tramite l'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana, le proposte dei progetti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, al fine di consentire una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento.
Le proposte dovranno essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla realizzazione dei progetti ed i relativi costi.

Articolo 4

La Parte Russa s'impegna a dare priorità, nelle sue richieste di finanziamento di progetti ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilità ed assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalla Parte italiana.

Articolo 5

Progetti giudicati particolarmente importanti che non ricadono nei settori previsti dal presente Protocollo potranno essere considerati dalla Parte Italiana solo su proposta della Parte Russa, che dovrà essere fatta pervenire tramite le vie diplomatiche. Le sopracitate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione italiana.

Articolo 6

Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti finanziati da altre fonti, la Parte Russa designa come Autorità competente per l'esame e l'inoltro dei progetti nel settore della formazione manageriale il Ministero per lo Sviluppo Economico ed il Commercio della Federazione Russa, e come Autorità competente per l'esame e l'inoltro dei progetti nel settore dell'amministrazione pubblica l'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa.

Articolo 7

Eventuali divergenze sull'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo dovranno essere risolte attraverso negoziati tra le Parti.

Articolo 8
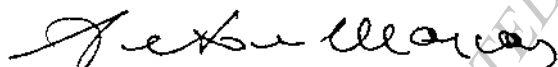
Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate, tramite uno scambio di Note Verbali, l'avvenuto completamento delle procedure interne all'uopo previste.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Mosca, il giorno 3 del mese di aprile 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambe facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

ПРОТОКОЛ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

**между Правительством Итальянской Республики
и Правительством Российской Федерации
в области двустороннего технического сотрудничества
на 2002-2004 годы**

Правительство Итальянской Республики и Правительство Российской Федерации, далее именуемые Сторонами,

в целях развития сотрудничества между Итальянской Республикой и Российской Федерацией достигли взаимопонимания о нижеследующем:

Статья 1

Итальянская Сторона окажет поддержку проектам в области технического сотрудничества, согласованным между итальянскими некоммерческими организациями и российскими организациями, путем выделения средств, необходимых для покрытия значительной части соответствующих расходов.

Статья 2

Проекты, указанные в статье 1 настоящего Протокола, будут осуществляться в целях профессиональной подготовки управленческих кадров и государственных служащих, технического содействия и составления технико-экономического обоснования проектов в различных областях, в частности в следующих:

1. приватизация, конверсия и реорганизация предприятий;
2. менеджмент в сфере производства, внешней торговли и финансирования;
3. подготовка и переподготовка управленческих кадров, главным образом для совместных, малых и средних предприятий;
4. развитие малых и средних предприятий;
5. сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственных продуктов и маркетинг;
6. строительство и городские инфраструктуры;
7. здравоохранение, охрана окружающей среды, производство энергии;
8. телекоммуникации и транспорт;
9. культура, информация, образование и исследования;
10. наука и технологии.

Статья 3

Российская Сторона будет представлять Итальянской Стороне предложения о проектах в областях, указанных в статье 2 настоящего Протокола, для их технической оценки и получения согласия на финансирование через Посольство Итальянской Республики в Российской Федерации или, если это будет сочтено более удобным, через Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике.

Такие предложения должны носить детализированный характер, иметь четко обозначенные цели, содержать данные о сроках реализации и стоимости проектов.

Статья 4

Российская Сторона при обращении с просьбой о финансировании проектов к двусторонним или многосторонним организациям будет отдавать приоритет тем проектам, на технико-экономическое обоснование которых и на оказание технического содействия по которым Итальянская Сторона выделила финансовые средства.

Статья 5

Предложения о проектах в областях, не предусмотренных настоящим Протоколом, могут быть представлены на рассмотрение Итальянской Стороне по дипломатическим каналам только по обращению Российской Стороны, если она считает, что такие проекты имеют особо важный характер. Упомянутые предложения должны соответствовать основным направлениям политики Италии в области технического сотрудничества с зарубежными странами.

Статья 6

В целях достижения наибольшей эффективности проектов, а также избежания дублирования проектов, финансируемых из других источников, Российская Сторона назначает Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уполномоченным органом по отбору и представлению проектов подготовки управленческих кадров, а Администрацию Президента Российской Федерации уполномоченным органом по отбору и представлению проектов подготовки государственных служащих.

Статья 7
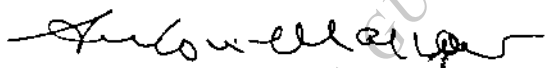
Споры по толкованию и выполнению настоящего Протокола будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

Статья 8

Настоящий Протокол вступает в силу с даты обмена дипломатическими нотами, подтверждающими выполнение Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Совершено в Москве " 3 " апреля 2002 года в двух экземплярах, каждый на итальянском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Итальянской Республики

За Правительство Российской Федерации

35.

Nicosia, 28 giugno 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla riammissione delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio dei due Paesi

(Entrata in vigore: 22 maggio 2003)

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla riammissione delle persone che hanno fatto ingresso o che soggiornano illegalmente nel territorio dei due Paesi

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, di seguito indicati come "Parti Contraenti", desiderosi di facilitare la riammissione delle persone che entrano o soggiornano illegalmente sul territorio dell'altra Parte Contraente, per esempio chi non soddisfi, o non soddisfi piu`, le condizioni previste per l'ingresso o il soggiorno, e di facilitare il transito delle persone in uno spirito di cooperazione e su base di reciprocita`,

hanno convenuto quanto segue:

SEZIONE I
Riammissione dei rispettivi cittadini

Articolo 1

1. Ciascuna Parte Contraente riammettera` su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalita` le persone che non soddisfano, o non soddisfano piu`, le condizioni previste per l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente qualora sia provato, o possa essere fondatamente presunto, che esse sono in possesso della cittadinanza della Parte Contraente richiesta. La stessa riammissione verra` applicata nei confronti di coloro che sono stati privati della cittadinanza della Parte Contraente richiesta dal momento in cui hanno fatto ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, senza che sia stata loro almeno promessa la naturalizzazione dalla Parte Contraente richiedente.

2. Su richiesta della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiesta procedera`, senza indugio, a rilasciare alle persone che devono essere riammesse i documenti di viaggio necessari per il loro rimpatrio.

3. La Parte Contraente richiedente riammettera` nuovamente tali persone, alle stesse condizioni, qualora i controlli successivi dimostrino che esse non sono in possesso della cittadinanza della

Parte Contraente richiesta allorche' sono partite dal territorio della Parte Contraente richiedente. Tale procedura non sara' applicata se l'obbligo di riammissione si fonda sul fatto che la Parte Contraente richiesta ha privato le persone in questione della propria cittadinanza dopo che le stesse hanno fatto ingresso nel territorio della parte contraente richiedente senza sia stata loro almeno promessa la naturalizzazione dalla Parte Contraente richiedente.

4. Le Parti Contraenti si impegneranno ad attribuire priorita' all'allontanamento di cittadini di uno Stato limitrofo nel loro Paese di origine.

SEZIONE II
Riammissione dei cittadini dei Paesi terzi

Articolo 2

1. La Parte Contraente riammettera`, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalita`, i cittadini di Paesi terzi che abbiano, o si presume abbiano fatto ingresso, attraverso le frontiere esterne di detta Parte o che non soddisfino, o non soddisfino piu`, le condizioni vigenti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiesta.

2. Ai sensi del presente articolo, si intende per frontiera esterna la prima frontiera che e` stata attraversata e che non e` una frontiera comune alle Parti Contraenti.

3. L'obbligo di riammissione ai sensi del paragrafo 1 verra` meno nei confronti della persona che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido concesso dalla Parte Contraente richiedente al momento in cui la persona stessa ha fatto ingresso nel territorio di detta Parte o nei confronti di colui al quale sia stato concesso un permesso di soggiorno da detta Parte dopo aver fatto ingresso nel proprio territorio.

4. Le Parti Contraenti si impegneranno ad attribuire priorita` all'allontanamento dei cittadini di uno Stato limitrofo al loro Paese di origine.

Articolo 3

1. Se la persona che e` giunta nel territorio della Parte Contraente richiedente non soddisfa le condizioni vigenti per l'ingresso od il soggiorno e se tale persona e` in possesso di un visto valido o di un permesso di soggiorno valido concessi dalla Parte Contraente richiesta, tale Parte Contraente riammettera` detta persona, senza formalita`, su richiesta della parte Contraente richiedente.

2. Se entrambe le Parti Contraenti hanno concesso un visto od un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione spettera` alla Parte Contraente il cui visto o Permesso di soggiorno scade per ultimo.

3. I paragrafi 1 e 2 non trovano in applicazione in caso di rilascio di visti di transito.

Articolo 4

1. Un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 2(3) e dell'articolo 3 consiste in un'autorizzazione di qualsiasi tipo concessa da una Parte Contraente che conferisce alla persona il diritto di soggiornare nel territorio di tale Parte Contraente. Tale ipotesi non include un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio di una delle parti Contraenti concesso in relazione alle procedure relative all'esame di una richiesta di asilo.

SEZIONE III
Procedure di riammissione

Articolo 5

1. La Parte Contraente richiesta fornira` una risposta alle richieste di riammissione senza indugio e, in ogni caso, entro un massimo di 15 giorni.

2. La Parte Contraente richiesta prendera` in carico le persone la cui riammissione sia stata accettata senza indugio e, in ogni caso, entro un massimo di un mese. Su richiesta della Parte Contraente richiedente tale limite di tempo puo` essere esteso per il tempo necessario a risolvere difficolta` di ordine pratico o legale.

Articolo 6

La richiesta di riammissione dovra' essere presentata entro un massimo di un anno dal momento in cui la Parte Contraente ha rilevato l'ingresso illegale o la presenza di detto cittadino di Stato terzo sul proprio territorio.

SEZIONE IV
Riammissione in transito

Articolo 7

1. Senza alcun pregiudizio dell'articolo 11, le Parti Contraenti consentiranno il transito attraverso il proprio territorio ai cittadini

terzi se l'altra Parte Contraente lo richiede e se l'ammissione in altri possibili Stati di transito e nel Paese di destinazione finale e' assicurata.

2. Non sara' necessario per la Parte Contraente richiesta procedere al rilascio di visti di transito.

3. Nonostante la concessione di autorizzazione, le persone prese in carico per ragioni di transito possono essere rinviate nell'altra Parte Contraente qualora le circostanze previste dall'articolo 11 si realizzino successivamente o si manifestino nel corso di una operazione di transito oppure se la prosecuzione del viaggio o l'ammissione nello Stato di destinazione non sia piu' garantita.

4. Le Parti Contraenti si impegneranno a limitare le operazioni di transito agli stranieri che non possono essere restituiti ai loro Paesi di origine.

SEZIONE V
Disposizioni Generali

Articolo 8

1. Per quanto concerne i dati personali da comunicarsi per l'applicazione del presente Accordo, essi potranno riguardare unicamente:

   a) I dati della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (nome, cognome, nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e ogni altra precedente);
   b) Passaporto, carta d'identita', qualsiasi altro documento di identita' e di viaggio e lasciapassare (numero, durata di validita', data di rilascio, autorita' di emissione e luogo di emissione);
   c) Ulteriori dettagli necessari per l'identificazione delle persone da trasferire;
   d) Luoghi di sosta ed itinerari;

e) Permessi di soggiorno o visti concessi da una delle Parti Contraenti;

f) Nei casi previsti dall'articolo 7 il luogo dove e' stata presentata la domanda di asilo e la data della presentazione di ogni precedente richiesta di asilo, la data di presentazione della attuale richiesta di asilo, l'attuale fase della procedura e il contenuto di ogni decisione adottata.

2. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo, e comunicati dalle Parti Contraenti, dovranno essere trattati e protetti in conformita' con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati.
I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre Autorita' unicamente previa autorizzazione scritta della parte contraente che li aveva comunicati.

Articolo 9

1. I costi per il trasporto delle persone prese in carico ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 saranno sostenuti dalla Parte Contraente richiedente fino ai confini della Parte Contraente richiesta.

2. I costi del transito fino al confine dello Stato di destinazione e, ove necessario, i costi derivanti dal trasporto di ritorno saranno sostenuti dalla Parte Contraente richiedente ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 10

1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza per l'applicazione e per l'interpretazione del presente Accordo. A tale fine istituiranno un Comitato di Esperti per:
   a) Verificare l'applicazione dell'Accordo;
   b) Formulare proposte per la soluzione di problemi derivanti dall'applicazione dell'Accordo;
   c) Proporre modifiche ed integrazioni all'Accordo;
   d) Predisporre e suggerire misure adeguate per combattere l'immigrazione illegale.

2. Il Comitato sara' composto da tre Rappresentanti di ciascuna parte contraente. Le Parti Contraenti designeranno il Presidente ed i suoi Sostituti ed indicheranno i Membri Supplenti. Potranno essere associati ai lavori ulteriori esperti.

3. Il Comitato si riunira' su iniziativa di uno dei Presidenti e comunque almeno una volta all'anno, alternatamente in Italia e Cipro.

Articolo 11

Il presente Accordo non arrechera' pregiudizio agli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da:

1. La Convenzione del 28 luglio 1951 sullo Status di Rifugiato cosi' come modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo Status di Rifugiato;

2. Convenzioni internazionali in materia di estradizione e di transito;

3. Convenzione del 4 novembre 1950 sulla Protezione dei Diritti Umani e delle Liberta' Fondamentali;

4. Convenzioni internazionali sull'Asilo; con particolare riferimento alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 per l'individuazione dello Stato responsabile per l'esame delle domande di asilo presentate in uno Stato Membro della Comunita' Europea.

5. Convenzioni internazionali ed Accordi sulla riammissione dei cittadini stranieri.
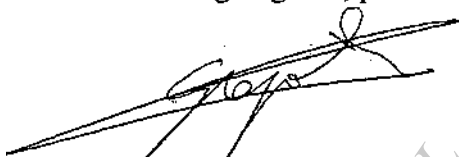
Articolo 12

1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si notificheranno, attraverso canali diplomatici, l'adempimento delle procedure nazionali.

2. Il presente accordo e' concluso per un periodo indeterminato.
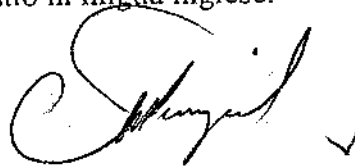
3. Il presente accordo sarà applicato in conformità a quanto previsto dall'allegato Protocollo.

4. Dopo avere informato l'altra Parte Contraente, ciascuna Parte Contraente puo' sospendere il presente Accordo notificandone le importanti ragioni, in particolare per ragioni di sicurezza dello Stato, ordine pubblico o salute pubblica. Le Parti Contraenti si notificheranno la cessazioni di tali misure senza indugio per canali diplomatici.

5. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua notifica all'altra Parte Contraente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto e firmato a.....NICOSIA.......il..........28 giugno.2002 in due originali, rispettivamente in lingua italiana, greca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze tra il testo il lingua italiana e in lingua greca, prevale il testo redatto in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica di Cipro

Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sull'applicazione dell'Accordo di riammissione del ..28 giugno 2002

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, di seguito indicati come "Parti Contraenti", auspicando l'ulteriore rafforzamento e sviluppo delle relazioni amichevoli gia' esistenti e della cooperazione tra i due Paesi e desiderosi di facilitare l'applicazione dell'Accordo di riammissione, firmato dai Governi dei due Paesi in....NICOSIA.........il...28 giugno 2002 delle persone che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e di facilitare il transito delle persone in uno spirito di cooperazione e su base di reciprocita', hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Procedure di riammissione

1. Le Parti Contraenti utilizzeranno i moduli in allegato I e II per la riammissione delle persone presenti senza autorizzazione. I moduli sono i seguenti:
   a) Richiesta per la riammissione di una persona;
   b) Documentazione per il ritorno/ riammissione di una persona.

2. Le domande di riammissione delle Parti Contraenti e le risposte fornite dovranno essere rese in forma scritta utilizzando i relativi moduli indicati nel paragrafo 1 del presente articolo (allegato I). La Parte Contraente richiesta e' parimenti obbligata a fornire una risposta scritta nel piu' breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni.

Articolo 2

Mezzi di identificazione delle persone da riammettere

1. Effetti della prova o della presunzione:

a) La prova della cittadinanza e dell'ingresso dovra' essere accettata dalle Parti Contraenti senza ulteriore accertamento.

b) La presunzione della cittadinanza e dell'ingresso si deve considerare acquisita a meno che la Parte richiesta non produca prove contrarie.

2. Prova o presunzione della cittadinanza delle Parti Contraenti:

a) La nazionalita' della persona di cui si chiede la riammissione dovra' essere accertata sulla base di uno dei seguenti documenti in corso di validita':
1) Carta d'identita che certifichi la cittadinanza,
2) Passaporto o ogni altro documento di viaggio equipollente,
3) Certificato o altro documento ufficiale indicante la cittadinanza.
4) Documento consolare di identita',
5) Dichiarazione dello status di militare o ogni altro documento emesso da Autorita' militari.

b) La presunzione di cittadinanza sara' stabilita sulla base di:

1) Informazioni specifiche da parte di Autorita' ufficiali,
2) Documenti ufficiali di servizio,
3) Certificazioni di societa',
4) Patente di guida,
5) Estratti da archivi ufficiali,
6) Libretto marittimo,
7) Fotocopie dei suddetti documenti,
8) Dichiarazione di un testimone affidabile,
9) Altri elementi forniti dalla persona interessata,
10) Lingua parlata dalla persona interessata.

Ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 2 (b), le autorita' consolari della Parte Contraeste richiesta intervisteranno la persona interessata, entro tre giorni dalla data della richiesta, ovunque detta persona si trovi o, se non e' possibile, effettueranno detta intervista presso l'Ufficio diplomatico consolare piu' vicino della Parte Contraente richiesta. L'intervista sara' organizzata dalla Parte Contraente richiesta, d'intesa con le Autorita' consolari interessate, nel piu' breve tempo possibile.

Quando l'Ambasciata della Parte Contraente richiesta e' certa, sulla base delle risultanze dell'intervista, che la persona in-

questione e' un cittadino della Parte richiesta, le autorita' competenti emetteranno immediatamente un documento valido per il rimpatrio.

3. Prova o presunzione di ingresso attraverso la frontiera esterna ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Riammissione:

   a) La prova di ingresso attraverso una frontiera esterna sara` stabilita sulla base di:

      1) Timbro di ingresso o equivalente registrazione di ingresso su un documento di viaggio,
      2) Timbro di uscita di uno Stato limitrofo all'altra Parte Contraente, considerando l'itinerario di viaggio e la data di attraversamento della frontiera,
      3) Timbro di ingresso su un passaporto falso o contraffatto,
      4) Biglietti di viaggio dai quali sia possibile desumere l'ingresso attraverso una frontiera esterna,
      5) Impronte digitali assunte dalle Autorita` al momento dell'attraversamento di una frontiera esterna,
      6) Permesso di soggiorno in corso di validita`
      7) Visto in corso di validita` rilasciato dalla Parte Contraente richiesta,
      8) Carta di imbarco o di sbarco che indichi la data di ingresso nel territorio della Parte Contraente richiesta.

   b) La presunzione di ingresso attraverso una frontiera esterna sara` stabilita in particolare sulla base di:

      1) Dichiarazioni rese dalla persona da trasferire,
      2) Dichiarazioni di pubblici ufficiali della parte richiesta e di altre persone,
      3) Dichiarazioni di soggetti terzi
      4) Impronte digitali diverse da quelle assunte dalle Autorita` al momento dell'attraversamento della frontiera esterna,
      5) Permesso di soggiorno scaduto rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, di qualunque tipo,
      6) Visto scaduto concesso dalla Parte Contraente richiesta
      7) Documenti nominativi emessi nel territorio della Parte Contraente richiesta,
      8) Biglietti di viaggio,
      9) Note di albergo

10) Carte per l'accesso a luoghi di svago pubblici o privati nel territorio della Parte Contraente richiesta,
11) Biglietti di appuntamento per visite mediche, dentistiche, ecc.
12) Informazioni che dimostrano che la persona da trasferire si e` avvalsa di agenzie di viaggio o di un favoreggiatore dell'immigrazione clandestina.

Articolo 3

Designazione delle Autorita` competenti

1. I valichi utilizzati per la riammissione degli stranieri e per la ammissione in transito sono i seguenti:

Per la Repubblica Italiana:

Roma – Fiumicino. "Aeroporto Leonardo da Vinci"
telefono: 003906656101
fax: 0039066529116

Milano – Aeroporto Internazionale di "Malpensa"
telefono: 00390957230411
fax: 00390957230417

Per la Repubblica di Cipro:

Aeroporto Internazionale di Larnaca
telefono: 0035724
fax : 0035724

Aeroporto Internazionale di Paphos
telefono: 0035726
fax: 0035726

Porto di Limassol
telefono: 0035725
fax: 0035725

2. Le Autorita` competenti incaricate dell'esame delle richieste di riammissione e di transito sono:

Per la Repubblica Italiana:
Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
Tel.: 0039-06-4653.9684/4653.9504
Fax: 0039-06-4653.9985/4653.9650

Per la Repubblica di Cipro:
Ministero dell'Interno
Dipartimento del Registro Civile e della Migrazione
Tel.: 00357-22
Fax: 00357-22

Articolo 4

Condizioni per il transito di cittadini dei Paesi Terzi con servizio di scorta

1. In conformita' con l'art.7 dell'Accordo di Riammissione, la Parte Contraente richiedente che attua la misura di allontanamento comunichera' alla Parte Contraente richiesta se ritiene che sia necessario scortare la persona allontanata. La Parte Contraente richiesta decidera', allo scopo di consentire il transito:

- o di garantire la scorta richiesta con proprio personale;
- o di garantire la scorta richiesta in collaborazione con la Parte Contraente richiedente.

Articolo 5

Condizioni di applicazione del Protocollo

Il presente Protocollo entrera' in vigore contestualmente con l'Accordo di Riammissione, sara' sospeso in caso di analoga sospensione dell'applicazione dell'Accordo e cessera' di essere applicato una volta che l'Accordo non sia piu' applicabile.

Annex I to Article 1.1

From: ....
(Place and date)

....
(Designation of requesting authority)

Reference

....

To: ....

....
(Designation of receiving authority)

REQUEST FOR READMISSION OF A PERSON

1. Personal details

1.1. Surname: ....

1.2. Forenames: ....

1.3. Maiden name: ....

1.4. Also known as: ....

1.5. Nationality: .... Language: ....

1.6. Date of birth: ....

1.7. Place of birth: ....

1.8. Residence in country of departure: ....

1.9. Designation and number of international travel document, by whom issued, expiry date: ....

2. Circumstances of entry into the transferring State

2.1. Date and time of entry: ....

2.2. Place: ....

2.3. Circumstances of entry (in detail): ....

....

....

3. Stay in receiving State: ....

3.1. Date and time of entry: ....

3.2. Place of entry: ....

3.3. Duration of stay: ....

3.4. Place of stay: ....

3.5. Route to frontier: ....

....

....

....

....

....

3.6. Proof or grounds for presumption that a person not meeting or no longer meeting entry or residence requirements (illegal entry) entered via the external frontier:

....

....

....

....

....

....

4. Special circumstances relating to the transferee: ....

4.1. Interpreter required for (indicate language): ....

4.2. Accompanying items (documents, cash, etc.): ....

....

4.3. Indication of particularly dangerous person: (e.g. suspected of serious offence, aggressive behaviour):

....

....

4.4. State of health: (possible reference to special medical care):

....

....

4.5. Minors (...) being transferred together with the person referred to in point 1 (forenames, surname and date of birth):

....

....

....

....

4.6. Applications submitted to the competent authorities of the requesting State by the transferee and position of the competent authority, including any application for recognition of refugee status or right of asylum:

....

....

....

5. Transit: ([1])

5.1. Is the person to be admitted in transit:

....

5.2. State of destination: ....

5.3. Possible additional transit States: ....

....

5.4. Admission guaranteed in any transit States and the States of destination:

Yes/No

(Underline whichever applies)

6. Proposed place, date and time of transfer:

....

....

....

7. Annexes:

....

....

8. Confirmation of receipt of request (place, date, signature):

....

....

....

(Signature)

([1]) In matters of transit, particular attention must be paid to the recommendation regarding transit for the purposes of expulsion adopted by Ministers in 1992 (OJ No C5, 10.1. 1996, p.5), above all with respect to the protection of human rights.

Annex II to Article 1.1

RECORD OF THE RETURN/READMISSION OF A PERSON

Place of transfer ....

Time and date of transfer ....

Returning authority ....

Readmitting authority ....

In response to the request submitted on ....
(Date)

by ....the person(s) listed below was/were readmitted by
(Returning State)

....
(Readmitting State)

1. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

2. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

3. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

4. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

5. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

The following Annexes were handed over:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Remarks: ....

....
(Forename(s), surname and position of returning official) (Forename(s), surname and position of readmitting official)

....
(Signature) (Signature)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON THE READMISSION OF PERSONS ILLEGALLY ENTERING AND OR STAYING IN THE TERRITORY OF THE TWO COUNTRIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus, hereinafter referred to as the "Contracting Parties", desirous of facilitating the readmission of persons entering or staying illegally on the territory of the other Contracting Party, i.e. persons entering and who do not, or who no longer, fulfill the conditions in force for entry or residence, and of facilitating the transit of persons in a spirit of cooperation and on the basis of reciprocity,

have agreed as follows:

SECTION I
Readmission of own nationals

Article 1

1. Each Contracting Party shall readmit at the request of the other Contracting Party and without any formality persons who do not, or who no longer, fulfill the conditions in force for entry or residence on the territory of the requesting Contracting Party provided that it is proved or may be validly assumed that they possess the nationality of the requested Contracting Party. The same shall apply to persons who have been deprived of the nationality of the requested Contracting Party since entering the

territory of the requesting Contracting Party without at least having been promised naturalization by the requesting Contracting Party.

2. Upon application by the requesting Contracting Party, the requested Contracting Party shall without delay issue the persons to be readmitted with the travel documents required for their repatriation.

3. The requesting Contracting Party shall readmit such persons again under the same conditions if checks reveal that they were not in possession of the nationality of the requested Contracting Party when they departed from the territory of the requesting Contracting Party. This shall not apply if the readmission obligation is based on the fact that the requested Contracting Party deprived the person in question of its nationality after that person had entered the territory of the requesting Contracting Party without that person at least having been promised naturalization by the requesting Contracting Party.

SECTION II
Readmission of third-country nationals

Article 2

1. The Contracting Party, via whose external frontier a person can be proved, or validly assumed, to have entered who does not meet, or who no longer meets, the conditions in force for entry or stay on the territory of the requesting Contracting Party shall readmit the

person at the request of that Contracting Party and without any formality.

2. For the purposes of this Article, the external frontier shall be deemed to be the first frontier to have been crossed which is not a frontier common to the Contracting Parties.

3. The readmission obligation pursuant to paragraph 1 shall not apply in respect of a person who was in possession of a valid stay permit issued by the requesting Contracting Party when the person entered the territory of that Contracting Party or who was issued with a stay permit by that Contracting Party after entering its territory.

4. The Contracting Parties shall make every effort to give priority to deporting nationals of an adjacent State to their country of origin.

Article 3

1. If a person who has arrived in the territory of the requesting Contracting Party does not fulfill the conditions in force for entry or stay and if that person is in possession of a valid visa issued by the other Contracting Party or a valid stay permit issued by the requested party, that Contracting Party shall readmit the person without any formality upon application by the requesting Contracting Party.

2. If both Contracting Parties issued a visa or a stay permit, responsibility shall reside with the Contracting Party whose visa or stay permit expires last.

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply where a transit visa was issued.

Article 4

A stay permit pursuant to Article 2 (3) and Article 3 means an authorization of any type issued by one Contracting Party, entitling the person to reside on the territory of that Contracting Party. This shall not include temporary permission to reside on the territory of one of the Contracting Parties in connection with the processing of an asylum application.

SECTION III
Readmission Procedures

Article 5

1. The requested Contracting Party shall reply to readmission requests addressed to it without delay, and in any event within a maximum of 15 days.

2. The requested Contracting Party shall take charge of persons whose readmission has been agreed to without delay, and in any

event, within a maximum of one month. Upon application by the requesting Contracting Party, this time limit may be extended by the time taken to deal with legal or practical obstacles.

Article 6

The application for readmission must by submitted within a maximum of one year of the Contracting Party noting the illegal entry and presence of the said national of a third country on its territory.

SECTION IV

Readmission in Transit

Article 7

1. Without prejudice to Article 11, the Contracting Parties shall allow third - country nationals to pass through their territory in transit if the other Contracting Party so requests and if admission to other possible States of transit and to the State of destination is assured.

2. It shall not be essential for the requested Contracting Party to issue a transit visa.

3. Notwithstanding any authorization issued, persons taken in charge for transit purposes may be returned to the other Contracting Party if circumstances within the meaning of Article 11 subsequently arise or come to light which stand in the way of a transit operation or if the onward journey or admission by the State of destination is no longer assured.

4. The Contracting Parties shall endeavour to restrict transit operations to aliens who cannot be returned to their States of origin directly.

SECTION V
General Provisions

Article 8

1. In so far as personal data have to be communicated in order to implement this Agreement, such information may concern only the following:

   a. the particulars of the person to be transferred and, where necessary, of the members of the person's family (surname, forename, any previous names, nicknames or pseudonyms, aliases, date and place of birth, sex, current and any previous nationality);

   b. passport, identity card and other identity and travel documents and laissez-passer (number, period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue, etc.);

   c. other details needed to identify the persons to be transferred;

   d. stopping places and itineraries;

   e. residence permits or visas issued by one of the Contracting Parties.

f. in the cases covered by Article 7, the place where the asylum application was submitted and the date of submission of any previous asylum application, the date of submission of the present asylum application, the present stage of the procedure and the content of any decision taken.

2. Personal data required in order to implement this Agreement, and communicated by the Contracting Parties, shall be processed and protected in compliance with national legislation on data protection.

Personal data communicated may be processed only by the competent Authorities for the implementation of this Agreement. Personal data may be retransmitted to other Authorities only upon previous written authorization by the Contraction Party which communicated them.

Article 9

1. The costs of transporting persons taken in charge pursuant to Articles 1,2 and 3 shall be borne by the requesting Contracting Party as far as the border of the requested party.

2. The costs of transit as far as the border of the State of destination, and, where necessary, the costs arising from return transport, shall be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 7.

Article 10

1. The Contracting Parties shall provide each other with mutual assistance in the application and interpretation of this Agreement. To this end, they shall set up a Committee of Experts to:

   (a) monitor the application of this Agreement;

   (b) submit proposals for resolving problems associated with the application of this Agreement;

   (c) propose amendments and additions to this Agreement;

   (d) prepare and recommend appropriate measures for combating illegal immigration.

2. The Committee shall be composed of three representatives of each Contracting Party. The Contracting Parties shall appoint the chairman and his deputies from among them, and shall also appoint alternate members. Additional experts may be associated with consultations.

3. The Committee shall meet at the initiative of one of the chairmen and at least once a year, alternatively in Italy and Cyprus.

Article 11

These agreements shall not affect the Contracting Parties' obligations arising from:

1. the Convention of 28 July 1951 on the Status of Refugees as amended by the Protocol of 31 January 1967 on the Status of Refugees;

2. international conventions on extradition and transit;

3. the Convention of 4 November 1950 for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

4. international conventions on asylum; in particular under the Dublin Convention of 15 June 1990 determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in a Member State of the European Community;

5. international conventions and agreements on the readmission of foreign nationals.

Article 12

1. This Agreement shall enter into force at the date of the receipt of the second of the two notes, by which the Contracting Parties shall notify each other by diplomatic channels their compliance with the international procedures.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period.

3. This agreement will be implemented according to the details of the attached Protocol.

4. After informing the other Contracting Party, each Contracting Party may suspend this Agreement by giving notification on important grounds, in particular on the grounds of the protection of State security, public order or public health. The Contracting Parties shall notify each other of the cancellation of any such measure without delay via diplomatic channels.

5. This Agreement may be denunciated at any time and the denunciation shall become effective on the first day of the month following the month on which notification was given to the other Contracting Party.

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done and signed in ...NICOSIA... on 28 June.... 2002 in two originals, each in the Greek, Italian and English languages, each text being equally authentic. In case of conflict between the Greek and Italian text, the English text prevails.

.... for the Government of the Italian Republic

.... for the Government of the Republic of Cyprus

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON THE IMPLEMENTATION OF THE READMISSION AGREEMENT OF ..28..June 2002

The Government of the Italian Republic and the Government of Republic of Cyprus, hereinafter referred to as the "Contracting Parties", wishing to further strengthening and developing the existing friendly relations and cooperation between the two countries and desirous of facilitating the implementation of the Readmission Agreement, signed between the Governments of the two Countries in Nicosia on 28 of June 2002, of persons illegally entering and staying illegally on the territory of the other Contracting Party, and of facilitating the transit of persons in a spirit of cooperation and on the basis of reciprocity,

have agreed as follows:

Article 1

Readmission procedures

1. The Contracting Parties, for the readmission of persons staying without authorization, shall use the forms in Annex I and II. The forms concerned are the following:

- request for the readmission of a person,
- record of the return/readmission of a person.

2. Any readmission requests by the Contracting Parties and the answer given, shall be made in writing on the appropriate form mentioned in paragraph 1 of the current article (Annex I). The Requested Contracting Party is obliged to give a written answer as soon as possible and at all events within 15 days.

Article 2

Means of identifying persons to be readmitted

1. *Effect of proof or a presumption:*

   a. Proof produced of nationality and entry shall be accepted by the Contracting Parties without further investigation.

   b. Presumption established of nationality and entry shall be deemed accepted by the Parties unless the requested Party proves otherwise.

2. *Proof or a presumption of nationality of the Contracting Parties:*

   a. The nationality of the person who is subject to readmission shall be ascertained on the basis of any of the following valid documents:

      - an identity card attesting citizenship,
      - a passport or any other equivalent travel document,

- a certificate or other official document testifying citizenship,
- a consular certificate of identity,
- a statement of military status or any other document released by the military authorities.

b. A presumption of nationality shall be established by:

- specific information from the official authorities,
- an official service pass,
- a company pass,
- a driving licence,
- an extract from register office records,
- a seaman's book,
- photocopies of any of the above documents,
- statements by a credible witnesses,
- particulars supplied by the person concerned,
- the language of the person concerned.

Under the terms of paragraph 2(b), the consular authorities of the requested Contracting Party will have to interview the person concerned, within three days form the date of the request, wherever that person may be or, if this is not possible, carry out such interview at the nearest diplomatic/consular office of the requested Contracting Party. The interview will be arranged by the requested Contracting Party, in agreement with the pertinent consular authorities, as soon as possible.

Once the Embassy of the requested Contracting Party is satisfied that, as a result of the interview, it has been established that the person in

question is a citizen of the requested Party, the competent authorities shall immediately issue a document valid for repatriation.

3. *Proof or a presumption of entry via external frontier under Article 2 of the Readmission Agreement:*

   a. Proof of entry via external frontier shall be established by means of:

      - an entry stamp or equivalent entry in a travel document,
      - an exit stamp of a State adjacent to any of the Contracting Parties, taking into account the travel route and the date for the frontier crossing.
      - an entry stamp in a false or falsified passport,
      - travel tickets which can formally establish entry across an external frontier,
      - fingerprints taken by authorities at the time of crossing an external frontier
      - a valid stay permit,
      - a valid visa issued by the requested Contracting Party,
      - an embarkation/disembarkation card showing the date of entry into the territory of the requested Contracting Party.

   b. A presumption of entry via an external frontier, shall be established in particular by means of:

      - statements by the person to be transferred,
      - statements by officials of the requested party and other persons,

- statements by third parties,
- fingerprints other than those taken by the authorities at the time of crossing an external frontier,
- an expired stay permit issued by the requested contracting Party, whatever the type,
- an expired visa issued by the requested Contracting Party,
- documents issued by name in the territory of the requested Contracting Party,
- travel tickets,
- hotels bills,
- cards for access to public or private amenities in the Contracting Parities,
- appointment cards for doctors, dentists etc.,
- data showing that the person to be transferred has used the services of a facilitator or travel agency.

Article 3

Designation of the competent authorities

1. The posts to be used for aliens' readmission and entry in transit are the following:

For the Republic of Cyprus:

- International Airport of Larnaca
  Tel.: 00357 24
  Fax: 00357 24

- International Airport of Paphos
  Tel.: 00357 26
  Fax: 00357 26

- Limassol Port
  Tel.: 00357 25
  Fax: 00357 25

For the Italian Republic:

- Roma – Fiumicino – Airport "Leonardo Da vinci"
  Air-Border Police
  Tel.: 0039-06-656101
  Fax: 0039-06-6529116

- Milano – International Airport "Malpensa"
  Tel.: 0039-095-7230411
  Fax: 0039-095-7230417

2. The competent authorities to deal with readmission and transit requests are:

For the Republic of Cyprus:

- Ministry of the Interior
  Civil Registry and Migration Department
  Tel.: 00357 22
  Fax: 00357 22

For the Italian Republic:

- Ministry of the Interior
  Public Security Department

Immigration and Border Police Service
Tel.: 0039-06-46539684/46539504
Fax: 0039-06-46539985/46539650

Article 4

Conditions for transit of third-country nationals under escort

1. Subject to the article 7 of the Readmission Agreement, the requesting Contracting Party adopting the measure of removal shall inform the requested Contracting Party whether it anticipates that it would be necessary to escort the person being removed. The requested Contracting Party shall, for the purpose of allowing transit, decide:

- either to provide the required escort with its own personnel,
- or provide the required escort in collaboration with the requesting Contracting Party.

Article 5

Conditions of applicability of the protocol

This Protocol shall enter into force at the same time as the Readmission Agreement, it shall be suspended upon suspension of the Agreement's application and is shall cease to be applicable once the Agreement is no longer applicable.

Annex I to Article 1.1

From: ....
(Place and date)

....
(Designation of requesting authority)

Reference

....

To: ....

....
(Designation of receiving authority)

REQUEST FOR READMISSION OF A PERSON

1. Personal details
1.1. Surname: ....
1.2. Forenames: ....
1.3. Maiden name: ....
1.4. Also known as: ....
1.5. Nationality: .... Language: ....
1.6. Date of birth: ....
1.7. Place of birth: ....
1.8. Residence in country of departure: ....
1.9. Designation and number of international travel document, by whom issued, expiry date: ....

2. Circumstances of entry into the transferring State
2.1. Date and time of entry: ....
2.2. Place: ....
2.3. Circumstances of entry (in detail): ....
....
....

3. Stay in receiving State: ....
3.1. Date and time of entry: ....
3.2. Place of entry: ....
3.3. Duration of stay: ....

3.4. Place of stay: ……………………………………………………………………

3.5. Route to frontier: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3.6. Proof or grounds for presumption that a person not meeting or no longer meeting entry or residence requirements (illegal entry) entered via the external frontier:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4. Special circumstances relating to the transferee: ……………………………………

4.1. Interpreter required for (indicate language): ……………………………………

4.2. Accompanying items (documents, cash, etc.): ……………………………………

……………………………………………………………………

4.3. Indication of particularly dangerous person: (e.g. suspected of serious offence, aggressive behaviour):

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4.4. State of health: (possible reference to special medical care):

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4.5. Minors (...) being transferred together with the person referred to in point 1 (forenames, surname and date of birth):

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4.6. Applications submitted to the competent authorities of the requesting State by the transferee and position of the competent authority, including any application for recognition of refugee status or right of asylum:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5. Transit: ([1])

5.1. Is the person to be admitted in transit:

....

5.2. State of destination: ....

5.3. Possible additional transit States: ....

....

5.4. Admission guaranteed in any transit States and the States of destination:

Yes/No
(Underline whichever applies)

6. Proposed place, date and time of transfer:

....

....

....

7. Annexes:

....

....

8. Confirmation of receipt of request (place, date, signature):

....

....

....
(Signature)

([1]) In matters of transit, particular attention must be paid to the recommendation regarding transit for the purposes of expulsion adopted by Ministers in 1992 (OJ No C5, 10.1. 1996, p.5), above all with respect to the protection of human rights.

Annex II to Article 1.1

RECORD OF THE RETURN/READMISSION OF A PERSON

Place of transfer ....

Time and date of transfer ....

Returning authority ....

Readmitting authority ....

In response to the request submitted on ....
(Date)

by ....the person(s) listed below was/were readmitted by
(Returning State)

....
(Readmitting State)

1. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

2. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

3. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

4. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

5. ....
(Surname, forename(s)) (Date of birth)

The following Annexes were handed over:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Remarks: ....

....
(Forename(s), surname and position of returning official) (Forename(s), surname and position of readmitting official)

....
(Signature) (Signature)

36.

Mosca, 7 ottobre 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla installazione di una linea di comunicazione telefonica protetta tra Palazzo Chigi a Roma ed il Cremlino a Mosca

(Entrata in vigore: 3 febbraio 2003)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
SULLA INSTALLAZIONE DI UNA LINEA
DI COMUNICAZIONE TELEFONICA PROTETTA
TRA PALAZZO CHIGI A ROMA ED IL CREMLINO A MOSCA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito detti "le Parti",

considerando il Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994;

sulla base dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Mosca il 12 aprile 2000, di seguito detto "Accordo del 12 aprile 2000";

considerando il reciproco interesse a rendere tecnicamente possibili colloqui telefonici riservati ad alto livello con assoluta immediatezza,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti si impegnano a realizzare nel più breve tempo possibile una linea protetta di comunicazione telefonica tra Palazzo Chigi a Roma e il Cremlino a Mosca (di seguito detta "linea di comunicazione"), dedicata allo svolgimento di colloqui telefonici al massimo livello.

2. Per garantire il funzionamento ininterrotto e sicuro della linea di comunicazione, le Parti si impegnano a realizzare due canali telefonici tra Roma e Mosca.

Articolo 2

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti designano quali Enti responsabili per la realizzazione della linea di comunicazione e per il controllo sul suo corretto funzionamento:

- per la Repubblica Italiana: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza delegata (PCM-ANS);
- per la Federazione Russa: il Servizio Federale di Protezione della Federazione Russa (Federalnaya Služba Ohrany - FSO della Russia),

d'ora in poi detti "gli Enti competenti".

2. Gli Enti competenti agiscono d'intesa per:

- applicare, in conformità con le legislazioni dei rispettivi Stati e sulla base dei principi contenuti nell'Accordo del 12 aprile 2000, le misure amministrative e tecniche necessarie per la protezione delle informazioni oggetto dei colloqui telefonici, incluse quelle risultanti da attività congiunte;
- definire con uno o più distinti processi verbali la configurazione ed i parametri tecnici della linea di comunicazione, l'elenco degli apparati e del materiale necessari al suo funzionamento;

- concordare le procedure per la trasmissione e l'utilizzo delle informazioni oggetto dei colloqui;
- elaborare raccomandazioni e norme per l'uso della linea di comunicazione;
- esaminare e risolvere, in caso di necessità, le questioni connesse con la modifica della configurazione o delle procedure operative della linea di comunicazione.

Articolo 3

1. Le Parti assicurano l'organizzazione di incontri tra esperti per risolvere i problemi connessi con la realizzazione, l'uso e l'ammodernamento della linea di comunicazione. Tempi e luoghi di tali incontri saranno definiti d'intesa tra gli Enti competenti.

Articolo 4

1. Ciascuna delle Parti, in conformità con la propria legislazione nazionale, sostiene le spese per la realizzazione, l'uso e l'ammodernamento della linea di comunicazione sul territorio del proprio Stato. Il pagamento per l'eventuale nolo dei canali di comunicazione che attraversino territori di Stati terzi o siano forniti da Organizzazioni internazionali è suddiviso in quote paritarie tra le Parti secondo la prassi internazionale.

Articolo 5

1. Ciascuna delle Parti adotta tutte le misure atte a garantire sul territorio del proprio Stato l'ininterrotto e sicuro funzionamento della linea di comunicazione.

2. In caso di malfunzionamento della linea di comunicazione a causa di danni verificatisi al di fuori dei confini di entrambi gli Stati, le Parti adottano tutte le misure necessarie per il ripristino del corretto funzionamento della linea di comunicazione, in conformità con le procedure previste dal Comitato Consultivo Internazionale per la Telefonia e la Telegrafia.

Articolo 6

1. Le Parti garantiscono la tutela dei materiali e delle apparecchiature scambiati tra le Parti e necessari per realizzare la linea di comunicazione, in conformità con le legislazioni dei rispettivi Stati e con l'Accordo del 12 aprile 2000.

2. Le Parti si impegnano a non trasmettere a Stati terzi, ad Organizzazioni internazionali o a persone fisiche o giuridiche straniere apparecchiature e documentazione utilizzate per realizzare la linea di comunicazione.

3. Le Parti si impegnano ad adottare, nell'ambito del territorio dei rispettivi Stati, tutte le misure necessarie per prevenire l'acquisizione non autorizzata di informazioni scambiate mediante la linea di comunicazione.

4. L'inoltro da una Parte all'altra Parte di materiali e attrezzature necessari per la realizzazione, l'uso e l'ammodernamento della linea di comunicazione avviene mediante i canali diplomatici.

Articolo 7

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie.
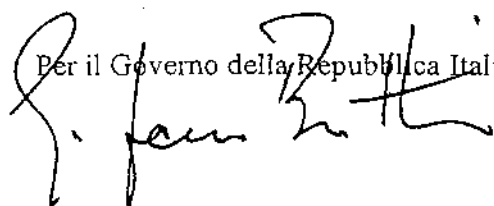
2. Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo è esaminata in sede di consultazioni tra le Parti.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.
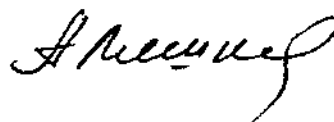
4. La denuncia del presente Accordo non pregiudica per le Parti le posizioni giuridiche acquisite e gli obblighi relativi alla tutela delle informazioni scambiate in virtù del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca, il 7 Ottobre 2002, in due originali nelle lingue italiana e russa, entrambi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Federazione Russa

37.

Roma, 8 ottobre 2002

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele nel campo della sanità e delle scienze mediche

(Entrata in vigore: 6 agosto 2003)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE NEL CAMPO DELLA SANITÀ E DELLE SCIENZE MEDICHE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE (in seguito denominati " Le Parti contraenti").

ANIMATI dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione tra i loro rispettivi Paesi nel campo della sanità e delle scienze mediche,

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel campo della sanità e della medicina, ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio.

I settori specifici della cooperazione saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti stesse.

ARTICOLO 2

Le Parti contraenti si adopereranno nel modo migliore per favorire;

- lo scambio di informazioni e documentazione in materia di sanità in settori di interesse comune;
- lo scambio di specialisti per motivi di studi e consultazioni, così come specificato nel Piano di azione della cooperazione indicato negli articoli 5 e 7 del presente Accordo;
- contatti diretti tra istituti e organismi nei due Paesi;
- lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo della medicina e della sanità pubblica;
- altre forme di cooperazione nel campo della medicina e della sanità pubblica, congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3

Le Parti conraenti si scambieranno informazioni su congressi e simposi a carattere internazionale, che trattano aspetti di sanità e medicina, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi, e, a richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte invierà il materiale pubblicato in occasione di tali attività.

ARTICOLO 4

Le rispettive istituzioni delle Parti contraenti si scambieranno elenchi di letteratura medica e filmati sull'assistenza sanitaria, nonché ogni altro materiale informativo, scritto, visivo o audio-visivo nel campo della sanità e della medicina.

ARTICOLO 5

Le Parti contraenti affidano al Ministero della Salute della Repubblica italiana e al Ministero della Sanità dello Stato di Israele l' attuazione del presente accordo.

Per dare esecuzione al presente Accordo, i Ministeri adotteranno piani di azione quinquennali, contenenti le attività da svolgere.

ARTICOLO 6

Le attività previste dal presente Accordo saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di trasporto all'estero(andata e ritorno), degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dall'articolo 2 del presente Accordo, saranno a carico delle autorità del Paese inviante.

Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno, in conformità alle rispettive disposizioni regolamentari in vigore.

ARTICOLO 7

Le Parti contraenti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, che avrà il compito sia di definire le priorità nel quadro della cooperazione, tramite l'elaborazione di piani di azione quinquennali, sia di tenere periodicamente informati i due Ministeri, sugli sviluppi della cooperazione stessa. La Commissione sarà costituita da tre persone per ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello del Ministero della Salute. Tale gruppo si riunirà, come convenuto dalle Parti, non più di una volta l'anno.

ARTICOLO 8

L'attuazione del presente Accordo e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti contraenti..

ARTICOLO 9

Tutte le informazioni fornite dalle Parti, nell'ambito del Presente Accordo, saranno considerate strettamente confidenziali e non dovranno essere rivelate a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte da cui hanno avuto origine.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle note diplomatiche attraverso le quali le Parti si notificano reciprocamente l'ultimazione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque(5) anni, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l'espressa rinuncia di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.
Ogni modifica dell'Accordo dovrà seguire le stesse procedure relative alla sua entrata in vigore.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FIRMATO a Roma il giorno 8
di Ottobre ,2002, corrispondente
al giorno 2 Heshvan del 5763, in due copie originali, in lingua ebraica, italiana ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà valore dirimente.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

PER IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

IL MINISTRO DELLA SANITA'

38.

Riga, 12 novembre 2002

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione in materia di piccole e medie imprese

(Entrata in vigore: 30 aprile 2003)

MEMORANDUM DI INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia qui di seguito definite "le Parti",

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica attraverso l'assistenza e lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese,

NEL RISPETTO dei principi di uguaglianza e vantaggio reciproco,

CERTI che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per lo sviluppo e l'intensificazione dei contatti fra Italia e Lettonia,

CONSCI dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle Piccole e Medie Imprese nelle economie dei due Paesi,

CONFERMANDO il reciproco interesse alla cooperazione per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi, basato sulle migliori pratiche in materia di creazione delle imprese ed assistenza al loro sviluppo,

DESIDERANDO definire un più ampio ambito di cooperazione industriale fra i due Paesi e sviluppare il settore privato attraverso la creazione, il rafforzamento e l'innovazione delle Piccole e Medie Imprese,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
PRINCIPI

Le Parti si atterranno ai seguenti principi fondamentali:

1. rispetto della legislazione nazionale,
2. totale indipendenza di ciascuna delle Parti nella realizzazione delle politiche di assistenza e sviluppo alle Piccole e Medie Imprese,
3. raggiungimento di forme di cooperazione nei campi dell'industria, commercio ed economia, scienza, investimenti ed altri sulla base di eguali diritti, partenariato e vantaggio reciproco

Articolo 2
OBIETTIVI

Le Parti concordano i seguenti obiettivi:

1. intensificazione delle relazioni e della cooperazione tra le Parti per il reciproco scambio di know-how volto allo sviluppo di politiche per le PMI;
2. rafforzamento della cooperazione fra istituzioni di assistenza alle PMI;
3. definizione di programmi, strumenti e metodologie per la creazione di nuove imprese e per lo sviluppo/rafforzamento delle imprese esistenti;
4. identificazione di possibili azioni e strumenti atti al miglioramento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese ed al rispetto degli standard internazionali;
5. stesura di speciali progetti di intervento per specifiche aree geografiche e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo delle risorse umane, delle loro capacità professionali e del loro potenziale;
7. identificazione di possibile assistenza finanziaria per lo sviluppo e la qualificazione delle Piccole e Medie Imprese;
8. verifica delle opportunità offerte per lo sviluppo delle PMI dai programmi dell'Unione Europea.

Articolo 3
AUTORITÀ COMPETENTI

Le Autorità competenti delle Parti che saranno responsabili del presente Memorandum sono:

1. per l'Italia: il Ministero delle Attività Produttive
   (già Ministero dell'Industria e del Commercio Estero)
2. per la Lettonia: il Ministero dell'Economia

Articolo 4
GRUPPO DI LAVORO

Le Parti creeranno il Gruppo di Lavoro Italo-Lettone per la Cooperazione in materia di Piccole e Medie Imprese (di seguito denominato "Gruppo di Lavoro") che opererà sotto la responsabilità delle Autorità competenti per il presente Memorandum.

Il Gruppo di lavoro sarà co-presieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti, nominato da ciascuna delle Autorità competenti per il presente Memorandum. Ciascun Paese sarà rappresentato nel Gruppo di Lavoro da membri provenienti dal settore pubblico, dal settore privato o da organizzazioni miste, con esperienza nella creazione ed assistenza alle PMI. Il numero dei membri del Gruppo di Lavoro sarà deciso, in misura congrua, dai due co-Presidenti. Il Gruppo di lavoro potrà creare al suo interno sotto-gruppi responsabili di temi specifici.

Il Gruppo di Lavoro si incontrerà quando ritenuto necessario dai due co-Presidenti, in principio due volte l'anno, alternativamente in Italia ed in Lettonia, e riferirà alle due Autorità competenti per il presente Memorandum, proponendo un piano di attività per il periodo susseguente. Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.

Articolo 5
ATTIVITÀ E FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di Lavoro considererà le seguenti attività:

1. dettagliata definizione del piano di attività;
2. analisi del quadro economico e legislativo, dei programmi esistenti ed identificazione dei fattori critici e delle prospettive di sviluppo, attraverso incontri e seminari con le parti coinvolte nelle organizzazioni pubbliche e private dei due Paesi;
3. identificazione delle priorità geografiche e settoriali al fine di effettuare scelte motivate di specifici progetti;
4. identificazione nei due Paesi degli attori locali da coinvolgere nello sviluppo dell'intero processo e definizione/realizzazione dei programmi di formazione attraverso seminari, workshops, scambi di esperienze, visite tecniche, etc.;
5. creazione di gruppi di interlocutori privilegiati ("gruppi di contatto") allo scopo di definire congiuntamente progetti di sviluppo locale e per la creazione/sviluppo delle Piccole e Medie Imprese;
6. la realizzazione dei progetti pilota sarà finalizzata a:
   1) identificare le imprese esistenti ed i potenziali imprenditori attraverso attività di sensibilizzazione e motivazione all'auto-impiego;
   2) sviluppo e realizzazione di programmi di assistenza personalizzata per gruppi selezionati ("cluster") di imprese esistenti e di potenziali imprenditori;
   3) realizzazione di analisi di impresa e susseguenti corsi di formazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo delle imprese;
   4) creazione di imprese miste Italo-Lettoni come strumento per lo sviluppo concordato delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi.

   I progetti pilota saranno realizzati nelle seguenti fasi:
   1) assistenza nello sviluppo del progetto;
   2) valutazione del progetto e preparazione della sua fattibilità tecnica, economica e finanziaria (business plan);
   3) assistenza nell'avvio e nel supporto formativo del progetto;
   4) assistenza nell'identificazione di risorse finanziarie;
   5) monitoraggio della realizzazione del progetto;
7. valutazione delle attività realizzate, dei risultati ottenuti e definizione di eventuali azioni successive;
8. diffusione dei risultati.

Articolo 6
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia fra le Parti, che dovesse sorgere dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum, sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo 7
DISPOSIZIONI FINALI
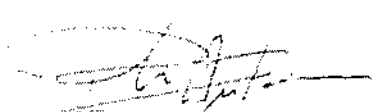
Le Parti Contraenti si informeranno reciprocamente, attraverso uno scambio di Note, che le rispettive procedure nazionali per l'entrata in vigore del Memorandum sono state completate. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della ricezione di detta ultima notifica.

Il presente Memorandum avrà una durata di due anni. Ciascuna Parte Contraente può ad esso porre termine in qualsiasi momento previa notifica scritta, con sei mesi di anticipo, attraverso i canali diplomatici
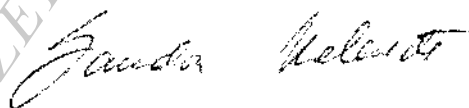
Fatto a Riga il giorno 12 novembre 2002 in due originali, ciascuno in Italiano, Lettone ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra il testo Inglese.

In fede di che, i sottoscrittori, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Lettonia

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE COOPERATION FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia hereinafter referred to as "the Parties",

WISHING to further strengthen and develop the economic cooperation by supporting and developing small and medium-sized enterprises,

IN RESPECT of the principles of equality and mutual benefit,

CERTAIN that this cooperation will create ample opportunities both for industrial development and for the intensification of contacts between Italy and Latvia,

AWARE of the importance of the social and economic role of small and medium-sized enterprises in the economy of the two Countries,

CONFIRMING reciprocal interest in cooperating for the development of small and medium-sized enterprises in the two Countries, based on best practices in the matter of creation of enterprises and assistance to their development,

AIMING at defining a broader picture of industrial cooperation between the two Countries and developing the private sector through the creation, strengthening and innovation of small and medium-sized enterprises,

Have agreed as follows:

Article 1
PRINCIPLES

The Parties will be bound by the following fundamental principles:
1. respect of national legislation,
2. total independence of each of the Parties in the fulfilment of support and development policies for small and medium-sized enterprises,
3. achievement of forms of mutual cooperation in the fields of industry, commerce and economy, science, investments and others on the basis of equal rights, partnership and mutual benefit.

Article 2
OBJECTIVES

The Parties agree on the following objectives:

1. intensifying relations and cooperation between the Parties for a mutual exchange of know-how aiming at the development policies for SME's;
2. strengthening the cooperation between Organisations of support to SME's;
3. defining programs, instruments and methods for the creation of new enterprises and the development/strengthening of those already in existence;
4. identifying possible actions and instruments aimed at improving technological and organisational innovation of the enterprises arid respecting international standards;
5. drafting of special projects of intervention for specific geographical areas and/or sectors of activity;
6. identifying and developing of human resources and their professional capacities and potentials;
7. identifying possible financial supports aimed at the development and the qualification of small and medium-sized enterprises;
8. verifying opportunities offered by relevant European Union programs aimed at developing SME's.

Article 3
COMPETENT AUTHORITIES

Competent authorities of the Parties in charge of the present Memorandum are:

1. for the Italian side: the Ministry of Productive Activities (formerly Ministry of Industry and Foreign Trade)
2. for the Latvian side: the Ministry of Economy

Article 4
THE WORKING GROUP

The Parties will create the Italian - Latvian Working Group for Cooperation with regard to small and medium-sized enterprises (hereinafter referred to as the "Working Group") which will operate under the responsibility of the Authorities in charge of the present Memorandum.

The Working Group will be co-presided over by one representative of each of the Parties, appointed by each of the Authorities in charge of the present Memorandum. Each Country will be represented within the Working Group by representatives of public, private or mixed organisations with skills in start-ups

and assistance to SME's. The number of members of the Group will be decided, in a reasonable manner, by the two Co-Presidents. The Working Group can create internal subgroups responsible for specific topics.

The Working Group will meet as deemed necessary by the two co-chairmen, in principle twice a year, alternatively in Italy and in Latvia, and will report to the Authorities in charge of the present Memorandum, proposing a working programme for the subsequent period. The first report will be presented within six months from the constitution of the Working Group.

Article 5
ACTIVITIES AND FUNCTIONS OF THE WORKING GROUP

The Working Group will consider the following activities:

1. the detailed definition of the working programme;
2. the analysis of the economic and legislative content, the existing programmes and the identification of the critical factors and the development prospects, through meetings and workshops with parties involved in public and private organisations for the two Countries;
3. the identification of geographical and sectorial priorities to obtain a motivated choice of specific projects;
4. the identification of local players in the two Countries to involve in the development of the entire process and the definition/realisation of the training programmes by means of seminars, workshops, exchanges of experiences, working visits, etc;
5. the creation of groups of privileged interlocutors ("focus groups"), with the aim of jointly defining local development projects and the creation/strengthening of small and medium-sized enterprises;
6. the realisation of pilot projects aimed at:
   1) identifying the existing enterprises and potential entrepreneurs by means of sensitisation activities and self-employment motivation,
   2) the development and realisation of personalised assistance programmes for selected groups ("cluster") of existing enterprises and of potential entrepreneurs,
   3) the realisation of company diagnoses and following courses for technical and organisational improvement of the enterprises,
   4) the creation of mixed Italian-Latvian enterprises as an instrument for the agreed development of the small and medium-sized enterprises in the two Countries.

The pilot projects will be carried out in the following phases:

1) accompaniment in the development of the project,
2) evaluation of the project and preparation of its technical, economic and financial feasibility (business plan).

3) assistance with the start-up and training support of the project,
4) assistance in the identification of financial resources,
5) monitoring the fulfilment of the project;

7. the evaluation of the activities carried out and the results achieved and the definition of possible follow-up actions;
8. disclosure of the results.

Article 6
RESOLUTION OF CONTROVERSIES

Any divergence between the Parties, arising from interpretation or implementation of the present Memorandum, will be settled through diplomatic channels.

Article 7
FINAL PROVISIONS

The Contracting Parties shall inform one another by exchanging the Notes that their respective national procedures for the entry into force of the Memorandum have been completed. The Memorandum shall enter into force on the date of the receipt of the later of such notification.

The present Memorandum is concluded for a period of two years. Either Contracting Party may terminate it at any moment with six months previous notice in writing through diplomatic channels.
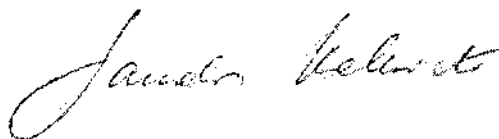
Signed in Riga on this 12 day of November, 2002, in two originals, each in the Italian, Latvian and English language, all the texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Memorandum.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Latvia

39.

Il Cairo, 25 novembre 2002

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul programma di formazione professionale per il restauro e l'archeologia

(Entrata in vigore: 25 novembre 2002)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
The Government of the Italian Republic
and
The Government of the Arab Republic of Egypt

The Government of the Italian republic (hereinafter: GOI), acting through the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General of Co-operation for Development, (hereinafter: DGCD), as the first Party

and

The Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter: GOE), acting through the Egyptian Ministry of Culture, Supreme Council of Antiquities (hereinfter: SCA), as the second Party.

Whereas

The activities of the DGCD, stated in law n.49/1987, aim at forming operative capabilities in view of the preservation of the environmental heritage as defined in art.1/2 and in particular of the professional training in this field according to art. 2/3d.

Whereas

The scientific and Technical Co-operation Agreement between GOI and GOE, signed in Cairo on the 29th day of April 1975, its Additional Protocol and the modification to the latter defined in date 1st of August 1989.

Whereas

The protocol *"The realization of an Italian-Egyptian Centre for Professional Training in the field of Restoration and Archaeology"*, signed by the GOI and the GOE, on the 9th of February 1988, and the relavant co-operation activities carried out from 1988 up to now through the *Italian – Egyptian Centre for the Restoration and Archeology* (hereinafter CIERA)

Whereas

This activity was carried out within the framework of the recovering project of the Mavlevi Architectural Complex, still regarded by Directorate General of Cultural Promotion and Co-operation (hereinafter DGPCC) of the Italian Ministry of Foreign Affairs, as the "pilot-project" in the field of restoration.

Whereas

The *"Programme of Professional Training for Restoration and Archaeology"* upon GOI's application, through the Egyptian Ministry of International Co-operation, with letter n.1600 dated 9-11-1999, urged by the SCA, to be carried out in the frame of the *"pilot-project"* itself.

Whereas

The overall purposes of the programme: "Contribution to the reorganization of the operative capabilities of the SCA, for the preservation of the Islamic heritage and "Promotion of the organization and diffusion of the schools of art in Egypt.

Whereas

The above mentioned programme, arranged by the CIERA, in the framework of recovery of the Mevlevi Architectural Complex, carried out by the Center itself, was amended and endorsed by the DGCD, according to provision in Atto n.315 dated 15th of October 2001.

HAVE AGREED AS FOLLOWS

Article 1 – Scope of the Memorandum of Understanding
The Programme referred to in Article 2 shall be jointly financed by the DGCD and SCA, in accordance with the provisions set out in this Memorandum of Understanding.
The parties agree that the programme will be implemented by CIERA.

Article 2 – The project
The DGCD shall finance, through a grant, the following *"Programme of Professional Training for restoration and Archaeology"* as referred in Annex 1 which forms an integral part of this MoU.

Article 3 – Commitments
The Commitments of the Parties are described in the Annex 1.
The financial commitment of the DGCD is fixed as equivalent to Euro 360.824,68.
The commitments of SCA and of CIERA shall be defined in a "ad hoc" agreement between them.

Article 4 – Equipment and machinery
Equipment and machinery purchased at the DGCD's charge within the framework of the programme will became property of the SCA at the end of the activities of professional training and restoration carried out by the CIERA.
Parties agree that only the staff authorized by CIERA is allowed to make use of the above mentioned equipment and machinery.

Article 5 – Privileges and Exemptions

The GOE shall ensure the Italian personnel working in Egypt for the implementation of the Project all privileges and exemptions, in accordance with the Additional Protocol annexed to the Scientific and Technical Cooperation agreement signed between GOI and GOE on 29-4-75 and still in force. Moreover the GOI shall ensure exemption of all materials and machinery presented for the Programme by the GOI – at the expenses of the Italian side – from port duties, import and export duties or any other burden, in accordance with the Scientific and Technical Cooperation agreement signed between GOI and GOE (art. n.9) and still in force, subject to existing laws and regulations, applicable to similar projects implemented in the Country.-
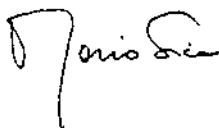
Article 6 – Other provisions and entry into force
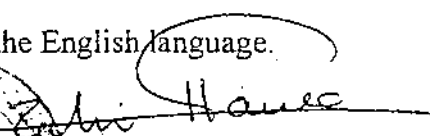
The Memorandum of understanding and its Annex 1 may be amended after mutual consent of both Governments, by an exchange of letters. In case of difficulty in reaching an agreement on the interpretation or proposed modification to this Memorandum of Understanding and/or in its Annex 1, the matter will be submitted to the attention of both HE the Minister of Culture and HE the Ambassador of Italy.

This Memorandum shall enter into force on the date of its signature by the two parties. The validity of this MoU will last until the end of the Programme technical and administrative activities.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Cairo on 25.11..2002, in two originals in the English language.

For the Government of
The Italian Republic:
The Ambassador of Italy in Egypt

For the Government of
the Arab Republic of Egypt:
The Minister of Culture

ANNEX 1

TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR IMPLEMENTATION

Recipient Country: The Arab Republic of Egypt

Title of the Program: "Professional Training for Restoration and Archaeology" at the Mevlevi Architectural Complex in Cairo.

SECTION 1

1. PROGRAM RATIONALE AND DEFINITION

1.1. Background and Justification

Since 1951, in accordance with law n. 215, all the registered monuments of historic Cairo, have been taken under the legal protection of the Egyptian Antiquities Organisation, now Supreme Council of Antiquities (SCA), headed by the Minister of Culture, acting as Chairman, and by a Secretary General.
The legal protection applies not only to the properties owned by the SCA, but also to those of other governmental bodies (especially the Ministry of Waqfs/religious Foundations) and private properties as well.

In 1979 the old city of Cairo was included in the *World Heritage List* by the World Heritage Convention of UNESCO. Consequently, historic Cairo ranks with the main Pharaonic monuments of Egypt and others of international significance in the world.

The Egyptian Government, considering Historic Cairo as world heritage, invited other nations to partecipate in the safeguarding of Cairo's Islamic and Coptic monuments. Nevertheless, the large number of monuments concerned and the numerous restoration activities related, need a wide involvement of Egyptian technicians and artisans adequately trained.

Moreover the earthquake occurring in October 1992 and the start of numerous restoration activities aimed at the recovery of the Fatimid Cairo, have pointed out the urgency to update the SCA's personnel engaged in the control of the activities in progress and the need of available operators with an appropriate professional training aimed at the restoration activities.

1.2. Objectives and results

1.2.1 Objectives

The overall objectives of the programme are:
- to contribute to the reorganisation of the operative capabilities of the SCA, for the preservation of the Islamic heritage;
- to promote the organisation and diffusion of the schools of art of restoration in Egypt.

The program immediate objectives are:
- to train the technicians and artisans engaged in the restoration activities for the recovering of the Mevlevi Architectural Complex;
- to update the specialist personnel of the SCA.

1.2.2. Results

The expected results are:
- The training, in the different fields of restoration, of 40 operators, comprehensive of technicians and artisans, engaged in the recovering activities of the Mevlevi Architectural Complex;
- The improvement of SCA's organising effectiveness trough the technical updating of its specialised personnel;
- The building, at SCA's benefit, of a database working through various means and of the documentation of the restoration techniques carried out by the programme, to be employed at professional standards in further restoration activities aimed at the recovering of the historic Cairo.

1.2.3. Activities

The Programme will be developed during the recovering works of the "Mevlevi Architectural Complex" involving all the fields of restoration and archaeology.
The didactic activities will be developed in the more significant didactic step of the restoration activities in progress, per a total time of 5 months during each of the 3 years course.

Through the direct application "in situ", the participants at the training (specialists, students, technicians and workers), will be able to recover the traditional artisans' skills and, at the same time, assimilate the new notions introduced into the restoration and conservation sector as well as the more advanced technologies and materials.

1.2.3.1. - *training in the restoration activity*

This will concern technicians and artisans selected among the personnel engaged in the different restoration sectors.
Their training will be carried out through full time activities in the "cantiere-scuola", supervised by Italian experts with the eventual assistance of Egyptian homologous (see 1.3.2).
The theoretical part will be strictly limited to propaedeutic indications of the practical programmed activities; persons wishing further theoretical knowledge, may follow the 1.2.3.2 programs.

1.2.3.2. – *thematic lessons for updating and specialisation*

15 lessons each year for architects, archaeologists, researchers, foremen and chief restorers, in the maximum number of 30 elements (among them, 10 are reserved to the personnel working in the place, paragraph 1.2.3.1) coming from the Supreme Council of Antiquities or Egyptian Universities. The lessons courses will be organised in parallel to the activities carried out according to the paragraph 1.2.3.1.
One workshop will be carried out, at the end of the yearly course, with the themes related to an important restoration subject of the activities done.

1.2.3.3. – *restoration, sectors and object of the course*

Every activity will be divided in three phases: preliminary studies, the putting into practice and final evaluation. Each step will be adequately documented - with the help of the scholarship holders as well (see 1.3.2) - in order to build a database of the technologies of restoration to be employed, at professional standards, in further restoration activities.

C1 - ***restoration of stucco works***: on the basis of the studies and the analysis of materials carried out by the Venice University, the training courses will be consist in consolidation of the stucco works of the Mausoleum and on the remake of the missing parts with modelling exercises, moulding and reproduction of repetitive elements. The courses will be completed by consolidation, cleaning and protection exercises on decorative materials deteriorated by salt presence.

C2 - ***restoration of stone***: it concerns the stone face of the Madrasa and Mausoleum of Hasan Sadaqa. On base of already done studies and with the application of new materials resulting from the Italian research, the courses will be carried out on the cleaning, consolidation, protective treatments and maintenance works.

C3 - ***restoration of the paintings***: the propedeutical and theoretical lessons will refer to already effected restoration works in the Sama'khana dome and in the restored coranic inscriptions of the iwan of the Sunqur Sa'di madrasa. Some training activities will be possible in the tempera paintings of the sama'khana dome and in the decorated Mevlevi panels, now in the SCA laboratories. Eventually the

training will be possible outside of the Mevlevi Complex, in outer licence of the CIERA.

C4 - ***archaeological investigations***; stratigraphic excavation applied at the completion of the excavations at the Sunqur Sa`di Madrasa, within the Mevlevi Architectural Complex, and in the Yashbak Palace

C5 – ***architectural restoration***: the theoretical aspects of the course will refer to already realised interventions and to the studies and project of the programmed works. It will include the static troubles survey, the interventions done for the restoration or integration of the original static model, the retrofit of the structure for the standard safety in the new functions of the building, traditional and modern techniques of intervention, "cuci-scuci", underfoundations, reinforcement chains, interventions on building stratifications with archaeological presence.
The training at the study, architectonic survey and project level will take place mostly on the Yasbak Palace.
The practical activities for structural and architectonic restoration will take place manly in the convent buildings.

C6 – ***special interventions against the moisture in the historical constructions***: the training for the elimination of moisture in the walls will be carried out utilising methodologies and techniques tested on the structures of the Sama'khana and on the wall of the Madrasa iwan and Hassan Sadaqa Mausoleum. The ample scientific documentation acquired, resulting from studies, materials analyses, measurements and diagrams on the humidity variations as well as those of the temperature, will constitute the theoretical basis of the courses.
The practical exercises will be carried out with the implements and equipment owned by the CIERA.

1.3. Programme rationale and strategy

The program will be carried out essentially in the area of the Mevlevi Architectural Complex, in which different and interrelated stratifications of buildings (tab.3) are present, starting from the first Arab settlements in Egypt (VII century) to the Sunqur Sa`di Madrasa, the Yashbak Palace and later monuments.
In this area, the CIERA has been performing since a long time in laboratories adequately arranged and equipped, even with its own equipment. The equipment joined with the specialised operators available in the frame of the CIERA, developed through a long experience in loco, will be put at disposal by the CIERA in view of the realisation of the programme.

1.3.1. Characteristics of the course

The wide historic period to which the buildings belong and the variety of the specialised means utilised for their recovery, will allow the organisation of courses in almost every branch of the archaeology and architectural restoration.
Since the restoration and the reinforcement of the building structures have been already completed, the courses will now begin with the conclusive phase (and thus more adapted to the technical, artisanal and fine arts staff formation) of the Hassan Sadaqa Mausoleum restoration, of the archaeological investigations in the Sunqur Sa`di Madrasa and of the Convent rooms re-adaptation to artisanal, didactic and scientific laboratories.

The study, the researches and the works already carried out will be, therefore, the theoretical and practical training basis.

1.3.2 Scholarships

16 scholarships will be awarded for local architects, engineers or restorers, each of them of 6 months.

The scholarship will be awarded to the personnel already working in the Centre with at least one year of worthy experience and activities in the Centre. In the second year of the program, the scholarship can be given to other students who have been admitted to the courses. The scholarship can be renewed.

1.3.3. The teaching personnel

The teaching personnel will be selected among the Italian experts having participated to the researches and activities for the recovering of the Complex's monuments, in order to deal with the highest pertinence and knowledge with the problems of the restoration activities. These experts will have the responsibility of the restoration activities and the task to follow and control the trainees in every aspect of the training program.

When trained, the scholarship holders will have the opportunity to collaborate at the training for the artisan personnel.

The Program Director, appoint by CIERA, will have the skill and the experiences necessary to manage all the training and restoring activities foreseen by the program and to co-ordinate and supervise the activities of the teaching personnel. He will have the responsibility of the cultural and artistic aspects of the program.

In accordance with the annual program of training activities, the Director will present to SCA the detailed list of personnel to be trained and of materials to be used in the program.

The courses will end with a public exhibition concerning the training activities carried out within the recovery interventions of the Mausoleum, the Madrasa and the Convent.

1.4. Programme costs

The DGCD's contribution amounts to Euro 360.824,68, to be paid as follows: Euro 150.887,01 in 2002, Euro 97.221,98 in 2003 and Euro 112.715,69 in 2004.

SECTION 2

2. Committments of GOI.

All the expenses related to the Italian personnel will be administrated by the DGCD through the UTL (or Italian Embassy).

The remaining funds will be paid into a Local Found of DGCD to be managed by the Programme Director under the responsibility and supervision of the UTL; at the beginning of each year the funds will be transferred into the above-mentioned fund, upon production of the annual programme, by the UTL itself.

The programme Director settles the procurements of goods, equipment and services, including National consultants in compliance with th existing laws in Egypt. These procedures will include Direct Purchase, Prudent Shopping on the basis of 3 pro-forma invoices, Restricted Tender with a minimun of five invitations, and Tender open to international suppliers, according to the nature and the amount involved for each single purchase.

The programme Director performs the procurement procedures in compliance with the Egyptian laws related to each single purchase and when in possession of the relevant documentation (requested tenders, received bids, draft contracts and or agreement documents etc.) will forward it to the UTL, which authorises the purchase as soon as possible.

SECTION 3

3. Committments of GOE

The Government of Egypt engages in order to supply to CIERA the human and physical resources mentioned in this Annex which are not at charge of Italian financing as defined in article 1.4. In particular:

- To supply, at its own expenses, all the necessary services such as electricity, water, telephone, specialists and artisans working for training and restoration (60 elements), custody personnel for the care of the workshops and the materials placed within the area, etc...
- To renew, for the whole period of the program duration, including any extension mutually agreed, the license comprising the Mevlevi Architectural Complex, Sunqur Sa'di Madrasa and the so called Yashbak Palace within the enclosed Northern area, all free from any person or anything not in relationship with the CIERA activities.
- To assist the CIERA supplying it the accessories and various consumption materials, for training and restoration activities.
- To remove all the rubbish in the north area of the Mevlevi architectural Complex and Yashbak Palace, which obstructs the area and prevents, at the present moment, from using it, as well as from entering and using the laboratories within this area.
- To prepare the preferential lists, for each profession of trained personnel, to be used for the specialised restoration activities.

SECTION 4

4. SPECIAL CONDITIONS

SCA and other Governmental Egyptian Institutions (Ministries, Organisations, Etc.) will engage in order to:

- facilitate access and availability to all relevant data (maps, books, archives, documents, analyses, etc.) as considered essential for programme implementation;
- to facilitate access to monuments in order to study them and analyse them or part of them (materials, etc.) as considered essential for programme implementation;
- to authorise the use and the restoration of monuments considered essential for programme implementation;
- to ensure that appropriate measures are taken to retain trained personnel up to the completion of the program to guarantee its sustainability;
- to ensure exemption from custom duties and taxation for all equipment, contract services, supplies and expert's personal belonging to be imported in connection with the program implementation.

1.2.3. Activities

The Programme will be developed during the recovering works of the "Mevlevi Architectural Complex" involving all the fields of restoration and archaeology.
The didactic activities will be developed in the more significant didactic step of the restoration activities in progress, per a total time of 5 months during each of the 3 years course.

Through the direct application "in situ", the participants at the training (specialists, students, technicians and workers), will be able to recover the traditional artisans' skills and, at the same time, assimilate the new notions introduced into the restoration and conservation sector as well as the more advanced technologies and materials.

1.2.3.1. - ***training in the restoration activity***

This will concern technicians and artisans selected among the personnel engaged in the different restoration sectors.
Their training will be carried out through full time activities in the "cantiere-scuola", supervised by Italian experts with the eventual assistance of Egyptian homologous (see 1.3.2).
The theoretical part will be strictly limited to propaedeutic indications of the practical programmed activities; persons wishing further theoretical knowledge, may follow the 1.2.3.2 programs.

1.2.3.2. – ***thematic lessons for updating and specialisation***

15 lessons each year for architects, archaeologists, researchers, foremen and chief restorers, in the maximum number of 30 elements (among them, 10 are reserved to the personnel working in the place, paragraph 1.2.3.1) coming from the Supreme Council of Antiquities or Egyptian Universities. The lessons courses will be organised in parallel to the activities carried out according to the paragraph 1.2.3.1.
One workshop will be carried out, at the end of the yearly course, with the themes related to an important restoration subject of the activities done.

1.2.3.3. – ***restoration, sectors and object of the course***

Every activity will be divided in three phases: preliminary studies, the putting into practice and final evaluation. Each step will be adequately documented - with the help of the scholarship holders as well (see 1.3.2) - in order to build a database of the technologies of restoration to be employed, at professional standards, in further restoration activities.

C1 - ***restoration of stucco works***: on the basis of the studies and the analysis of materials carried out by the Venice University, the training courses will be consist in consolidation of the stucco works of the Mausoleum and on the remake of the missing parts with modelling exercises, moulding and reproduction of repetitive elements. The courses will be completed by consolidation, cleaning and protection exercises on decorative materials deteriorated by salt presence.

C2 - ***restoration of stone***: it concerns the stone face of the Madrasa and Mausoleum of Hasan Sadaqa. On base of already done studies and with the application of new materials resulting from the Italian research, the courses will be carried out on the cleaning, consolidation, protective treatments and maintenance works.

C3 - ***restoration of the paintings***: the propedeutical and theoretical lessons will refer to already effected restoration works in the Sama'khana dome and in the restored coranic inscriptions of the iwan of the Sunqur Sa'di madrasa. Some training activities will be possible in the tempera paintings of the sama'khana dome and in the decorated Mevlevi panels, now in the SCA laboratories. Eventually the

training will be possible outside of the Mevlevi Complex, in outer licence of the CIERA.

C4 - ***archaeological investigations***; stratigraphic excavation applied at the completion of the excavations at the Sunqur Sa'di Madrasa, within the Mevlevi Architectural Complex, and in the Yashbak Palace

C5 – ***architectural restoration***: the theoretical aspects of the course will refer to already realised interventions and to the studies and project of the programmed works. It will include the static troubles survey, the interventions done for the restoration or integration of the original static model, the retrofit of the structure for the standard safety in the new functions of the building, traditional and modern techniques of intervention, "cuci-scuci", underfoundations, reinforcement chains, interventions on building stratifications with archaeological presence.
The training at the study, architectonic survey and project level will take place mostly on the Yasbak Palace.
The practical activities for structural and architectonic restoration will take place manly in the convent buildings.

C6 – ***special interventions against the moisture in the historical constructions***: the training for the elimination of moisture in the walls will be carried out utilising methodologies and techniques tested on the structures of the Sama'khana and on the wall of the Madrasa iwan and Hassan Sadaqa Mausoleum. The ample scientific documentation acquired, resulting from studies, materials analyses, measurements and diagrams on the humidity variations as well as those of the temperature, will constitute the theoretical basis of the courses.
The practical exercises will be carried out with the implements and equipment owned by the CIERA.

1.3. Programme rationale and strategy

The program will be carried out essentially in the area of the Mevlevi Architectural Complex, in which different and interrelated stratifications of buildings (tab.3) are present, starting from the first Arab settlements in Egypt (VII century) to the Sunqur Sa'di Madrasa, the Yashbak Palace and later monuments.
In this area, the CIERA has been performing since a long time in laboratories adequately arranged and equipped, even with its own equipment. The equipment joined with the specialised operators available in the frame of the CIERA, developed through a long experience in loco, will be put at disposal by the CIERA in view of the realisation of the programme.

1.3.1. Characteristics of the course

The wide historic period to which the buildings belong and the variety of the specialised means utilised for their recovery, will allow the organisation of courses in almost every branch of the archaeology and architectural restoration.
Since the restoration and the reinforcement of the building structures have been already completed, the courses will now begin with the conclusive phase (and thus more adapted to the technical, artisanal and fine arts staff formation) of the Hassan Sadaqa Mausoleum restoration, of the archaeological investigations in the Sunqur Sa'di Madrasa and of the Convent rooms re-adaptation to artisanal, didactic and scientific laboratories.

The study, the researches and the works already carried out will be, therefore, the theoretical and practical training basis.

Admission to the training course

Professional activity	Pre- qualification required
Carpenter, joiner, smith, mason, mason-paving, plasterer, chiseler, wall-painter	Primary school and 6 years of practical experience OR professional school and 3 years of practical experience. Age: 20-40
Restorers of stucco, stone, painting and archaeological materials	Secondary or professional school and 4 years of practical experience, OR university degree and 2 years of practical experience
Assistant site engineer	University degree in engineering or architecture with 1 year of practical experience in site activities
Specialized technicians for electrical, electric-mechanical and high technological interventions	Qualified professional school (e.g. Don Bosco) OR technical university degree and 2 years of practical technical experience
Professional specialists to be scholarship holders: architect, engineer, chief-restorer	Relative university degree, 2 years of specific activities as site coordinator, at least 1 year of worthy activities in CIERA and elementary knowledge of Italian language

Notes:

- All applicants must present official documents of their work activities.
- Applicants with worthy activities in the "CIERA" are not requested to fulfil all or some of the indicated pre-qualifications

As specified in the agreement, at the end of the course, the trainees will be registered in the preferential lists, to be prepared by the SCA, for the specialized restoration activities.

ORGANIZATION OF THE "CANTIERE SCUOLA"

The cantiere-scuola operats in three phases:

Phase I (duration: three-four weeks): Program preparation and pre-arrangement of the didactic subject matter.

The director of the course coordinates the phase with the present Italian experts and the scholarship holders. They will prepare the schedule for the general and specific topics for the artisans and the restoration specialists.
The course is designed for artisans and restoration specialists working in the center. To complete the number of students per course the SCA and other organizations are encouraged to nominate participants. Those participants must fulfill the required pre-qualifications.
Beside that, it is necessary to provide the teachers with the general and specific information for the artisans and the restoration specialists. In general the director and the Italian experts will teach the different topics to the scholarship holders according to the preset program.
Using the preset program, the scholarship holders prepare the schedule for each topic and organize different level lessons adequate to the different participants (artisans, technicians and restorers) eventually integrated by practical exercise. The implementation of the schedule will be supervised and coordinated with the director and the Italian experts.
In this phase the 15 thematic lessons for the different topics will be defined to be developed during the course of one year.

Phase II (duration: 3 months): Execution of the formation course

The formation phase will start using the preset schedule prepared in the previous phase
I) Artisans
The relative lessons will be developed only for the general aspect, essential for the implementation of the operation activities (work safety precautions, use of the equipment and machinery, etc....). The lessons not necessary, at this phase for the practical activities, can be developed later. After that the specific formation for the different profession sectors will start according to the preset schedule of "phase I"
II) Specialists
The general and necessary topic lessons will be preliminary developed for each specific sector. These lessons will be developed by the scholarship holders with coordination and eventually support of the Italian experts.
After that, the formation phase starts according to the preset program in "phase I". The specific lessons will be developed by the Italian experts with the assistance of the scholarship holders and, where possible, the site supervisors.
According to the preset program in "phase I" the practical exercises will start as well as the curricular activities supervised by the coordinators (scholarship holders).

Phase III (duration: one month): Monitoring and evaluating the participants' level of performance and their weak points

The director of the project in coordination with the scholars and the Italian experts evaluate the executed formation program and proceed as follows:

I) The program, on the month, for particpants not reaching the required level of performance
II) Documentation of the activities carried out in the previous phases as well as in this last one month program.
III) Producing the final report of the carried out activities
IV) Organization of the workshop of the final year

Areas of practical activities (see the attached plan)
The practical activities of the first year will take place in the following sectors:
- *Stucco*: interior of the Hasan Sadaqa mausoleum (cleaning, consolidation, integration of the missing parts, moulding-casting and replica)
- *Stone*: façade of the mausoleum (cleaning, preliminary phases, operation tests)
- *Archeology*: palace of Yashbak and the Mevlevi convent (excavations near the palace of Yashbak and the convent. Restoration of the archeological materials.)
- *Architecture*: the convent's building, section H-G and E1-E18 (consolidation, tie bars, restoration of wooden structures, ceiling, roof, balconies and accessories).

Working time:
Working hours: 9-14 (from Saturday-to Thursday)
The lessons will proceed in 2 parts of 2h15', from 9 till 11,15 and from 11,45 till 14.
It is neither permitted nor accepted to leave the work unless from 11,15 to 11,45.
This who does not respect the working hours will be recorded by CIERA and this will be transmitted by the end of each month to the SCA; in case of occurrence of absence more than three times the CIERA may ask the SCA the substitution of this person.
It is not allowed to smoke or consume food or drinks during the lessons and/or the exercises; also for this action the previous procedure will take place.

Overtime: will be required by the director of the program according to the necessity of the work. Each worker can do a maximum of 18 hours per week, and no more than 4 hours overtime per day.

Programme of

"Professional training for restoration and archaeology"

–Cantiere-Scuola–

Carried out by the

"Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l'Archeologia"

in the Architectural Mevlevi Complex,

Helmiah - Cairo - Egypt.

Lists of Italian Experts
And their time period in Egypt
Year 2002.......Months **13**
Year 2003........Months **16**
Year 2004......Months **16**

Total.......................45

Programme of

"Professional training for restoration and archaeology"

-Cantiere-Scuola-

Carried out by the

"Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l'Archeologia"

in the Architectural Mevlevi Complex,

Helmiah - Cairo - Egypt.

Year: ***2002***

List of the Italian Experts and their time period in Egypt

Expert	*period*	*days*	*occupation*
Prof. Giuseppe Fanfoni	24 April - 8 June	70	director
" "	15 Septemb - 19 November	65	"
Dr. Angiolamaria Conti Guglia	15 June - 14 July	29	restorer
" " "	1-15 November	15	"
Prof. Antonio Di Silvio	24April- 22 May	28	rest. architect.
Sig. Luigi Fanfoni	24 April - 22 May	28	restorer
Sig. Vittorio Campanella	1-21 May	21	rest. architect
Sig. Marco Palma	16 June - 7 July	21	technician
Eng. Francesco Retacchi	24 April - 2 May	7	Engineer
Prof. Silvano De Luca	1-21 July	21	Rest. architect
Dr. Giuseppe Scala	1-21 October	21	chemist
Arch. David Marcelli	10 November - 1 December	21	Architect
Prof. Giuseppe Cosimelli	10 November - 1 December	21	restorer

Total days 368

Weeks 52

Month 13

Programme of

"Professional training for restoration and archaeology "

–Cantiere-Scuola–

Carried out by the

"Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l'Archeologia"

in the Architectural Mevlevi Complex,

Helmiah - Cairo - Egypt.

Year: 2003

List of the Italian Experts and their time period in Egypt

Expert	*period*	*days*	*occupation*
Prof. Giuseppe Fanfoni	15 January - 15 March	60	director
" "	1-30 May	30	"
" "	1 October - 29 November	60	"
Prof. Antonio Di Silvio	1-30 January	30	Rest. Architect.
Prof. Silvano De Luca	22 Dec 02 - 19 January 03	28	Rest. Architect.
Prof. Giovanni Canova	1-15 February	15	Arabist
Sig. Vittorio Campanella	5-26 February	21	Rest. Architect
Sig. Sara Fanfoni	6-27 January	21	Computer arch.
Prof. Giuseppe Cosimelli	1-28 Nov.	28	Restorer
Dr. Pinella Lena	1-30 March	30	restorer
Sig. Luigi Fanfoni	1-30 March	30	restorer
Arch. Fabio Grosso	1-16 November	16	Rest. Architect
Arch. David Marcelli	1-15 February	15	Architect
Prof. Luisa Bongrani	1-15 May	15	Archaeologist
Dr. Giuseppe Scala	1-15 October	15	Chemist
Sig. Marco Palma	10-27 May	21	Technician

Total days 448

Weeks 64

Month 16

Programme of

"Professional training for restoration and archaeology"

-Cantiere-Scuola-

Carried out by the

"Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l'Archeologia"

in the Architectural Mevlevi Complex

Helmiah - Cairo - Egypt.

Year: 2004

List of the Italian Experts and their time period in Egypt

Expert	*period*	*days*	*occupation*
Prof. Giuseppe Fanfoni	15 January - 15 March	60	director
" "	15 April - 30 May	30	"
" "	15 October - 30 November	45	"
Prof. Antonio Di Silvio	1-30 January	30	Rest. Architect.
Prof. Silvano De Luca	22 Dec 03 - 19 January 04	28	Rest. Architect.
Sig. Vittorio Campanella	5-26 February	21	Rest. Architect
Sig. Sara Fanfoni	6 January - 3 February	28	Computer arch.
Prof. Giuseppe Cosimelli	1-28 November	28	Restorer
Sig. Squillaci Mirko	15 February - 15 March	30	restorer
Sig. Luigi Fanfoni	1-30 March	30	restorer
Arch. Fabio Grosso	1-30 November	30	Rest. Architect
Arch. David Marcelli	1-28 April	28	Architect
Prof. Luisa Bongrani	15-30 April	15	Archaeologist
Prof. Lorenzo Lazzarini	15-30 April	15	petrographer
Sig. Marco Palma	10-27 May	21	Technician
Eng. Francesco Retacchi	15-24 April	9	Engineer

Total days 448

Weeks 64

Month 16

المـــركز الايطــــــالى المصــــرى

CENTRO ITALO-EGIZIANO PER IL RESTAURO E L'ARCHEOLOGIA

Sede legale: "C.F.P.R." Via S. Ippolito, 48 int. 1
00162 ROMA . ITALIA . Fax. Tel.: 06 . 44239153
C. Fisc. 96145190581 P. IVA 03910391006

Sede operativa: Shari Es Siyufiyah 31 Helmiah
CAIRO . EGITTO Tel.&fax: 02 5107806

Web.tiscalinet.it/cfprestauro E-mail: fan_cfpr@hotmail.com

Anagrafe Nazionale Ricerche del M.U.R.S.T. Cod. 518914Z6

To Mr. *Abdalla El Attar*
Director of
Islamic and Coptic Section
S.C.A.

28/4/2002

Dear Sir,

referring to the "Program of professional training for restoration and archaeology", I send you the list, hereby enclosed, of the persons working in the "Centre".

According to the indication of the annex 1 (1.3.2 *scholarship*) of the agreement between SCA-CIERA the Arch. Ahmed Ali, Eng. Dina Bakhoum and the restorer Ali Taha will collaborate with the Italian experts as scholarship holders.

Since the Program needs to make urgent purchases and other expenses, we refer to Arch. Nasmi Atta, already responsible of the SCA administrative aspects, for the purchases to be done.

The other persons working in the "Centre" are in total 39, of whom:

- 2 restores
- 23 ordinary workmen
- 14 artisans (among them the foreman)

Since I have asked 21 persons more (see my letter of 18-4-2002), I enclose hereby the application's form of 3 restores to be accepted by the SCA in the framework of the Program.

In fact these persons can be still accepted in the amount of the last year list since we have less than the total number of 52.

With my best regards

Prof. Giuseppe Fanfoni
Director of the
"Programme of Professional Training
for Restoration and Archaeology"

Enclosed: 3 application forms
list of the persons working in the "Centre".

DIAGRAMMA TEMPORALE CORSO DI FORMAZIONE AL RESTAURC
Legenda specialisti
SE I (PROGRAMMA
FASE II (FORMAZIONE)
III (MONITOR. E
marzo
aprile
maggio
giugno
Ottobre
Settore 1 (Stucchi)
Settore 2 (Pietre)
Settore 3 (Pitture)
Settore 4 (Archeologia)
Settore 5 (Architettura)
Specialisti Artigiani
Settore 6 (Interv. Speciali)
LEGENDA
Programmazione lezioni
Conoscenze generali
Conoscenze specifiche
Esercitazioni
Attività curriculare
esperti italiani
gen
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
direttore programma
esperti italiani:
n. 1 Angiola Maria
n. 2 di Silvio
n. 3 L. Fanfoni
n. 4 Campanella
n. 5 M. Palma
n. 6 Dè Luca
n. 7 Relacchi
n. 8 Scala

A) Sama'khana
B1-B2) Madrasa of Sunqur Sa'di
A3) Minaret
B-C-D-E) Mevlavi takiyya
F) Qusun-Yshbak palace
AE) Aqbardi palace
AE1) Nortern area
PIANTA GENERALE DEL CENTRO DI RESTAURO
+12 M
+5 M
± Zero
AE1
AE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato GOI), che agisce tramite il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito denominata DGCS), in qualità di prima Parte,

e

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (qui di seguito denominato GOE), che agisce tramite il Ministero della Cultura egiziano, Consiglio Superiore per le Antichità (qui di seguito denominato SCA), in qualità di seconda Parte,

Viste

Le attività della DGCS, enunciate nella legge n.49/1987, volte a formare capacità operative per tutelare il patrimonio ambientale, definito nell'articolo 1.2 ed in particolare la formazione professionale in tale settore, come previsto all'articolo 2.3 (d),

Visto

L'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica fra il GOI e il GOE, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, il suo Protocollo Aggiuntivo e relativa modifica, definita in data 1 agosto 1989,

Visto

Il protocollo intitolato "Realizzazione del Centro italo-egiziano per la formazione professionale nel settore del restauro e dell'archeologia", firmato dal GOI e dal GOE il 9

febbraio 1988 e le relative attività di cooperazione svolte dal 1988 ad oggi tramite il Centro italo-egiziano per il restauro e l'archeologia (qui di seguito definito CIERA),

Vista

L'attività svolta nell'ambito del progetto di recupero del Complesso architettonico di Mavlevi, tuttora considerato dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale (qui di seguito denominata DGPCC) del Ministero degli Affari Esteri italiano "progetto pilota" nel settore del restauro,

Visto

Il "Programma di formazione professionale per il restauro e l'archeologia", su richiesta del GOI, tramite il Ministero Egiziano della Cooperazione Internazionale, con lettera n. 1600 del 9/11/1999, sollecitato dallo SCA, da svolgere nell'ambito del progetto pilota stesso,

Viste

Le finalità globali del programma "Contributo alla riorganizzazione delle capacità operative dello SCA, per la tutela del patrimonio islamico e la promozione dell'organizzazione e della diffusione delle scuole artistiche in Egitto",

Visto

il summenzionato programma, organizzato dal CIERA, nell'ambito del recupero del Complesso Architettonico di Mavlevi, svolto dal Centro stesso, emendato ed approvato dalla DGCS, in base alle disposizioni dell'Atto n. 315, in data 15 ottobre 2001,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Campo di applicazione del Memorandum d'Intesa

Il Programma di cui all'Articolo 2 sarà finanziato congiuntamente dalla DGCS e dallo SCA, in conformità con le disposizioni di cui al presente Memorandum d'Intesa. Le Parti convengono che il programma sarà attuato dal CIERA.

Articolo 2
Il Progetto

La DGCS finanzierà con un dono il seguente "Programma di Formazione Professionale per il restauro e l'archeologia", di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente MoU.

Articolo 3
Impegni

Gli impegni delle Parti sono descritti in Allegato 1.
L'impegno finanziario della DGCS è stabilito in un equivalente in Euro pari a 360.824,68.
Gli impegni dello SCA e del CIERA saranno definiti con accordo "ad hoc".

Articolo 4
Attrezzature e macchinari

Le attrezzature e i macchinari acquistati dalla DGCS nell'ambito del programma diventeranno proprietà dello SCA al termine delle attività di formazione professionale e restauro svolte dal CIERA.
Le Parti convengono che solo al personale autorizzato dal CIERA sarà consentito utilizzare le attrezzature e i macchinari sopra menzionati.

Articolo 5
Privilegi ed esenzioni

Il GOE garantirà a tutto il personale italiano che lavora in Egitto per l'attuazione del progetto tutti i privilegi e le esenzioni, in conformità con il Protocollo Aggiuntivo allegato all'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato dal GOI e dal GOE il 29 aprile 1975 e tuttora in vigore. Inoltre il GOI garantirà l'esenzione di tutti i materiali ed i macchinari donati dal GOI per il Programma – a spese della parte italiana – dalle tasse portuali, dai dazi sulle importazioni e le esportazioni o da qualsiasi altro onere, in conformità con l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato dal GOI e dal GOE (articolo 9), e tuttora in vigore, ferme restando le leggi e i regolamenti esistenti, applicabili ai progetti analoghi, attuati nel Paese.

Articolo 6
Altre disposizioni ed entrata in vigore

Il Memorandum d'Intesa ed il suo Allegato 1 potranno essere emendati previo consenso reciproco dei due Governi, con scambio di lettere. In caso di difficoltà di accordo sull'interpretazione o una proposta di modifica al presente Memorandum d'Intesa e/o al suo Allegato 1, la questione sarà sottoposta all'attenzione di S.E. il Ministro della Cultura e di S.E. l'Ambasciatore d'Italia.
Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma delle due parti e resterà in vigore fino alla fine delle attività tecniche e amministrative del Programma.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto al Cairo il 25 novembre 2002 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: l'Ambasciatore d'Italia in Egitto)

Per il Governo
della Repubblica Araba d'Egitto

(F.to: il Ministro della Cultura)

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE

Paese beneficiario	Repubblica Araba d'Egitto
Titolo del Programma	"Formazione Professionale per il restauro e l'archeologia" presso il Complesso Architettonico Mevlevi del Cairo

SEZIONE 1

1. MOTIVAZIONI DEL PROGRAMMA E DEFINIZIONI

1.1 Precedenti e giustificazione

Nel 1951, in conformità con la legge n. 215, tutti i monumenti storici del Cairo sono stati posti sotto la protezione giuridica dell'Organizzazione per le Antichità Egiziane, attualmente Consiglio Superiore delle Antichità (SCA), presieduto dal Ministro della Cultura, che funge da Presidente, e da un Segretario Generale.
La protezione giuridica si applica non solo alle proprietà dello SCA, ma anche a quelle di altri organismi governativi (soprattutto il Ministero del Waqfs/Fondazioni religiose), come pure alle proprietà private.

Nel 1979 la città vecchia del Cairo è stata inserita nella *Lista del Patrimonio Mondiale* dalla Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. La città storica del Cairo vi figura pertanto insieme con i principali monumenti egiziani ed altri monumenti di importanza internazionale del mondo.

Il Governo egiziano, considerando la Cairo storica patrimonio mondiale, ha invitato altre nazioni a partecipare a proteggere i monumenti islamici e copti del Cairo. L'elevato numero di monumenti interessati e le numerose attività di restauro rendono peraltro necessaria la partecipazione di tecnici e artigiani egiziani con formazione adeguata.

Inoltre, il terremoto del 1992 e l'avvio di numerose attività di restauro volte al recupero della Cairo di Fatimid, hanno evidenziato l'urgenza di aggiornare il personale dello SCA preposto al controllo delle attività in corso e la necessità di disporre di operatori con adeguata formazione professionale per svolgere attività di restauro.

1.2 Obiettivi e risultati

1.2.1 Obiettivi

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

- contribuire a riorganizzare le capacità operative dello SCA per la tutela del patrimonio islamico;
- promuovere l'organizzazione e la diffusione delle scuole di restauro in Egitto.

Gli obiettivi immediati del programma sono i seguenti:
- formare tecnici e artigiani preposti alle attività di restauro per il recupero del Complesso Architettonico di Mevlevi;
- aggiornare il personale specializzato dello SCA.

1.2.2 Risultati

I risultati previsti sono i seguenti:
- la formazione, nei diversi settori del restauro, di 40 operatori, comprensivi di tecnici e artigiani, preposti alle attività di recupero del Complesso Architettonico di Mevlevi;
- il potenziamento delle capacità organizzative dello SCA tramite l'aggiornamento tecnico del suo personale specializzato;
- la creazione, a beneficio dello SCA, di una banca dati che lavori con vari mezzi, nonché di documentazione delle tecniche di restauro impiegate dal programma, da usare con criteri professionali in ulteriori attività di restauro volte a recuperare la Cairo storica.

1.2.3 Attività

Il Programma si realizzerà durante i lavori di recupero del Complesso Architettonico di Mevlevi in cui sono coinvolti tutti i settori del restauro e dell'archeologia.
Le attività didattiche si articoleranno nella fase didattica maggiormente significativa delle attività di restauro in corso, per un totale di 5 mesi durante ciascun corso triennale.

Attraverso l'applicazione diretta "in situ", i partecipanti alla formazione (specialisti, studenti, tecnici e operai) potranno recuperare le tradizionali abilità artigianali e nel contempo assimilare le nuove nozioni introdotte nel settore del restauro e della tutela, nonché le tecnologie e i materiali più avanzati.

1.2.3.1 Formazione nelle attività di restauro

Riguarderà tecnici e artigiani selezionati fra il personale assunto nei diversi settori del restauro.

La relativa formazione si svolgerà tramite le attività svolte a tempo pieno del "cantiere-scuola", con la supervisione di esperti italiani e l'eventuale assistenza di omologhi egiziani (cfr. 1.3.2).
La parte teorica si limiterà strettamente alle indicazioni propedeutiche alle attività pratiche programmate; le persone che desiderano avere ulteriori conoscenze teoriche potranno seguire i programmi di cui al punto 1.2.3.2.

1.2.3.2 Lezioni tematiche di aggiornamento e specializzazione

Si tratta di 15 lezioni l'anno per architetti, archeologi, ricercatori, capisquadra e capo restauratori, per un massimo di 30 elementi (dieci dei quali sono riservati al personale che lavora sul posto, di cui al paragrafo 1.2.3.1) provenienti dal Consiglio Supremo per le Antichità o da Università egiziane. I corsi saranno organizzati parallelamente alle attività svolte in base al paragrafo 1.2.3.1.
Al termine del corso annuale si svolgerà un laboratorio dedicato ai temi connessi ad un importante aspetto del restauro attinente alle attività svolte.

1.2.3.3 Restauro, settori e obiettivi del corso

Ogni attività sarà suddivisa in tre fasi: studi preliminari, messa in pratica e valutazione finale. Ogni passo sarà adeguatamente documentato – con l'ausilio anche dei borsisti (cfr. 1.3.2) – al fine di creare una banca dati delle tecnologie di restauro da impiegare, con criteri professionali, in ulteriori attività di restauro.

C1 – Restauro di stucchi
Sulla base di studi e analisi dei materiali svolta dall'Università di Venezia, i corsi di formazione consisteranno nel consolidamento degli stucchi del Mausoleo e nel rifacimento delle parti mancanti con esercitazioni di modellamento, modanatura e riproduzione di elementi ripetitivi. I corsi saranno completati da esercizi di consolidamento, pulizia e protezione su materiali decorativi deteriorati dalla presenza di sale.

C2 – Restauro di pietre

Riguarda la facciata in pietra della Madrasa e il Mausoleo di Hasan Sadaqa. Sulla base di studi già effettuati e con l'applicazione di nuovi materiali, frutto delle ricerche italiane, i

corsi verteranno su pulizia, consolidamento, trattamenti protettivi e lavori di manutenzione.

C3 – Restauro di dipinti

Le lezioni propedeutiche e teoriche riguarderanno lavori di restauro già effettuati nella cupola di Sama'khana e le iscrizioni coraniche restaurate dell'iwan della madrasa di Sunqur Sa'di. Saranno possibili attività di formazione sui dipinti a tempera della cupola di sma'khana e sui pannelli decorati di Mevlevi, attualmente nei laboratori dello SCA. Eventualmente sarà possibile effettuare formazione al di fuori del Complesso di Mevlevi, nell'area consentita esterna del CIERA.

C 4 – Indagini archeologiche

Si tratta di scavi stratigrafici applicati al termine degli scavi alla Madrasa di Sunqur Sa'di, all'interno del Complesso Architettonico di Mevlevi e nel Palazzo di Yashbak.

C 5 – Restauro architettonico

Gli aspetti teorici del corso riguarderanno interventi già realizzati, nonché studi e progetti dei lavori programmati, compresi i sondaggi sui problemi statici, gli interventi eseguiti per il restauro o l'integrazione del modello statico originale, il supporto posteriore della struttura per la sicurezza standard nelle nuove funzioni dell'edificio, tecniche di intervento tradizionali e moderne, "cuci-scuci", sotto-fondamenta, catene di rinforzo, interventi sulle stratificazioni degli edifici di rilevanza archeologica.
La formazione al livello di studio, indagine architettonica e di progetto si svolgeranno principalmente nel Palazzo di Yasbak.
Le attività pratiche per il restauro strutturale e architettonico si svolgeranno essenzialmente negli edifici del convento.

C6 – Interventi speciali contro l'umidità nelle costruzioni storiche

La formazione volta ad eliminare l'umidità dalle mura si svolgerà con l'impiego di metodologie e tecniche collaudate sulle strutture di Sama'khana e sulle pareti dell'iwan della Madrasa e del Mausoleo di Hassan Sadaqa. L'ampia documentazione scientifica acquisita, che è il risultato di studi, analisi dei materiali, misurazioni e diagrammi sulle variazioni di umidità e temperatura, costituiranno la base teorica del corso.
Le esercitazioni pratiche si svolgeranno con gli strumenti e le attrezzature del CIERA.

1.3 Motivazione del programma e strategia

Il programma si svolgerà essenzialmente nell'area del Complesso Architettonico di Mevlevi, dove sono presenti diverse stratificazioni di edifici (tab. 3) collegati fra loro, ad iniziare dai primi insediamenti arabi in Egitto (VII secolo) fino alla Madrasa di Sunqur Sa'di, al Palazzo Yashbak ed a monumenti di epoca posteriore.
In tale area, il CIERA è attivo da lungo tempo con laboratori adeguatamente predisposti ed attrezzati, anche con nuove apparecchiature. Tali apparecchiature, unitamente ad operatori specializzati disponibili nell'ambito del CIERA, formatisi grazie ad una lunga esperienza in loco, saranno messe a disposizione dal CIERA ai fini della realizzazione del programma.

1.3.1 Caratteristiche del corso

L'ampio periodo storico cui appartengono gli edifici e la varietà di mezzi specializzati impiegati per il loro recupero consentiranno di organizzare corsi in quasi ogni settore dell'archeologia e del restauro architettonico.
Poiché il restauro e il rafforzamento delle strutture degli edifici sono già stati effettuati, i corsi inizieranno con la fase conclusiva (pertanto più adatta alla formazione del personale tecnico, artigianale e delle belle arti) del restauro del Mausoleo Hassan Sadaqa, delle indagini archeologiche della Madrasa di Sunqur Sa'di e del riadattamento delle stanze del Convento in laboratori artigianali, didattici e scientifici.
Lo studio, la ricerca ed i lavori già eseguiti costituiranno pertanto la base per la formazione teorica e pratica.

1.3.2 Borse di studio

Saranno assegnate 16 borse di studio per architetti, ingegneri o restauratori locali, ciascuna delle quali avrà la durata di 6 mesi.
Le borse di studio saranno assegnate al personale che lavora già nel Centro, con almeno un anno di esperienza e di attività di rilievo nel Centro stesso. Nel secondo anno del programma, le borse di studio potranno essere assegnate ad altri studenti che sono stati ammessi ai corsi. Le borse di studio possono essere rinnovate.

1.3.3 Personale insegnante

Il personale insegnante sarà selezionato fra gli esperti italiani che hanno partecipato alle ricerche e alle attività per il recupero dei monumenti del Complesso, al fine di poter trattare dei problemi inerenti alle attività di restauro con la massima competenza ed esperienza. Tali esperti saranno responsabili delle attività di restauro ed a loro competerà seguire e controllare il personale che riceve la formazione per ogni aspetto del programma di formazione.
Una volta ricevuta la formazione, i borsisti avranno l'opportunità di collaborare alla formazione degli artigiani.
Il Direttore del Programma, nominato dal CIERA, avrà le competenze e le esperienze necessarie a gestire tutte le attività di formazione e restauro previste dal programma e di coordinare e supervisionare le attività del personale insegnante. Il Direttore sarà responsabile degli aspetti culturali e artistici del programma.
In conformità con il programma annuale delle attività di formazione, il Direttore presenterà allo SCA l'elenco dettagliato del personale da addestrare e dei materiali da impiegare nel programma.
I corsi termineranno con una mostra pubblica concernente le attività di formazione svolte nell'ambito degli interventi di recupero del Mausoleo, della Madrasa e del Convento.

1.4 Costi del programma

Il contributo della DGCS ammonta a Euro 360.824, 68, da versare come segue: Euro 150.887,01 nel 2002, Euro 97.221,98 nel 2003 ed Euro 112.715,69 nel 2004.

SEZIONE 2

2. Impegni del GOI

Tutte le spese relative al personale italiano saranno amministrate dalla DGCS tramite l'UTL (o Ambasciata italiana).
I fondi rimanenti saranno versati su un Fondo Locale della DGCS, che sarà gestito dal Direttore del Programma sotto la responsabilità e la supervisione dell'UTL; all'inizio di ogni anno gli importi saranno trasferiti su detto fondo dallo stesso UTL, previa presentazione del programma annuale.
Il Direttore del Programma predispone l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi, compresi i consulenti nazionali, in conformità con la legislazione vigente in Egitto. Tali procedure comprenderanno Vendita Diretta, Acquisti Diligenti sulla base di

3 fatture pro-forma, Gare d'appalto ristrette con un minimo di cinque inviti, e gare aperte a fornitori internazionali, a seconda della natura e dell'importo di ogni singolo acquisto.
Il Direttore del programma svolge le procedure di approvvigionamento relative ad ogni singolo acquisto in conformità con la legislazione egiziana e, una volta in possesso della relativa documentazione (gare bandite, offerte ricevute, progetto di contratti e/o documenti relativi all'accordo) la inoltrerà all'UTL, che autorizza l'acquisto non appena possibile.

SEZIONE 3

3. Impegni del GOE

Il Governo egiziano si impegna a fornire al CIERA le risorse umane e fisiche di cui al presente Allegato e che non sono a carico del finanziamento italiano, come specificato nell'articolo 1.4. In particolare:

- fornirà, a sue spese, tutti i servizi necessari, quali elettricità, acqua, telefono, specialisti e artigiani impegnati nei settori della formazione e del restauro (60 elementi), personale di custodia per la conservazione dei laboratori e dei materiali ubicati all'interno dell'area, ecc.
- per l'intero periodo della durata del programma, comprese eventuali proroghe concordate di comune accordo, rinnoverà la licenza anche per il Complesso Architettonico di Mevlevi, Madrasa di Sunqur Sa'di ed il cosiddetto Palazzo Yashbak all'interno dell'area nord, liberi da persone o cose che non siano attinenti alle attività del CIERA
- coadiuverà il CIERA a fornirgli gli accessori ed i vari materiali di consumo per le attività di formazione e restauro
- sgombrerà l'area nord del Complesso Architettonico di Mevlevi ed il Palazzo Yashbak dai detriti che ostruiscono l'area e impediscono l'uso, l'ingresso e l'impiego dei laboratori all'interno dell'area
- predisporrà elenchi preferenziali, per ogni professione del personale addestrato, da impiegare per le attività di restauro specialistiche.

SEZIONE 4

4. Condizioni particolari

Lo SCA ed altri Istituti Governativi egiziani (Ministeri, Organizzazioni, ecc.) si impegneranno al fine di:

- facilitare l'accesso e la disponibilità di tutti i dati disponibili (piantine, libri, archivi, documenti, analisi, ecc) considerati essenziali per l'attuazione del programma;
- facilitare l'accesso ai monumenti per studiarli ed analizzarli, in tutto o in parte (materiali ecc.), qualora ritenuto essenziale per l'attuazione del programma;
- autorizzare l'uso ed il restauro di monumenti considerati essenziali per l'attuazione del programma;
- garantire l'adozione di misure adeguate per mantenere il personale addestrato fino alla fine del programma, al fine di garantirne la sostenibilità;
- garantire l'esenzione da dazi doganali e tassazioni per tutte le attrezzature, i servizi dei contratti, le forniture e gli effetti del personale, da importare in relazione all'attuazione del programma.

Ammissione al corso di formazione

Attività professionale	Titolo di studio richiesto
Falegname, giuntatore, fabbro, muratore, addetto alla pavimentazione, intonacatore, cesellatore, pittore	Scuola elementare e 6 anni di esperienza pratica OPPURE scuola professionale e 3 anni di esperienza pratica. Età: 20-40
Restauratore di stucchi, pietre, dipinti e materiali archeologici	Scuola secondaria o professionale e 4 anni di esperienza pratica OPPURE diploma di laurea e 2 anni di esperienza pratica
Vice Ingegnere	Diploma di laurea in ingegneria o architettura con 1 anno di esperienza pratica in attività in loco
Tecnici specializzati per interventi elettrici, elettro-meccanici e di alta tecnologia	Scuola professionale qualificata (ad esempio Don Bosco) OPPURE diploma universitario tecnico e 2 anni di esperienza tecnica pratica
Specialisti professionisti per i vincitori di borse di studio: architetti, ingegneri, restauratori capo	Diploma di laurea attinente, 2 anni di attività specifica di coordinatore del sito, almeno 1 anno di attività pertinenti nel CIERA e conoscenza elementare della lingua italiana.

Note:

- Tutti i candidati devono presentare documenti ufficiali delle loro attività lavorative
- Ai candidati che hanno svolto attività pertinenti nel CIERA non viene richiesto di soddisfare tutti i criteri indicati o alcuni di essi.

Come specificato nell'accordo, al termine del corso tutti i partecipanti alla formazione saranno iscritti nelle liste preferenziali, preparate dallo SCA, per attività di restauro specializzate.

ORGANIZZAZIONE DEL “CANTIERE SCUOLA”

Il cantiere-scuola opera in tre fasi:

Fase I (durata: tre-quattro settimane): Preparazione del programma e organizzazione preliminare delle materie oggetto di attività didattica.

Il direttore del corso coordina la fase con gli esperti italiani presenti ed i vincitori delle borse di studio, che prepareranno i piani delle materie generiche e specifiche per gli artigiani e gli specialisti del restauro.
Il corso è concepito per artigiani e specialisti del restauro che lavorano nel centro. Per completare il numero degli studenti per ogni corso, si incoraggia lo SCA ed altre organizzazioni a nominare dei partecipanti. Tali partecipanti devono essere in possesso dei titoli di studio richiesti.
Inoltre, è necessario fornire agli insegnanti le informazioni generiche e specifiche per gli artigiani e gli specialisti del restauro. In generale, il direttore e gli esperti italiani insegneranno le varie materie ai borsisti, in conformità con il presente programma. Avvalendosi del presente programma, i borsisti preparano un piano per ogni materia ed organizzano lezioni a vari livelli, adatte ai diversi partecipanti (artigiani, tecnici e restauratori) integrandoli eventualmente con esperienze pratiche. L’attuazione del piano sarà controllata e coordinata con i vari direttori e gli esperti italiani.
In questa fase saranno definite 15 lezioni tematiche per le varie materie, che saranno sviluppate nel corso dell’anno.

Fase II (durata: tre mesi): Esecuzione del corso di formazione

La fase di formazione inizierà utilizzando il piano predisposto nella fase precedente
I) Artigiani
Le relative lezioni saranno messe a punto solo per gli aspetti generici, essenziali per l’attuazione delle attività operative (precauzioni in materia di sicurezza del lavoro, uso delle attrezzature e dei macchinari, ecc.). Le lezioni non necessarie in questa fase per le attività pratiche possono essere messe a punto in un secondo momento. Successivamente, inizierà la formazione specifica per i diversi settori professionali, in conformità con il piano della “fase I”.

II) Specialisti

Le lezioni generiche e relative alle materie necessarie saranno messe a punto preliminarmente per ogni settore specifico. Tali lezioni saranno predisposte dai borsisti con il coordinamento e l'eventuale supporto degli esperti italiani.

Avrà poi inizio la fase della formazione, in base al programma della "fase I". Le specifiche lezioni saranno elaborate dagli esperti italiani con l'assistenza dei borsisti e, ove possibile, dei supervisori del sito.

In base al presente programma, nella "fase I" avranno inizio le esercitazioni pratiche e le attività curriculari, con la supervisione dei coordinatori (borsisti).

Fase III (durata: un mese): Monitoraggio e valutazione del livello delle prestazioni dei partecipanti e dei loro punti deboli.

Il direttore del progetto, di concerto con i borsisti e gli esperti italiani, valuterà il programma di formazione eseguito e procederà nel modo seguente:

I) Programma per i partecipanti che non abbiano conseguito il livello di prestazioni richiesto nel mese

II) Documentazione delle attività svolte nelle fasi precedenti e nell'ultimo programma mensile

III) Elaborazione della relazione finale delle attività svolte.

IV) Organizzazione del laboratorio dell'ultimo anno.

Aree in cui si svolgeranno le attività pratiche (cfr. il piano allegato)

Le attività pratiche per il primo anno si svolgeranno nei seguenti settori:

- *Stucco:* interno del mausoleo di Hasan Sadaqa (pulizia, consolidamento, integrazione delle parti mancanti, preparazione del calco e duplicazione)
- *Pietra:* facciata del mausoleo (pulizia, fasi preliminari, collaudo delle operazioni)
- *Archeologia:* palazzo di Yahbak e convento di Mevlevi (scavi in prossimità del palazzo di Yashbak e del convento. Restauro dei materiali archeologici).
- *Architettura:* l'edificio del convento, sezioni H-G ed E1-E18 (consolidamento, tiranti, restauro delle strutture in legno, soffitto, tetto, balconate ed accessori).

Orario di lavoro

Orario di lavoro: 9-14 (da sabato a giovedì)

Le lezioni si svolgeranno in due parti di 2h15', dalle 9,00 alle 11,15 e dalle 11,45 alle 14,00. Non è consentito né ammesso lasciare il lavoro se non dalle 11,15 alle 11,45.

Il CIERA prenderà nota di coloro che non rispetteranno gli orari di lavoro e comunicherà i loro nomi allo SCA alla fine di ogni mese; in caso di assenza superiore ai tre giorni, il CIERA può chiedere allo SCA di sostituire la persona.
Non è consentito fumare o consumare alimenti o bibite durante le lezioni e/o le esercitazioni; anche in questo caso si adotteranno le procedure precedentemente illustrate.

Straordinari: saranno richiesti dal direttore del programma in base alle necessità dei lavori. Ogni lavoratore potrà operare per un massimo di 18 ore settimanali, con non più di 4 ore di straordinario al giorno.

Programma di

Formazione professionale per il restauro e l'archeologia

Cantiere - Scuola

Svolto dal
"Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l'Archeologia"
nel Complesso Architettonico di Mevlevi,

Helmiah – Il Cairo – Egitto

Elenco degli Esperti italiani
e periodo di permanenza in Egitto

Anno 2002 Mesi 13
Anno 2003 Mesi 16
Anno 2004 Mesi 16

Totale 45

CENTRO ITALO-EGIZIANO PER IL RESTAURO E L'ARCHEOLOGIA

Al Sig. Abdalla El Attar
Direttore della Sezione
Islamica e Copta - SCA

28/4/2002

Egregio Direttore,

Con riferimento al "Programma di formazione professionale per il restauro e l'archeologia", Le invio in allegato l'elenco delle persone che lavorano nel "Centro".

In conformità con quanto indicato nell'Allegato I (1.3.2 Borse di studio) dell'accordo fra SCA-CIERA, l'Architetto Ahmed Ali, l'Ing. Dina Bakhoum e il restauratore Ali Taha collaboreranno con gli esperti italiani come borsisti.

Poiché per il Programma sono necessari acquisti ed altre spese urgenti, facciamo riferimento all'Architetto Nasmi Atta, già responsabile degli aspetti amministrativi dello SCA, per gli acquisti da effettuare.

Le altre persone che lavorano nel "Centro" sono in totale 39, di cui:

- 2 restauratori
- 23 lavoratori ordinari
- 14 artigiani (fra cui il caporeparto)

Poiché ho richiesto 21 persone in più (cfr. la mia lettera del 18.4.2002), allego alla presente il modulo di richiesta di 3 restauratori che lo SCA potrà accettare nell'ambito del Programma. Tali persone possono ancora essere accettate nell'elenco dell'anno scorso, in quanto in esso figurano meno delle 52 persone previste.

Con i migliori saluti,

Prof. Giuseppe Fanfoni
Direttore del Programma
di formazione professionale
per il restauro e l'archeologia

Allegati: 3 moduli di richiesta
1 elenco del personale che lavora nel Centro

40.

Roma, 20 dicembre 2002

Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta per la sorveglianza aereo-marittima nel Mediterraneo per la lotta contro i traffici illeciti in mare, con particolare riferimento a quelle attività che causano un danno alle dogane e al fisco

(Entrata in vigore: 31 luglio 2003)

ACCORDO QUADRO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA PER LA SORVEGLIANZA AERO - MARITTIMA NEL MEDITERRANEO PER LA LOTTA CONTRO I TRAFFICI ILLECITI IN MARE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE ATTIVITA' CHE CAUSANO UN DANNO DIRETTO ALLE DOGANE E AL FISCO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Malta, più avanti definiti "Parti Contraenti"

CONSIDERANDO che ogni violazione delle leggi doganali e del fisco è dannosa agli interessi economici, sociali e finanziari dei loro rispettivi Paesi.

RICONOSCENDO che è importante assicurare la giusta applicazione delle disposizioni correnti concernenti il controllo, le restrizioni e le proibizioni.

CONVINTI che i numerosi sforzi nel prevenire la violazione delle leggi doganali e fiscali nonchè gli altri traffici illeciti via mare potrebbero essere resi più efficaci con la collaborazione fra le Amministrazioni responsabili della sorveglianza aero - marittima ai fini doganali e finanziari nel Mediterraneo, hanno concordato che le Amministrazioni interessate dovranno stabilire una collaborazione operativa congiunta nella sorveglianza aero – marittima, alle seguenti condizioni:

ARTICOLO 1

Definizione delle Autorità Competenti

Le Autorità Competenti responsabili dell'applicazione di tale accordo quadro sono, nella Repubblica italiana, la Guardia di Finanza, in Malta, le Forze Armate di Malta.

ARTICOLO 2

Le Disposizioni per la Collaborazione

La collaborazione fra i servizi competenti delle Amministrazioni preposte alla sorveglianza aero - marittima in materia doganale e fiscale dovrà riguardare i seguenti settori:

a. scambio di rapporti sulla situazione di superficie;
b. utilizzo di installazioni operative;
c. operazioni congiunte e/o combinate utilizzando mezzi navali ed aerei;
d. impiego di personale e strumenti per la comunicazione.

Altri settori di collaborazione potranno essere individuati dalle Parti Contraenti per mutuo accordo.

La finalità operativa di detta collaborazione è la lotta al contrabbando, al traffico di sostanze stupefacenti ed altre sostanze psicotrope, l'immigrazione clandestina ed altre rilevanti attività illecite contrarie alle leggi doganali e fiscali di ciascuna delle Parti Contraenti.

Le delimitazioni geografiche interessate da tale accordo quadro ed altri successivi accordi / memorandum d'intesa dovranno essere identificate ed accettate da entrambe le Parti Contraenti e potranno essere modificate in base al settore di riferimento, senza alcun pregiudizio per la giurisdizione nazionale di ogni Parte Contraente.

ARTICOLO 3

L'istituzione dei Gruppi di Lavoro

Per la definizione delle modalità operative ed amministrative relative ai settori citati nell'articolo 2, le Parti Contraenti convengono di istituire un Gruppo di Lavoro Congiunto.

Altri gruppi di lavoro potranno successivamente essere costituiti per l'individuazione di altri settori di collaborazione.

Le intese definite saranno indicate in apposito accordo/memorandum d'intesa.

ARTICOLO 4

Commissione di Revisione

Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Consultiva con il compito di:

- definire la composizione e durata dei Gruppi di Lavoro indicati all'articolo 3, revisionare il loro operato ed approvare i relativi accordi / memorandum elaborati;
- riunirsi almeno una volta all'anno o su richiesta di una delle parti per prendere in esame questioni relative al presente accordo, per risolvere eventuali problematiche o individuare modi per migliorare la prevista collaborazione.

ARTICOLO 5

La Risoluzione di Liti

Tutti gli altri accordi bilaterali e multilaterali che regolano lo scambio di informazioni e di mutua assistenza dovranno essere adempiuti a prescindere da tale accordo quadro.

Le controversie che dovessero emergere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo quadro saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 6

L'entrata in vigore e la durata

Il presente accordo quadro entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche, con cui le Parti Contraenti ufficialmente comunicheranno che le rispettive procedure interne per tali scopi sono state concluse.

La durata del presente accordo quadro è di tre anni, e potrà essere rinnovata per periodi di simile durata, salvo altrimenti notificato ai sensi dell'articolo 7.

ARTICOLO 7

Denuncia

Il presente accordo quadro o ulteriori e successivi accordi / memorandum d'intesa potranno essere denunciati in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto decorsi sei mesi dalla notifica scritta all'altra Parte Contraente.
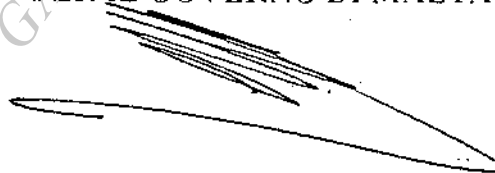
A testimonianza di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo quadro.

Fatto in ROMA, il 20/XII/2002 in due copie originali, in lingua italiana ed inglese, entrambe le versioni ugualmente autentiche.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DI MALTA

41.

Lubiana, 18 novembre 2002-15 gennaio 2003

Scambio di note costituente un Accordo tra l'Italia e la Slovenia relativo al riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida

(Entrata in vigore: 6 luglio 2003)

Ambasciata d'Italia
Snežniška 8, 1000 Lubiana (Slovenia)
tel.: 386/1/4262 194-4262 320
fax: 386/1/4253 302
e-mail: amblubiana@siol.net

Lubiana, 18 -11- 2002

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia in Lubiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, con riferimento al rinnovo dell'Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, ha l'onore di proporre che il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, convengano quanto segue:

"Articolo 1"

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

"Articolo 2"

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

LUBIANA

"Articolo 3"

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

"Articolo 4"

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

"Articolo 5"

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza **da parte del titolare** nel territorio dell'altra Parte Contraente **e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle patenti divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.**

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

"Articolo 6"

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo di cui costituiscono parte integrante. Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;**

b) nella Repubblica Slovena: **Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Amministrativi di Traffico.**

"Articolo 7"

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

"Articolo 8"

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle autorità centrali competenti, a cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate **ai sensi dell'art. 7 ovvero le informazioni di cui ai successivi art. 9 e 10.**

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

"Articolo 9"

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle Autorità diplomatiche.

"Articolo 10"

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati.

"Articolo 11"

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Qualora il Governo della Repubblica di Slovenia concordi con quanto precede, la presente Nota Verbale, con allegate le tabelle di equipollenza di cui sono parte integrante, e la Nota Verbale di risposta di eguale tenore di codesto Ministero degli Affari Esteri, costituiranno un Accordo fra i nostri Governi che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste".

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia i sensi della sua più alta considerazione

All. n.2

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

SLOVENIA	ITALIA
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	/
G	/
H	/

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

ITALIA	SLOVENIA
A1	-
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

\- - - - - - - - - - -

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA

B1	-
C1	B
D1	B

Ljubljana,

18 -11- 2002

VERBALNA NOTA

Veleposlaništvo Italije v Ljubljani izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima, v zvezi z obnovitvijo sporazuma o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj pri njihovi zamenjavi, čast predlagati, da se Vlada Italijanske republike in Vlada Republike Slovenije, v nadaljevanju »pogodbenici«, z namenom, da bi izboljšali varnost cestnega prevoza ter olajšali cestni promet na ozemlju pogodbenic, dogovorita o naslednjem:

1. člen
Za zamenjavo vozniških dovoljenj imetnikov, ki si pridobijo prebivališče na svojem ozemlju, pogodbenici vzajemno priznavata veljavna vozniška dovoljenja, ki niso začasna in so jih izdali pristojni organi druge pogodbenice v skladu s svojo notranjo zakonodajo.

2. člen
Vozniško dovoljenje, ki ga je izdal organ ene od držav pogodbenic, preneha veljati za promet na ozemlju države druge pogodbenice, po preteku enega leta od datuma preselitve prebivališča imetnika na ozemlje države druge pogodbenice.

3. člen
Pri razlagi členov tega sporazuma se za izraz »prebivališče« razume pojmovanje, kot ga glede tega določa in ureja veljavna zakonodaja v državah pogodbenicah.

4. člen
Če si imetnik vozniškega dovoljenja, ki ga je izdal organ ene od držav pogodbenic, uredi prebivališče na ozemlju države druge pogodbenice, ima pravico zamenjati svoje vozniško dovoljenje brez opravljanja teoretičnega in praktičnega izpita, razen v posebnih situacijah.

Ta člen ne izključuje obveznosti predložitve zdravniškega potrdila o psihofizičnih sposobnostih, ki so potrebne za določene kategorije, če to zahteva pristojni organ.

Če notranja zakonodaja držav pogodbenic predvideva omejitve vožnje, se bodo te upoštevale glede na datum izdaje prvotnega vozniškega dovoljenja, za katerega se prosi zamenjava.

5. člen
Določba iz prvega odstavka 4. člena se uporablja izključno za vozniška dovoljenja, pridobljena pred bivanjem imetnika na ozemlju države druge pogodbenice. V primeru, da so izdana z začasno veljavnostjo, pa se uporablja samo za tista vozniška dovoljenja, ki so postala stalno veljavna pred pridobitvijo prej omenjenega prebivališča.

Poleg tega se omenjeni 4. člen ne uporablja za tista vozniška dovoljenja, ki so pridobljena kot nadomestilo dokumenta izdanega v drugi državi in se ga ne more zamenjati na ozemlju države pogodbenice, ki mora opraviti zamenjavo.

6. člen
Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja se enakovrednost kategorij vozniških dovoljenj držav pogodbenic priznava na podlagi tehničnih razpredelnic o enakovrednosti, ki so priložene k temu sporazumu in so njegov sestavni del. Pristojni organi držav pogodbenic lahko z izmenjavo not spreminjajo tehnične priloge.

Osrednja organa, ki sta pristojna za zamenjavo vozniških dovoljenj, sta:

a) v Italijanski republiki: Ministrstvo za infrastrukturo in promet – Oddelek za kopenski promet.
b) v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za notranje zadeve – Oddelek za upravne zadeve prometa

7. člen
Med postopkom zamenjave vozniških dovoljenj, odvzamejo pristojni organi pogodbenic vozniška dovoljenja, ki jih je treba zamenjati, in jih preko diplomatskih predstavništev vrnejo pristojnim organom druge pogodbenice.

8. člen
Pogodbenici se najmanj dva meseca pred začetkom veljavnosti tega sporazuma vzajemno obvestita o naslovih pristojnih osrednjih organov, katerim morajo diplomatska predstavništva poslati odvzeta vozniška dovoljenja v skladu s 7. členom, oziroma podatke o njih v skladu z 9. in 10. členom.

Poleg tega vsaka pogodbenica sporoči naslove svojih diplomatskih predstavništev na ozemlju države druge pogodbenice, ki bodo posredniki za postopke iz 7., 8. in 9. člena.

9. člen
Pristojni organ vsake pogodbenice, ki opravi zamenjavo, lahko pristojne organe druge pogodbenice prosi za preveritev podatkov, če se pojavijo dvomi glede veljavnosti in verodostojnosti vozniškega dovoljenja.

Tako zaprosilo se, kadar je to potrebno, pošlje preko diplomatskih predstavništev.

10. člen
Pristojni osrednji organ pogodbenice, ki prejme vozniško dovoljenje, odvzeto zaradi zamenjave, seznani drugo stran, če se izkažejo nepravilnosti v dokumentu glede veljavnosti, verodostojnosti in podatkov v njem.

11. člen
Ta sporazum, ki se lahko spremeni pisno na podlagi obojestranskega soglasja, traja nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic pa lahko pisno kadar koli odpove sporazum, ki preneha veljati šest mesecev po prejemu odpovedi.

Če se Vlada Republike Slovenije strinja s spredaj navedenim, tvorita ta verbalna nota s priloženimi razpredelnicami o enakovrednosti, ki so njen sestavni del, in verbalna nota odgovora z enako vsebino Ministrstva za zunanje zadeve Sporazum med našima vladama, ki začne veljati šestdeset dni po datumu prejema drugega od obeh obvestil, s katerima si pogodbenici medsebojno sporočita, da so izpolnjeni za to predvideni notranji postopki.

Veleposlaništvo Italije tudi ob tej priložnosti Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje odlično spoštovanje.

Pril. 2

RAZPREDELNICA ENAKOVREDNOSTI

SLOVENIJA	ITALIJA
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	-
G	-
H	-

RAZPREDELNICA O ENAKOVREDNOSTI

ITALIJA	SLOVENIJA
A1	-
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

MOREBITNE PODKATEGORIJE, KI SE IZDAJAJO V ITALIJI

B1	-
C1	B
D1	B

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Lubiana,

Številka: ZMP-199/2001 310

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža Veleposlaništvu Italijanske republike svoje odlično spoštovanje in ima čast potrditi prejem note veleposlaništva št. 002969/190 z dne 18. 11. 2002, ki se glasi:

»Veleposlaništvo Italije v Ljubljani izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima v povezavi z obnovitvijo sporazuma o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj pri njihovi zamenjavi čast predlagati, da se Vlada Italijanske republike in Vlada Republike Slovenije, v nadaljevanju »pogodbenici«, da bi izboljšali varnost cestnega prevoza ter olajšali cestni promet na ozemlju pogodbenic, dogovorita o naslednjem:

1. člen

Pogodbenici zaradi zamenjave vozniških dovoljenj imetnikov, ki pridobijo prebivališče na njunem ozemlju, vzajemno priznavata veljavna vozniška dovoljenja, ki niso začasna in so jih izdali pristojni organi druge pogodbenice v skladu s svojo notranjo zakonodajo.

2. člen

Vozniško dovoljenje, ki ga je izdal organ ene pogodbenice, preneha veljati za uporabo v prometu na ozemlju druge pogodbenice po enem letu od datuma preselitve imetnika na ozemlje druge pogodbenice.

3. člen

Pri razlagi členov tega sporazuma se za izraz »prebivališče« uporablja pomen, kot ga določajo in urejajo veljavni predpisi pogodbenic.

VELEPOSLANIŠTVO ITALIJANSKE REPUBLIKE

<u>LJUBLJANA</u>

4. člen

Če si imetnik vozniškega dovoljenja, ki ga je izdal organ ene pogodbenice, uredi prebivališče na ozemlju druge pogodbenice, ima pravico zamenjati svoje vozniško dovoljenje brez opravljanja teoretičnega in praktičnega izpita, razen v posebnih okoliščinah.

Ta člen ne izključuje obveznosti predložitve zdravniškega potrdila o psihofizičnih sposobnostih, ki so potrebne za zahtevane kategorije, če to zahteva pristojni organ.

Če notranja zakonodaja držav predvideva omejitve vožnje, se bodo te upoštevale glede na datum izdaje prvotnega vozniškega dovoljenja, za katero se prosi zamenjava.

5. člen

Določba iz prvega odstavka 4. člena se uporablja izključno za vozniška dovoljenja, pridobljena pred prebivanjem imetnika na ozemlju druge pogodbenice, če pa so izdana z začasno veljavnostjo, se uporablja samo za tista vozniška dovoljenja, ki so postala stalno veljavna pred pridobitvijo prej omenjenega prebivališča.

Poleg tega se 4. člen ne uporablja za tista vozniška dovoljenja, ki so bila zamenjana za dokument, izdan v drugi državi, in se ne more zamenjati na ozemlju pogodbenice, ki mora opraviti zamenjavo.

6. člen

Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja se enakovrednost kategorij vozniških dovoljenj pogodbenic priznava na podlagi tehničnih razpredelnic o enakovrednosti, ki so priložene k temu sporazumu in so njegov sestavni del. Pristojni organi pogodbenic lahko z izmenjavo not spreminjajo tehnične priloge.

Osrednja organa, pristojna za zamenjavo vozniških dovoljenj, sta:

a) v Italijanski republiki: Ministrstvo za infrastrukturo in promet – Oddelek za kopenski promet,
b) v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za notranje zadeve – Oddelek za upravne zadeve prometa.

7. člen

Pristojni organi pogodbenic med postopkom zamenjave zadržijo vozniška dovoljenja, ki jih je treba zamenjati, in jih prek diplomatskih predstavništev vrnejo pristojnim organom druge pogodbenice.

8. člen

Pogodbenici se najmanj dva meseca pred začetkom veljavnosti tega sporazuma vzajemno obvestita o naslovih pristojnih osrednjih organov, ki jim morajo diplomatska predstavništva poslati zadržana vozniška dovoljenja v skladu s 7. členom oziroma podatke iz 9. in 10. člena.

Poleg tega vsaka pogodbenica sporoči naslove svojih diplomatskih predstavništev na ozemlju druge pogodbenice, ki posredujejo v postopkih iz 7., 8. in 9. člena.

9. člen

Pristojni organ vsake pogodbenice, ki opravi zamenjavo, lahko pristojne organe druge pogodbenice prosi za preveritev podatkov, če se pojavijo dvomi o veljavnosti in verodostojnosti vozniškega dovoljenja.

Če je to potrebno, se zaprosilo pošlje prek diplomatskih predstavništev.

10. člen

Pristojni osrednji organ pogodbenice, ki prejme vozniško dovoljenje, zadržano zaradi zamenjave, obvesti drugo stran o ugotovljenih nepravilnostih v dokumentu glede veljavnosti, verodostojnosti in podatkov v njem.

11. člen

Ta sporazum, ki se lahko spremeni pisno na podlagi soglasja, velja nedoločen čas, vsaka pogodbenica pa ga lahko kadar koli pisno odpove in preneha veljati šest mesecev po prejemu odpovedi.

Če se Vlada Republike Slovenije strinja z zgoraj omenjenim, sestavljata ta verbalna nota s priloženimi razpredelnicami o enakovrednosti, ki so njen sestavni del, in verbalna nota kot odgovor Ministrstva za zunanje zadeve z enako vsebino sporazum med našima vladama, ki začne veljati šestdeset dni po datumu prejema drugega od obeh uradnih obvestil, s katerima si pogodbenici sporočita, da so izpolnjeni za to predvideni notranji postopki.«

Ministrstvo ima čast sporočiti soglasje slovenske strani z zgoraj omenjenim. Italijanska verbalna nota s priloženimi razpredelnicami o enakovrednosti, ki so njen sestavni del, in ta nota z enako vsebino sestavljata sporazum med vladama obeh držav, ki začne veljati šestdeset dni po datumu prejema drugega od obeh uradnih obvestil, s katerima si pogodbenici sporočita, da so izpolnjeni za to predvideni notranji postopki.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Italijanske republike svoje odlično spoštovanje.

Ljubljana, 15. januar 2003

Prilogi: 2

RAZPREDELNICA O ENAKOVREDNOSTI

SLOVENIJA	ITALIJA
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	-
G	-
H	-

RAZPREDELNICA O ENAKOVREDNOSTI

ITALIJA	SLOVENIJA
A1	-
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

MOŽNE PODKATEGORIJE, KI SE IZDAJAJO V ITALIJI

B1	-
C1	B
D1	B

Traduzione

REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Prot. No. ZMP- 199/2001

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ljubljana e ha l'onore di accusare ricevuta della nota verbale dell'Ambasciata, No. 002969/190 del 18 novembre 2002, del seguente tenore:

"L'Ambasciata d'Italia in Lubiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, con riferimento al rinnovo dell'Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, ha l'onore di proporre che il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, convengano quanto segue:

"Articolo 1"

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LJUBLJANA

"Articolo 2"

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

"Articolo 3"

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

"Articolo 4"

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

"Articolo 5"

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle patenti divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

"Articolo 6"

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo di cui costituiscono parte integrante. Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;

b) nella Repubblica Slovena: il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Amministrativi di Traffico.

"Articolo 7"

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

"Articolo 8"

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle autorità centrali competenti, a cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7 ovvero le informazioni di cui ai successivi art. 9 e 10.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

"Articolo 9"

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle Autorità diplomatiche.

"Articolo 10"

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati.

"Articolo 11"

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Qualora il Governo della Repubblica di Slovenia concordi con quanto precede, la presente Nota Verbale, con allegate le tabelle di equipollenza di cui sono parte integrante, e la Nota Verbale di risposta di eguale tenore di codesto Ministero degli Affari Esteri, costituiranno un Accordo fra i nostri Governi che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste".

Il Ministero ha l'onore di comunicare il consenso della parte slovena con quanto predetto. La nota verbale italiana, con allegate le tabelle di equipollenza di cui sono parte integrante, e la presente nota di eguale tenore, costituiranno un Accordo fra i nostri Governi che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste.

Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Slovenia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Ljubljana, 15 gennaio 2003

All. n. 2

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

SLOVENIA	ITALIA
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	/
G	/
H	/

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

ITALIA	SLOVENIA
A1	-
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

\- - - - - - - - - - -

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA

B1	-
C1	B
D1	B

42.

Roma, 26-27 febbraio 2003

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegati, integrativo dell'annesso allo Scambio di note del 28 gennaio 1999

(Entrata in vigore: 1º aprile 2003)

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Austria e ha l'onore di accusare ricezione, in data 27 febbraio 2003, della Nota Verbale n. 10.2.2/9/2003, altresì datata 27 febbraio 2003, con la quale l'Ambasciata ha confermato che la Parte austriaca concorda con le decisioni assunte dalla Commissione Mista di Esperti italo-austriaca sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici nella sua 16° sessione tenutasi il 2 e 3 dicembre 2002 e già comunicate all'Ambasciata dal Ministero degli Affari Esteri con la Nota Verbale n. 270/3423 del 26 febbraio 2003.

Il Ministero degli Affari Esteri fa presente pertanto che, secondo quanto previsto dall'art.16, paragrafo 2 dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici del 28 gennaio 1999, il presente Scambio di Note che formalizza le suddette decisioni della 16°Commissione Mista di Esperti, entrerà in vigore il 1° aprile 2003.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Austria gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 27 FEB. 2003

Ambasciata d'Austria
Via G.B. Pergolesi, 3
00198 ROMA

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Austria e, nel riferirsi agli esiti della 16° sessione della Commissione Mista di Esperti italo-austriaca tenutasi a Roma nei giorni 2 e 3 dicembre 2002, ai fini di quanto previsto dagli articoli 1, paragrafo 2, e 13 dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici del 28 gennaio 1999, esecutivo dell'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria del 14 marzo 1952 per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, si pregia di comunicare, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2 del predetto Scambio di Note, le modifiche concordate dalla Commissione di Esperti.

1. Nelle procedure di equipollenza dei titoli e gradi accademici corrispondenti dei due Paesi, le rispettive competenti autorità applicheranno la tabella di corrispondenza del voto del titolo o grado finale, costituente l'allegato n. 1 del presente Scambio di Note.

2. L'annesso allo Scambio di Note del 28 gennaio 1999, costituente la lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti dei due Paesi, viene integrata con i nuovi titoli e gradi accademici corrispondenti elencati nell'allegato n.2 del presente Scambio di Note.

3. Alcune delle denominazioni di corsi accademici austriaci, già elencati nell'annesso allo Scambio di Note del 28 gennaio 1999, sono sostituite, senza alcuna modifica alle corrispondenze già previste con titoli accademici italiani, dalle nuove denominazioni riportate nell'allegato n. 3 del presente Scambio di Note.

Resta tuttavia valido il diritto del detentore al riconoscimento del proprio grado o titolo accademico, come definito nella versione originale dell'allegato allo Scambio di Note del 28 gennaio 1999.

4. L'esame integrativo prescritto dalla nota n. 27 dell'Allegato allo Scambio di Note del 28 gennaio 1999 per gli studenti che hanno portato a termine il corso di

Ambasciata d'Austria

Via Gian Battista Pergolesi, 3

00198 ROMA

laurea austriaco "Padagogik" (Pedagogia), ivi denominato "Antropologia sociale/ Sozialanthropologie", deve intendersi denominato "Antropologia culturale/ Kulturanthropologie".

Secondo le procedure previste dall'art. 16, paragrafo 2 dello Scambio di Note del 28 gennaio 1999, tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della Nota di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Austria i sensi della sua più alta considerazione.

Roma,

2? FEB. 2003

Traduzione di cortesia

VERBALNOTE

Das italienische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten entbietet der Österreichischen Botschaft seine besten Empfehlungen und beehrt sich, unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der 16. Sitzung der Gemischten italienisch-österreichischen Expertenkommission, die in Rom am 2. und 3. Dezember 2002 gemäß den Artikeln 1, Absatz 2 und 13 des in Durchführung des Artikels 10 des Übereinkommens zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgeschlossenen Notenwechsels zwischen der Regierung der Italienischen Republik und der Regierung der Republik Österreich vom 28. Jänner 1999 über die gegenseitige Anerkennung von akademischen Titeln und Graden stattgefunden hat, gemäß Art. 16, Absatz 2, des o. g. Notenwechsels die von der Expertenkommission beschlossenen Änderungen mitzuteilen:

1. Bei den Gleichwertigkeitsverfahren betreffend die jeweiligen akademischen Titel und Grade beider Länder werden die jeweils zuständigen Behörden die in der Beilage Nr.1 dieses Notenwechsels enthaltene Tabelle über die Entsprechung des Titels oder Abschlussgrades anwenden.

2. Die Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999, welche die Liste der jeweils entsprechenden akademischen Titel und Grade beider Länder enthält, wird mit den jeweils entsprechenden neuen akademischen Titeln und Graden, die in der Beilage Nr. 2 dieses Notenwechsels erwähnt sind, ergänzt.

3. Einige in der Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999 schon aufgelistete Bezeichnungen für österreichische Studiengänge werden – ohne jegliche Änderung der schon vorgesehenen Entsprechungen mit italienischen akademischen Titeln - durch neue in der Beilage Nr.3 dieses Notenwechsels angeführten Bezeichnungen ersetzt.

Das Recht des Inhabers zur Anerkennung des eigenen akademischen Grades oder Titels im Wortlaut, wie er in der Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999 in der ursprünglichen Fassung genannt ist, bleibt jedenfalls aufrecht.

4. Die in der Anmerkung 27 der Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999 für Studierende, die die österreichische Studienrichtung "Pädagogik" abgeschlossen haben, vorgesehene Zusatzprüfung, die in dieser Anmerkung als „Antropologia sociale/Sozialanthropologie" bezeichnet wird, muss „Antropologia culturale/Kulturanthropologie" lauten.

Gemäß dem in Art. 16 Absatz 2 des Notenwechsels vom 28. Jänner 1999 vorgesehenen Verfahren treten diese Änderungen am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Empfang der Antwortnote in Kraft.

Das italienische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten benützt diese Gelegenheit, der Österreichischen Botschaft den Ausdruck seiner vorzüglichen Hochachtung zu erneuern.

ALLEGATO 1

TABELLA
Corrispondenza dei voti complessivi

Voti Austriaci[1)]	Punti Italiani
1,00	110 summa cum laude
1,01 - 1,05	110
1,06 - 1,25	109
1,26 - 1,29	108
1,30 - 1,35	107
1,36 - 1,39	106
1,40 - 1,45	105
1,46 - 1,50	104
1,51 - 1,59	103
1,60 - 1,69	102
1,70 - 1,79	101
1,80 - 1,89	100
1,90 - 1,99	99
2,00 - 2,09	98
2,10 - 2,19	97
2,20 - 2,29	96
2,30 - 2,39	95
2,40 - 2,49	94
2,50 - 2,59	93
2,60 - 2,69	92
2,70 - 2,79	91
2,80 - 2,89	90
2,90 - 2,99	89
3,00 - 3,09	88
3,10 - 3,19	87
3,20 - 3,29	86
3,30 - 3,39	85
3,40 - 3,43	84
3,44 - 3,47	83
3,48 - 3,49	82
3,50 - 3,53	81
3,54 - 3,57	80
3,58 - 3,59	79
3,60 - 3,63	78
3,64 - 3,67	77
3,68 - 3,69	76
3,70 - 3,73	75
3,74 - 3,77	74
3,78 - 3,79	73
3,80 - 3,83	72

3,84 - 3,87	71
3,88 - 3,89	70
3,90 - 3,93	69
3,94 - 3,97	68
3,98 - 3,99	67
4,00	66

1) 1 = Ottimo; 2 = Buono; 3 = Soddisfacente; 4 = Sufficiente; 5 = Insufficiente.

ANLAGE 1

Tabelle für die Umrechnung der Noten

Österreichische Noten [1)]	Italienische Punkte
1,00	110 summa cum laude
1,01 - 1,05	110
1,06 - 1,25	109
1,26 - 1,29	108
1,30 - 1,35	107
1,36 - 1,39	106
1,40 - 1,45	105
1,46 - 1,50	104
1,51 - 1,59	103
1,60 - 1,69	102
1,70 - 1,79	101
1,80 - 1,89	100
1,90 - 1,99	99
2,00 - 2,09	98
2,10 - 2,19	97
2,20 - 2,29	96
2,30 - 2,39	95
2,40 - 2,49	94
2,50 - 2,59	93
2,60 - 2,69	92
2,70 - 2,79	91
2,80 - 2,89	90
2,90 - 2,99	89
3,00 - 3,09	88
3,10 - 3,19	87
3,20 - 3,29	86
3,30 - 3,39	85
3,40 - 3,43	84
3,44 - 3,47	83
3,48 - 3,49	82
3,50 - 3,53	81
3,54 - 3,57	80
3,58 - 3,59	79
3,60 - 3,63	78
3,64 - 3,67	77
3,68 - 3,69	76
3,70 - 3,73	75
3,74 - 3,77	74
3,78 - 3,79	73
3,80 - 3,83	72

3,84 - 3,87	71
3,88 - 3,89	70
3,90 - 3,93	69
3,94 - 3,97	68
3,98 - 3,99	67
4,00	66

[1] 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = genügend; 5 = nicht genügend.

ALLEGATO 2

Tabella di Corrispondenza tra i nuovi Corsi di laurea austriaci e i Corsi di laurea italiani

Corsi di laurea austriaci	Corsi di Laurea Italiani in	Osservazioni
Biologia Molecolare	Scienze biologiche	Esami integrativi in matematica, fisica, fisiopatologia e bioecologia qualora non figurino già nel percorso di studi svolto in Austria.
Scienze dello Sport	Scienze motorie	Esami integrativi in riabilitazione motoria degli handicappati, medicina fisica riabilitativa, Fisica, Anatomia, Fisiologia, Antropologia, Igiene, Biochimica, qualora non figurino già nel percorso di studi svolto in Austria.
Informatica economica	Informatica	Esami integrativi in fisica, cibernetica, ed elettronica, qualora non figurino già nel percorso di studi svolto in Austria.
Scienze Economiche	Economia aziendale	Esami integrativi in Diritto Commerciale, Diritto tributario, Diritto fallimentare, Legislazione bancaria, qualora non figurino già nel percorso di studi svolto in Austria.

ANLAGE 2

Gegenüberstelung neu eingerichteter österreichischer Studienrichtungen zu italienischen Lauree

Österreichische Studienrichtung	Italienische Laurea in ...	Anmerkungen
Molekulare Biologie	Scienze biologiche	Ergaenzungspruefungen aus Mathematik, Physik, Physiopathologie und Biooekologie, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.
Sportwissenschaften	Scienze motorie	Ergaenzungspruefungen aus Behindertensport, Physikalischer Medizin, Physik, Anatomie, Physiologie, Anthropologie, Hygiene und Biochemie, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.
Wirtschaftsinformatik	Informatica	Ergaenzungspruefungen aus Physik, Kybernetk und Elektronik, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.
Wirtschaftswissenschaften	Economia aziendale	Ergaenzungspruefungen aus Handelsrecht, Konkursrecht, Steuerecht und Bankenrecht, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.

ALLEGATO 3

Modifiche delle sole denominazioni dei corsi di laurea austriaci

Denominazione precedente	Nuova denominazione
Angewandte Geophysik	Angewandte Geowissenschaften
Anglistik und Amerikanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Englisch)
Chemie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Chemie)
Darstellende Geometrie (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Darstellende Geometrie)
Deutsche Philologie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Deutsch)
Deutsche Philologie [kombiniert mit einer Studienrichtung der Romanistik]*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Deutsch)
Finno-Ugristik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Ungarisch)
Geographie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde)
Geschichte*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung)
Haushalts- und Ernaehrungswissenschaften (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung)
Huettenwesen	Metallurgie
Instrumentalmusikerziehung (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung)
Klassische Philologie – Griechisch*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Griechisch)
Klassische Philologie – Latein*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Latein)
Mathematik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Mathematik)
Medizin	Humanmedizin
Elektrotechnik**	Elektrotechnik - Toningenieur
Elektrotechnik - Toningenieur	Ingegneria informatica
Medizin	Humanmedizin
Musikerziehung (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Musikerziehung)
Philosophie, Paedagogik und Psychologie (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Psychologie und Philosophie)
Physik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Physik)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Französisch)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Italienisch)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Spanisch))
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Bosnisch/Kroatisch/Serbisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Russisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Slowenisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Tschechisch)
Sportwissenschaften und Leibeserziehung*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Leibeserziehung)
Sportwissenschaften und Leibeserziehung***	Sportwissenschaften
Uebersetzer- und Dolmetscherausbildung	Übersetzen und Dolmetschen
Vermessungswesen	Vermessung und Geoinformation

Denominazione precedente	Nuova denominazione
Werkstoffwissenschaften	Werkstoffwissenschaft

*) Riguarda solo l'indirizzo di studi "Magistero per le scuole superiori" (Lehramt an hoeheren Schulen).
**) Riguarda solo l'indirizzo di studi "Ingegnere del *suono*" (Toningenieur).
***) Riguarda solo l'indirizzo di studi " Scienze dello sport" (Sportwissenschaften).

ANLAGE 3

Änderung der Bezeichnungen österreichischer Studienrichtungen

Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Angewandte Geophysik	Angewandte Geowissenschaften
Anglistik und Amerikanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Englisch)
Chemie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Chemie)
Darstellende Geometrie (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Darstellende Geometrie)
Deutsche Philologie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Deutsch)
Deutsche Philologie [kombiniert mit einer Studienrichtung der Romanistik]*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Deutsch)
Finno-Ugristik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Ungarisch)
Geographie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde)
Geschichte*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung)
Haushalts- und Ernaehrungswissenschaften (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung)
Huettenwesen	Metallurgie
Instrumentalmusikerziehung (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung)
Klassische Philologie – Griechisch*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Griechisch)
Klassische Philologie – Latein*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Latein)
Mathematik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Mathematik)
Medizin	Humanmedizin
Elektrotechnik**	Elektrotechnik - Toningenieur
Elektrotechnik - Toningenieur	Ingegneria informatica
Medizin	Humanmedizin
Musikerziehung (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Musikerziehung)
Philosophie, Paedagogik und Psychologie (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Psychologie und Philosophie)
Physik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Physik)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Französisch)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Italienisch)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Spanisch))
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Bosnisch/Kroatisch/Serbisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Russisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Slowenisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Tschechisch)
Sportwissenschaften und Leibeserziehung*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Leibeserziehung)
Sportwissenschaften und	Sportwissenschaften

Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Leibeserziehung***	
Uebersetzer- und Dolmetscherausbildung	Übersetzen und Dolmetschen
Vermessungswesen	Vermessung und Geoinformation
Werkstoffwissenschaften	Werkstoffwissenschaft

*) Betrifft nur den Studienzweig Lehramt an hoeheren Schulen.
**) Betrifft nur den Studienzweig Toningenieur.
***) Betrifft nur den Studienzweig Sportwissenschaften.

AMBASCIATA D'AUSTRIA
IN ITALIA

n° 10.2.2/9/2003

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Austria presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e conferma la ricezione della Nota Verbale del Ministero No. 270/3423 del 26 febbraio 2003 come anche degli allegati dall'1 al 3. La traduzione in tedesco della suddetta nota è la seguente:

„Das italienische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten entbietet der Österreichischen Botschaft seine besten Empfehlungen und beehrt sich, unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der 16. Sitzung der Gemischten italienisch-österreichischen Expertenkommission, die in Rom am 2. und 3. Dezember 2002 gemäß den Artikeln 1, Absatz 2 und 13 des in Durchführung des Artikels 10 des Übereinkommens zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgeschlossenen Notenwechsels zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Italienischen Republik vom 28. Jänner 1999 über die gegenseitige Anerkennung von akademischen Titeln und Graden stattgefunden hat, gemäß Art. 16, Absatz 2, des oben genannten Notenwechsels die von der Expertenkommission beschlossenen Änderungen mitzuteilen:

1. Bei den Gleichwertigkeitsverfahren betreffend die jeweiligen akademischen Titel und Grade beider Länder werden die jeweils zuständigen Behörden die in der Beilage Nr.1 dieses Notenwechsels enthaltene Tabelle über die Entsprechung des Titels oder Abschlussgrades anwenden.

2. Die Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999, welche die Liste der jeweils entsprechenden akademischen Titel und Grade beider Länder enthält, wird mit den jeweils entsprechenden neuen akademischen Titeln und Graden, die in der Beilage Nr. 2 dieses Notenwechsels erwähnt sind, ergänzt.

3. Einige in der Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999 schon aufgelistete Bezeichnungen für österreichische Studiengänge werden - ohne jegliche Änderung der schon vorgesehenen Entsprechungen mit italienischen akademischen Titeln - durch neue, in der Beilage Nr. 3 dieses Notenwechsels angeführte Bezeichnungen ersetzt.

Das Recht des Inhabers zur Anerkennung des eigenen akademischen Grades oder Titels im Wortlaut, wie er in der Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999 in der ursprünglichen Fassung genannt ist, bleibt jedenfalls aufrecht.

4. Die in der Anmerkung 27 der Anlage zum Notenwechsel vom 28. Jänner 1999 für Studierende, die die österreichische Studienrichtung "Pädagogik" abgeschlossen haben, vorgesehene Zusatzprüfung, die in dieser Anmerkung als „Antropologia sociale/Sozialanthropologie" bezeichnet wird, muss „Antropologia culturale/Kulturanthropologie" lauten.

Gemäß dem in Art. 16 Absatz 2 des Notenwechsels vom 28. Jänner 1999 vorgesehenen Verfahren treten diese Änderungen am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Empfang der Antwortnote in Kraft.

Das italienische Ministerium für Auswärtige Angelegenheit benützt die Gelegenheit, der Österreichischen Botschaft seine vorzügliche Hochachtung zu versichern."

Si rimette acclusa la traduzione tedesca degli allegati dall'1 al 3 della Nota in merito.

In risposta alla stimata Nota l'Ambasciata d'Austria ha l'onore di comunicare che, la parte austriaca si dichiara d'accordo con le proposte adottate dalla Commissione di Esperti.

L'Ambasciata d'Austria si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 27 febbraio 2003

REPUBLIK ÖSTERREICH BOTSCHAFT ROM

Allegati

On.
Ministero degli
Affari Esteri

Roma

ANLAGE 1

Tabelle für die Umrechnung der Noten

Österreichische Noten [1]	Italienische Punkte
1,00	110 summa cum laude
1,01 - 1,05	110
1,06 - 1,25	109
1,26 - 1,29	108
1,30 - 1,35	107
1,36 - 1,39	106
1,40 - 1,45	105
1,46 - 1,50	104
1,51 - 1,59	103
1,60 - 1,69	102
1,70 - 1,79	101
1,80 - 1,89	100
1,90 - 1,99	99
2,00 - 2,09	98
2,10 - 2,19	97
2,20 - 2,29	96
2,30 - 2,39	95
2,40 - 2,49	94
2,50 - 2,59	93
2,60 - 2,69	92
2,70 - 2,79	91
2,80 - 2,89	90
2,90 - 2,99	89
3,00 - 3,09	88
3,10 - 3,19	87
3,20 - 3,29	86
3,30 - 3,39	85
3,40 - 3,43	84
3,44 - 3,47	83
3,48 - 3,49	82
3,50 - 3,53	81
3,54 - 3,57	80
3,58 - 3,59	79
3,60 - 3,63	78
3,64 - 3,67	77
3,68 - 3,69	76
3,70 - 3,73	75
3,74 - 3,77	74
3,78 - 3,79	73
3,80 - 3,83	72
3,84 - 3,87	71
3,88 - 3,89	70
3,90 - 3,93	69
3,94 - 3,97	68
3,98 - 3,99	67
4,00	66

[1] 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = genügend; 5 = nicht genügend.

ANLAGE 2

Gegenüberstellung neu eingerichteter österreichischer Studienrichtungen zu italienischen Lauree

Österreichische Studienrichtung	Italienische Laurea in ...	Anmerkungen
Molekulare Biologie	Scienze biologiche	Ergaenzungspruefungen aus Mathematik, Physik, Physiopathologie und Biooekologie, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.
Sportwissenschaften	Scienze motorie	Ergaenzungspruefungen aus Behindertensport, Physikalischer Medizin, Physik, Anatomie, Physiologie, Anthropologie, Hygiene und Biochemie, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.
Wirtschaftsinformatik	Informatica	Ergaenzungspruefungen aus Physik, Kybernetk und Elektronik, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.
Wirtschaftswissenschaften	Economia aziendale	Ergaenzungspruefungen aus Handelsrecht, Konkursrecht, Steuerecht und Bankenrecht, falls diese Pruefungen noch nicht abgelegt wurden.

ANLAGE 3

Änderung der Bezeichnungen österreichischer Studienrichtungen

Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Angewandte Geophysik	Angewandte Geowissenschaften
Anglistik und Amerikanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Englisch)
Chemie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Chemie)
Darstellende Geometrie (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Darstellende Geometrie)
Deutsche Philologie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Deutsch)
Deutsche Philologie [kombiniert mit einer Studienrichtung der Romanistik]*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Deutsch)
Finno-Ugristik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Ungarisch)
Geographie*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde)
Geschichte*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung)
Haushalts- und Ernaehrungswissenschaften (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung)
Huettenwesen	Metallurgie
Instrumentalmusikerziehung (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung)
Klassische Philologie – Griechisch*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Griechisch)
Klassische Philologie – Latein*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Latein)
Mathematik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Mathematik)
Medizin	Humanmedizin
Elektrotechnik**	Elektrotechnik - Toningenieur
Elektrotechnik - Toningenieur	Ingegneria informatica
Medizin	Humanmedizin
Musikerziehung (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Musikerziehung)
Philosophie, Paedagogik und Psychologie (Lehramt)	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Psychologie und Philosophie)
Physik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Physik)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Französisch)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Italienisch)
Romanistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Spanisch))
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Bosnisch/Kroatisch/Serbisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Russisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Slowenisch)
Slawistik*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Tschechisch)
Sportwissenschaften und Leibeserziehung*	Lehramtsstudium (Unterrichtsfach Leibeserziehung)
Sportwissenschaften und Leibeserziehung***	Sportwissenschaften
Uebersetzer- und Dolmetscherausbildung	Übersetzen und Dolmetschen
Vermessungswesen	Vermessung und Geoinformation
Werkstoffwissenschaften	Werkstoffwissenschaft

*) Betrifft nur den Studienzweig Lehramt an hoeheren Schulen.
**) Betrifft nur den Studienzweig Toningenieur.
***) Betrifft nur den Studienzweig Sportwissenschaften.

43.

Milano, 22 marzo 2003

Accordo di conversione del debito per lo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con allegate liste SACE.

(Entrata in vigore: 24 luglio 2003)

Accordo di conversione del debito per lo sviluppo
fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, qui di seguito denominate le "Parti", al fine di promuovere la cooperazione bilaterale e alleggerire l'onere del debito ecuadoriano nel quadro degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per favorire una riduzione della povertà e uno sviluppo sostenibile nella Regione Andina, tenendo conto anche delle conclusioni del Vertice G 8 di Genova, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1.1. Il presente Accordo si riferisce alle operazioni di conversione del debito per lo sviluppo per quanto riguarda il debito bilaterale dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e stabilisce le procedure per l'attuazione delle operazioni di conversione del debito bilaterale dell'APS dovuto dalla Repubblica dell'Ecuador alla Repubblica Italiana.

1.2. L'ammontare massimo del debito oggetto delle operazioni di conversione ai sensi del presente Accordo corrisponde alla somma del capitale e degli interessi dovuti fra l'entrata in vigore del presente Accordo e il 31 dicembre 2006 sui prestiti elencati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Accordo.

1.3. Ogni altro debito presente e futuro dovuto dal Governo dell'Ecuador al Governo Italiano resta escluso dal presente Accordo.

Articolo 2

2.1. Ai fini del presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sarà creato un Fondo di Contropartita (qui di seguito denominato CF) in dollari USA che sarà avallato finanziariamente presso una delle principali banche private internazionali operanti in Ecuador, concordata dalle due Parti attraverso scambio di Note verbali.

2.2. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador depositerà nel CF l'equivalente di ogni rata (capitale e interessi) dovuta nel periodo indicato all'articolo 1.2. di cui sopra alla sua data di scadenza. A partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il saldo del CF non dovrà superare l'ammontare totale dei progetti selezionati dal Comitato di Gestione di cui all'articolo 4.

2.3. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador estinguerà le rate dovute al Governo della Repubblica Italiana dietro dimostrazione del versamento dello stesso importo nel CF.

2.4. Qualora l'ammontare dei versamenti nel CF dovesse essere inferiore alle rate dovute, dette rate saranno soltanto parzialmente convertite. L'importo residuo delle rate, che corrisponde alla differenza fra l'importo originariamente dovuto e i versamenti sul Fondo CF, sarà dovuto dal Governo della Repubblica dell'Ecuador al Governo della Repubblica Italiana in conformità con le disposizioni del relativo Accordo Finanziario.

2.5. Le rate in euro saranno convertite al tasso di cambio stabilito dalla Banca Centrale dell'Ecuador il giorno feriale antecedente alla data di scadenza di ogni rata.

2.6. Le due Parti adotteranno tutte le misure atte a garantire un'effettiva ed appropriata amministrazione del Fondo e a verificare la sua corretta gestione, ivi inclusa l'utilizzazione di una società internazionale di revisione contabile.

2.7. In caso di grave impropria gestione dei Fondi, le due Parti si riservano il diritto di denunciare il presente Accordo.

Articolo 3

3.1. I fondi derivanti da operazioni di conversione del debito versati nel CF, ivi inclusi gli eventuali relativi interessi, saranno utilizzati per finanziare progetti di sviluppo concordati congiuntamente. A tal fine, saranno richieste le firme di un rappresentante di ciascuna Parte per i pagamenti con i fondi CF. Un importo non superiore al 2% del CF sarà stanziato per assistere i beneficiari nella formulazione e nel monitoraggio dei progetti.

3.2. Tali progetti saranno finalizzati, nel quadro dell'obiettivo di ridurre la povertà, alla promozione dello sviluppo socio-economico e/o alla salvaguardia ambientale e saranno individuati in conformità con i principi e le linee guida concordate dalle due Parti nel quadro della Cooperazione allo Sviluppo italo-ecuadoriana. I fondi del CF potranno altresì essere utilizzati per finanziare i costi locali dei relativi progetti e programmi intrapresi dalla Cooperazione allo Sviluppo Italiana.

3.3. Sarà accordata priorità ai progetti finalizzati ad attenuare la povertà, in un contesto di partecipazione sociale verificabile ed utilizzando le risorse in modo sostenibile a livello ambientale. I progetti riguarderanno, nella misura minima dell'80%, Province con un tasso di

povertà superiore alla media nazionale. Sarà accordata preferenza ai progetti relativi ai 50 "cantones" e alle 200 "parroquias" con il più elevato tasso di povertà. Nel corso del quinquennio, i fondi derivanti da operazioni di conversione del debito versati nel CF saranno assegnati in modo equo a progetti definiti a livello locale e presentati da Enti Governativi Locali, Organizzazioni Non Governative o provenienti dalle pertinenti Organizzazioni delle Nazioni Unite come FAO, IFAD e PAM.

3.4. *Tali progetti saranno individuati nel quadro di un Programma Italo-Ecuadoriano di Finanziamento a favore dello Sviluppo socio-economico e della Salvaguardia ambientale in aree con il più elevato tasso di povertà. A tal fine, un Documento Tecnico e Criteri per la selezione e la formulazione di progetti saranno adottati da parte di un Comitato di Gestione, coadiuvato da un Comitato Tecnico, ai sensi dell'articolo 4 di cui sotto, e successivamente approvati dalle due Parti attraverso scambio di Note.*

3.5. *Tale selezione dei progetti si concluderà entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto del piano annuale di rimborso. Qualora i fondi non dovessero essere stati stanziati al termine del quarto anno, le Parti si incontreranno urgentemente ad alto livello, al fine di trovare una soluzione adeguata che consenta anche di accelerare l'assegnazione dei fondi non stanziati.*

Articolo 4

4.1. Verrà istituito un Comitato di Gestione con i seguenti compiti:

(a) approvare la politica e le linee generali del programma;
(b) approvare i progetti da finanziare in conformità con il presente Accordo;
(c) verificare i risultati dei progetti.

4.2. Il Comitato di Gestione comprenderà anche un rappresentante di ciascuna delle due Parti (per conto del Governo Italiano, S. E. l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ecuador o suo delegato e il Ministro degli Affari Esteri o suo delegato per conto del Governo dell'Ecuador). Il Comitato di Gestione sarà coadiuvato da un Comitato Tecnico.

4.3. Il Comitato Tecnico formulerà raccomandazioni al Comitato di Gestione che adotterà poi le decisioni all'unanimità. Il Comitato Tecnico opererà con i seguenti compiti:

(a) proporre al Comitato di Gestione linee guida per la selezione dei progetti nel quadro del Programma;
(b) proporre al Comitato di Gestione eventuali modifiche al programma;
(c) presentare al Comitato di Gestione i progetti selezionati;

(d) promuovere sinergie con altre iniziative per lo sviluppo.

4.4. Il Comitato Tecnico sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni: Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'Ecuador, Ministero degli Affari Esteri dell'Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Coperacion Internacional (INECI), Ministero del Welfare Sociale, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo (DGCS), un'organizzazione Governativa Locale, due rappresentanti di due organizzazioni della società civile ecuadoriana che saranno scelte congiuntamente dalle Parti in modo da consentire la partecipazione dei diversi protagonisti della società civile ecuadoriana, su una base di rotazione. Tenendo in considerazione la necessità di riflettere in modo equo le differenti componenti della società ecuadoriana, una di queste organizzazioni sarà scelta fra quelle indigene o quelle che rappresentano altre minoranze etniche. La prima selezione di tali organizzazioni avrà luogo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

4.5. Tali comitati opereranno conformemente alle norme e alle procedure che saranno congiuntamente stabilite dalle Parti entro tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente ad un Programma che sarà concordato dalle Parti.

Articolo 5

5.1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le rispettive procedure interne delle Parti.

5.2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per sei (6) anni. Una sua proroga potrà essere concordata conformemente all'articolo 5.3., nel caso in cui fondi CF stanziati per specifici progetti non siano stati interamente utilizzati entro la data di scadenza.

5.3. Alla luce dei risultati della valutazione del presente Accordo, potrà concludersi un nuovo accordo quinquennale, al fine di continuare a promuovere la cooperazione bilaterale.

5.4. Le Parti, attraverso Scambio di Note, potranno modificare il presente Accordo, l'Allegato 1 e l'Allegato 2.

5.5. Qualsiasi controversia fra le Parti che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà composta attraverso i canali diplomatici.
Si considererà il testo inglese del presente Accordo in caso di controversie fra le Parti che riguardino l'interpretazione del testo dell'Accordo;

5.6. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti predisporranno un documento tecnico in cui verranno definite le procedure relative alla presentazione, selezione, realizzazione e monitoraggio dei progetti da realizzare con i fondi del CF. Nello stesso documento saranno anche indicate le aree e i settori prioritari di intervento.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Milano *il* 22 Marzo 2003

in due originali ciascuno nelle lingue inglese, italiana e spagnola

Per il Governo della Repubblica Italiana Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri	*Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador Il Ministro degli Affari Esteri*
On. Mario Baccini	*Nina Pacari Vega*

ALLEGATO 1

CREDITO NO	VALUTA	IMPORTO COMPLESSIVO ORIGINARIO	IMPORTO INSOLUTO IN $USA	TERMINE	DATA DI SCADENZA
87/018/00	$USA	31.000.000,00	13.105.251,25	28/05/2007	28/05 - 28/11
87/035/00	$USA	9.737.000,00	4.922.219,65	24/03/2011	24/03 - 24/09
88/043/00	LIT	16.821.248.000,00	4.471.881,64	17/11/2009	17/05 - 17/11
90/004/00	$USA	7.282.000,00	5.256.823,89	02/05/2011	02/05 - 02/11
95/005/00	LIT	92.998.004.000,00	47.129.323,09	01/12/2025	01/06 - 01/12
92/009/00	LIT	5.300.000,00	4.489.983,54	05/10/2012	05/04 - 05/10
			79.375.483,06		

		2001		
		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	1.033.333,27	108.499,99	1.141.833,26
87/035/00	$USA	324.566,55	40.369,84	364.936,39
88/043/00	$USA	243.848,76	36.272,51	280.121,27
90/004/00	$USA	240.724,47	42.126,80	282.851,27
95/005/00	$USA	-	203.582,39	203.582,39
92/009/00	$USA	176.666,65	35.554,17	212.220,82
		2.019.139,70	**466.405,69**	**2.485.545,39**

2002

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	189.875,00	2.256.541,54
87/035/00	$USA	649.133,10	72.219,81	721.352,91
88/043/00	$USA	487.697,52	66.143,98	553.841,50
90/004/00	$USA	481.448,94	77.934,59	559.383,53
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	66.470,85	419.804,15
		4.038.279,40	**879.809,01**	**4.918.088,41**

2003

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	153.708,35	2.220.374,89
87/035/00	$USA	649.133,10	60.859,95	709.993,05
88/043/00	$USA	487.697,52	57.609,27	545.306,79
90/004/00	$USA	481.448,94	69.509,21	550.958,15
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	60.287,52	413.620,82
		4.038.279,40	**809.139,08**	**4.847.418,48**

2004

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	117.541,71	2.184.208,25
87/035/00	$USA	649.133,10	49.500,12	698.633,22

88/043/00	$USA	487.697,52	49.074,57	536.772,09
90/004/00	$USA	481.448,94	61.083,94	542.532,88
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	54.104,17	407.437,47
		4.038.279,40	**738.469,28**	**4.776.748,68**

2005

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	81.375,03	2.148.041,57
87/035/00	$USA	649.133,10	38.140,35	687.273,45
88/043/00	$USA	487.697,52	40.539,86	528.237,38
90/004/00	$USA	481.448,94	52.658,56	534.107,50
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	47.920,83	401.254,13
		4.038.279,40	**667.799,41**	**4.706.078,81**

2006

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	45.208,35	2.111.874,89
87/035/00	$USA	649.133,10	26.780,47	675.913,57
88/043/00	$USA	487.697,52	32.005,15	519.702,67
90/004/00	$USA	481.448,94	44.233,21	525.682,15
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	41.737,50	395.070,80
		4.038.279,40	**597.129,46**	**4.635.408,86**

AMMONTARE TOTALE ANNI 2001 – 2006				
		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	11.366.665,97	696.208,43	12.062.874,40
87/035/00	$USA	3.570.232,05	287.870,54	3.858.102,59
88/043/00	$USA	2.682.336,37	281.645,33	2.963.981,70
90/004/00	$USA	2.647.969,17	347.546,31	2.995.515,48
95/005/00	$USA	-	2.239.406,28	2.239.406,28
92/009/00	$USA	1.943.333,15	306.075,04	2.249.408,19
		22.210.536,71	**4.158.751,93**	**26.369.288,64**

ALLEGATO 2

Al fine di prestare assistenza tecnica alla gestione del Fondo, la DGCS coprirà con propri fondi, fino ad un massimo di 400.000 $USA l'anno, i costi relativi all'esperto italiano in seno al Comitato Tecnico, nonché agli altri esperti che coadiuvano il Comitato Tecnico nella valutazione e nel monitoraggio dei progetti.

Accordo di conversione del debito per lo sviluppo
fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, qui di seguito denominate le "Parti", al fine di promuovere la cooperazione bilaterale e alleggerire l'onere del debito ecuadoriano nel quadro degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per favorire una riduzione della povertà e uno sviluppo sostenibile nella Regione Andina, tenendo conto anche delle conclusioni del Vertice G 8 di Genova, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1.1. Il presente Accordo si riferisce alle operazioni di conversione del debito per lo sviluppo per quanto riguarda il debito bilaterale dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e stabilisce le procedure per l'attuazione delle operazioni di conversione del debito bilaterale dell'APS dovuto dalla Repubblica dell'Ecuador alla Repubblica Italiana.

1.2. L'ammontare massimo del debito oggetto delle operazioni di conversione ai sensi del presente Accordo corrisponde alla somma del capitale e degli interessi dovuti fra l'entrata in vigore del presente Accordo e il 31 dicembre 2006 sui prestiti elencati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Accordo.

1.3. Ogni altro debito presente e futuro dovuto dal Governo dell'Ecuador al Governo Italiano resta escluso dal presente Accordo.

Articolo 2

2.1. Ai fini del presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sarà creato un Fondo di Contropartita (qui di seguito denominato CF) in dollari USA che sarà avallato finanziariamente presso una delle principali banche private internazionali operanti in Ecuador, concordata dalle due Parti attraverso scambio di Note verbali.

2.2. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador depositerà nel CF l'equivalente di ogni rata (capitale e interessi) dovuta nel periodo indicato all'articolo 1.2. di cui sopra alla sua data di scadenza. A partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il saldo del CF non dovrà superare l'ammontare totale dei progetti selezionati dal Comitato di Gestione di cui all'articolo 4.

2.3. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador estinguerà le rate dovute al Governo della Repubblica Italiana dietro dimostrazione del versamento dello stesso importo nel CF.

2.4. Qualora l'ammontare dei versamenti nel CF dovesse essere inferiore alle rate dovute, dette rate saranno soltanto parzialmente convertite. L'importo residuo delle rate, che corrisponde alla differenza fra l'importo originariamente dovuto e i versamenti sul Fondo CF, sarà dovuto dal Governo della Repubblica dell'Ecuador al Governo della Repubblica Italiana in conformità con le disposizioni del relativo Accordo Finanziario.

2.5. Le rate in euro saranno convertite al tasso di cambio stabilito dalla Banca Centrale dell'Ecuador il giorno feriale antecedente alla data di scadenza di ogni rata.

2.6. Le due Parti adotteranno tutte le misure atte a garantire un'effettiva ed appropriata amministrazione del Fondo e a verificare la sua corretta gestione, ivi inclusa l'utilizzazione di una società internazionale di revisione contabile.

2.7. In caso di grave impropria gestione dei Fondi, le due Parti si riservano il diritto di denunciare il presente Accordo.

Articolo 3

3.1. I fondi derivanti da operazioni di conversione del debito versati nel CF, ivi inclusi gli eventuali relativi interessi, saranno utilizzati per finanziare progetti di sviluppo concordati congiuntamente. A tal fine, saranno richieste le firme di un rappresentante di ciascuna Parte per i pagamenti con i fondi CF. Un importo non superiore al 2% del CF sarà stanziato per assistere i beneficiari nella formulazione e nel monitoraggio dei progetti.

3.2. Tali progetti saranno finalizzati, nel quadro dell'obiettivo di ridurre la povertà, alla promozione dello sviluppo socio-economico e/o alla salvaguardia ambientale e saranno individuati in conformità con i principi e le linee guida concordate dalle due Parti nel quadro della Cooperazione allo Sviluppo italo-ecuadoriana. I fondi del CF potranno altresì essere utilizzati per finanziare i costi locali dei relativi progetti e programmi intrapresi dalla Cooperazione allo Sviluppo Italiana.

3.3. Sarà accordata priorità ai progetti finalizzati ad attenuare la povertà, in un contesto di partecipazione sociale verificabile ed utilizzando le risorse in modo sostenibile a livello ambientale. I progetti riguarderanno, nella misura minima dell'80%, Province con un tasso di

povertà superiore alla media nazionale. Sarà accordata preferenza ai progetti relativi ai 50 "cantones" e alle 200 "parroquias" con il più elevato tasso di povertà. Nel corso del quinquennio, i fondi derivanti da operazioni di conversione del debito versati nel CF saranno assegnati in modo equo a progetti definiti a livello locale e presentati da Enti Governativi Locali, Organizzazioni Non Governative o provenienti dalle pertinenti Organizzazioni delle Nazioni Unite come FAO, IFAD e PAM.

3.4. *Tali progetti saranno individuati nel quadro di un Programma Italo-Ecuadoriano di Finanziamento a favore dello Sviluppo socio-economico e della Salvaguardia ambientale in aree con il più elevato tasso di povertà. A tal fine, un Documento Tecnico e Criteri per la selezione e la formulazione di progetti saranno adottati da parte di un Comitato di Gestione, coadiuvato da un Comitato Tecnico, ai sensi dell'articolo 4 di cui sotto, e successivamente approvati dalle due Parti attraverso scambio di Note.*

3.5. *Tale selezione dei progetti si concluderà entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto del piano annuale di rimborso. Qualora i fondi non dovessero essere stati stanziati al termine del quarto anno, le Parti si incontreranno urgentemente ad alto livello, al fine di trovare una soluzione adeguata che consenta anche di accelerare l'assegnazione dei fondi non stanziati.*

Articolo 4

4.1. Verrà istituito un Comitato di Gestione con i seguenti compiti:

(a) approvare la politica e le linee generali del programma;
(b) approvare i progetti da finanziare in conformità con il presente Accordo;
(c) verificare i risultati dei progetti.

4.2. Il Comitato di Gestione comprenderà anche un rappresentante di ciascuna delle due Parti (per conto del Governo Italiano, S. E. l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ecuador o suo delegato e il Ministro degli Affari Esteri o suo delegato per conto del Governo dell'Ecuador). Il Comitato di Gestione sarà coadiuvato da un Comitato Tecnico.

4.3. Il Comitato Tecnico formulerà raccomandazioni al Comitato di Gestione che adotterà poi le decisioni all'unanimità. Il Comitato Tecnico opererà con i seguenti compiti:

(a) proporre al Comitato di Gestione linee guida per la selezione dei progetti nel quadro del Programma;
(b) proporre al Comitato di Gestione eventuali modifiche al programma;
(c) presentare al Comitato di Gestione i progetti selezionati;

(d) promuovere sinergie con altre iniziative per lo sviluppo.

4.4. Il Comitato Tecnico sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni: Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'Ecuador, Ministero degli Affari Esteri dell'Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Coperacion Internacional (INECI), Ministero del Welfare Sociale, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo (DGCS), un'organizzazione Governativa Locale, due rappresentanti di due organizzazioni della società civile ecuadoriana che saranno scelte congiuntamente dalle Parti in modo da consentire la partecipazione dei diversi protagonisti della società civile ecuadoriana, su una base di rotazione. Tenendo in considerazione la necessità di riflettere in modo equo le differenti componenti della società ecuadoriana, una di queste organizzazioni sarà scelta fra quelle indigene o quelle che rappresentano altre minoranze etniche. La prima selezione di tali organizzazioni avrà luogo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

4.5. Tali comitati opereranno conformemente alle norme e alle procedure che saranno congiuntamente stabilite dalle Parti entro tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente ad un Programma che sarà concordato dalle Parti.

Articolo 5

5.1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le rispettive procedure interne delle Parti.

5.2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per sei (6) anni. Una sua proroga potrà essere concordata conformemente all'articolo 5.3., nel caso in cui fondi CF stanziati per specifici progetti non siano stati interamente utilizzati entro la data di scadenza.

5.3. Alla luce dei risultati della valutazione del presente Accordo, potrà concludersi un nuovo accordo quinquennale, al fine di continuare a promuovere la cooperazione bilaterale.

5.4. Le Parti, attraverso Scambio di Note, potranno modificare il presente Accordo, l'Allegato 1 e l'Allegato 2.

5.5. Qualsiasi controversia fra le Parti che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà composta attraverso i canali diplomatici.
Si considererà il testo inglese del presente Accordo in caso di controversie fra le Parti che riguardino l'interpretazione del testo dell'Accordo;

5.6. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti predisporranno un documento tecnico in cui verranno definite le procedure relative alla presentazione, selezione, realizzazione e monitoraggio dei progetti da realizzare con i fondi del CF. Nello stesso documento saranno anche indicate le aree e i settori prioritari di intervento.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Milano *il* 22 Marzo 2003

in due originali ciascuno nelle lingue inglese, italiana e spagnola

Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri

On. Mario Baccini

Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador
Il Ministro degli Affari Esteri

Nina Pacari Vega

ALLEGATO 1

CREDITO NO	VALUTA	IMPORTO COMPLESSIVO ORIGINARIO	IMPORTO INSOLUTO IN $USA	TERMINE	DATA DI SCADENZA
87/018/00	$USA	31.000.000,00	13.105.251,25	28/05/2007	28/05 - 28/11
87/035/00	$USA	9.737.000,00	4.922.219,65	24/03/2011	24/03 - 24/09
88/043/00	LIT	16.821.248.000,00	4.471.881,64	17/11/2009	17/05 - 17/11
90/004/00	$USA	7.282.000,00	5.256.823,89	02/05/2011	02/05 - 02/11
95/005/00	LIT	92.998.004.000,00	47.129.323,09	01/12/2025	01/06 - 01/12
92/009/00	LIT	5.300.000,00	4.489.983,54	05/10/2012	05/04 - 05/10
			79.375.483,06		

		2001		
		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	1.033.333,27	108.499,99	1.141.833,26
87/035/00	$USA	324.566,55	40.369,84	364.936,39
88/043/00	$USA	243.848,76	36.272,51	280.121,27
90/004/00	$USA	240.724,47	42.126,80	282.851,27
95/005/00	$USA	-	203.582,39	203.582,39
92/009/00	$USA	176.666,65	35.554,17	212.220,82
		2.019.139,70	**466.405,69**	**2.485.545,39**

2002

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	189.875,00	2.256.541,54
87/035/00	$USA	649.133,10	72.219,81	721.352,91
88/043/00	$USA	487.697,52	66.143,98	553.841,50
90/004/00	$USA	481.448,94	77.934,59	559.383,53
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	66.470,85	419.804,15
		4.038.279,40	**879.809,01**	**4.918.088,41**

2003

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	153.708,35	2.220.374,89
87/035/00	$USA	649.133,10	60.859,95	709.993,05
88/043/00	$USA	487.697,52	57.609,27	545.306,79
90/004/00	$USA	481.448,94	69.509,21	550.958,15
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	60.287,52	413.620,82
		4.038.279,40	**809.139,08**	**4.847.418,48**

2004

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	117.541,71	2.184.208,25
87/035/00	$USA	649.133,10	49.500,12	698.633,22

88/043/00	$USA	487.697,52	49.074,57	536.772,09
90/004/00	$USA	481.448,94	61.083,94	542.532,88
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	54.104,17	407.437,47
		4.038.279,40	**738.469,28**	**4.776.748,68**

2005

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	81.375,03	2.148.041,57
87/035/00	$USA	649.133,10	38.140,35	687.273,45
88/043/00	$USA	487.697,52	40.539,86	528.237,38
90/004/00	$USA	481.448,94	52.658,56	534.107,50
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	47.920,83	401.254,13
		4.038.279,40	**667.799,41**	**4.706.078,81**

2006

		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	2.066.666,54	45.208,35	2.111.874,89
87/035/00	$USA	649.133,10	26.780,47	675.913,57
88/043/00	$USA	487.697,52	32.005,15	519.702,67
90/004/00	$USA	481.448,94	44.233,21	525.682,15
95/005/00	$USA	-	407.164,78	407.164,78
92/009/00	$USA	353.333,30	41.737,50	395.070,80
		4.038.279,40	**597.129,46**	**4.635.408,86**

AMMONTARE TOTALE ANNI 2001-2006				
		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
87/018/00	$USA	11.366.665,97	696.208,43	12.062.874,40
87/035/00	$USA	3.570.232,05	287.870,54	3.858.102,59
88/043/00	$USA	2.682.336,37	281.645,33	2.963.981,70
90/004/00	$USA	2.647.969,17	347.546,31	2.995.515,48
95/005/00	$USA	-	2.239.406,28	2.239.406,28
92/009/00	$USA	1.943.333,15	306.075,04	2.249.408,19
		22.210.536,71	**4.158.751,93**	**26.369.288,64**

ALLEGATO 2

Al fine di prestare assistenza tecnica alla gestione del Fondo, la DGCS coprirà con propri fondi, fino ad un massimo di 400.000 $USA l'anno, i costi relativi all'esperto italiano in seno al Comitato Tecnico, nonché agli altri esperti che coadiuvano il Comitato Tecnico nella valutazione e nel monitoraggio dei progetti.

44.

Roma, 25 giugno 2002-25 marzo 2003

Scambio di lettere sulla proroga della concessione gratuita degli impianti del valico di Brogeda (art. 3 dello Scambio di lettere in data 13 ottobre 1967)

(Entrata in vigore: 1º gennaio 2002)

Ministero degli Affari Esteri

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PAESI DELL'EUROPA

Roma, 25 MAR. 2003

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alla Sua Lettera del 25 giugno 2002 del seguente tenore:

" ho l'onore di riferirmi alle intese intercorse fra la Svizzera e l'Italia in merito alla sistemazione del valico doganale autostradale di Brogeda, ed in particolare all'Accordo concluso con Scambio di Lettere in data 13 ottobre 1967.

Le competenti autorità svizzere propongono che, con riferimento al punto 3) del predetto Accordo, il termine di utilizzo delle installazioni di controllo comuni e di quelle destinate esclusivamente ai servizi svizzeri sia prorogato, senza corresponsione di canone d'affitto, fino al 31 dicembre 2020.

Se da parte italiana si concorda con quanto precede, le propongo che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi costituiscano un accordo in materia fra le autorità dei rispettivi Paesi, che entrerà in vigore alla data di tale risposta, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della predetta Lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Paolo Pucci di Benisichi

S.E. l'Ambasciatore di Svizzera
Alexis P. Lautenberg
Via Barnaba Oriani, 61
00197 ROMA

L'Ambasciatore di Svizzera

Roma, 25 giugno 2002

Ambasciatore
Maurizio Moreno
Direttore Generale
per i Paesi dell'Europa
Ministero degli Affari Esteri
Roma
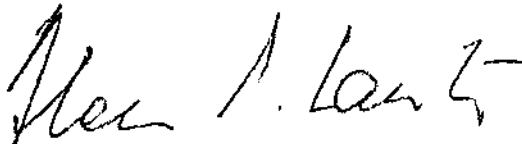
Signor Direttore Generale

ho l'onore di riferirmi alle intese intercorse fra la Svizzera e l'Italia in merito alla sistemazione del valico doganale autostradale di Brogeda, ed in particolare all'Accordo concluso con Scambio di Lettere in data 13 ottobre 1967.

Le competenti autorità svizzere propongono che, con riferimento al punto 3) del predetto Accordo, il termine di utilizzo delle installazioni di controllo comuni e di quelle destinate esclusivamente ai servizi svizzeri sia prorogato, senza corresponsione di canone d'affitto, fino al 31 dicembre 2020.

Se da parte italiana si concorda con quanto precede, le propongo che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi costituiscano un accordo in materia fra le autorità dei rispettivi Paesi, che entrerà in vigore alla data di tale risposta, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Alexis P. Lautenberg

45.

Conakry, 10 aprile 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea per la conversione del debito

(Entrata in vigore: 10 aprile 2003)

ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

POUR LA CONVERSION DE LA DETTE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée, dénommés par la suite les " Parties", dans l'esprit d'amitié et de coopération entre les deux pays et en application de l'art. 2 de l'Accord bilatéral signé par les Parties en date du 22 octobre 2001, concernant l'annulation de la dette relative au montant des échéances dues entre le 01/12/2000 et le 31/03/2004, ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - But de l'Accord

1.1 Le but du présent Accord est de réglementer la conversion en faveur d'investissements pour le développement et la réduction de la pauvreté d'un montant égal à 10 % de la valeur des échéances dues par la République de Guinée entre le 1er décembre 2000 et le 31 mars 2004, comme précisé à l'art. 1 de l'Accord du 22 octobre 2001.

ARTICLE 2 - Dotation du Fonds de Contrepartie

2.1 Pour la réalisation du présent Accord, il est prévu la création d'un Fonds de Contrepartie (FC). Ce Fonds sera destiné au financement d'interventions pour la réduction de la pauvreté dans le territoire de la République de Guinée, à identifier exclusivement selon les critères précisés dans le présent Accord.

2.2 Le Gouvernement de la République de Guinée versera au FC la contre valeur en Francs Guinéens de ce qui est précisé à l'art. 1, en trois tranches annuelles d'un montant égal, au taux de change établi pour l'Euro, par la Banque Centrale de Guinée à la date de versement de chacune des tranches. La première tranche de financement sera versée par le Gouvernement de la République de Guinée au cours des 60 jours qui suivent la signature du présent Accord.

2.3 Le FC comprendra aussi les contributions de la Fondation Justice et Solidarité (FJS) provenant de la collecte de fonds faite auprès de la population italienne pour la réduction de la dette pour un montant total non inférieur à 6.000.000 Euro en trois tranches annuelles.

2.4 Dés que le Gouvernement de la République de Guinée aura versé ses quotes-parts, la FJS veillera à verser les siennes.

2.5 Le FC est déposé auprès de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Guinée (BICIGUI) et il est articulé en :

a) un compte courant en Francs guinéens dans lequel seront effectués les versements cités à l'art. 2.2;
b) un compte courant en Euro où seront effectués les versements de compétence de la FGS, cité à l'art.2.3.

2.6 Les comptes bancaires du Fonds de Contrepartie seront ouverts et mouvementés avec au moins deux signatures conjointes des trois membres du Comité de Gestion indiqués à l'art. 5.5 choisis pour un tel but: le Président, le membre nommé par le gouvernement de la Guinée et le membre italien nommé par la FJS.

2.7 Les intérêts échus par le FC doivent être considérés, à tous les effets, parts additionnelles au FC même.

ARTICLE 3 - Gestion du Fonds

3.1 L'utilisation du FC est sur base annuelle, avec des exercices budgétaires de douze mois à partir du jour de dépôt de la première tranche de financement de la part du Gouvernement de la République de Guinée conformément à l'art. 2.2. A la fin de chaque exercice budgétaire, le Comité de Gestion, selon l'art. 5.5, prépare un rapport descriptif et financier sur l'état de réalisation de l'Accord, comme prévu à l'art. 5.4, 5.6 et 6.3, accompagné de la documentation d'emploi et de dépense des tranches. Le rapport descriptif et financier sera transmis au Comité de Surveillance prévu à l'art. 5.2, qui se chargera de l'étudier et de commencer les procédures de transfert des Fonds par une demande de déblocage de la tranche annuelle adressée au Gouvernement de la Guinée et à la FJS, à laquelle suivront les transferts relatifs, sur la base de l'art. 2.4.

3.2 Le Fonds de Contrepartie a une durée de 3 ans, sauf prorogation accordée par le Comité de Surveillance par rapport aux nécessités d'affectation des sommes attribuées et de leur utilisation.

3.3 Les parties concordent quant à l'observation du critère de "reliquat actif" au cas où des quotes-parts de différentes annualités ne seraient pas effectivement utilisées: les mêmes parts seront déduites de l'affectation successive jusqu'à épuisement.

ARTICLE 4 - Critères d'utilisation du Fonds

4.1 Les sommes de l'art. 3 seront utilisées pour financer des projets pour la réduction de la pauvreté selon le «Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté» adopté par le Gouvernement de la République de Guinée. Seront privilégiés, en particulier, les secteurs d'intervention et les priorités géographiques qui ont été identifiés à travers le processus participatif local qui s'est tenu en Guinée en 2000-2001 avec l'implication des représentants de la société civile locale (Annexe).

4.2 A part ce qui est prévu à l'article 4.3, les ressources du FC seront attribuées par le Comité de Gestion, selon les modalités indiquées à l'art. 5, aux typologies d'intervention suivantes:

a) Dans le domaine socio sanitaire et de l'éducation, en privilégiant l'accès des populations en particulier les plus défavorisées, la durabilité et la formation.
b) au soutien et à la promotion d'activités de production, transformation, conservation et commercialisation des produits agro zootechniques ;
c) au soutien et à la promotion de la création de petites et moyennes entreprises et de coopératives;
d) Dans le domaine de la promotion sociale.

Un maximum de 10 % par an du FC est destiné à la constitution d'un Fonds pour les activités de micro crédit, en excluant les coûts et frais d'assistance technique.

4.3 Un maximum de 15 % du FC est destiné au fonctionnement des structures indiquées dans l'art. 5.

4.4 **Peuvent présenter une demande de financement pour des projets qui rentrent dans les finalités et paramètres indiqués dans les alinéas précédents du présent article, les catégories suivantes:**

a) organisations non gouvernementales locales et / ou partenariats internationaux
b) associations et institutions sans but lucratif
c) coopératives et autres institutions économiques à caractère mutualiste;
d) institut de recherche et instruction ;
e) institutions et organisations religieuses
f) Administrations locales électives pour des initiatives qui prévoient une implication importante des communautés locales.

4.5 Dans la phase d'instruction et de sélection des projets à financer, seront privilégiés les initiatives nées de la volonté commune de sujets appartenant à deux ou plusieurs parmi les catégories sus mentionnées.

ARTICLE 5 - Modalités de gestion du Fonds

5.1 Les organes destinés au contrôle et à la gestion du Fonds de Contrepartie sont:

a) le Comité de Surveillance
b) le Comité de Gestion
c) le Bureau Technique

5.2 Le Comité de Surveillance (CS) a la responsabilité de garantir que de l'utilisation des ressources du Fonds de Contrepartie se fera en conformité avec les dispositions du présent Accord. Il est formé par trois membres: un représentant de la Partie guinéenne, un représentant de la Partie italienne, un représentant de la FJS.

5.3 Le Comité de Surveillance se réunit au moins une fois par an ou bien à chaque fois qu'un des membres en fera demande formelle. Le représentant de la FJS s'occupe du secrétariat du Comité, organise les réunions et en prépare l'ordre du jour en collaboration étroite avec les Parties.

5.4 **Le Comité de Surveillance exerce les fonctions suivantes:**

a) résout en préliminaire tout différend concernant l'application du présent Accord.
b) adopte la programmation stratégique du Fonds selon les critères prévus par le présent Accord.
c) reçoit les rapports d'activités et les comptes rendus financiers selon l'art. 5.6 (g) et l'art. 3.1 et le rapport de révision comptable préparé par une organisation indépendante selon l'art. 5.6 (h)

5.5 Le Comité de Gestion (CG) assure la gestion ordinaire du Fonds de Contrepartie.
Il est composé de cinq membres, nommés par le Gouvernement de la République de Guinée et par la FGS en raison de la respective contribution financière au FC, en assurant une participation adéquate de la société civile guinéenne. Un membre sera nommé par le Gouvernement de la République de Guinée et quatre par la FJS, dont trois de nationalité guinéenne et, parmi eux, un avec la fonction de Président. Les membres du Comité de Gestion restent en fonction pendant une année et sont confirmés en l'absence d'un acte de remplacement.

5.6 Le Comité de Gestion remplit les fonctions suivantes :

a) assure l'administration du Fonds de Contrepartie en Accord avec les dispositions contenues dans le présent Accord, et avec la programmation stratégique adoptée par le Comité de Surveillance.
b) sélectionne et recrute le personnel et coordonne le fonctionnement du Bureau Technique selon l'art. 5.7.
c) évalue et approuve les documents de projet instruits par le Bureau Technique.
d) assure le suivi de l'impact et des résultats des projets financiers et ajuste l'administration du FC pour les exercices successifs.
e) fournit une information adéquate sur l'activité faite.
f) élabore les rapports d'activités et comptables selon l'art. 3.1 et les présente au Comité de Surveillance avec le rapport de révision comptable comme indiqué à la lettre g).
g) commissionne chaque année un audit comptable à une organisation indépendante accréditée.

h) prédispose la documentation de programmation stratégique et la transmet au Comité de Surveillance.

i) A la fin de la fonctionnalité du FC, le Comité de Gestion délibérera sur la destination finale des biens acquis pour garantir l'exercice des fonctions prévues par le présent article.

5.7 Pour suivre de manière adéquate les projets examinés et approuvés, il est institué un Bureau Technique (BT) qui dépend du Comité de Gestion, avec les fonctions suivantes:

a) soumettre chaque année au CG les documents de programmation stratégique.

b) assister les proposants au cours de la phase de formulation.

c) instruire les projets pour la sélection, en vérifiant la conformité aux lignes -guide contenues dans le présent Accord et à la programmation stratégique.

d) soumettre au CG les dossiers concernant les projets sélectionnés en accord avec les lignes stratégiques adoptées par le Comité de Surveillance.

e) assister les proposants dans la phase de réalisation des initiatives financées par le Fonds.

f) développer la collaboration entre les projets financés par le Fonds et d'autres initiatives de développement actives dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de réduction de la pauvreté.

g) assister, si nécessaire, les exécuteurs des projets dans le développement des contacts appropriés avec des partenaires capables d'assurer l'assistance technique et / ou de favoriser la durabilité des projets et dans la réalisation de jumelages.

h) prédisposer des instruments opportuns et des activités pour le suivi et l'évaluation des initiatives financées et les mettre à la disposition du CG

5.8 Le Bureau Technique est constitué d'au moins cinq personnes de valeur professionnelle adéquate, d'expérience confirmée dans la gestion du cycle du projet, et ayant possiblement compétence dans les secteurs mentionnés à l'art. 4.1.

ARTICLE 6 - Procédure d'application de l'Accord
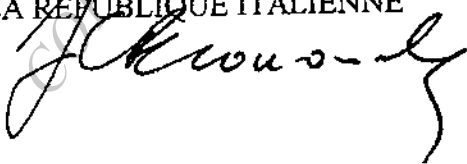
6.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'à l'épuisement du Fonds de Contrepartie indiqué à l'art. 2.

6.2 Suite à la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République de Guinée et la FJS procéderont à la nomination des membres du Comité de Gestion, comme prévu à l'art. 5.5, en désignant le président du Comité de Gestion et les deux autres membres qui auront titre à opérer sur les comptes bancaires du Fonds prévu à l'art. 2.6. Le Président du Comité de Gestion et les deux autres membres mentionnés ci-dessus procéderont ainsi à l'ouverture des comptes courants prévus à l'art. 2.5. Le Gouvernement de la République de Guinée et la FJS effectueront le versement de la 1ère tranche du financement de compétence, en accord avec l'art. 2.4. Le Président du Comité de Gestion procédera enfin à la convocation de la première réunion dudit Comité.

6.3 Les premières tranches du FC, prévues à l'art. 2, devront être versées avant le jour qui précède la première réunion du CG sur les comptes respectifs.

6.4 Le montant de toutes les dépenses effectuées par anticipation en Italie ou à l'Etranger par la FJS et sur autorisation formelle du Comité de Gestion dans le cadre de ses propres fonctions sera déduit des versements mentionnés à l'article 2.3, en dérogation à ce qui est prévu par l'article 2.4.

6.5 Le présent Accord pourrait être dénoncé par communication écrite de chacune des deux parties à l'autre et aura effet 30 jours après notification. En cas de contentieux, il sera appliqué ce qui est prévu par l'art. VII de l'Accord bilatéral du 22 octobre 2001.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à CONAKRY le 10-04-2003 en langue française en double original.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE GUINEENNE

Annexe

Tableau des proportions indicatives d'utilisation du Fonde de Contrepartie par régions, secteurs, et répartition budgétaire.

Répartition par Région	% max.	Répartition par Secteur	% max.	Répartition budgétaire	% max.
Région de Kankan	30	Santé	25	Ressources humaines	30
Région de N'Zérékoré	30	Education	20	Equipement	20
Région de Conakry	20	Formation des adultes	15	Infrastructures	25
Interventions nationales	15	Droits sociaux	15	Autre	15
Autres régions	5	Activité de production	25	Gestion	10

Liste des projets pré-sélectionnés à travers le processus participatif à prendre en considération prioritairement par le Comité de Gestion du Fonds de Contrepartie.

Conakry

Projet	Description
Soutien à l'Association des Jeunes de Kakimbo (Conakry). (n.152)	Projet dédié au développement des activités de production et de microcredit. L'Association a déjà une bonne expérience dans ce même domaine et le projet peut devenir une expérience pilote pour autres projets de microcredit. Objectif du projet: le renforcement de la capacité de gestion des ressources financières par le biais d'une formation administrative, financière et technique.
Activité pour les mineurs en prison et les enfants de route de Conakry. (n.88)	Le projet prévoit une activité d'assistance et animation sociale des mineurs dans les prisons et des enfants de rue. Ce projet pourra être objet d'une extension aux prisons de Kankan et N'Zérékoré.
Centre de transformation de produits alimentaires pour jeunes femmes de Kindia (n.147).	Projet pour la formation des jeunes femmes dans l'activité de production et transformation des produits agricoles et dans le domaine de la gestion des entreprises. Ce projet se développe dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et concerne femmes entre 15 et 20 ans d'age des zones les plus pauvres de la région de Kindia.
Fonds de garantie pour jeunes entrepreneurs à Kindia. (N. 148)	Le projet consiste dans la création d'un fonds de garantie pour un groupe de 40 jeunes entrepreneurs. Il a le but de favoriser la formation et de soutenir l'activité de production avec l'instrument du micro crédit.
Construction d'un complexe scolaire à Conakry. (No. 95)	Ce projet prévoit la construction d'une école primaire, maternelle et secondaire dans le quartier de Enta-Matoto (Conakry).

N'Zérékoré

Projet	Description
Formation et soutien aux organisations paysannes féminines. (n.1)	Le projet consiste dans une formation-appui aux activités de conservation, transformation et commercialisation des produits vivriers, pour les organisations paysannes féminines dans la préfecture de N'Zérékoré.
Centre de production agricole de Guekè. (n. 10)	Le projet consiste dans la réhabilitation d'infrastructures existantes, dans l'organisation des activités de production, de commercialisation et de formation des paysans.
Hôpital rural de Gueké (n. 3)	Le projet prévoit la construction et le démarrage d'activités, ainsi que prestation de services médicaux, obstétriques et chirurgicales (petite chirurgie). L'action sera orientée vers une intégration avec le système de santé publique gouvernementale, à travers d'un accord avec la Direction Régionale de la Santé. La population locale, qui a proposé ce projet, participera avec la concession du terrain, et la prestation de main d'œuvre.
Construction d'un Centre de Santé à Gueckedou. (n. 97)	Le projet prévoit la construction d'un centre de santé dans la zone de Gueckedou, qui a été gravement endommagée par la guerre, et avec une présence élevée de déplacés et réfugiés.

Kankan

Projet	Description
Elargissement du Centre de formation professionnelle de Kankan. (n. 142)	Projet déjà opérationnel pour ce qui concerne l'animation sociale et juvénile, et pour lequel on prévoit un élargissement destiné à permettre le démarrage d'activités de formation professionnelle dans la ville de Kankan. Le projet prévoit aussi un volet de soutien à l'établissement de micro-entreprises pour les jeunes artisans qui terminent les cours professionnels.
Lycée de Bordo. (n. 19)	Le projet concerne l'élargissement d'un complexe scolaire qui comprend un collège déjà en fonction.
Appui au système des écoles protestantes. (n. 98)	Le projet prévoit: la réhabilitation d'infrastructures, la fourniture de matériels, la constitution de bibliothèques, la formation des enseignants.

TRADUZIONE UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,PER LA CONVERSIONE DEL DEBITO

1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea-, di seguito denominati "le "Parti"nello spirito di amicizia e di cooperazione fra i due paesi ed in applicazione dell'Articolo 2 dell'Accordo bilaterale firmato dalle Parti in data 22 ottobre 2001, concernente l'annullamento del debito relativo all'ammontare delle scadenze dovute fra il 1.12.2000 ed il 31.3.2004, hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1 - Scopo dell'Accordo

1.1 Lo scopo del presente Accordo è di regolamentare la conversione a favore d'investimenti per lo sviluppo e la riduzione della povertà, per un ammontare pari al 10% del valore delle scadenze dovute dalla Repubblica di Guinea tra il 1 dicembre 2000 ed il 31 marzo 2004, come specificato all'art. 1 dell'Accordo del 22 ottobre 2001..

ARTICOLO 2 DOTAZIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA

2.1 Per la realizzazione del presente Accordo, si prevede la creazione di un Fondo di contropartita (FC). Questo Fondo sarà destinato al finanziamento d'interventi per la riduzione della povertà nel territorio della Repubblica di Guinea, da individuare esclusivamente secondo i criteri specificati nel presente Accordo.

2.2. Il Governo della Repubblica di Guinea verserà al FC il contro valore, in franchi della Guinea, di quanto è precisato all'articolo 1, in tre rate annuali di un uguale ammontare, al tasso di cambio stabilito per l'Euro dalla Banca Centrale di Guinea alla data del versamento di ciascuna delle rate. La prima rata del finanziamento sarà versata dal Governo della Repubblica di Guinea durante i 60 giorni successivi alla firma del presente Accordo.

2.3 Il FC includerà inoltre i contributi della Fondazione Giustizia e Solidarietà (FGS) provenienti dalla raccolta di fondi fatta presso la popolazione italiana per la riduzione del debito, per un ammontare totale non inferiore a 6.000.000 Euro in tre rate annuali.

2.4 Non appena il Governo della Repubblica di Guinea avrà versato le sue quote, la FGS provvederà a versare le sue.

2.5 Il FC- è depositato presso la Banca Internazionale per il Commercio e l'Industria della Guinea (BICIGUI) e si articola in :

a) un conto corrente in franchi della Guinea, in cui saranno effettuati i versamenti menzionati all'articolo 2.2.

b) un conto corrente in Euro in cui saranno effettuati i versamenti di competenza della FGS, di cui all'articolo 2.3.

2.6 I conti bancari del Fondo di contropartita saranno aperti e movimentati con almeno due firme congiunte dei tre membri del Comitato di Gestione indicati all'articolo 5.5, scelti per detto scopo: il Presidente, il membro nominato dal governo della Guinea ed il membro italiano nominato dalla FGS.

2.7 Gli interessi previsti da parte del F.C. devono essere considerati , a tutti gli effetti, addizionali allo stesso FC.

ARTICOLO 3- Gestione del Fondo

3.1 L'utilizzazione del FC é su base annuale, con esercizi di bilancio di dodici mesi a decorrere dal giorno di deposito della prima rata di finanziamento da parte del Governo della Repubblica di Guinea, conformemente all'art. 2.2. Alla fine di ciascun esercizio di bilancio, il Comitato di Gestione, secondo l'articolo 5.5., predispone un rapporto descrittivo e finanziario sullo stato di realizzazione dell'Accordo, come previsto agli articoli 5.4, 5.6 e 6.3 , accompagnato dalla documentazione d 'impiego e di spesa delle rate erogate . Il rapporto descrittivo e finanziario sarà trasmesso al Comitato di Vigilanza previsto all'articolo 5.2, il quale s'incaricherà di studiarlo e di iniziare le procedure di trasferimento dei Fondi, mediante una domanda per sbloccare la rata annuale, indirizzata al Governo della Guinea ed alla FGS,. alla quale seguiranno i relativi trasferimenti, sulla base dell'art. 2.4.

3.2 Il Fondo di Contropartita ha una durata di tre anni, salvo proroga concessa dal Comitato di Vigilanza rispetto alle necessità di stanziamento delle somme attribuite e del loro utilizzo.

3.3 Le Parti concordano sull'osservanza del criterio di " rimanenza attiva"; nel caso in cui le quote delle varie annualità non fossero effettivamente utilizzate; le stesse saranno detratte dallo stanziamento successivo fino ad esaurimento.

ARTICOLO 4 - Criteri di utilizzazione del Fondo

4.1. Le somme dell'articolo 3 saranno utilizzate per finanziare progetti per la riduzione della povertà secondo il << Documento di Strategia di Riduzione della Povertà >> adottato dal

Governo della Repubblica di Guinea. In particolare, saranno privilegiati i settori d'intervento e le priorità geografiche individuate per mezzo del processo di partecipazione locale svoltosi in Guinea nel 2000-2001 con l'apporto dei rappresentanti della società civile locale (Allegato) .

4.2 Oltre a quanto previsto all'articolo 4.3, le risorse del FC saranno attribuite dal Comitato di Gestione, secondo le modalità indicate all'articolo 5, alle seguenti tipologie d'intervento:

a) Nel settore socio sanitario e dell'istruzione, privilegiando l'accesso delle popolazioni , in particolare di quelle più sfavorite , la sostenibilità e la formazione;

b) al sostegno ed alla promozione di attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici ;

c) al sostegno ed alla promozione della creazione di piccole e medie imprese , e di cooperative;

d) nel settore della promozione sociale.

Un massimo del 10% annuo del FC è destinato alla costituzione di un Fondo per le attività di micro credito, esclusi i costi e le spese per l' assistenza tecnica.

4.3 Un massimo del 15% del FC. è destinato al funzionamento delle strutture indicate all'art. 5.

Possono presentare domanda di finanziamento per progetti che rientrano fra le finalità ed i parametri indicati nei precedenti capoversi del presente articolo, le seguenti categorie :

a) organizzazioni non governative locali e/ o partenariati internazionali;

b) associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro

c) cooperative ed altre istituzioni economiche a carattere mutualistico;

d) istituto di ricerca e istruzione;

e) istituzioni e organizzazioni religiose ;

f) amministrazioni locali elettive per iniziative che prevedono una rilevante partecipazione delle comunità locali ;

4.5 Nella fase d'istruzione e di selezione dei progetti da finanziare, saranno privilegiate le iniziative nate dalla volontà comune di soggetti appartenenti a due o più fra le suddette categorie.

ARTICOLO 5 - Modalità di gestione del Fondo

5.1. Gli organi destinati al controllo ed alla gestione del Fondo di Contropartita sono:

a) il Comitato di Vigilanza

b) il Comitato di Gestione

c) l'Ufficio Tecnico

5.2 Il Comitato di Vigilanza ha la responsabilità di garantire che l'uso delle risorse del Fondo di Contropartita avvenga in conformità alle norme de presente Accordo. Esso si compone di tre membri: un rappresentante della Guinea, un rappresentante della Parte Italiana, un rappresentante della FGS.

5.3 Il Comitato di Vigilanza si riunisce almeno una volta l'anno, oppure ogni qualvolta uno dei membri ne fa richiesta formale. Il rappresentante della FGS si occupa del Segretariato del Comitato, organizza le riunioni e predispone l'ordine del giorno in stretta collaborazione con le Parti.

5.4 Il Comitato di Vigilanza esercita le seguenti funzioni:

5.4 a) risolve a titolo preliminare qualsiasi controversia concernente l'applicazione del presente Accordo.

b) adotta la programmazione strategica del Fondo secondo i criteri previsti dal presente Accordo;

c) riceve i rapporti di attività ed i resoconti finanziari secondo l'articolo 5.6 (g) e l'art. 3.1, nonché il rapporto di revisione contabile predisposto da una organizzazione indipendente secondo l'art. 5.6 (h).

5.5. Il Comitato di Gestione (CG) provvede alla normale gestione del Fondo di Contropartita. Esso si compone di cinque membri, nominati dal Governo della Repubblica di Guinea e dalla FGS sulla base dei rispettivi contributi finanziari al FC, accertando che vi sia un'adeguata partecipazione della società civile della Guinea. Un membro sarà nominato dal Governo della Repubblica della Guinea e quattro dalla FGS, di cui tre aventi la nazionalità della Guinea, fra questi uno avrà la funzione di Presidente. I membri del Comitato di Gestione rimangono in funzione per un anno e sono confermati in mancanza di un atto di sostituzione.

5.6 Il Comitato di gestione adempie alle seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione del Fondo di Contropartita in conformità alle disposizioni contenute nel presente Accordo ed alla programmazione strategica adottata dal Comitato di Vigilanza;

b) seleziona e recluta il personale e coordina il funzionamento dell'Ufficio Tecnico secondo l'art. 5.7.

c) valuta ed approva i documenti del Progetto per i quali l'Ufficio Tecnico ha già predisposto un'istruttoria;

d) provvede ai seguiti dell'impatto e dei risultati dei progetti finanziari e adatta la gestione del FC per gli esercizi successivi;

e) fornisce adeguate informazioni sull'attività svolta;

f) elabora i rapporti di attività e contabili secondo l'art. 3.1 e li presenta al Comitato di Vigilanza assieme al rapporto di revisione contabile come indicato alla lettera g); .

g) commissiona ogni anno una verifica contabile ad una organizzazione indipendente accreditata.

h) Predispone la documentazione della programmazione strategica e la trasmette al Comitato di Vigilanza.

i) Ai fini della funzionalità del FC, il Comitato di gestione delibera sulla destinazione finale dei beni acquisiti per garantire l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.

5.7 Per seguire in modo adeguato i progetti esaminati ed approvati, è istituito un Ufficio Tecnico (UT) che dipende dal Comitato di Gestione , con le seguenti funzioni:

a) sottoporre ogni anno al Comitato di Gestione i documenti della programmazione strategica;

b) assistere i postulanti durante la fase di formulazione;

c) predisporre l'istruttoria dei progetti per la selezione, verificando la conformità alle direttive contenute nel presente Accordo ed alla programmazione strategica;

d) sottoporre al Comitato di Gestione i fascicoli concernenti i progetti selezionati, conformemente alle direttive strategiche adottate dal Comitato di Vigilanza;

e) assistere i postulanti nella fase di realizzazione delle iniziative finanziate dal Fondo.

f) Sviluppare la collaborazione fra i progetti finanziati dal Fondo ed altre iniziative di sviluppo attive nel quadro della messa in opera della Strategia Nazionale di Riduzione della Povertà,

g) Assistere, ove necessario, gli esecutori dei progetti per quanto riguarda lo sviluppo di contatti appropriati con partner in grado di assicurare l'assistenza tecnica e/o di favorire la sostenibilità dei progetti e la realizzazione di gemellaggi ;

h) predisporre strumenti opportuni ed attività per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative finanziate e metterli a disposizione del Comitato di Gestione.

5.8 L'Ufficio Tecnico si compone di almeno cinque professionisti di adeguato valore, aventi un' esperienza consolidata nella gestione del ciclo del progetto , e se possibile, competenza nei settori menzionati all'art. 4.1.

ARTICOLO 6 - Procedura di applicazione dell'Accordo.

6.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino all'esaurimento del Fondo di Contropartita indicato all'articolo 2.

6.2 Successivamente alla firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica di Guinea e la FGS procederanno alla nomina dei membri del Comitato di Gestione, come previsto all'art. 5.5., designando il presidente del Comitato di Gestione e gli altri due membri abilitati ad operare sui conti bancari del Fondo previsto all'articolo 2.6. Il Presidente del Comitato di Gestione e gli altri due membri sopra menzionati procederanno poi all'apertura dei conti correnti previsti all'articolo 2.5. Il Governo della Repubblica di Guinea e la FGS effettueranno il versamento della 1° rata del finanziamento di competenza , conformemente all'art. 2.4. Infine, il Presidente del Comitato di Gestione procederà alla convocazione della prima riunione di detto Comitato.

6.3 Le prime rate del FC, previste all'art. 2, dovranno essere versate prima del giorno che precede la prima riunione del Comitato di Gestione sui rispettivi conti.

6.4 L'ammontare di tutte le spese anticipatamente effettuate in Italia o all'estero dalla FJS e con l' autorizzazione formale del Comitato di Gestione nel quadro delle funzioni di quest'ultimo , sarà detratto dai versamenti di cui all'articolo 2.3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2.4.

6.5 Il presente Accordo potrà essere denunciato per mezzo di una comunicazione scritta reciprocamente inviata da una Parte all'altra ed avrà effetto 30 giorni dopo la notifica. In caso di contenzioso, sarà applicato quanto previsto dall'articolo VII dell'Accordo bilaterale del 22 ottobre 2001.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti , debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Conakry / il 10.04-2003 in lingua francese in duplice esemplare.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

ALLEGATO

Tabella delle proporzioni indicative per l'utilizzo del Fondo di Contropartita secondo le regioni, i settori e la ripartizione budgetaria

Ripartizione per regione	% max.	Ripartizione per settore	% max.	Ripartizione budgetaria	% max.
Regione di Kankan	30	Salute	25	Risorse umane	30
Regione di N' Zerékoré	30	Educazione	20	Attrezzature	20
Regione di Conakry	20	Formazione di adulti	15	Infrastrutture	25
Interventi nazionali	15	Diritti sociali	15	Altro	15
Altre regioni	5	Attività di produzione	25	Gestione	10

Lista dei progetti pre-selezionati tramite il processo di partecipazione, da considerare a titolo prioritario tramite il Comitato di Gestione del Fondo di Contropartita.

Conakry

Progetto	Descrizione
Sostegno alla 'Associazione dei Giovani di Kakimbo (Conakry (n.152)	Progetto consacrato allo sviluppo delle attività di produzione e di micro-credito. L'Associazione ha già una esperienza consolidata in questo settore ed il progetto può divenire un'esperienza pilota per altri progetti di micro-credito. Obiettivo del progetto: rafforzamento della capacità di gestione delle risorse finanziarie per mezzo di una formazione amministrativa, finanziaria e tecnica.
Attività per i minori detenuti e per i bambini di strada di Conakry (n.88).	Il progetto prevede un'attività di assistenza e di animazione sociale dei minori nelle prigioni e dei bambini di strada Questo progetto potrà essere esteso alle prigioni di Kanka e N'Zerékoré .
Centro di trasformazione di prodotti alimentari per giovani donne di Kindia (n. 147)	Progetto per la formazione di giovani donne nell'attività di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e nel settore della gestione delle imprese .Questo progetto si sviluppa nell'ambito del rafforzamento della sicurezza alimentare e interessa donne dai 15 ai 20 anni nelle zone più povere della regione di Kindia
Fondo di garanzia per giovani imprenditori a Kindia (N. 148)	IL progetto consiste nella creazione di un fondo di garanzia per un gruppo di 40 giovani imprenditori . Esso mira a favorire la formazione ed a dare supporto all'attività di produzione con lo strumento del micro-credito
Costruzione di un edificio scolastico a Conakry (N. 95)	Questo progetto prevede la costruzione di un asilo per bambini e di una scuola elementare e secondaria nel quartiere di Enta-Matoto

N' Zerekoré	**Descrizione**
Progetto ------------------------- Formazione/ supporto alle organizzazioni femminili contadine (n°1)	Il progetto consiste in una formazione -supporto alle attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti per uso alimentare, per le organizzazioni femminili contadine nella prefettura di N' Zerekoré .
Centro di produzione agricolo di Gueké N° 10.	Il progetto consiste nella riabilitazione delle infrastrutture esistenti, nell'organizzazione delle attività di produzione, di commercializzazione e di formazione dei contadini.
Ospedale rurale di Gueké (n.3)	Il progetto prevede la costruzione e l'inizio di attività, nonché prestazioni di servizi medici, di ostetricia e di chirurgia (piccola chirurgia). L'azione sarà orientata verso un'integrazione con l'ordinamento governativo della sanità pubblica, per mezzo di un accordo con la Direzione Regionale della Sanità. La popolazione locale, che ha proposto questo progetto, parteciperà mediante la concessione dei terreni e la prestazione di mano d'opera.
Costruzione di un Centro Sanitario a Gueckedou (n. 97.)	Il progetto prevede la costruzione di un centro sanitario nella zona di Gueckedou, gravemente danneggiato dalla guerra con un elevato numero di persone spostate e di rifugiati.

Kankan

Progetto Ampliamento del Centro di formazione professionale di Kankan. (n.142)	Progetto già operativo per quanto concerne l'animazione sociale e giovanile e per il quale si prevede un allargamento destinato a permettere l'inizio di attività di formazione professionale nella città di Kankan. Il progetto prevede inoltre un sostegno per l'istituzione di micro-imprese per i giovani artigiani che terminano i corsi professionali

Liceo di Bordo (n. 19)	IL progetto concerne l'ampliamento di un edificio scolastico che include un collegio già in funzione.
Supporto al sistema delle scuole protestanti .(n. 98)	IL progetto prevede: la riabilitazione delle infrastrutture, la fornitura di materiali, la costituzione di biblioteche , la formazione degli insegnanti.

46.

Praia, 30 aprile 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde per l'esecuzione dell'iniziativa «Creazione di un sistema permanente di statistiche agricole»

(Entrata in vigore: 30 aprile 2003)

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPOVERDE

Il Governo della Repubblica Italiana

E

Il Governo della Repubblica di Capo Verde

Che sono le Parti del presente Accordo:

- Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia esistenti fra Capo Verde e l'Italia;
- Preoccupati di perseguire e rafforzare la loro cooperazione nel quadro del rafforzamento globale del sistema permanente di raccolta e di elaborazione di statistiche agricole e di produzione di informazioni;
- Dichiarando che adempieranno alle loro responsabilità in uno spirito di amicizia e di collaborazione;

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I - BASE DELLE RELAZIONI

L'Accordo di Cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica di Capo Verde ed il Governo della Repubblica Italiana, firmato il 14 maggio 1980, costituisce la base giuridica delle relazioni fra i due paesi nel settore della Cooperazione.

ARTICOLO II - OBIETTIVI

Il programma <<Sostegno alla creazione di un Sistema Permanente delle Statistiche Agricole>> è destinato a contribuire alla realizzazione in Capo Verde di un ordinamento permanente per la raccolta, l'analisi e la pubblicazione dei dati statistici nel settore agricolo, alimentare ed ambientale, appoggiandosi sulle sue strutture che operano sul campo per fare in modo che la pianificazione dei modelli di uno sviluppo socio- economico duraturo, e l'intervento nel settore della sicurezza alimentare, si basino su informazioni finalizzate e su metodi affidabili per l'allerta precoce. Il progetto contribuirà a produrre le statistiche che sono alla base degli indicatori che devono servire a misurare le ineguaglianze ed il livello di sviluppo o di povertà dell'ambiente rurale.

ARTICOLO III - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La Parte Italiana porrà a disposizione del Gabinetto di Studi e di Programmazione (GEP) del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e dell' Ambiente, consulenti ed esperti internazionali e nazionali, attrezzature informatiche e di ufficio, mezzi di trasporto, servizi locali.

I settori specifici di collaborazione saranno i seguenti:

- Assistenza tecnica nel settore statistico ed informatico;
- Formazione nel settore statistico e informatico;
- Acquisto di attrezzature informatiche e di ufficio;
- Produzione d'informazioni statistiche e loro disponibilità per i consumatori, nel settore delle coltivazioni pluviali, irrigue, fruttifere e dell'allevamento.

Articolo IV - DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITA

Il Governo della Repubblica di Capo Verde, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e delle Comunità - Direzione Generale della Cooperazione Internazionale, affida la tutela e l'esecuzione del Programma al Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e dell'Ambiente che nominerà il proprio Responsabile.

Per parte sua il Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri, in quanto responsabile degli obblighi che derivano da questo Programma) ne affida la realizzazione, in qualità di agenzia esecutiva all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) L'Agenzia di esecuzione nominerà il proprio Responsabile. Le relazioni fra il Governo italiano e l'ISTAT sono disciplinate dalla legge italiana.

Il Responsabile di Capo Verde ed il Responsabile Italiano sono incaricati di:

- Redigere congiuntamente un piano operativo munito di un bilancio preventivo;
- Tenere riunioni regolari di programmazione e di valutazione ed esecuzione delle attività e del bilancio preventivo;
- Mantenere una stretta collaborazione implicante i vari partner nel processo decisionale.

Il Piano operativo dovrà essere approvato dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti. Per la Parte italiana si tratta della D.G.C.S e per la Parte Capoverdina, del Ministero degli Affari Esteri e delle Comunità - Direzione Generale della Cooperazione Internazionale.

Entrambe le Parti organizzeranno congiuntamente riunioni per il monitoraggio e la valutazione del Programma. A questo proposito, adeguati indicatori saranno determinati nel quadro del Piano Operativo.

I veicoli ed i beni forniti nel quadro del Programma saranno:

- utilizzati in conformità agli scopi del Programma;
- trasferiti alla parte capoverdina alla fine del Programma.

Articolo V - IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO

La parte italiana, per far fronte ai bisogni del Programma, metterà a disposizione a titolo di dono, un ammontare di 993.548, 62 euro tramite una convenzione con l'ISTAT. Questi finanziamenti, previsti nel corso di tre anni, saranno suddivisi come segue

Rubriche	I	II	III	Totale
Assistenza Tecnica internazionale	182.825.74	154.937.07	82.537.51	420.300,32
Personale locale	36.151.98	10.329.14	9.295.48	55.776.60
Servizi locali	20.658.28	10.587.37	12.394.95	43.640.60
Materiali ed attrezzature	154.937.07	0.00	12.5294.95	167.466,31
Funzionamento	9.296.22	9.296.22	9.296.22	27.888.66
Formazione	67.139.40	41.316.55	16.690.65	125.146.60
Indagini	45.448.21	8.263.31	9.295.41	63.006.93
Sub-totale	516.456.90	234.729.66	155.039.46	903.226,02
SPESE ISTAT 10% AMMINISTRATIVE ISTAT	51.645.69	23.472.97	15.203.95	90.322,60
Totale contributo italiano	568.102.59	258.202.63	167.243.41	993.548,62

I fondi saranno versati a seguito dell'approvazione da parte della DGCS dei rapporti di attività e dei resoconti finanziari dell'agenzia di esecuzione ed in considerazione dei bisogni del progetto.

ARTICOLO VI IMPEGNI DEL GOVERNO CAPOVERDINO

La Parte Capoverdina s'impegna a

- concedere al personale italiano ed ai beni del Programma, le agevolazioni, protezioni ed esoneri previsti negli Accordi di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Capo Verde di cui all'articolo 1;
- non imporre alcuna restrizione in materia di circolazione della valuta ed in materia di cambio per i fondi introdotti in Capoverde dalla Parte italiana a fini conformi al presente Accordo;
- Mantenere nel settore d'intervento, il personale formato nel quadro del Programma al fine di garantire la sua mobilitazione nell'esecuzione delle attività per le quali è stato formato;
- Assicurare una necessaria presenza di omologhi capoverdini per l'instaurazione delle attività del Programma;

- Fatte salve le norme relative alla sicurezza nazionale, mantenere a disposizione del Programma tutte le informazioni necessarie per la pianificazione e l'esecuzione del Programma.
- Prevedere un contributo per il Programma, per le seguenti rubriche;
- - personale permanente del SSS (esperto in statistiche agro-economiche- prezzi,- metodi e informatica)
- Personale non destinato, ma che interviene nelle attività.
- Attrezzature e forniture
- Locali del SSS
- Linee telefoniche , fax, Internet e comunicazioni internazionali

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma. Esso può essere denunciato mediante una comunicazione scritta da una delle due parti all'altra, per mezzo di un preavviso di 6 (sei) mesi. Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà oggetto di uno scambio di lettere fra le Parti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dalle loro autorità rispettive hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praia, il 30.04.03. in due originali in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana   Per il Governo della Repubblica di Capo Verde

ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT

Le Gouvernement de la République italienne

et

Le Gouvernement de la République du Cap Vert

Qui sont les Parties du présent Accord :

- désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre le Cap Vert et l'Italie;
- soucieux de poursuivre et de renforcer leur coopération dans le cadre du renforcement globale du système permanent de collecte et élaboration des statistiques agricoles et de production d'informations;
- en déclarant qu'ils s'acquitteront de leurs responsabilités dans un esprit d'amitié et de collaboration;

ont convenu ce qui suit:

ARTICLE I – BASES DES RELATIONS

L'«Accord de Coopération Technique entre le gouvernement de la République du Cap Vert et le gouvernement de la République italienne», signé le 14 Mai 1980, constitue la base juridique des relations entre les deux pays dans le domaine de la Coopération.

ARTICLE II – OBJECTIFS

Le programme « Appui à la création d'un Système Permanent des Statistiques Agricoles » vise à contribuer à la mise en place au Cap Vert d'un système permanent de collecte, d'analyse et de publication des données statistiques sur le secteur agricole, alimentaire et environnemental en s'appuyant sur ses structures opérant sur le terrain pour assurer que la planification des modèles de développement socio-économique durable et l'intervention dans le domaine de la sécurité alimentaire se basent sur informations finalisées et fiables méthodologies pour l'alerte précoce. Le projet contribuera à produire les statistiques qui sont à la base des indicateurs qui doivent servir à mesurer les disparités et le niveau de développement ou de pauvreté du milieu rural.

ARTICLE III – DESCRIPTION DU PROGRAMME

La Partie italienne mettra à la disposition du Cabinet d'Etudes et de Programmation (GEP) du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et l'Environnement consultants et experts internationaux et nationaux, équipements informatiques et de bureau, moyens de transport, services locaux.

Les domaines spécifiques de collaboration seront les suivants:

- Assistance technique dans le secteur statistique et informatique;
- Formation dans le secteur statistique et informatique;
- Achat d'équipement informatique et de bureau;
- production d'informations statistiques, et leur mise à disposition des utilisateurs, dans le domaines des cultures pluviales, irriguées, fruitiers et de l'élevage.

ARTICLE IV – DETERMINATIONS DES RESPONSABILITES

Le Gouvernement de la République du Cap Vert, représenté par le Ministère des Affaires Étrangères et des Communautés – Direction Générale de la Coopération Internationale, confie la tutelle et l'exécution du Programme au Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et l'Environnement qui nommera son propre Responsable.

De sa part, le Gouvernement italien, représenté par la Direction Générale de la Coopération au Développement (D.G.C.S.) du Ministère des Affaires Etrangères, en tant que responsable des obligations qui dérivent de ce Programme, en confie la réalisation en qualité d'agence d'exécution à l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). L'Agence d'exécution nommera son propre Responsable. Les rapports entre le Gouvernement italien et l'ISTAT sont régis par la loi italienne.

Le Responsable du Cap Vert et le Responsable italien auront la charge de:

- rédiger conjointement un plan d'opération budgétisé;
- tenir des réunions régulières de programmation et d'évaluation de l'exécution des activités et du budget;
- entretenir une étroite collaboration impliquant les différents partenaires dans le processus de prise de décision.

Le Plan d'opération devra être approuvé par les institutions compétentes des deux Parties. Pour la Partie italienne, il s'agit de la D.G.C.S. et pour la Partie capverdienne, le Ministère des Affaires Étrangères et des Communautés – Direction Générale de la Coopération Internationale.

Les deux Parties organiseront conjointement des réunions de suivi et d'évaluation du Programme. A ce propos, des indicateurs adéquats seront déterminés dans le cadre du Plan d'opération.

Les véhicules et les biens fournis dans le cadre du Programme seront:

- utilisés en conformité des buts du Programme;
- transférés à la partie capverdienne à la fin du Programme;

ARTICLE V – ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT ITALIEN

La partie italienne, pour couvrir les besoins du Programme, mettra à disposition à titre de don un montant de 993.548,62 € à travers une convention avec l'ISTAT. Ces financements, prévus dans le cours de trois ans, seront ainsi répartis:

Rubriques	I	II	III	Total
Assistance technique internationale	182.825,74	154.937,07	82.537,51	420.300,32
Personnel local	36.151,98	10.329,14	9.295,48	55.776,60
Services locaux	20.658,28	10.587,37	12.394,95	43.640,60
Matériels et équipements	154.937,07	0,00	12.529,24	167.466,31
Fonctionnement	9.296,22	9.296,22	9.296,22	27.888,66
Formation	67.139,40	41.316,55	16.690,65	125.146,60
Enquêtes	45.448,21	8.263,31	9.295,41	63.006,93
Sous-total	516.456,90	234.729,66	152.039,46	903.226,02
Dépenses administratives ISTAT (10%)	51.645,69	23.472,97	15.203,95	90.322,60
Total contribution italienne	568.102,59	258.202,63	167.243,41	993.548,62

Les fonds seront versées à la suite de l'approbation par la D.G.C.S. des rapports d'activités et des comptes rendus financiers de l'agence d'exécution, et compte tenu des besoins du projet.

ARTICLE VI – ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT CAPVERDIEN

La Partie capverdienne s'engage à:

- accorder au personnel italien et aux biens du Programme les facilités, les protections et les exonérations prévues dans les Accords de Coopération entre le République italienne et la République du Cap Vert, cités à l'article I;
- n'imposer aucune restriction en matière de circulation de devises et en matière de change pour les fonds introduits au Cap Vert par la Partie italienne à des fins conformes au présent Accord;
- maintenir dans le secteur d'intervention le personnel formé dans le cadre du Programme afin de garantir sa mobilisation dans l'exécution des activités pour lesquelles il a été formé;
- assurer l'affectation des homologues capverdiens nécessaires pour la mise en place des activités du Programme;
- sous réserve des dispositions touchant à la sécurité nationale, tenir à la disposition du Programme toutes les informations qui sont nécessaires à la planification et à l'exécution du Programme.
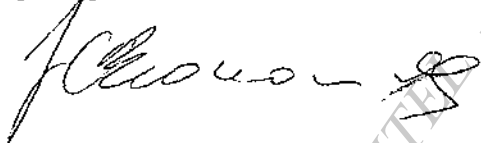
- assurer une contribution au Programme pour le rubriques suivantes:
  - Personnel permanent du SSS (expert en statistiques agro-économiques, des prix, méthodologiques et en informatique)
  - Personnel non affecté et intervenant dans les activités
  - Equipements et fournitures
  - Locaux du SSS
  - Lignes téléphoniques, fax, internent et communications internationales

ARTICLE VII – DISPOSITIONS FINALES
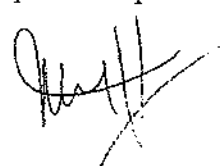
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Il peut être dénoncé par communication écrite de l'une des deux parties à l'autre, moyennant un préavis de 6 (six) mois. Tout avenant au présent Accord fera l'objet d'un échange de lettres entre les parties. En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs autorités respectives, ont signé le présent Accord.

Fait à Praia, le 30.04.02 en deux originaux, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République italienne

Pour le Gouvernement de la République du Cap Vert

03A11034

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501482/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.